#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate", che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, consentendo di procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019 - tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data- nonché di utilizzare le risorse stanziate per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il *drafting* dei vigenti provvedimenti legislativi.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.

A tal fine, nell'ambito dei principi di delega sopra richiamati, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da 45 articoli, suddivisi in sette Capi, che riproducono in parte l'impianto sistematico del decreto legislativo:

Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

Capo VI: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

Con riferimento al **Capo I**, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale della **Polizia di Stato**, il presente schema di decreto costituisce il veicolo normativo per intervenire, parzialmente e coerentemente con le finalità del decreto legislativo, sulle criticità applicative emerse nella fase di attuazione, connesse, in particolare:

a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di prevenzione e repressione dei reati;

- b) alla necessità di snellire le procedure per il passaggio dal ruolo iniziale degli agenti e assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti, con possibilità di prevedere, in tale ultimo ruolo, nella fase transitoria, posizioni soprannumerarie, riassorbili, attesa la necessità di disporre, in tempi brevi, di ufficiali di polizia giudiziaria;
- c) all'impossibilità, nei prossimi anni, di disporre, in numero adeguato rispetto alle esigenze funzionali dell'Amministrazione, di ispettori superiori e sostituti commissari, attese le gravi carenze di organico già venutesi a creare nel predetto ruolo nel corso degli ultimi anni e della prevista massiccia quantità di cessazioni per collocamento a riposo per limiti di età nei prossimi anni, tenendo pure conto del contenzioso promosso da numerosi ispettori superiori per il riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica di ispettore capo eccedente quella minima per l'accesso allo scrutinio;
- d) all'esigenza di accelerare, sempre per le anzidette esigenze di funzionalità, la copertura dei posti disponibili per i concorsi interni per vice ispettore già previsti nella fase transitoria;
- e) ai vuoti di organico di livello dirigenziale che si verificano a partire dal primo gennaio di ogni anno, atteso che la vigente disciplina prevede che l'Amministrazione debba attendere il 31 dicembre per eseguire la ricognizione delle vacanze in organico e poter espletare la successiva procedura di scrutinio il cui *iter* procedimentale dura alcuni mesi con la conseguenza che i posti rimasti scoperti durante l'anno vengono ripianati soltanto nel secondo semestre dell'anno successivo;
- f) alla opportunità di recuperare il taglio di posizioni di primo dirigente della carriera dei funzionari "ordinari" previsto dal riordino, mediante il recupero di un significativo numero di unità;
- g) alla necessità di prevedere un aumento dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l'immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale dell'Amministrazione civile conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- h) all'eccessiva durata dei percorsi formativi iniziali per l'accesso ad alcune qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato per la fase transitoria, che determina una dilatazione dei tempi di immissione in servizio operativo del personale di nuova nomina;
- i) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, compresi quelli tecnico-scientifici, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di permanenza di talune qualifiche, al fine di ottenere una contenuta accelerazione della progressione di carriera per garantire in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;
- l) all'assenza di un settore tecnico della Polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", la cui istituzione appare fondamentale al fine di consentire l'innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti del nostro Paese;
- m) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta;
- n) alla necessità di prevedere una misura compensativa per gli ispettori superiori, in possesso di tale qualifica già prima del riordino delle carriere, "raggiunti" dagli *ex* ispettori capo;
- o) alla mancata previsione dell'assegno *una tantum* per una parte del personale con qualifica apicale con maggiore anzianità che non ha beneficiato di alcuna riduzione delle permanenze per l'accesso alle qualifiche superiori;
- p) al mancato allineamento tra la promozione a commissario capo tecnico r.e. e quella prevista per la corrispondente qualifica del ruolo direttivo "ordinario" ad esaurimento.

Ciò posto, il Capo I dello schema di provvedimento, composto di 6 articoli (da 2 a 7), reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- ➤ decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti" (articolo 2);
- ➤ decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" (articolo 3);
- ➤ decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica" (articolo 4);
- ➤ decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato" (articolo 5);
- ➤ decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato" (articolo 6);
- ➤ decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78" (articolo 7).

Quanto segue per un'analisi nello specifico.

L'articolo 2, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti", prevedendo:

- <u>alle lettere a) e b)</u>, l'allineamento alle disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare (COM) in materia di titolarità della potestà disciplinare nei confronti del personale in servizio presso gli uffici "interforze. In particolare, viene chiarito che le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della pena pecuniaria sono inflitte al personale della Polizia di Stato dal capo dell'ufficio o dal comandante dal reparto, se appartenente alla Polizia di Stato, ovvero qualora il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartenga ai ruoli della Polizia di Stato, dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata;
- <u>alla lettera c)</u>, modifiche finalizzate ad allineare le previsioni già vigenti alle nuove qualifiche dei funzionari della Polizia di Stato introdotte dal riordino delle carriere.

L'articolo 3, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", prevedendo:

- <u>alla lettera a)</u>, una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;
- alla lettera b):
  - ai nn.1) e 2), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente;
  - al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti dal decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera c):

- al n.1), la possibilità di sottoporre i frequentatori del corso di formazione per allievi e agenti a valutazioni attitudinali per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono una particolare qualificazione;
- ai nn. 2) e 3), una modifica finalizzata a individuare, quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti in prova terminano il periodo residenziale presso l'Istituto di istruzione, con la conferma del giudizio di idoneità;
- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per allievi e agenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- <u>alla lettera d)</u>, una riformulazione delle ipotesi nelle quali gli allievi o gli agenti in prova possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge. In particolare, oltre alle ipotesi già previste di assenza connessa a infermità contratta durante il corso ovvero legata alla maternità, viene introdotta quella connessa a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
- <u>alla lettera e)</u>, la soppressione dell'articolo 6-quater del D.P.R. n. 335/1982, recante la disciplina relativa all'addestramento e ai corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti. L'intervento, in chiave sistematica, trasla parte della disciplina al n. 1) della suddetta lettera d) e introduce, alla successiva lettera r), una espressa disciplina dei corsi di specializzazione, abilitazione e qualificazione, non più riferiti solo agli agenti, ma a tutto il personale della Polizia di Stato, colmando una lacuna esistente nell'ordinamento;

#### - alla lettera f):

- al n. 1), la specificazione della natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, mediante il riconoscimento di mansioni, che, seppur sempre esecutive, sono, però, caratterizzate dal fatto di poter essere anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità in relazione alla effettiva valenza dei compiti da questi svolti;
- al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;

# - alla lettera g):

- al n. 1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore. Il trattamento previsto per tali soggetti, qualora vincitori, è l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente; esso non grava sullo stanziamento previsto per la procedura concorsuale, bensì sugli apposti stanziamenti di bilancio predisposti per le promozioni per merito straordinario;
- al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti, in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti rimasti non coperti per l'ammissione al corso di formazione

professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo sono devoluti agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4), che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti;

- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte abbia esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

# - alla lettera h):

- al n.1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per gli allievi agenti e gli agenti in prova di cui alla precedente lettera e);
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. La disposizione mira ad allineare la disciplina dei corsi dei sovrintendenti a quanto già previsto per quelli degli ispettori;

#### - alla lettera i):

- al n. 1), lettere a) e b), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi e interventi di *drafting* formale;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno, ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;
- al n. 3), una correzione materiale finalizzata ad armonizzare il comma 3 dell'articolo 27 con il precedente comma 2, nel quale si prevede che il corso di formazione ha durata non inferiore a sei mesi;
- al n. 4), un intervento di *drafting* formale;
- al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e dei corsi per la nomina a vice ispettore dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

# - <u>alla lettera l)</u>:

- ai nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale;
- al nn. 3) e 4), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore mediante concorso pubblico;

### - <u>alla lettera m)</u>:

- al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
- al n. 2), che i crediti formativi universitari (CFU) da acquisire durante la frequenza del corso per la nomina a vice ispettore di polizia siano riconducibili a lauree triennali a contenuto propriamente giuridico (che sono, poi, le medesime utili anche ai fini della successiva partecipazione al concorso interno per vice commissario);
- al n. 3), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di "tirocinio applicativo" in "tirocinio operativo di prova", con espressa precisazione dell'esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;

### - <u>alla lettera n)</u>:

- al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
- al n. 2), che la dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore consegue solo al mancato superamento dell'esame finale e non anche di quelli intermedi, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori tecnici;
- al n. 3), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice ispettore possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti;
- <u>alla lettera o)</u>, una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una progressione in carriera un minimo più celere per soddisfare le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti;
- alla lettera p), in linea con le finalità di carattere funzionale sottese all'intervento di cui alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore con acquisizione della connessa qualificazione di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, garantendo così un, seppur contenuto, più rapido avanzamento in un ruolo di rilevanza strategica per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; questo anche al fine di soddisfare un'ulteriore rilevante esigenza funzionale dell'Amministrazione tendente a contenere il decremento organico nella qualifica di ispettore superiore connesso al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsto per il prossimo futuro, di consistenti aliquote di personale; inoltre, si chiarisce che, ai fini dell'accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali a contenuto propriamente giuridico previste per la partecipazione al concorso interno per vice commissario;
- <u>alla lettera q)</u>, l'introduzione di una specifica disposizione finalizzata a disciplinare con fonte normativa primaria lo svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento previsti per tutto il personale della Polizia di Stato al fine di sanare una lacuna esistente nell'ordinamento;
- <u>alla lettera r)</u>, una modifica di carattere formale volta ad esplicitare l'applicabilità delle disposizioni in materia di rapporti informativi anche ai funzionari dei ruoli direttivi;
- <u>alla lettera s)</u>, una correzione materiale necessaria a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di promozione per merito straordinario anche agli assistenti;

# - <u>alla lett</u>era t):

• al n. 1), una correzione necessaria per allineare la rubrica al contenuto dispositivo, applicabile anche ai funzionari del ruolo direttivo;

- al n. 2), l'attribuzione della classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, di tre scatti di anzianità, al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia conseguito eccezionali risultati, integrando i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario. A tale personale viene attribuito un riconoscimento economico in sostituzione dell'avanzamento alla qualifica superiore, poiché, come del resto avviene anche per altri ruoli, quella di commissario capo già costituisce la qualifica apicale del ruolo di appartenenza;
- <u>alla lettera u)</u>, una correzione necessaria per esplicitare l'applicabilità della disposizione anche ai funzionari del ruolo direttivo;
- alla lettera v), modifiche alla TABELLA A:
  - al n. 1), per recuperare 30 unità nella dotazione organica dei primi dirigenti, rispetto al previsto decremento, dal 1.1.2027, di 81 unità;
  - ai nn. 2) e 3), per aggiornare il novero degli incarichi attribuibili ai dirigenti della Polizia di Stato, al fine di meglio assicurare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
  - al n. 4), per ridurre contestualmente di 30 unità la dotazione della qualifica iniziale della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia;
  - ai nn. 5) e 7), per diminuire di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario), al fine di compensare l'incremento della dotazione organica del corrispondente ruolo degli ispettori tecnici;
  - ai nn. 6) e 7), per adeguare la Tabella A alle denominazioni delle qualifiche di ispettore superiore e sostituto commissario per come riformulate già dal decreto principale n. 95 del 2017;
  - al n. 8), per rimodulare la dotazione complessiva del ruolo degli ispettori a seguito del decremento di 600 unità di cui ai nn. 5) e 7);
    - al n. 9), per fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti pari a 1.600 unità, necessarie per il soddisfacimento di plurime esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, tra cui, in particolare, assumono grande rilievo: incrementare i servizi di controllo del territorio e di ordine e sicurezza pubblica; evitare l'indebolimento del complessivo dispositivo di sicurezza nei comparti delle Specialità, assicurando il mantenimento in attività dei presidi dislocati sul territorio; sostenere lo sviluppo delle attività della Polizia delle comunicazioni anche con riferimento all'istituzione del settore tecnico della sicurezza cibernetica; sostenere, altresì, lo sviluppo delle attività della Polizia delle frontiere, alla luce delle significative dinamiche migratorie e dei connessi possibili sviluppi sul piano istituzionale, anche a livello sovranazionale. Tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il d.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 unità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436. La destinazione di tale aumento per intero al ruolo degli agenti e assistenti trova fondamento nella significativa riduzione subita da tale ruolo, oltre che sul piano dell'organico (nel 2017 la riduzione ammonta a circa 9.600 unità), in termini di forza effettiva, atteso che tale ruolo è l'unico da cui si selezionano, mediante promozioni, i vice sovrintendenti, nel quadro delle misure dirette all'obiettivo generale di aumentare gli ufficiali di polizia giudiziaria. Un aumento dell'organico del ruolo di corrisponde, dunque, alle aggiornate esigenze dell'Amministrazione, che gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti possono soddisfare nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione della criminalità, con un effetto in grado di riverberarsi anche su una migliore distribuzione

dei presidi di sicurezza sul territorio, garantendo quella necessaria flessibilità organizzativa necessaria al funzionamento degli Uffici, soprattutto periferici.

Quanto osservato in termini generali vale anche per la dotazione organica dei primi dirigenti della carriera funzionari che espletano funzioni di polizia: infatti, nel quadro della riduzione, entro il 2027, dei funzionari che espletano funzioni di polizia di 800 unità (da 4.500 a 3.700), i primi dirigenti passano da 709 a 628 unità (con un decremento pari ad 81 unità), per cui l'incremento di 30 unità ad opera del correttivo in esame (pari al 7,5% delle citate 800 unità), attenuando la riduzione, è funzionale ad una compiuta ed equilibrata opera di riorganizzazione dell'intera Amministrazione, a livello periferico e centrale, in corso di elaborazione parallelamente al riordino delle carriere.

L'articolo 4, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", mediante una serie di interventi finalizzati ad allineare la disciplina del personale "tecnico" a quella del corrispondente personale dei ruoli "ordinari", prevedendo:

- alla lettera a):
  - al n. 1), la facoltà del Ministro dell'interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego. Viene, inoltre, introdotto un nono settore denominato "sicurezza cibernetica", al fine di corrispondere alle esigenze di operatività in tale campo della Polizia di Stato;
  - al n. 2), un intervento finalizzato a chiarire che il personale che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto, in analogia, del resto, con quanto già previsto per il ruolo che espleta funzioni di polizia;
- <u>alla lettera b)</u>, in analogia e con le stesse finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- alla lettera c):
  - ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente tecnico;
  - al n. 3), la rimodulazione del corso di formazione per la nomina ad agente tecnico mediante una estensione della durata da quattro a sei mesi;
  - al n. 4), un intervento finalizzato a colmare una lacuna legislativa e ad individuare quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti tecnici in prova terminano il corso di formazione;
  - al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- <u>alla lettera d)</u>, l'introduzione, al fine di colmare una lacuna legislativa, della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per allievi agenti tecnici, fatta salva la fattispecie del periodo di prova non previsto per il personale "tecnico";
- alla lettera e):
  - al n. 1), la specificazione della natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici, mediante il riconoscimento di mansioni, che, seppur sempre esecutive, sono, però, caratterizzate dal fatto di poter essere anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità in relazione alla effettiva valenza dei compiti da questi svolti;
  - al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di

funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;

# - alla lettera f):

- al n. 1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente tecnico per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore. Il trattamento previsto per tali soggetti, qualora vincitori, è l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente tecnico; esso non grava sullo stanziamento previsto per la procedura concorsuale, bensì sugli apposti stanziamenti di bilancio predisposti per le promozioni per merito straordinario;
- al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo, sono devoluti, agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4) che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte ha esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

# - alla lettera g):

- al n. 1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge;
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo;

# - <u>alla</u> lettera h):

• al n. 1), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, in ossequio ai principi

- costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;

### - alla lettera i):

- ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore tecnico mediante concorso pubblico;
- al n. 3), il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per semplificare la procedura di individuazione delle lauree in relazione alle quali è garantita l'acquisizione di CFU durante il corso di formazione per la nomina a vice ispettore tecnico (che sono, poi, le medesime utili anche ai fini della partecipazione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico);
- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico e del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 5), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di "tirocinio applicativo" in "tirocinio operativo di prova", con espressa precisazione dell'esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;
- <u>alla lettera l)</u>, il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso interno e del corso per la nomina a vice ispettore tecnico dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- <u>alla lettera m)</u>, una riformulazione delle ipotesi di dimissione dal corso per vice ispettore tecnico;
- <u>alla lettera n)</u>, un intervento finalizzato a chiarire il momento della decorrenza del termine di permanenza nella qualifica di vice ispettore tecnico per la promozione a ispettore tecnico;
- <u>alla lettera o)</u>, una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una progressione in carriera un minimo più celere per soddisfare le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti;
- <u>alla lettera p)</u>, una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico; inoltre, si chiarisce che per l'accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno;
- alla lettera q), modifiche alla TABELLA A:
  - alla lettera a), oltre ad un intervento di carattere formale in relazione alla denominazione dell'intero ruolo degli ispettori, per aumentare di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario tecnico), in funzione dell'istituzione del nuovo settore di impiego "sicurezza cibernetica" e per incrementi nei rimanenti settori per esigenze di maggiore funzionalità;
  - alla lettera b): riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei chimici e di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei biologi;

- alla lettera c):
  - n. 1): un intervento di carattere formale;
  - n. 2): un aumento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici, nella misura di un dirigente generale tecnico, necessario per le esigenze di funzionalità del nuovo assetto comparto tecnico-logistico dell'Amministrazione;
  - n.3) eliminazione della prevista indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico nell'ipotesi di nomina di un dirigente generale tecnico.

L'articolo 5, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato", prevedendo:

- alla lettera a), per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato ritenuti, dalla Commissione di cui all'articolo 4 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta;
- <u>alla lettera b)</u>, la possibilità, per gli ispettori del ruolo "ordinario" non più idonei all'espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico "supporto logistico-amministrativo" anche qualora non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio in uno degli altri otto settori dei ruoli "tecnici".

L'articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.", prevedendo:

- <u>alle lettere a), b) e c),</u> interventi di coordinamento finalizzati ad allineare le disposizioni vigenti in materia di nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato;
- <u>alle lettere d) ed e)</u>, interventi di allineamento nomenclatorio della qualifica apicale del personale del ruolo degli orchestrali alla corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, modificando la rubrica in "Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore" e sostituendo la qualifica di "orchestrale-I livello" con quella di "orchestrale sostituto commissario tecnico";
- <u>alla lettera f)</u>, la modifica della TABELLA G, al fine di ridurre di un anno la permanenza nella qualifica di orchestrale ispettore tecnico e di orchestrale ispettore tecnico capo ai fini della promozione alla qualifica superiore, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici.

L'articolo 7, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78", prevedendo:

- <u>alla lettera a)</u>, una correzione di *drafting*, finalizzata anche a specificare l'esatta denominazione dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza;
- <u>alla lettera b)</u>, per esigenze di sistematicità dell'ordinamento, la "nuova" collocazione della previsione (già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. ii), n. 4), del decreto legislativo) delle modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, con modificazioni volte ad assicurare che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno *ex* articolo 5-bis, ovvero attraverso la riserva prevista nel

- concorso pubblico *ex* articolo 3, non superi, in ogni caso, il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi riservate al personale già appartenente all'Amministrazione;
- alla lettera c), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla carriera dei funzionari di Polizia, e prevedendo, altresì, che i candidati devono essere in possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili, nonché di lauree magistrali o specialistiche a contenuto propriamente giuridico, locuzione che è chiarita, ai fini della partecipazione al concorso, in modo da includere soltanto i titoli universitari conseguiti sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi; inoltre, sono aggiunte alcune modifiche di coordinamento. Infine, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per commissario dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

# - <u>alla lettera d):</u>

- ai nn. 1) e 2), che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario. Inoltre, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 3), che al termine del corso di formazione, l'assegnazione dei commissari capo è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio; in questo modo, si mira a garantire l'equilibrio tra le esigenze di vita dei funzionari in assegnazione, assicurate dalla scelta su base provinciale, e quelle di migliore funzionalità dell'Amministrazione (che, secondo la già vigente disciplina di attuazione, opera in base agli esiti di apposito *profiling* attitudinale dei frequentatori);
- <u>alla lettera e)</u>, nn. 1) e 2), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per commissario possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, includendovi, in linea con quanto previsto pure per gli altri ruoli, le gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita;

#### - alla lettera f):

- al n. 1), un intervento formale di coordinamento;
- al n. 2), oltre interventi formali di coordinamento, una modifica delle aliquote delle percentuali previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno, attraverso l'aumento di quella riservata agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti, con contestuale rimodulazione di quella del ruolo degli ispettori, allo scopo di meglio equilibrare, anche rispetto a quanto già previsto con il primo correttivo, le opportunità di sviluppo di carriera del personale dei ruoli di base, che risulta in numero significativamente maggiore in confronto con il ruolo degli ispettori;
- al n. 3), che, per la partecipazione al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, i candidati devono essere in possesso di lauree triennali a contenuto propriamente giuridico, e precisando, in tal senso, che, ai fini della partecipazione al concorso, sono tali quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi; inoltre, sono aggiunte alcune modifiche di coordinamento;

• al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice commissari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

## alla lettera g):

- al n. 1), per le medesime esigenze sottese all'assegnazione dei commissari capo, che, al termine del corso di formazione, l'assegnazione dei vice commissari è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati (senza più preclusione per quella di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando, nel segno di una piena flessibilità, in funzione di esigenze di funzionalità), secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;
- al n. 2), un intervento di *drafting* formale;

#### alla lettera h):

- ai nn. 1), 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, allo scopo di coprire, in tempi più brevi, le vacanze che si determinano in corso d'anno, con significativi benefici riflessi sulla organizzazione e sulla funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; inoltre, intervento anche sulla portata del corso di formazione dirigenziale, finalizzato a non modificare, per coloro che lo superano, la graduatoria di merito relativa alla promozione a vice questore aggiunto;
- al n. 4), la precisazione delle modalità di immissione in ruolo dei neo-vice questori aggiunti, garantendo la precedenza, nella graduatoria di inizio corso, a coloro che sono stati promossi mediante scrutinio rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso interno. Inoltre, previsione che i commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo;
- al n. 5), interventi di *drafting* e il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice questori aggiunti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- <u>alla lettera i)</u>, ai nn. 1) e 2), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla qualifica dirigenziale di primo dirigente, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento in allineamento a quanto previsto *sub* lett. h);

#### - alla lettera 1):

- al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
- ai nn. 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla qualifica dirigenziale di dirigente superiore, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;
- <u>alla lettera m)</u>, l'inserimento, per il necessario completamento di tutte le possibili ipotesi minime del percorso di carriera dei funzionari di Polizia, della previsione di aver prestato servizio in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza;
- alla lettera n), un intervento di *drafting* formale;

- <u>alla lettera o)</u>, nn. 1), 2), 3), 4) e 5), in simmetria con le modifiche introdotte per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, una rimodulazione delle disposizioni in materia di accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con contestuale trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- <u>alla lettera p)</u>, nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale e di coordinamento simmetrici a quelli introdotti per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, specificando che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del periodo di tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario tecnico;
- <u>alle lettere q), r) e s),</u> in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali della carriera "ordinaria", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente tecnico e a dirigente superiore tecnico, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;
- <u>alla lettera t)</u>, l'eliminazione della previsione dell'indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in caso di nomina del dirigente generale tecnico, al fine di mantenere la disponibilità delle intere dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore nei diversi ruoli tecnici;
- <u>alla lettera u)</u>, il completamento delle attribuzioni dei Primi dirigenti medici di Polizia che dirigono Uffici sanitari provinciali, riconoscendone la competenza anche in ordine all'accertamento della dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta subite in servizio da appartenenti alla Polizia di Stato. La misura, avendo l'effetto di ridurre il carico di lavoro attualmente gravante sulle infermerie presidiarie per distribuirlo anche su importanti uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è finalizzata ad agevolare l'efficace e rapido completameto delle pratiche sanitarie in parola, tra l'altro riducendo i tempi in cui i dipendenti interessati restano in posizione di aspettativa;

#### - alla lettera v):

- al n. 1), in simmetria con quanto viene disposto per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, che i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari devono essere in possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili;
- al n. 2), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei medici e medici veterinari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 3), una riformulazione della norma relativa alla riserva dei posti, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, in favore del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai requisiti e ai limiti di età dei partecipanti;
- <u>alla lettera z)</u>, nn. 1) e 2) e 3), interventi di *drafting* formale ed un intervento per la riduzione dei termini massimi di assenza dai corsi per medico e per medico veterinario, calibrandola sulla ridotta durata dei corsi;
- alle lettere aa), bb) e cc), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali delle carriere "ordinaria" e "tecnica", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni a medico capo, medico veterinario capo, primo dirigente medico, primo dirigente medico veterinario e dirigente superiore medico, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento; inoltre, previsione del trasferimento della potestà regolatoria della disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi dirigenziali dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alle lettera dd) e ee), interventi di *drafting* formale;

- <u>alla lettera ff)</u>, l'abrogazione, a fini sistematici, della disposizione che rinvia ad un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nelle carriere dei funzionari, atteso che analoga disposizione è contenuta in ciascuno degli articoli relativi all'accesso delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato (articolo 3, comma 3, per i funzionari di Polizia, articolo 31, comma 3, per i funzionari tecnici di Polizia, e articolo 46, comma 2, per i medici e i medici veterinari di Polizia);
- <u>alla lettera gg)</u>, il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di aggiornamento per funzionari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- <u>alla lettera hh)</u>, l'introduzione di una specifica norma finalizzata a disciplinare i criteri di valutazione per gli scrutini per la promozione alle qualifiche dirigenziali dei funzionari della Polizia di Stato, anche alla luce dell'introduzione del c.d. "doppio scrutinio";
- <u>alla lettera ii)</u>, l'abrogazione, per formali fini sistematici, della Tabella 6 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, essendo stato quest'ultimo ruolo soppresso dal riordino delle carriere.

Il Capo II, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, costituisce il veicolo normativo per intervenire, in via definitiva, sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017, considerando anche la necessaria equi-ordinazione con le altre Forze armate che, a differenza del provvedimento correttivo cd. di "primo tempo", dispongono ora di espressa delega per l'adozione dell'analogo decreto integrativo e correttivo del riordino dei ruoli, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

#### Sezione I

### Disposizioni generali e comuni

La **Sezione I** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli da 8 a 12**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), di carattere generale e comune.

**L'articolo 8** modifica l'articolo 97 del COM al fine di uniformare le norme in vigore con riferimento alla collocazione della bandiera. In particolare, viene escluso l'obbligo espresso di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri.

**L'articolo 9, comma 1, lettera a)** introduce l'art.179-bis del COM, in tema di sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in analogia con quanto già previsto per il personale della Polizia di Stato dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

La modifica è volta a evitare dubbi interpretativi riguardo alla temporanea sospensione delle suddette qualifiche in capo al personale militare sospeso dall'impiego che, esonerato temporaneamente dal servizio, vede conseguentemente affievolito il proprio vincolo di lavoro con sospensione della maggior parte degli obblighi connessi al rapporto sinallagmatico.

Parimenti, la sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza viene collegata al provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, con l'espressa previsione di ripristino di tali qualifiche all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.

L'articolo 9, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 993 del COM prevedendo, per evitare dubbi interpretativi, l'esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in caso di richiamo dall'ausiliaria per prestare servizio in altre amministrazioni statali o territoriali diverse dalla

Difesa.

L'articolo 10, comma 1, lettera a), al fine di fronteggiare le accresciute esigenze concorsuali e i più incisivi accertamenti introdotti con il d.lgs. n. 126 del 2018, modifica l'articolo 641 del COM consentendo l'attribuzione della qualifica di perito selettore anche a cura del Comando Generale per favorire la formazione dei selettori necessari.

L'articolo 10, comma 1, lettera b) introduce l'articolo 645-bis del COM al solo scopo di ricollocare correttamente, nell'ambito del disposizioni generali inerenti al reclutamento, la facoltà di articolare i corsi di formazione in più cicli, già oggi prevista dal comma 3-quater dell'art. 2196-quinquies qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

L'articolo 10, comma 1, lettera c) espunge il comma 3-quater dall'articolo 2196-quinquies del COM, ricollocando nell'ambito delle disposizioni generali inerenti al reclutamento la facoltà già prevista di articolare i corsi di formazione in più cicli, qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

L'articolo 11, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 949 del COM, superando l'attuale complessa procedura di individuazione, nomina e connessa eventuale sostituzione dei membri integrativi della commissione di valutazione e avanzamento. A tale scopo, viene previsto che, in merito, possa provvedere il relativo Presidente, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione ai sensi dell'articolo 1047 del COM. Viene inoltre introdotto il comma 1-bis, che integra la norma relativa alla non ammissione al servizio permanente prevedendo, in mancanza di attivazione da parte dell'ufficiale diretto, la possibilità che la proposta di proscioglimento venga avanzata anche dagli altri superiori gerarchici fino al comandante di corpo. Lo scopo della modifica è quello di evitare la paralisi della procedura, atteso che il comma 1 dell'articolo 949 del COM riconosce, allo stato, tale potere al solo ufficiale diretto, senza prevedere eventuali autonome attivazioni da parte della scala gerarchica in assenza della proposta.

L'articolo 11, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 950 del COM in tema di prolungamento della ferma. In particolare, la modifica del comma 1 integra la norma che riguarda l'ammissione al servizio permanente per chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso e/o di non univoca applicazione da parte dei Comandi di Corpo, riferiti, in particolare, alla temporanea inidoneità psico-fisica, al congedo obbligatorio per maternità, nonché alla sottoposizione a procedimento disciplinare "di stato". Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condizioni le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non precluda la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.

La modifica del comma 2 interviene sulla durata complessiva della ferma, specificando che:

- per il militare in congedo obbligatorio per maternità la stessa non può superare il periodo di congedo previsto dalle norme a tutela della maternità;
- la sottoposizione a procedimento penale o disciplinare si riferisce, rispettivamente, all'acquisizione della posizione di "imputato" e al procedimento disciplinare di stato.

Al comma 3 vengono apportate specificazioni conseguenti alle precedenti con riferimento all'idoneità psico-fisica e al procedimento disciplinare di stato, precisando altresì che, in caso di conclusione del procedimento penale, la domanda per l'ammissione in servizio permanente può essere avanzata soltanto una volta definito il conseguente esame disciplinare.

Il comma 3-bis introduce una procedura autorizzativa del Comando Generale per la concessione del prolungamento della ferma da parte del Comando di Corpo, finalizzata a verificare l'uniforme e

corretta applicazione degli art. 949 e 950 del COM

L'articolo 12, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1051 del COM, consentendo di evitare di dover valutare per l'avanzamento il personale nei cui confronti sia stato disposto il prolungamento della ferma volontaria (in attesa di valutarne l'ammissione in servizio permanente) in quanto imputato in procedimento penale per delitto non colposo, atteso che tale posizione processuale, da sola, non determina la sospensione della valutazione, che invece viene adottata solo in caso di effettivo rinvio a giudizio, come previsto dall'articolo 1051, comma 1, lettera a).

L'articolo 12, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 1072-bis del COM con lo scopo di consentire un eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica, così da evitare la saturazione del ruolo.

## Sezione II Ruolo degli ufficiali

La **Sezione II** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli 13 e 14**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale dei ruoli degli ufficiali.

L'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) modifica, rispettivamente agli art. 737 e 737-bis del COM, la durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale, riducendola da 2 anni a 1 anno. L'intervento è volto a consentire una maggiore elasticità nella pianificazione e nella programmazione didattica dei rispettivi corsi, permettendo di calibrare al meglio le relative attività addestrative senza il vincolo eccessivamente stringente imposto dagli attuali limiti temporali.

L'articolo 14, comma 1 sostituisce il quadro I, specchi B e C, della tabella 4, coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 2111-bis del COM.

## Sezione III Ruolo degli ispettori

La **Sezione III** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli da 15 a 18**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo degli ispettori.

L'articolo 15, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 679 del COM, in tema di reclutamento, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente, in analogia con quanto previsto dall'art. 690 per l'accesso al ruolo sovrintendenti nonché all'art. 2212-quaterdecies per l'immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento.

L'articolo 15, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 683 del COM, con lo scopo di chiarire in maniera univoca che la durata indicata nella disposizione non si riferisce al corso superiore di qualificazione nella sua interezza, bensì al periodo minimo di formazione che ciascun allievo maresciallo dovrà frequentare. Al riguardo, viene precisato che la durata minima di 6 mesi si riferisce alla 2<sup>^</sup> fase del corso, destinata ai Brigadieri, mentre la 1<sup>^</sup> fase, dedicata agli Appuntati e Carabinieri, avrà una durata non inferiore a 1 mese.

Viene altresì introdotta, al comma 4, lettera b), una correzione formale, riguardante il giusto

riferimento normativo al corso superiore di qualificazione.

L'articolo 15, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 684 del COM, in tema di ammissione al corso biennale per marescialli, con la finalità di garantire al meglio la partecipazione dei "diplomandi", già prevista ove l'anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito. L'intervento è finalizzato a consentire maggiore flessibilità nell'uscita dei bandi di concorso per evitare che se ne imponga la pubblicazione a partire dal mese di gennaio di ogni anno. Lo stesso, inoltre, non determina un differimento *sine die* della possibilità di partecipazione, nella considerazione che si tratta di concorsi banditi con cadenza annuale, senza soluzione di continuità.

L'articolo 15, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 685 del COM, in tema di corso superiore di qualificazione, per precisare che lo stesso si compone di due fasi, con le rispettive durate.

L'articolo 16, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 766 del COM, in tema di svolgimento del corso biennale per marescialli, per allineare la norma a quanto già previsto dagli articoli 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

L'articolo 16, comma 1, lettera b) modifica l'art. 767 del COM al fine di allineare la disposizione a quanto già previsto dagli art. 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

L'articolo 17, comma 1 modifica l'articolo 848 del COM precisando, anche a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e della conseguente ri-articolazione dell'organizzazione funzionale dell'Arma, il ruolo cui naturalmente deve essere devoluto il Comando di Stazione.

L'articolo 18, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1293 del COM con lo scopo di armonizzare la progressione di carriera dei ruoli ispettori, riducendo la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni, e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni. In particolare, lo sviluppo di carriera attualmente previsto nel minimo di 29 anni viene rimodulato con una riduzione complessiva di 2 anni, coerente con il tendenziale incremento dell'età media di arruolamento, già passato nell'ultimo quadriennio da 25 a 26 anni e tuttora in progressivo aumento. L'intervento è in linea altresì con l'esigenza funzionale di disporre in anticipo di marescialli dei gradi più elevati, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 173 COM, i Comandi delle oltre 4.500 stazioni territoriali sono retti di massima da luogotenente, maresciallo maggiore e maresciallo capo, e considerato anche che, a fronte della carenza organica di ufficiali inferiori, vi sono oltre 300 posizioni di impiego devolute a tenente/sottotenente e attribuibili anche luogotenente, nonché altre 844 devolute a ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento, provenienti dai luogotenenti, ricopribili anche da ispettori, necessariamente di grado elevato.

**L'articolo 18, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 1325-bis del COM, allo scopo di integrare gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

**L'articolo 18, comma 1, lettera c)** sostituisce il quadro VI della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

L'articolo 18, comma 1, lettera d) sostituisce il quadro IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale dei periti, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

### Sezione IV Ruolo dei sovrintendenti

La **Sezione IV** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli 19 e 20**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo dei sovrintendenti.

**L'articolo 19, comma 1** modifica l'articolo 849 del COM al fine di riconoscere la professionalità e la sempre maggiore qualificazione del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

L'articolo 20, comma 1 modifica l'articolo 1325-ter del COM, riducendo la permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

Vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

### Sezione V Ruolo degli appuntati e carabinieri

La Sezione V del Capo II dello schema di provvedimento è composta dall'articolo 21 e 22, recante le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relative al personale del ruolo degli appuntati e carabinieri.

L'articolo 21, comma 1 modifica l'articolo 800 del COM, elevando da 58.877 a 60.617 la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri. Tale intervento, alla luce delle recenti revisioni ordinative che hanno interessato l'intera organizzazione dell'Arma, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle articolazioni periferiche, e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'articolo 22, comma 1, lettera a) abroga il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1311 del COM, in tema di avanzamento degli appuntati e carabinieri, in quanto ridondante e di contenuto meramente generico.

L'articolo 22, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 1325-quater del COM, riducendo la permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

Con l'introduzione della lettera d-bis), vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto

non colposo nell'ultimo triennio.

### Sezione VI Norme di coordinamento e transitorie

La Sezione VI del Capo II dello schema di provvedimento è composta dagli articoli dal 23 al 25, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), che dettano disposizioni di coordinamento e transitorie riferite al personale di tutti i ruoli.

L'articolo 23, comma 1 modifica l'articolo 2196-quinquies del COM introducendo, al comma 3-quinquies, un intervento diretto ad assicurare un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, con modalità analoghe a quelle previste dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza e dalla Polizia penitenziaria, prevedendo un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3000 unità soprannumerarie complessive.

Nello stabilire tale intervento, la norma deroga espressamente al disposto di cui all'articolo 690, comma 4, del COM, relativo alla modalità di alimentazione del citato ruolo, che prevede una riserva dei posti fino al 60% per gli appuntati scelti, e non inferiore al 40% per appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. In particolare, i sovrintendenti sono tratti con percentuali differenti nel corso degli anni dagli appuntati scelti e da appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. Nel dettaglio:

- per il 2020 ne sono tratti 350 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2021 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2022 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2023 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2024 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi.

Le predette unità soprannumerarie sono riassorbite nella consistenza organica del ruolo di cui all'articolo 800, comma 3, del COM entro il 31 dicembre 2030. Infine, alla luce dell'incremento in sovrannumero della consistenza del ruolo sovrintendenti e, di conseguenza, del numero di allievi vicebrigadieri da formare ogni anno fino al 2024, viene prevista una durata inferiore dei relativi corsi formativi per consentirne l'articolazione su più cicli nello stesso anno.

L'articolo 24, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-bis all'articolo 2211-bis del COM. L'introduzione del comma deriva dalla necessità di prevedere, a decorrere dal 2021, un nuovo volume organico del ruolo normale, per il quale è stata predisposta un'ulteriore tabella (4, quadro I - specchio A bis) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, preservando l'attuazione, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2211-bis rinviano direttamente alle tabelle 4, quadro I, specchi B e C, che, conseguentemente, vengono autonomamente e coerentemente modificate, anche con l'introduzione, dal 2024, di obblighi di comando per la promozione al grado di maggiore RN.

Nel suo complesso la misura in esame, che risponde a imprescindibili esigenze funzionali e di equi-ordinazione, si prefigge lo scopo di elevare, in modo mirato e progressivo, i livelli dei comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, assegnando, tendenzialmente, la responsabilità delle città metropolitane a generali di brigata e quella delle corrispondenti legioni territoriali a generali di divisione, al fine di allineare i predetti livelli gerarchici a quelli già previsti dalle altre Forze di polizia.

Ciò consentirà, nei prossimi anni, di mitigare l'attuale sperequazione dei livelli di comando sul territorio nazionale, dove l'Arma è normalmente rappresentata a un grado/livello amministrativo inferiore rispetto alle altre Forze di polizia, pur dispiegando gli organici più consistenti a livello provinciale per provvedere al presidio delle comunità territoriali più periferiche.

Inoltre, i limitati incrementi delle posizioni dirigenziali introdotti, pur incidendo in misura minima sui tassi di avanzamento (mantenuti in linea, se non inferiori, rispetto a quelli delle altre Forze armate) consentiranno di superare le penalizzazioni oggi esistenti sul piano delle legittime aspirazioni di carriera e sotto il profilo retributivo/previdenziale del personale interessato, specie ove si consideri che il numero dei dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in valore assoluto e in relazione ai volumi organici complessivi, è sensibilmente inferiore a quello delle altre Forze di polizia e Forze armate.

Ciò premesso, il presente intervento richiama e realizza gli obiettivi già individuati, in tema di dirigenza dell'Arma dei carabinieri, sia nella relazione illustrativa del provvedimento originario di riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (d.lgs. n. 95 del 2017), sia nei pareri estesi dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di approvazione del primo decreto "correttivo" (d.lgs. n. 126 del 2018), poi rinviati per ragioni di opportunità, nell'attesa di una nuova delega che, a differenza di quella per il 2018, includesse anche le altre Forze armate.

L'articolo 24, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 2212-ter del COM per consentire, in considerazione della progressiva devoluzione degli organici dal ruolo forestale iniziale (RFI) al ruolo forestale (RF), dell'andamento del ruolo nonché della previsione, sino al 2027, della promozione annuale di un generale di brigata RFI, di mantenere, per gli ufficiali più anziani provenienti dal Corpo Forestale dello Stato, dei tassi di avanzamento coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provenienza (ove erano previsti 2 dirigenti generali per 21 dirigenti superiori), garantendo un adeguato sviluppo di carriera. Il limite temporale:

- del 2022, fissato in linea con le modifiche organiche già previsti per gli altri ruoli, consente il conferimento dello stesso numero di promozioni a generali di divisione che erano ipotizzabili nel Corpo Forestale dello Stato, riservandole tuttavia ad un numero inferiore di ufficiali e con un anticipo di due anni, migliorando le prospettive di carriera;
- del 2031 è connesso con le dotazioni organiche del ruolo dei generali di brigata RFI/RF previste dal 2032, che, riducendosi da 17 (volume iniziale RFI all'atto dell'assorbimento) a 12, consentono la piena vigenza della struttura a regime, anche in considerazione, a quella data, dell'avvenuto collocamento in congedo delle classi di ufficiali più anziani (di cui sono state doverosamente tutelate le aspettative di carriera maturate nel Corpo Forestale dello Stato).

L'eventuale promozione a generale di divisione RFI, transitoria ma necessaria al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, determinerà la contestuale detrazione di un tenente colonnello RFI nell'ambito dei decreti annuali di definizione degli organici del RFI, previsti dall'art. 2212-ter del COM.

L'articolo 24, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 2212-quaterdecies del COM, espungendo, in linea con i principi della legge delega tesi alla valorizzazione del merito, la qualificazione di "informativo" inizialmente attribuita al corso per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento, al fine di fornire ai frequentatori maggiori strumenti per lo svolgimento delle peculiari funzioni e tenuto conto che il mancato superamento del corso prevede già il rientro nel ruolo di provenienza.

L'articolo 24, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 2214-quater del COM in tema di transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, nell'ottica della definitiva armonizzazione delle norme di stato giuridico del personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e confluito nell'Arma dei carabinieri, viene previsto, a far data dal 1° gennaio 2021, di uniformare, a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di

collocamento in congedo, in linea peraltro con quanto perseguito con il d.lgs. n. 228 del 2017, che ha esteso al citato personale l'applicabilità delle norme relative al collocamento in ausiliaria già previste per il restante personale militare.

L'intervento, connesso con esigenze funzionali/operative, oltre che di armonizzazione della disciplina normo/economica del personale, riguarda esclusivamente gli ufficiali del ruolo forestale iniziale in servizio e i militari in servizio dei ruoli forestali dei periti, revisori e operatori/collaboratori, dal momento che il restante personale transitato è già destinatario delle medesime regole di accesso alla pensione di vecchiaia in vigore per gli omologhi ruoli dell'Arma.

Inoltre, con lo scopo di evitare effetti peggiorativi rispetto a quanto già previsto nell'amministrazione di provenienza, al personale interessato viene garantito un diritto di opzione, da esercitare entro il termine sopra indicato, tra vecchi e nuovi limiti ordinamentali.

Infine, per la maturazione del diritto a pensionamento e la determinazione dei relativi esodi, vengono considerati i requisiti generali, stabiliti a legislazione vigente, per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia del personale militare, ovvero una età minima pari a 60 anni e, congiuntamente, un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, fermo restando l'adeguamento alla cd. "speranza di vita".

**L'articolo 25, comma 1, lettera a)** allinea le previsioni dell'articolo 2243-bis del COM, relative alla frequenza obbligatoria del corso di istituto, con quelle della Tabella 4, Quadro III, Specchio C, secondo la quale il superamento di tale corso costituisce requisito necessario per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, soltanto a partire dall'anno 2027, interessando pertanto gli Ufficiali con anzianità di spallina successiva al 1° gennaio 2011.

**L'articolo 25, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 2243-ter del COM, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2243-*bis*, escludendo dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze gli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità di spallina antecedente al 1° gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto.

L'articolo 25, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 2243-quater del COM precisando il regime transitorio dei periodi minimi di comando, in coerenza con l'inserimento del periodo di comando obbligatorio per i capitani del ruolo normale. Allo scopo, viene esplicitata la riferibilità all'avanzamento al solo grado di colonnello, coerentemente con l'originario spirito della previsione, in cui tale indicazione non era necessaria.

L'articolo 25, comma 1, lettera d), modifica l'articolo 2243-sexies del COM con lo scopo di correggere un errore formale, nella misura in cui le promozioni previste dal regime transitorio in oggetto non consentono la promozione al grado di generale.

L'articolo 25, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 2247-bis del COM per armonizzare la composizione delle commissioni di avanzamento con quelle previste per gli altri ruoli. In particolare, viene confermata:

- per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico. Nel contempo viene eliminata la figura del segretario senza diritto di voto, le cui funzioni possono essere assunte dagli altri membri, in modo da superare la sistemica incompatibilità del segretario nella valutazione dei parigrado, parte in causa nel processo valutativo;
- per la commissione ordinaria di avanzamento, la presenza di un solo ufficiale del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico, ove vi è un colonnello per comparto, con il grado di generale di brigata, quale membro di grado più elevato in ragione del carattere più operativo e meno tecnico del ruolo.

Inoltre, in coerenza con le modifiche apportate agli art 1325-bis, 1325-ter e 1325-quater del COM,

l'aggiunta della lettera d-bis) ai commi 8-bis, 9-bis e 10-bis dell'art. 2247-bis COM integra gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della carica/qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

Al comma 9-bis, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-ter del COM.

Inoltre, al comma 10-bis, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di appuntato scelto necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-quater del COM.

L'articolo 25, comma 1, lettera f) introduce, all'articolo 2247-quinquies del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo normale, ove si consideri che la tabella 4, quadro I (specchio B) prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti nel RN, garantendo la stabilità del ruolo nel quale, sino al 2023, sono consentiti i transiti dal RSE.

L'articolo 25, comma 1, lettera g) introduce, all'articolo 2247-septies del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo tecnico, ove si consideri che la tabella 4 - quadro III - specchio B, prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

L'assenza di tale precisazione potrebbe determinare difficoltà interpretative, già in atto con la similare previsione per il RSE.

L'articolo 25, comma 1, lettera h) introduce, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 2247-octies del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 1. Tale modifica deriva dalla necessità di risolvere una problematica interpretativa legata all'assenza di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento, ove si consideri che la tabella 4 quadro IV prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta che, come per gli altri ruoli, avviene nell'anno solare precedente a quello dell'effettiva promozione.

Il significato attribuito con la presente norma di interpretazione autentica è quello che originariamente andava attribuito al testo del comma 1 dell'articolo 2247-octies, in modo da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo. La tabella in esame, infatti, nello stabilire gli anni di permanenza nei gradi, distingue tra gli anni necessari per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, quando si tratta di avanzamento "a scelta", e anni di anzianità minima di grado richiesti per la promozione, quando si tratta di avanzamento "ad anzianità". Ciò posto, data una permanenza minima nel grado di tot anni per la promozione "ad anzianità", la permanenza per l'inserimento in aliquota, in caso di avanzamento "a scelta", sarà di un anno in meno, tenuto conto che in quest'ultima ipotesi la promozione effettiva avviene necessariamente nell'anno solare successivo.

L'assenza di tale precisazione, infatti, potrebbe determinare difficoltà interpretative e contenzioso giurisdizionale sulle rideterminazioni di anzianità parallelamente previste dall'art.2212-duodecies del

COM, tenuto conto che il regime transitorio di avanzamento del ruolo speciale ad esaurimento fino al grado di tenente colonnello rimane ad anzianità fino al 2023, come previsto per il ruolo speciale prima del riordino dei ruoli. In pratica, ove si consideri che, a regime, gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento beneficiano già, per effetto delle disposizioni di riordino, di una ricostruzione di carriera con un recupero di 2 anni di anzianità pregressa, la previsione attuale, ove mal interpretata, potrebbe prestarsi a una lettura illogica e difforme per una pretesa di ulteriori 2 anni di anzianità pregressa, delineando un profilo di carriera migliore finanche del ruolo normale, in chiaro contrasto con gli intendimenti del riordino dei ruoli.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti sia nell'ambito del ruolo speciale a esaurimento sia in occasione dei transiti nel ruolo normale, garantendo un equo trattamento a tutti gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento.

L'articolo 25, comma 1, lettera i) modifica l'articolo 2250-quater del COM prolungando, in via cautelativa, di un anno il regime transitorio dell'aspettativa per riduzione quadri, escludendone l'applicazione agli ufficiali del ruolo forestale iniziale sino al 2033, con un periodo di compensazione necessario (e sufficiente, in base all'andamento del ruolo) per consentire l'assorbimento delle promozioni che saranno conferite entro il 31 dicembre 2031, data oltre la quale entreranno in vigore i più ristretti volumi organici previsti dalla Tab. 4, quadro II, specchio B.

L'articolo 25, comma 1, lettera l) apporta, in primo luogo, una correzione formale della rubrica dell'articolo 2252 del COM, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Al comma 3, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all'articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l'armonico sviluppo del ruolo.

Al comma 9-quater, viene introdotta una disposizione finalizzata a evitare scavalcamenti fra il personale già incluso nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019 per l'avanzamento a maresciallo maggiore "a scelta per terzi" e i marescialli capo che, in conseguenza della riduzione delle permanenze minime per complessivi due anni introdotte dalle modifiche apportate all'articolo 1293, acquisirebbero titolo ad essere valutati.

Al comma 9-quinquies, viene introdotta una modifica per evitare scavalcamenti a discapito dei marescialli capi già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte del personale che acquisisce titolo alla valutazione in conseguenza della riduzione di permanenze minime di cui all'articolo 1293, per il qual è necessario prevedere un'aliquota straordinaria di avanzamento, alla data del 1° gennaio 2020.

Al comma 9-sexies, viene prevista la promozione del personale avente anzianità riferita all'anno 2013, incluso nell'aliquota del 31 dicembre 2020 (dopo 7 anni nel grado), senza la suddivisione a scelta per terzi, al fine di evitare gli scavalcamenti con il personale meno anziano.

Al comma 9-septies, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all'articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l'armonico sviluppo del ruolo, anche a seguito della riduzione delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo. Il personale in questione non ha beneficiato della riduzione della permanenza nel grado di maresciallo ordinario.

**L'articolo 25, comma 1, lettera m)** aggiunge l'articolo 2252-bis per evitare scavalcamenti in pregiudizio dei marescialli ordinari già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte dei militari che acquisiscono titolo alla valutazione a seguito della riduzione delle permanenze minime introdotte dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.

L'articolo 25, comma 1, lettera n) apporta una correzione formale della rubrica dell'articolo

2253-bis, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Ai commi 9-bis e 9-ter, in coerenza con il criterio di delega incentrato sul merito e al fine di valorizzare la professionalità del personale già promosso maresciallo aiutante con la normativa vigente prima del decreto legislativo n. 95 del 2017, con anzianità di grado inferiore a 8 anni, viene applicata una riduzione di un anno della permanenza nel grado di maresciallo maggiore nel quale gli stessi erano stati reinquadrati, non beneficiando, nell'immediato, di ulteriori progressioni di carriera. Tale personale, infatti, ha sostenuto una procedura di avanzamento particolarmente selettiva, operata in parte mediante il sistema "a scelta" e in parte con quello "a scelta per esami", secondo un numero di promozioni contingentato derivante dalle limitate vacanze organiche disponibili e, anche se con maggiore anzianità assoluta e/o relativa, è stato iscritto in ruolo nello stesso grado di maresciallo maggiore cui sono stati promossi i marescialli capi con almeno 8 anni di anzianità nel grado, grazie alla procedura straordinaria resasi necessaria per disciplinare il passaggio al nuovo sistema di avanzamento "a scelta per terzi".

L'intervento in esame tiene conto delle riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

La modifica del comma 9-quater dell'articolo 2253-bis riconosce ai marescialli capi promossi maresciallo maggiore dopo l'entrata in vigore del riordino ovvero con decorrenza fino al 31 dicembre 2019, le riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

L'intervento sul comma 9-quinquies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

L'intervento sul comma 9-sexies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

In ultimo, al comma 11-bis, è introdotta una disposizione volta a sanare la posizione del personale del ruolo d'onore, attualmente richiamato in servizio, che riveste un grado non più presente nell'ordinamento.

L'articolo 25, comma 1, lettera o) apporta una correzione formale alla rubrica dell'articolo 2253-ter, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Inoltre, vengono inseriti i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5-bis dell'articolo 2253-ter, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell'Arma dei carabinieri, l'anticipazione nell'attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle riduzioni di permanenza introdotte dall'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall'articolo 2253-bis.

L'articolo 25, comma 1, lettera p) modifica l'articolo 2253-quinquies del COM, introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-ter.

L'articolo 25, comma 1, lettera q) modifica l'articolo 2253-septies del COM per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nel gradi appuntato scelto introdotta dall'articolo 1325-quater.

Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter disciplinano, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale, conseguenti alle riduzioni di permanenze nel grado di carabiniere scelto e di appuntato scelto introdotte dagli interventi sugli art. 1311 e 1325-quater.

Il Capo III, composto di tre articoli (da 26 a 28), apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del Corpo della guardia di finanza. Nel dettaglio:

- a. **l'articolo 26** prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del citato Corpo. In particolare, il **comma 1**, alla:
  - (1) lettera a), modifica l'articolo 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"). L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 secondo cui la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanzieri di n. 950 unità. Tale misura è stata determinata, sulla base delle predette aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5 per cento della dotazione organica complessiva del Corpo della guardia di finanza, attualmente fissata a 62.891 unità. Tale intervento, alla luce delle recenti revisioni ordinative che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati nell'intero territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo;
  - (2) lettera b), modifica l'articolo 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"), prevedendo la riduzione della permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale". Tale modifica, speculare a quella operata per i brigadieri capo al successivo articolo 18, comma 3-bis, consente:
    - (a) all'Istituzione di poter impiegare i militari interessati in compiti di più elevata responsabilità per un maggior periodo. Ciò tenuto anche conto dei possibili passaggi ai ruoli superiori;
    - (b) di assicurare il mantenimento dell'uniformità nell'ambito dei gradi apicali dei ruoli appuntati e finanzieri e sovrintendenti ai fini del conseguimento della qualifica speciale, prevedendo analoga riduzione di 2 anni rispetto alla permanenza nel grado inizialmente richiesta per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
  - (3) lettera c), introduce all'articolo 5 (Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri"), il comma 1-bis, al fine di prevedere la possibilità per il Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei successivi passaggi di ruolo, intervenuti a qualsiasi titolo. Tale disposizione volta a incrementare la funzionalità e l'efficienza del Corpo mediante la possibilità di meglio calibrare l'alimentazione del ruolo di base in funzione delle contingenti esigenze funzionali e di servizio introduce una previsione analoga a quelle già vigenti per le altre Forze di polizia, contemplate, per la Polizia di Stato, nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 95/2017, per l'Arma dei carabinieri, nell'articolo 824 del decreto legislativo n.

- 66/2010 e, per la Polizia penitenziaria, nell'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 95/2017;
- (4) lettera d), interviene sul comma 1 dell'articolo 6 (Requisiti di ammissione al corso), integrando i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato ai fini dell'arruolamento nel ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza. In particolare, alla:
  - (a) lettera d-bis), si introduce, quale ulteriore requisito, l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso. Tale disposizione, introdotta in maniera omologa da tutte le Forze di polizia e dalle Forze armate, consente:
    - al Corpo di stabilire anticipatamente quali tatuaggi e situazioni di alterazioni volontarie, già attualmente valutate in sede di accertamenti medico-sanitari del candidato, precludano l'arruolamento nella Guardia di finanza in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo. A titolo esemplificativo, la valutazione della citata lesività potrà, in tal modo, tenere conto della visibilità del tatuaggio o alterazione indossando l'uniforme e, in ogni caso, della tipologia, della dimensione e dell'aspetto degli stessi, anche qualora non visibili con l'uniforme:
    - all'aspirante di prendere chiara cognizione, nell'ambito del bando di concorso, dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera iniziale dell'Istituzione;
  - (b) lettera i), si fa rinvio al possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il quale, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, stabilisce che «Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, anche in relazione agli ambienti di vita associata o familiare, eccettuate le frequentazioni occasionali o conseguenti ad obblighi di legge o altrimenti necessitate, onde escludere i candidati che presentino condotte incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di appartenente ai ruoli delle Forze di polizia»;
  - (c) lettera l), si introducono modifiche volte a:
    - meglio specificare i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza. In particolare, si prevede che per l'ammissione al corso per allievo finanziere, il candidato - oltre a non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione - non deve essere destinatario di un licenziamento dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Tale previsione è stata introdotta in maniera speculare anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate;
    - ampliare la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo, specificando le tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento nell'Istituzione in relazione al contingente per il quale si concorre. In particolare, trattasi dei casi di proscioglimento per inattitudine alla vita di bordo o al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente ordinario, ovvero al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente mare;
- (5) lettera e), apporta talune modifiche all'articolo 7 (Modalità dei concorsi). In particolare, al:
  - (a) comma 2, si introducono modifiche volte a prevede l'arruolamento diretto, tramite concorso pubblico aperto ai cittadini italiani, del personale da destinare, oltre che al Servizio di soccorso alpino, anche alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto

Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, derogando per tali assunzioni alle previsioni stabilite dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in tema di riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate. Tale modifica è motivata dall'esigenza di:

- potenziare la componente AT.PI. del Corpo, altamente specializzata, assicurandone la necessaria alimentazione;
- accrescerne l'efficienza mediante la possibilità di arruolamenti diretti che consentono l'immissione in servizio di personale di più giovane età e specificamente motivato all'impiego nel peculiare settore, il quale si caratterizza per particolare proiezione operativa, mobilità e specifico addestramento nelle "tecniche di polizia" e di ordine pubblico.

A tal fine si prevede un limite annuale complessivo, pari a 180 unità, del numero di posti che possono essere dedicati agli arruolamenti nelle richiamate specialità in deroga alle previsioni del Codice dell'ordinamento militare;

- (b) comma 4, si precisa che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo di base, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso (30 giorni), cessano di avere validità. Attualmente il citato comma prevede la facoltà per il Corpo di utilizzare la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. Tale modifica risulta coerente con precedenti interventi operati dal decreto legislativo n. 95/2017 come la modifica di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), n. 1.1), che, nell'ambito dei concorsi per l'accesso nella carriera iniziale del Corpo, ha soppresso l'elevazione del limite di età per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio militare volontario volti a ridurre l'età anagrafica del personale arruolato;
- (6) lettera f), apporta talune modifiche all'articolo 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione). In particolare:
  - (a) al comma 1, si introduce una modifica di carattere formale per specificare che la commissione ivi richiamata è la commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter del medesimo decreto legislativo n. 199/1995;
  - (b) si introduce il comma 1-bis, allo scopo di:
    - prevedere espressamente la possibilità per la Commissione permanente di avanzamento di sospendere la valutazione nei confronti di un militare del ruolo appuntati e finanzieri in casi eccezionali, allorquando si ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio di avanzamento. Attualmente detta facoltà è prevista nei confronti di coloro che risultino:
      - rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
      - sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
      - sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;
    - allineare la disciplina prevista per il citato personale a quella speculare, già stabilita per gli ufficiali del Corpo, dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 69/2001 e, per il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, dall'articolo 1051, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare;
- (7) lettera g), apporta talune modifiche all'articolo 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «sovrintendenti»). Nel dettaglio:
  - (a) al comma 2, si specificano in maniera più puntuale le funzioni svolte dai sovrintendenti, prevedendo che le mansioni esecutive demandate al personale di detto ruolo possono essere anche di carattere qualificato e complesso, in tal caso distinguendosi maggiormente da

- quelle, parimenti a carattere esecutivo, svolte dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri;
- (b) al comma 3-bis, si prevede la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale". L'intervento risulta funzionale alle esigenze della Guardia di finanza in quanto avuto anche riguardo al fatto che gli appartenenti al ruolo sovrintendenti mediamente accedono al livello apicale della propria categoria con un'età anagrafica elevata, in ragione dell'alimentazione interno dal ruolo di base consente:
  - all'Istituzione di poter impiegare i militari interessati in compiti di più elevata responsabilità per un maggior periodo;
  - al personale di detto ruolo di poter raggiungere il livello apicale della propria categoria;
- (8) lettere h) e i), modificano, rispettivamente, il comma 2, lettera c), degli articoli 21 (Modalità dei concorsi) e 28 (Esclusione e rinvio dai corsi), al fine di prevedere, rispettivamente, nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti:
  - (a) da un lato, la riduzione del periodo entro cui possono essere nominati ulteriori vincitori. In tal senso, si stabilisce che tale periodo sia corrispondente a un sesto della durata del corso, in luogo dell'attuale previsione di un quinto dello stesso;
  - (b) dall'altro, l'ampliamento, in misura minimale, del numero massimo consentito di assenze dalle attività didattiche, oltre il quale è previsto il rinvio d'ufficio del frequentatore. Sul punto, si prevede che dette assenze non possono essere superiori a un quarto della durata del corso di formazione, in luogo della previsione di un quinto dello stesso.

Tali rimodulazioni evitano il rischio che - per effetto del combinato disposto dei predetti articoli 21 e 28, nella formulazione attualmente vigente - l'ammesso al corso in sostituzione di rinunciatari l'ultimo giorno utile (ammissione possibile entro un quinto della durata del corso), qualora si trovi ad essere assente dalle attività didattiche anche per un solo giorno, risulterebbe rinviato d'ufficio per avere superato, a qualsiasi titolo, il numero massimo consentito di giorni di assenza, parimenti fissato a un quinto della durata del corso di formazione. Con le correzioni apportate, dunque, il numero di giorni per l'ammissione verrebbe ridotta a un sesto della durata del corso di formazione, mentre il numero di assenze oltre il quale è previsto il rinvio d'ufficio verrebbe ampliato a un quarto della predetta durata;

- (9) lettera 1), modifica l'articolo 36, concernente i requisiti di partecipazione ai concorsi per ispettori. In particolare:
  - (a) al comma 1, lettera b), al pari delle modifiche operate all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 199/1995, con riferimento ai requisiti di partecipazione per i concorsi per allievo finanziere, si introducono modifiche volte a integrare i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato nel concorso pubblico per l'accesso al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Nello specifico, al:
    - numero 6), si specifica che, per l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ispettore del Corpo, è richiesto il possesso di ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 che, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, stabilisce che: «Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, anche in relazione agli ambienti di vita associata o familiare, eccettuate le frequentazioni occasionali o conseguenti ad obblighi di legge o altrimenti necessitate, onde escludere i candidati che presentino condotte incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di appartenente ai ruoli delle Forze di polizia»;

- numero 8-bis), si specifica che tra i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ispettore vi rientra anche l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso. Tale disposizione, introdotta in maniera omologa da tutte le Forze di polizia e dalle Forze armate, consente:
  - al Corpo di stabilire anticipatamente quali tatuaggi e situazioni di alterazioni volontarie, già attualmente valutate in sede di accertamenti medico-sanitari del candidato, precludano l'arruolamento nella Guardia di finanza in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo. A titolo esemplificativo, la valutazione della citata lesività potrà, in tal modo, tenere conto della visibilità del tatuaggio o alterazione indossando l'uniforme e, in ogni caso, della tipologia, della dimensione e dell'aspetto degli stessi, anche qualora non visibili con l'uniforme;
  - all'aspirante di prendere chiara cognizione, in fase pre-concorsuale, dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera ispettori dell'Istituzione;
- numero 9), si introducono modifiche volte a:
  - specificare meglio i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza. In particolare, si prevede che per l'ammissione al corso per ispettore, il candidato - oltre a non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione - non deve essere destinatario di un licenziamento dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Tale previsione è stata introdotta in maniera speculare anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate;
  - ampliare la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo, specificando le tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento nell'Istituzione in relazione al contingente per il quale si concorre. In particolare, trattasi dei casi di proscioglimento per inattitudine alla vita di bordo o al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente ordinario, ovvero al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente mare;
- (b) al comma 5-quater, si prevede, mediante il richiamo del comma 1 del medesimo articolo 36, l'allineamento dei requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli esecutori e dell'archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza ai requisiti previsti per le corrispondenti figure del ruolo ispettori, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017. Ciò fermo restando il possesso degli specifici requisiti indicati alle successive lettere a) e b) del medesimo comma 5quater e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/2004, recante disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza;
- (10) lettera m), modifica, per esigenze di funzionalità della Guardia di finanza, l'articolo 37 (Modalità dei concorsi pubblici). In particolare, al:
  - (a) comma 4, lettere a) e b), si prevede l'ampliamento da un decimo a un quinto dei posti messi a concorso del numero degli idonei che possono essere dichiarati vincitori in sede di approvazione della graduatoria concorsuale. Ciò, fermo restando:
    - il numero delle assunzioni annualmente autorizzate sulla base del doppio limite, finanziario e numerico, connesso alle definitive cessazioni registrate nell'anno precedente, previsto ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

- le aggiornate stime delle vacanze nell'anno di conseguimento della nomina a maresciallo.

L'attuale disposizione - introdotta precedentemente alla previsione del predetto doppio limite annuale - costituisce oggi un elemento di eccessiva rigidità che rende difficoltosa, anche per effetto dei crescenti flussi reclutativi dei prossimi anni e del conseguente allungamento delle procedure concorsuali, l'ottimale alimentazione del ruolo ispettori.

La modifica di cui al comma 4 consentirebbe, infatti, di superare la descritta rigidità, in quanto l'Istituzione potrebbe anticipare l'emanazione dei relativi bandi concorsuali alla fine dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le facoltà assunzionali, calibrando in modo prudenziale il numero dei posti sulla base del dato provvisorio delle cessazioni, disponendo, se del caso, della possibilità di nominare - al termine della procedura, sulla base dell'oramai consolidato dato delle cessazioni - ulteriori vincitori rispetto ai posti inizialmente messi a concorso, nel limite del 20 per cento di questi ultimi;

- (b) al comma 5, si precisa che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso (30 giorni), cessano di avere validità. Attualmente il citato comma prevede la facoltà per il Corpo di utilizzare la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. Tale modifica risulta coerente con precedenti interventi operati dal decreto legislativo n. 95/2017 come la modifica di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), n. 1.1), che, nell'ambito dei concorsi per l'accesso nella carriera iniziale del Corpo, ha soppresso l'elevazione del limite di età per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio militare volontario volti a ridurre l'età anagrafica del personale arruolato;
- (11) lettera n), modifica il comma 4 dell'articolo 46 (Modalità dei concorsi interni). Tale intervento, collegato a quello di cui al successivo articolo 48, in tema di disciplina delle cause di rinvio dal corso, è diretto a rimodulare il periodo entro cui poter effettuare le sostituzioni dei rinunciatari, vincitori del concorso interno per ispettori, prevedendo, in luogo del termine unico di 20 giorni, un periodo corrispondente a un nono della durata del corso. La modifica, pertanto, sostituisce il termine fisso con un parametro dinamico che si aggiorna in relazione alla durata di detto corso la quale, per effetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 199/1995, è non inferiore a 6 mesi;
- (12) lettera o), integra il comma 1 dell'articolo 48 (Modalità del corso). Tale intervento, collegato con quello di cui al precedente articolo 46, in tema di limiti entro cui dichiarare ulteriori vincitori a ripianamento dei posti resisi comunque disponibili, è volto a prevedere un congruo numero di giorni oltre il quale è disposto il rinvio, tenendo anche conto della posizione dei vincitori dichiarati tali a corso iniziato, subentrati in sostituzione di eventuali rinunciatari, stabilendo che per il corso interno per ispettori il periodo di assenza complessivo non può superare un sesto della relativa durata;
- (13) lettera p), apporta talune modifiche all'articolo 49 (Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). In particolare, al:
  - (a) comma 5, si introduce una modifica formale di aggiornamento del riferimento normativo;
  - (b) comma 8, concernente l'ammissione al servizio permanente, si chiariscono meglio i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, disciplinando, in particolare, le ipotesi di temporanea inidoneità psico-fisica e di congedo obbligatorio per maternità. Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condizioni le valutazioni concernenti la

- successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma;
- (c) comma 9, si interviene sulla durata complessiva della ferma, specificando che:
  - per il militare in congedo obbligatorio per maternità, la stessa non possa superare il periodo di congedo previsto dalle norme a tutela della maternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001;
  - la sottoposizione a procedimento penale o disciplinare si riferisce, rispettivamente, all'acquisizione della posizione di "imputato" e al procedimento disciplinare di stato;
- (d) comma 10, si adeguano le relative previsioni, in tema di ammissione a domanda in servizio permanente al cessare della cause che hanno determinato il prolungamento della ferma volontaria, con riferimento al riacquisto dell'idoneità psico-fisica e al termine del periodo di congedo obbligatorio per maternità. Si precisa, inoltre, che, in caso di conclusione del procedimento penale, la domanda per l'ammissione in servizio permanente può essere avanzata soltanto una volta definito il conseguente esame disciplinare. Le suddette modifiche trovano applicazione anche nei confronti dei finanzieri in ferma volontaria in virtù dell'estensione della disciplina contenuta nell'articolo 49 prevista dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 199/1995;
- (e) le modifiche al comma 13 coerentemente agli interventi normativi introdotti all'articolo 36, comma 5-quater, del medesimo decreto legislativo n. 199/1995, che allinea i requisiti di partecipazione ai concorsi per esecutore della Banda musicale della Guardia di finanza a quelli previsti per l'accesso al ruolo ispettori del predetto Corpo sono volte a precisare che i soggetti rinviati dal corso di formazione per ispettori non possono partecipare a successivi concorsi indetti dalla Guardia di finanza per il reclutamento di personale, oltre che del ruolo "ispettori", anche di quello degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo;
- (14) lettera q), apporta talune modifiche all'articolo 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). In particolare, al:
  - (a) comma 1, si prevede l'allineamento della disciplina delle cause di sospensione della valutazione, prevista per il ruolo sovrintendenti e il ruolo ispettori, a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanzieri, evitando un'ingiustificata disparità di trattamento. Difatti, secondo l'attuale normativa:
    - l'appuntato o il finanziere che ha maturato i requisiti per l'avanzamento e che, al momento della valutazione, si venga a trovare in una posizione di stato che determina detrazione/riduzione di anzianità (e.g., l'aspettativa per motivi privati):
      - è comunque valutato e, se idoneo, promosso al grado superiore;
      - al rientro in servizio, subirà una rideterminazione dell'anzianità giuridica nel grado mediante decurtazione corrispondente al tempo trascorso in aspettativa;
    - il sovrintendente o l'ispettore che si trova nelle medesime condizioni di cui sopra è soggetto, secondo l'attuale normativa, alla sospensione della valutazione fino al rientro in servizio e fintanto che non si riunisca la Commissione di avanzamento, con l'effetto concreto di indossare il nuovo grado con sensibile ritardo rispetto alla decorrenza giuridica per esso prevista;
  - (b) comma 2, le relative previsioni sono aggiornate al fine di:
    - prevedere espressamente la possibilità per la Commissione permanente di avanzamento di sospendere la valutazione nei confronti di un militare del ruolo ispettori o sovrintendenti in casi eccezionali, allorquando si ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio di avanzamento. Attualmente detta facoltà è prevista nei confronti di coloro che risultino rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per

- delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;
- allineare la disciplina prevista per il citato personale a quella speculare, già stabilita, per gli ufficiali del Corpo, dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 69/2001 e, per il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, dall'articolo 1051, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare;
- (15) lettera r), apporta talune modifiche all'articolo 68-bis (Transito di contingente) al fine di disciplinare in maniera maggiormente puntuale la procedura di transito di contingente. In particolare, si introducono modifiche volte a:
  - (a) chiarire, in generale, che i transiti di contingente sono disposti compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione;
  - (b) meglio definire i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento delle istanze, mediante la previsione esplicita, come già previsto nell'abrogato regio decreto n. 126/1926, della necessità del superamento di un esperimento marinaresco per il transito al contingente di mare:
  - (c) consentire, per il transito di contingente (da ordinario a mare e viceversa), al Comandante Generale di definire eventuali, ulteriori requisiti di cui deve essere in possesso l'interessato, in relazione alle concrete esigenze di funzionalità dei comparti di provenienza e di destinazione, le quali sono chiaramente variabili nel tempo. Pertanto, la citata previsione, fermi restando i requisiti generali sopra richiamati, permette di calibrare i criteri selettivi di transito, alimentando in maniera ottimale i contingenti, caratterizzati da molteplici peculiarità e complessità. L'autorizzazione al transito è, a tutti gli effetti, un atto di organizzazione interna dell'amministrazione che, in quanto tale, è rimesso all'Autorità di Vertice, quale espressione delle funzioni stabilite in capo alla dirigenza generale dagli articoli 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001.

#### Il **comma 2** dell'**articolo 26** sostituisce, rispettivamente:

- (1) la Tabella A, recante l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale delle Forze di polizia, esclusi gli ufficiali e i funzionari, per esigenze di coordinamento formale, al fine di eliminare il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- (2) la Tabella D/2, concernente "Progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori", prevedendo l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore. Tale modifica si accompagna con la previsione di una fase transitoria nella quale sono ridefiniti sulla scorta di dette riduzioni i requisiti di permanenza richiesti in ciascuno dei gradi del ruolo ispettori, a partire da quello di maresciallo ordinario, ai fini della promozione al grado superiore;
- (3) la tabella G, concernente "Periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza" prevedendo l'aggiornamento, anche per il personale del citato complesso bandistico, delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore;
- b. l'**articolo 27** prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". In particolare, **il comma 1**, alla:
  - (1) lettera a), introduce all'articolo 2 (Ruoli degli ufficiali) il comma 3-bis, al fine di precisare, tenuto anche conto dell'unificazione nel ruolo normale, comparti ordinario, aeronavale e speciale dei soppressi ruoli normale, aeronavale e speciale prevista dal decreto legislativo n.

95/2017, il ruolo e il comparto di iscrizione dei neo ufficiali provenienti dal sottordinato ruolo degli ispettori, individuandolo nel ruolo normale - comparto speciale.

Le modifiche risultano, peraltro, coerenti con i correttivi apportati dal decreto legislativo n. 126/2018 all'articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, per effetto dei quali si prevede che nel ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale (e corrispondenti ruoli del "congedo") sono iscritti esclusivamente i militari provenienti dai corsi ordinari di Accademia quinquennali, mentre il personale già in servizio nel Corpo, nominato ufficiale mediante concorso interno, è iscritto nel comparto speciale (e corrispondenti ruoli del "congedo");

- (2) lettera b), apporta talune modifiche all'articolo 5 (Disposizioni comuni), prevedendo:
  - (a) interventi di carattere formale ai commi 1, 2, 4 e 6, al fine di chiarire che la nomina a ufficiale del Corpo della Guardia di finanza avviene nella posizione di stato del servizio permanente effettivo. Ciò, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 875 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), applicabile alla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2115 del medesimo Codice, che definisce le "posizioni di stato in servizio permanente", tra cui vi rientra anche il "servizio permanente effettivo";
  - (b) talune modifiche del comma 1, lettere c-bis), c-ter), e), f) e g-septies), volte a integrare i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato ai fini dell'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza. In particolare:
    - alla lettera c-bis), si corregge un difetto di coordinamento dovuto alla mancata previsione nel solo decreto legislativo n. 69/2001 del requisito della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 in sostituzione del soppresso limite di altezza. Nel decreto legislativo n. 199/1995, la medesima formulazione è contenuta negli articoli 6 e 36, come modificati dal decreto legislativo n. 95/2017, recanti i requisiti per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli appuntati e finanzieri e ispettori;
    - alla lettera c-ter), al pari di quanto previsto agli articoli 6 e 36 del decreto legislativo n. 199/1995, si specifica che tra i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ufficiali vi rientra anche l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso. Tale disposizione, introdotta in maniera omologa da tutte le Forze di polizia e dalle Forze armate, consente:
      - al Corpo di stabilire anticipatamente quali tatuaggi e situazioni di alterazioni volontarie, già attualmente valutate in sede di accertamenti medico-sanitari del candidato, precludano l'arruolamento nella Guardia di finanza in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo. A titolo esemplificativo, la valutazione della citata lesività potrà, in tal modo, tenere conto della visibilità del tatuaggio o alterazione indossando l'uniforme e, in ogni caso, della tipologia, della dimensione e dell'aspetto degli stessi, anche qualora non visibili con l'uniforme;
      - all'aspirante di prendere chiara cognizione, in fase pre-concorsuale, dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera iniziale dell'Istituzione;
    - alla lettera e) si:

- specificano meglio i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza. In particolare, si prevede che per l'ammissione al corso per ufficiale, il candidato - oltre a non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione - non deve essere stato destinatario di un licenziamento dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Tale previsione è stata introdotta in maniera speculare anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate;
- amplia la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo, specificando le tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento nell'Istituzione in relazione al comparto, alla specializzazione o alla specialità per cui si concorre. In particolare, trattasi dei casi di proscioglimento per inattitudine alla vita di bordo, per coloro che concorrono per i posti del comparto ordinario e comparto aeronavale specializzazione "pilota militare" e per il ruolo tecnicologistico-amministrativo, ovvero per inettitudine al volo, per coloro che concorrono per i posti del comparto ordinario e comparto aeronavale specializzazione "Comandante di stazione e di Unità Navale" e per il ruolo tecnico-logistico amministrativo;
- alla lettera f), si fa rinvio al possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 che, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, stabilisce che: «Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, anche in relazione agli ambienti di vita associata o familiare, eccettuate le frequentazioni occasionali o conseguenti ad obblighi di legge o altrimenti necessitate, onde escludere i candidati che presentino condotte incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di appartenente ai ruoli delle Forze di polizia»;
- introduce la lettera g-septies), finalizzata a specificare che non devono sussistere, alla data di effettivo incorporamento, situazioni che risultano comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
- (c) l'introduzione del comma 3.1, diretto, mediante il richiamo del comma 1 del medesimo articolo 5, ad allineare i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e del vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza ai requisiti previsti per le corrispondenti figure del ruolo ufficiali, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017. Ciò fermo restando il possesso degli specifici requisiti indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 3.1 e all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/2004, recante disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza;
- (d) l'integrazione del comma 4, al fine di precisare che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo ufficiali, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso (30 giorni), cessano di avere validità;
- (3) lettera c), sostituisce il comma 3, dell'articolo 6 (Ufficiali del ruolo normale). L'intervento è volto ad aggiornare le previsioni in tema di riserve di posti nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo ufficiali. In particolare, si prevede:

- (a) la soppressione delle previsioni contenute nella lettera a), recante l'individuazione della riserva percentuale di posti nell'ambito del concorso pubblico da destinare alla specializzazione di «pilota militare», tenuto conto delle modifiche apportate al successivo articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, ove si specifica che per la determinazione del numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale comparti ordinario, aeronavale e speciale, fermo restando il limite delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori, non si possa eccedere un undicesimo dell'organico, da intendersi non nel suo complesso ma riferito a quello di ciascun dei suddetti comparti. Ne consegue, pertanto, il numero di unità assunzionali nei singoli comparti è già regolato dalle novellate disposizioni del richiamato articolo 10;
- (b) il perfezionamento della disposizione contenuta nella lettera b), allo scopo di specificare che, ai fini della partecipazione ai concorsi interni per ufficiali nell'ambito della riserva di posti ivi prevista, il militare in possesso di una delle specializzazioni dei servizi aereo e navale deve essere stato impiegato, quale specializzato (e non anche in mansioni diverse), nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, nei servizi navale e aereo. Tale modifica consente di assicurare un adeguato livello professionale della platea concorsuale da immettere nel peculiare settore. Inoltre, l'esplicito riferimento a "una delle specializzazioni" differentemente dalla previgente formulazione consente all'Istituzione di individuare puntualmente nel bando di concorso, qualora necessario, la tipologia di specializzazione, tra quelle previste per il relativo servizio, richiesta per la partecipazione al concorso;
- (4) lettera d), apporta talune modifiche all'articolo 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali), introdotto dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 95/2017. In particolare, l'intervento al:
  - (a) comma 2, è volto ad uniformare le previsioni ivi contenute, in tema di soggetti per i quali trova applicazione un più elevato requisito anagrafico, a quelle già contenute nell'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199/1995 relativamente ai concorsi per allievo maresciallo del Corpo. Nello specifico, si stabilisce che il requisito anagrafico di partecipazione di 28 anni, attualmente previsto per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, sia valevole anche per gli ufficiali di complemento, gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri e gli allievi finanzieri ausiliari del Corpo;
  - (b) comma 7, è diretto a precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, le modalità di rideterminazione dell'anzianità e del posizionamento in graduatoria del tenente ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione. In tali casi, si prevede che l'interessato sia immesso in servizio, previa rideterminazione, con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo e sia iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso;
  - (c) comma 11, reca una modifica di carattere correttivo. Difatti, ai precedenti commi 7 e 8 sono disciplinate le cause che determinano il rinvio ovvero l'esclusione dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione, mentre nel presente comma, per un mero difetto di coordinamento, sono disciplinati gli effetti che conseguono nei soli casi di rinvio dal corso. Pertanto, il comma 11 viene integrato al fine di esplicitare che il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione, comportano il proscioglimento dalla ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto;
- (5) lettera e), integra il comma 3, dell'articolo 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale comparto speciale degli ufficiali), introdotto dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 95/2017. L'intervento, di carattere correttivo, è speculare a quello operato al precedente articolo 6, comma 11, in quanto volto a precisare gli effetti derivanti dal rinvio o dall'espulsione dal corso di formazione per i vincitori di concorso interno per l'accesso al ruolo

normale degli ufficiali. Difatti, l'articolo 6-ter, comma 3, richiama l'applicabilità dei commi 7 e 8 dell'articolo 6-bis, concernenti i casi in cui è disposto il rinvio e l'espulsione dal corso, ma non anche il comma 11 del medesimo articolo, recante la disciplina degli effetti derivanti nelle ipotesi in parola;

- (6) lettera f), reca talune modifiche all'articolo 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). In particolare, l'intervento al:
  - (a) comma 1, è diretto a prevedere, nell'ambito dei reclutamenti degli ufficiali di detto ruolo:
    - la facoltà in capo all'Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea, tra quelli contemplati nel decreto richiamato dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, richiesto per l'accesso alla specialità per la quale si concorre;
    - l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso. Al riguardo, l'intervento è connesso alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione di poter disporre di ufficiali di detto ruolo da impiegare per un arco temporale più ampio, nel quale usufruire delle relative professionalità;
  - (b) comma 3, reca una modifica di carattere correttivo, speculare a quelle operate ai precedenti articoli 6-bis, comma 11, e 6-ter, comma 3, in quanto volta a precisare gli effetti derivanti dal rinvio o dall'espulsione dal corso di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Difatti, l'articolo 6-ter, comma 3, richiama l'applicabilità dei commi 7 e 8 dell'articolo 6-bis, concernenti i casi in cui è disposto il rinvio e l'espulsione dal corso, ma non anche il comma 11 del medesimo articolo, recante la disciplina degli effetti derivanti nelle ipotesi in parola;
  - (c) comma 4-bis, introduce l'espressa previsione che:
    - gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente nell'ambito delle riserve di posti previste dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, disposizione secondo cui l'ammissione ai corsi di specializzazione avviene, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione;
    - resta ferma la facoltà per il Corpo di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso la medesima Istituzione secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede la possibilità, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, di essere collocati in posizione di aspettativa senza assegni;
- (7) lettera g), integra il comma 1 dell'articolo 10 (Alimentazione dei ruoli). L'intervento in parola è volto a correlare all'organico dei singoli comparti e non complessivamente inteso il numero massimo di posti che è possibile mettere annualmente a concorso. A tal fine:
  - (a) si prevede che i posti da bandire non possono superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, per ciascun comparto, un undicesimo del predetto organico;
  - (b) viene, pertanto, chiarito che il predetto limite massimo dell'undicesimo dell'organico è da riferirsi ai singoli comparti;
- (8) lettera h), modifica l'articolo 11 (obblighi di servizio). In particolare:
  - (a) il comma 6-ter, è volto a introdurre una specifica ipotesi di ferma analogamente a quanto già previsto in caso di avvio di ufficiali medici a corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie per esigenze dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 anche nei confronti degli ufficiali che, per

- esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari. In tal caso, il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare;
- (b) il comma 6-quater, è volto a rendere effettivi gli obblighi di servizio a favore della Guardia di finanza, specificando il momento a partire dal quale è possibile l'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni degli ufficiali della Guardia di finanza sottoposti alle diverse tipologie di ferma, allorquando detta assunzione comporti la cessazione del rapporto di impiego con il Corpo di appartenenza. Tale passaggio potrà avvenire esclusivamente al termine dei citati periodi di ferma contratti;
- (9) lettera i), introduce l'articolo 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). L'intervento, relativamente al:
  - (a) comma 1, riproduce il contenuto dell'articolo 36, comma 37, del decreto legislativo n. 95/2017 (norme transitorie e finali), che di conseguenza viene abrogato, al fine di inserire la disposizione nell'ambito del testo delle norme che regolano lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali;
  - (b) comma 2, definisce i profili di impiego degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- (10) lettera 1), modifica il comma 1 dell'articolo 15 (Norme procedurali), precisando che, per l'espletamento delle proprie attività, le commissioni di avanzamento possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale del Corpo, la quale è già attualmente deputata alla predisposizione e all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle diverse procedure di avanzamento;
- (11) lettera m), integra l'articolo 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta). In particolare:
  - (a) l'intervento al comma 7-bis, è volto a modificare l'aliquota di valutazione in cui gli ufficiali del comparto speciale sono destinatari di una promozione "dedicata" al grado di colonnello, prevedendo che la medesima sia ora fissata nella 1<sup>^</sup> aliquota - seconda e terza valutazione, in luogo dell'attuale seconda aliquota. La modifica, connessa, tra l'altro, all'allungamento, operato dal presente decreto, di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini della promozione al grado di colonnello per tutti i comparti del ruolo normale (comparto ordinario, aeronavale e speciale), è finalizzata ad assicurare che la selezione dell'ufficiale da promuovere sia effettuata nell'ambito di una platea più ampia di valutandi, anche tenuto conto dell'età anagrafica più elevata degli interessati. Resta ferma la disposizione transitoria prevista dall'articolo 36, comma 42, del decreto legislativo n. 95/2017 - come modificata per esigenze di coordinamento dal presente decreto - per effetto della quale il sistema di avanzamento "normalizzato" per aliquote dei tenenti colonnelli, stabilito per gli ufficiali del ruolo normale dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69/2001, si applica a partire dai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, reclutati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017, nell'anno in cui gli stessi saranno inclusi in aliquota per la seconda valutazione (anno 2042). Fino all'anno precedente, gli stessi sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante Generale;
  - (b) l'introduzione del comma 7-quinquies è finalizzata a chiarire le modalità di avanzamento ai gradi di colonnello e di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo a seguito delle rimodulazioni organiche operate dal presente decreto, precisando che nelle procedure di avanzamento a scelta gli ufficiali del citato ruolo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione alla specialità, per le promozioni fino al grado di colonnello, e al comparto, per le promozioni al grado di generale di brigata;

- (12) lettera n), opera una modifica di carattere ordinamentale attraverso l'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 22, i quali stabiliscono le modalità di formazione dei quadri di avanzamento. Tali documenti hanno lo scopo di elencare i nominativi degli ufficiali che, nell'anno di riferimento, sono promossi con le decorrenze connesse alle vacanze determinatesi nell'organico del grado superiore. In concreto, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 95/2017, che hanno previsto l'attribuzione della promozione esclusivamente nell'ordine della graduatoria di merito (e non, come avveniva in alcuni casi, in ordine di anzianità di ruolo) per tutti i gradi in cui è previsto l'avanzamento a scelta, l'esigenza dell'adozione dei quadri di avanzamento risulta non più attuale, traducendosi in un mero aggravio procedimentale;
- (13) lettera o), reca modifiche di coordinamento formale all'articolo 23 (Promozioni), per aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (14) lettera p), reca modifiche di coordinamento formale all'articolo 24 (Sospensione della promozione), per aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (15) lettera q), modifica l'articolo 25 (Cancellazione dal quadro di avanzamento). In particolare, si introducono taluni aggiornamenti alle relative previsioni volti:
  - (a) per questioni di coordinamento, a eliminare i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
  - (b) a prevedere che la decisione sulla proposta di annullamento della valutazione avanzata dall'autorità da cui dipende il valutando sia demandata al Comandante generale, in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze, in linea con le disposizioni che attribuiscono al dirigente generale la competenza decisionale e di sottoscrizione dei provvedimenti afferenti la gestione del personale. Tale modifica, peraltro, è coerente con l'intervento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 69/2001 in merito alla facoltà di sospensione della promozione "dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità", in relazione alla quale il decreto legislativo n. 95/2017 ha ricondotto la relativa competenza in capo al Comandante Generale del Corpo;
- (16) lettera r), reca talune modifiche di coordinamento formale all'articolo 26 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione"), volte ad aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (17) lettera s), modifica l'articolo 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). In particolare:
  - (a) al comma 1, si introducono talune modifiche:
    - di coordinamento volte ad aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
    - di carattere formale, finalizzate a disciplinare in termini più espliciti gli ufficiali da includere annualmente nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore. Si precisa, nello specifico, che sono inclusi in dette aliquote gli ufficiali nei cui confronti:
      - è stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato l'annullamento della valutazione (lettera c);
      - è cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualità (lettera c-ter);
  - (b) al comma 3, l'intervento è volto a rendere meno rilevante, ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota, la valenza del periodo svolto dopo l'ultima valutazione in seconda aliquota. Ciò, in considerazione della contestuale riduzione del

- periodo intercorrente tra l'inclusione dei tenenti colonnelli nella predetta aliquota di valutazione (da tre a due anni), dovuta all'aumento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'inserimento nella prima e nella seconda aliquota di valutazione;
- (c) ai commi 3-bis e 3-ter, nell'ottica della semplificazione delle procedure di avanzamento, si introduce la facoltà, per i generali di brigata e per i colonnelli del ruolo normale comparto ordinario, già valutati quattro volte e posizionati fuori dall'area di promovibilità del biennio successivo, di optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle successive aliquote di valutazione;
- (d) al comma 3-quater, si prevede una semplificazione delle procedure di avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale comparto ordinario. La novella stabilisce che i tenenti colonnelli già valutati 8 volte (3 nella prima aliquota, 2 nella seconda e 3 nella terza) e comunque posizionati nell'ultima valutazione fuori dall'area di promovibilità, non sono ulteriormente inseriti nelle successive aliquota di avanzamento;
- (e) ai commi 5 e 6, si introducono interventi di coordinamento formale conseguenti all'abolizione dei quadri di avanzamento;
- (18) lettera t), abroga il comma 3 dell'articolo 29 (Vacanze organiche). L'intervento, di coordinamento formale, è volto ad aggiornare le relative previsioni, eliminando:
  - (a) i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22:
  - (b) il riferimento all'attribuzione delle promozioni a scelta al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e, comunque, non oltre il 1° luglio, attesa la novella del successivo articolo 30, ove si prevede una decorrenza fissa delle stesse al 1° gennaio di ogni anno;
- (19) lettera u), modifica l'articolo 30 (Promozioni annuali). In particolare, l'intervento:
  - (a) al comma 1, è volto a stabilire una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione. Tale modifica è connessa all'esigenza di funzionalità dell'Amministrazione di:
    - non determinare disparità tra ufficiali promossi nello stesso anno, per effetto di decorrenze diversificate connesse a un fattore esogeno costituito dal momento in cui si verificano le vacanze:
    - semplificare le relative procedure, adottando un unico provvedimento di promozione per tutti gli aventi titolo;
    - evitare possibili aggravi procedurali all'esito dell'avanzamento legati alla necessità di rideterminare la decorrenza della promozione nei confronti di più ufficiali al verificarsi di vacanze organiche con effetti giuridici antecedenti alla formalizzazione dei provvedimenti che le determinano;
  - (b) al comma 2-bis, introduce una modifica di coordinamento formale connessa all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 22, recante le modalità di attribuzione delle promozioni ad anzianità e a scelta, ora riportate nell'ambito del comma in commento;
- (20) lettera v), modifica la rubrica dell'articolo 31 (Modalità per colmare ulteriori vacanze) e integra il comma 1 al fine di:
  - (a) realizzare un coordinamento formale connessa alla rivisitazione del meccanismo di conferimento delle promozioni tabellari, la cui decorrenza non è più legata, per effetto della novella dell'articolo 30, alla presenza di "ulteriori" vacanze organiche (primo periodo);
  - (b) chiarire che in caso di attribuzione di un numero di promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale comparto ordinario, le stesse sono ripartite tra le tre aliquote con provvedimento del Comandante generale, prevedendo comunque, quale misura massima, una promozione per ciascuna aliquota (ultimo periodo);

- (21) lettera z), modifica il comma 2 dell'articolo 32 (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione), al fine di aggiornare, per questioni di coordinamento formale, le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (22) lettera aa), modifica il comma 1 dell'articolo 33 (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento) ed è finalizzata a chiarire che la posizione dell'ufficiale sospeso è presa in esame ogni anno, in modo da verificare la permanenza o meno della causa che ne aveva determinato la sospensione del giudizio;
- (23) lettera bb), modifica l'articolo 34 (Rinnovazione del giudizio di avanzamento). In particolare, si interviene, per ragioni di coordinamento formale, sul comma 6, al fine di eliminare il riferimento ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto delle modifiche operate al precedente articolo 22;
- (24) lettera cc), introduce il comma 1-bis, all'articolo 62 (Norme applicabili). Tale intervento, di coordinamento formale, è volto a chiarire che i riferimenti all'avvenuta iscrizione o meno nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili anche al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti all'iscrizione nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto, rispettivamente in posizione utile ovvero non utile alla promozione. Ciò in considerazione delle modifiche operate con il presente decreto, che recano l'abolizione dei quadri di avanzamento;
- (25) lettera dd), introduce il comma 1-bis, all'articolo 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza). L'intervento è volto ad attribuire, agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza, la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate. Si tratta, in altri termini, ai sensi dell'articolo 1880 del decreto legislativo n. 66/2010, di quelle lesioni che risultino "immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero" in una struttura sanitaria militare o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione non determina sovrapposizione di competenze, tenuto conto che, nelle aree territoriali ove l'ufficio sanitario è diretto da un ufficiale medico superiore del Corpo, i citati accertamenti medico-legali saranno svolti da quest'ultimo, con conseguente alleggerimento delle strutture sanitarie delle Forze armate e a cui oggi fanno capo in via esclusiva tali competenze anche con riferimento al personale delle Forze di polizia, nonché semplificazione dell'istruttoria e riduzione delle tempistiche di accertamento.

Difatti, stante l'incomprimibilità degli accertamenti in parola, la progressiva riduzione dei presidi ospedalieri militari delle Forze armate sul territorio, oggi presenti solo in alcune regioni, sta determinando criticità connesse all'invio dei militari infortunati anche fuori della regione di servizio e all'allungamento delle tempistiche per la definizione delle istruttorie di competenza.

Il **comma 2 dell'articolo 27** sostituisce la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, rispettivamente, con la tabella 1a, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e la tabella 1, a decorrere dal 30 settembre 2027, allegate al presente provvedimento. Gli interventi, i cui effetti si esplicheranno nell'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del provvedimento correttivo e il 30 settembre 2027 - prevedono le seguenti modifiche:

- (1) la rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale sulla base delle esigenze di carattere operativo e funzionale della Guardia di finanza;
- (2) la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nel grado di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi;
- (3) l'aggiornamento dei periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale.

Con riferimento alla rimodulazione della dotazione organica:

- (1) nel grado di generale di corpo d'armata, l'intervento si rende necessario per soddisfare le esigenze funzionali dell'Istituzione connesse alla:
  - (a) novella introdotta con il comma 29-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95/2017, in tema di incarichi interforze presso la Direzione centrale per i servizi antidroga e la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, a cui si fa rinvio;
  - (b) previsione prospettica volta all'adozione, nell'ambito del Corpo, di un modello organizzativo e operativo centralizzato nel settore logistico-amministrativo e degli approvvigionamenti a cui fanno capo competenze nazionali nello specifico settore;
- (2) nei gradi di generale di divisione, generale di brigata e di colonnello, l'intervento si rende necessario al fine di rispondere, anche sotto il profilo ordinativo, alle nuove e insidiose forme di aggressione alla sicurezza economica e finanziaria del Paese.

In particolare, risulta non differibile il potenziamento - da realizzare anche mediante l'innalzamento del livello di comando, direzione e controllo - dei Reparti speciali e territoriali più direttamente impegnati nel presidio dei tre obiettivi strategici di natura operativa affidati al Corpo (contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica; contrasto alla criminalità economico-finanziaria) nonché dell'obiettivo strutturale di concorso alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.

A ciò si aggiunge l'accresciuto ruolo del dispositivo aeronavale della Guardia di finanza, per effetto dell'attribuzione delle funzioni esclusive di "polizia del mare" ad opera del decreto legislativo n. 177/2016 di razionalizzazione delle Forze di polizia, che richiede necessariamente un corrispondente potenziamento anche sotto il profilo ordinativo e degli organici.

Mediante la rimodulazione delle citate dotazioni sarà pertanto possibile conseguire molteplici finalità, con indubbie ricadute positive in tema di contrasto all'illegalità: in primo luogo, assicurare una più capillare ed esperta azione di comando nei Reparti più direttamente impegnati nei delicati segmenti operativi sopra descritti, con l'ulteriore conseguenza di consentire, mediante l'irradiazione di detti Ufficiali nel territorio, l'adeguata turnazione negli incarichi con maggiore proiezione operativa, anche interforze, e la condivisione delle più significative esperienze professionali; in secondo luogo, realizzare assetti adeguati al crescente impegno richiesto all'Istituzione nell'intero spettro di attribuzioni ad essa affidate dal vigente quadro giuridico.

Il **comma 3 dell'articolo 27** sostituisce la tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 con la tabella 4, allegata al presente decreto, relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo. La nuova tabella rimodula talune dotazioni organiche nei gradi di generale di brigata e di colonnello, al fine di potenziare la capacità di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'azione della Guardia di finanza e di rendere più armonico il modello organizzativo dei tre comparti, prevedendo per ciascuno di essi una figura apicale dedicata, la quale pertanto possessa le peculiari professionalità richieste nel settore di competenza.

- c. l'**articolo 28** prevede altre modifiche normative. In particolare:
  - (1) il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 5, comma 2 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, concernente "avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza". Tale modifica di coordinamento è conseguente all'allungamento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento al grado superiore, prevista dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, così come modificata dal presente decreto. Nel dettaglio, si aggiorna il requisito di anzianità in detto grado, richiesto per la partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria;
  - (2) il comma 2, lettere a) e b), reca modifiche di coordinamento formale al decreto legislativo 27

febbraio 1991, n. 79. Nello specifico, si aggiornano le previsioni contenute nei rispettivi commi 2 degli articoli 32 e 33, per effetto dell'abolizione dei quadri di avanzamento operato mediante la modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 69/2001;

- (3) il comma 3 reca talune modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. In particolare:
  - (a) la lettera a), reca un intervento di mero coordinamento formale all'articolo 7, comma 2. Difatti, l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, ha aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Conseguentemente il riferimento contenuto nel predetto articolo 7, comma 2, all'articolo 4, secondo comma, va aggiornato prevedendo il richiamo al terzo comma di detto articolo;
  - (b) la lettera b), modifica e integra l'articolo 8-bis in tema di qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. Tale disposizione è stata introdotta con il decreto legislativo n. 95/2017 e ha previsto, tra l'altro, l'estensione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di polizia tributaria agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Dopo una fase di prima applicazione della norma in commento, è apparso necessario apportare taluni correttivi volti a disciplinare in maniera più stringente la specifica materia, attraverso la previsione:

- in via ordinaria, dell'esclusione delle citate qualifiche in capo al personale del predetto ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripristinando sostanzialmente le condizioni vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017, contenute nell'abrogato articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 69/2001, a mente del quale il personale in rassegna "... è esonerato dall'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria";
- della possibilità, per l'Amministrazione, di utilizzo delle specifiche professionalità di detto personale nel campo delle investigazioni di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria qualora il medesimo sia impiegato presso un reparto di esecuzione del servizio, individuati all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/1999 ("Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449").

In tal senso, si introducono puntuali interventi volti a:

- stabilire, mediante la modifica dei commi 1 e 5, che le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria sono attribuite agli ufficiali del ruolo normale:
- introdurre i comma 1-bis e 1-ter, con i quali si precisa che gli ufficiali del ruolo tecnicologistico-amministrativo rivestono, in via ordinaria, le qualifiche di agente di pubblica
  sicurezza, salvo i casi in cui gli stessi siano impiegati nell'ambito degli organi di
  esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 34/1999, ove assumono anche le qualifiche di ufficiale di
  polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria. Ciò consentirà, esclusivamente nei
  casi normativamente previsti, di riconoscere le suddette qualifiche per il periodo di
  impiego presso i reparti a proiezione operativa, potendo utilizzare pienamente, ove si
  rendesse necessario, le specifiche professionalità nelle attività di polizia demandate al
  Corpo.

Per quanto concerne i commi 6-bis e 6-ter, gli stessi sono volti a evitare dubbi interpretativi in ordine all'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni. Nello specifico:

- il comma 6-bis chiarisce che le suddette qualifiche sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:
  - in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;
  - delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.

Sul punto, si evidenzia che la posizione di "sospeso dall'impiego" è una posizione di stato giuridico del personale militare in servizio permanente ai sensi dell'articolo 875 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), che comporta una modificazione oggettiva del rapporto di impiego, di natura transitoria e temporanea, per cui il militare, pur permanendovi, è tuttavia privato temporaneamente dell'esercizio giuridico oltreché materiale dell'attività professionale oggetto dello stesso. In particolare la sospensione dall'impiego può avvenire "per motivi penali, disciplinari o precauzionali" (articolo 885 del C.O.M.).

Il militare che viene a trovarsi in tale posizione di stato giuridico:

- da un lato, rimane comunque vincolato al rapporto di impiego e conserva l'obbligo di osservare i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari;
- dall'altro, non può esercitare la propria professione (di militare) e, dunque, le tipiche funzioni correlate alle qualifiche soggettive riconosciutegli dall'ordinamento giuridico per il perseguimento dei compiti istituzionali demandanti all'Istituzione di appartenenza.

Le medesime considerazioni valgono per il personale in ferma volontaria al quale, ai sensi dell'articolo 936, comma 3, del C.O.M., se non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico;

- il comma 6-ter precisa che i militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del C.O.M. per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria e, inoltre, sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.
  - L'intervento è funzionale a dirimere eventuali dubbi interpretativi in ordine al mantenimento o meno delle qualifiche in parola, necessarie all'esercizio delle funzioni tipicamente di polizia, nei casi in cui il già appartenente a una forza di polizia, nel caso di specie la Guardia di finanza, sia chiamato, nel periodo di permanenza nella categoria dell'ausiliaria, a prestare servizio presso amministrazioni statali e territoriali diverse dal Corpo;
- (4) il comma 4, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". In particolare:
  - (a) la lettera a), integra l'articolo 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza), prevedendo, tra le norme applicabili alla Guardia di finanza, l'articolo 911-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale i periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto, indebitamente fruiti, sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto, qualora il militare non intenda o non possa chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria. Tale previsione è volta, pertanto, a regolarizzare particolari casi di assenze indebitamente fruite sotto il profilo

- meramente amministrativo, ferme restando le valutazioni connesse agli eventuali profili disciplinari;
- (b) la lettera b), modifica il comma 3, dell'articolo 2138. L'intervento è volto a snellire gli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica mediante la rimessione in capo al Ministro dell'economia e delle finanze della possibilità di disciplinare gli aspetti indicati al medesimo comma quali il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi attualmente recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1967, così come novellato da successivi provvedimenti normativi. Atteso che l'impianto normativo è ormai risalente nel tempo e che la natura regolamentare del provvedimento rappresenta oggi un elemento di eccessiva rigidità rispetto ai contenuti oggetto di disciplina, la modifica persegue il fine di garantire, in un'ottica di maggiore efficientamento dell'azione amministrativa, la semplificazione delle attuali procedure per l'aggiornamento degli aspetti tecnici connessi alla redazione dei documenti caratteristici, rimettendo a un decreto del ministro competente, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'ordinamento militare, la regolazione della materia in commento per il Corpo;
- (c) la lettera c), apporta talune modifiche all'articolo 2139 (Reclutamento volontario femminile nel Corpo della guardia di finanza). Con l'intervento in esame, quindi, si consente alle aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza e temporaneamente impedite a sostenere, nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, di essere ammesse, d'ufficio anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo.

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, la concorrente risultata idonea in seguito agli accertamenti ovvero alle prove effettuate nel concorso successivo è avviata alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del successivo analogo concorso e le è attribuita la medesima anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha originariamente presentato domanda di partecipazione.

La posizione nella graduatoria del corso riferito al concorso originario è determinata successivamente, sulla base del punteggio finale conseguito al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in tema di ordine di iscrizione in ruolo del personale della carriera di base:

- (d) la lettera d), introduce una modifica di carattere formale al comma 1 dell'articolo 2144, in materia di cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, in conseguenza dell'abrogazione operata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 94 del 2017 del comma 2 dell'articolo 628 del medesimo Codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale si qualificavano gli ufficiali con il grado di sottotenente e tenente come subalterni. Pertanto, per questioni di allineamento terminologico si provvede alla sostituzione del riferimento ai predetti ufficiali subalterni con l'indicazione dei gradi corrispondenti di tenente e sottotenente;
- (e) la lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo 2145 (Norme di stato giuridico e

avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza). L'intervento è volto a precisare che gli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento;

- (f) la lettera f), modifica i commi 1, 2 e 3 e introduce i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 2149 (Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della guardia di finanza). L'intervento è diretto a:
  - stabilire che sono rimesse al Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione. Conseguentemente, le medesime prerogative nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, già in capo al citato Ministro, vengono rimesse al Comandante generale della Guardia di finanza;
  - specificare che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari, al fine di superare dubbi interpretativi sorti al riguardo anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali non uniformi;
  - prevedere che il procedimento disciplinare di stato è regolato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'esigenza di predisporre apposito provvedimento per il Corpo è connessa alla necessità di poter meglio definire la procedura, le modalità di svolgimento, gli adempimenti e gli attori del procedimento disciplinare di stato, rispetto alle datate previsioni, cui il Corpo si ispira, contenute nel decreto del Ministro della difesa datato 15 settembre 1955, recante norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il Capo IV, composto da 7 articoli (da 29 a 35) apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria:

- Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" (articolo 29);
- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" (articolo 30);
- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 recante "Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" (articolo 31);
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551 recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria" (articolo 32);
- Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266" (articolo 33);
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante "Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria" (articolo 34);
- Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85" (articolo 35).

Nello specifico, l'articolo 29 introduce modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" prevedendo:

- a. <u>alla lettera a</u>), una modifica all'articolo 3 della predetta legge al fine di meglio qualificare, nell'ambito dell'organizzazione sul territorio del Corpo di polizia penitenziaria, i reparti di Polizia penitenziaria già esistenti presso gli istituti penitenziari per adulti e minori, le scuole e gli istituti di istruzione;
- b. alla lettera b), modifiche all'articolo 5:
  - -al numero 1), mediante modifiche all'articolo 5, comma 2, dell'ordinamento del Corpo, dove tra i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, vengono normate funzioni già nei fatti svolte dalla Polizia penitenziaria, vale a dire la garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro, la collaborazione con la magistratura di sorveglianza, operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza e l'assistenza del magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto

Le ragioni che suggeriscono l'integrazione della norma sui compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria (art. 5 della legge n. 395 del 1990) risiedono nella necessità di chiarire lo spettro dei predetti compiti al fine di realizzare un miglioramento dell'efficienza anche nello svolgimento delle funzioni sull'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Ciò, in particolare, vale nel caso della formalizzazione della collaborazione con la Magistratura di sorveglianza. Infatti, il sostegno all'operato dei giudici della sorveglianza costituisce ad oggi una diffusa situazione *de facto*, indispensabile per garantire il funzionamento minimo di tali uffici giudiziari. Va rilevato che si tratta dello svolgimento di una funzione di raccordo fra ufficio di sorveglianza e carcere, necessaria al buon andamento anche di quest'ultimo, (si pensi alle disfunzionalità derivanti dalla mancata o ritardata notifica di provvedimenti di concessione di misure alternative o di altri benefici penitenziari, che si traducono in mancate scarcerazioni, con aggravamento delle ordinarie attività del personale del Corpo di polizia penitenziaria);

-al numero 2), apportando modifiche al comma 3 del predetto articolo 5, si esplicita in norma, anche in questo caso normando funzioni già ritenute espletabili per l'ordinamento, che il personale di polizia penitenziaria possa essere impiegato in attività amministrative, purché direttamente connesse ai compiti istituzionali.

La formalizzazione in norma di un collegamento di fatto esistente fra ufficio giudiziario e istituto penitenziario concorre, in termini di maggiore chiarezza ordinamentale, a rendere più efficiente l'interazione fra istituzioni, con evidenti ricadute sulla stessa tenuta della sicurezza interna degli stabilimenti detentivi;

- c. alla lettera c), modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990:
  - -al numero 1), lettere a) e b), viene aggiornata la denominazione di "ministero di grazia e giustizia", in "ministero della giustizia";
  - -al numero 1), lettere c) e d), viene introdotto il rapporto di subordinazione gerarchica del contingente di personale di polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nei confronti del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del medesimo dipartimento. Alla lettera d), inoltre, viene aggiornata la denominazione "direttore dell'ufficio del personale" che oggi si individua nel "Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria";
  - -al numero 1), lettera f), viene rimodulato il rapporto di subordinazione del personale di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, che è di natura gerarchica se il comandante del reparto riveste qualifica inferiore a primo dirigente;

-al numero 2), viene aggiunto il comma 1-bis per stabilire che il rapporto di subordinazione nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, del personale del reparto di polizia penitenziaria ha carattere funzionale, quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.

Le modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990 sui doveri di subordinazione rispondono alla necessità di dare attuazione al principio di delega che orienta l'intervento normativo nel senso di un accrescimento ed aggiornamento dell'efficienza dell'azione amministrativa sotto forma di valorizzazione delle esigenze funzionali dell'amministrazione.

Vengono in rilievo, rispetto alle misure del riordino originariamente adottate, due essenziali esigenze funzionali.

La prima discende dalla necessità di attribuire adeguati compiti e responsabilità ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria che ricoprono qualifiche elevate, anche nella prospettiva, non soddisfatta integralmente dal primo intervento di riordino, di realizzare una effettiva equiordinazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria a quella degli omologhi delle altre Forze armate e di polizia.

La seconda esigenza di funzionalità attiene al modello organizzativo dell'istituto penitenziario, che risulta oggi, segnatamente nelle strutture di livello superiore, particolarmente complesso e connotato da una presenza assolutamente maggioritaria di personale di polizia penitenziaria. Con la valorizzazione della posizione dei comandanti di reparto in tali strutture (sia pure principalmente quelli dotati della qualifica di "primo dirigente") si intende, quindi, conferire a un organo di elevata specializzazione la gestione tecnico-operativa del reparto di polizia penitenziaria, ferma restando la dipendenza funzionale del medesimo personale di polizia dal direttore (dirigente ammnistrativo), che conserva una posizione di terzietà e di controllo anche in raccordo con le superiori posizioni gerarchiche del Provveditore e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Peraltro, tale scelta legislativa avrà un benefico effetto indiretto, portando i direttori degli istituti degli stabilimenti detentivi, non più gravati dai compiti di quotidiana gestione del personale di polizia penitenziaria, a concentrarsi maggiormente sulle altre loro numerose prerogative, quali, ad esempio, la gestione della popolazione detenuta, l'organizzazione delle attività rieducative, il mantenimento dei rapporti con il territorio, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la contabilità penitenziaria;

- **d.** alla lettera d), modifiche all'articolo 19:
  - -al numero 1), viene aggiornata la dizione "istituti di prevenzione e pena" che diventa "istituti penitenziari";
  - -al numero 2), viene operata una correzione al comma 13 con la previsione che il personale di polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive che, effettuate durante il servizio possano pregiudicare l'ordine e la sicurezza delle strutture in cui lavorano.

L'articolo 30 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" prevedendo:

- a. <u>alla lettera a</u>) del comma 1, l'inserimento, nell'ambito dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, della carriera dei funzionari;
- b. <u>alla lettera b</u>), per gli assistenti capo, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- c. <u>alla lettera c</u>), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di agenti nel Corpo di polizia penitenziaria;
- d. alla lettera d), modifiche all'articolo 15:
  - -al numero 1), che le mansioni esecutive, che è chiamato a svolgere il ruolo dei sovrintendenti, possono assumere contenuto anche qualificato e complesso;

- -al numero 2), si anticipa per i sovrintendenti capo, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- e. <u>alla lettera e</u>), la possibilità per il personale frequentante il corso per la nomina a vice sovrintendente e dimesso dallo stesso corso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
- f. <u>alla lettera f</u>), ai numeri 1) e 2), modifiche volte a garantire l'esercizio delle funzioni del personale del ruolo degli ispettori, nell'ambito delle unità operative dallo stesso coordinate, secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante del reparto dell'istituto, della scuola o dell'ufficio, ovvero del funzionario del Corpo di polizia penitenziaria responsabile;
- g. <u>alla lettera g</u>), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di ispettori nel Corpo di polizia penitenziaria;
- h. <u>alla lettera h</u>), la possibilità per il personale frequentante il corso per la nomina a vice ispettore e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
- i. <u>alla lettera i)</u>, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo;
- 1. <u>alla lettera l</u>), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo;
- m. <u>alla lettera m</u>), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per i ruoli non direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
- n. <u>alle lettere n</u>), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
- o. <u>alla lettera o</u>), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
- p. <u>alla lettera p</u>), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso istituti penitenziari e istituti penali per i minorenni, fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
- q. <u>alla lettera q</u>), numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
- r. <u>alla lettera r</u>), la disciplina relativa alle modalità di comunicazione delle condizioni di salute ostative al servizio, trasmettendo alla direzione da cui dipende il certificato medico recante la

prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultino sia la prognosi che la diagnosi. Tale misura viene introdotta affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinate le modalità che assicurino l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalla legge;

- s. <u>alla lettera s</u>), un intervento di aggiornamento di denominazioni utilizzate nel testo e superate;
- t. alla lettera t), modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 443 del 1992:
  - -al numero 1) e 2), l'introduzione nella rubrica e nel comma 1 delle prove di efficienza fisica nei concorsi per l'accesso dall'esterno ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
  - -al numero 3), che le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e che la commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse;
- u. <u>alla lettera u</u>), modifiche all'articolo 87:
  - -ai numeri 1), 2), 3) e 4), la rimodulazione delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza per l'accesso al ruolo degli ispettori e al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - -ai numeri 5) e 6), che le commissioni e i comitati di vigilanza siano nominate con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse;
  - -al numero 7), che fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.
- v. <u>alla lettera v</u>), modifiche all'art. 103 del medesimo decreto legislativo oggetto di novella e richiamato:
  - -ai numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti relativi alle prove scritte ed orali del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - -al numero 3), si prevede che, fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;
- z. alla lettera z), modifiche all'articolo 106:
  - -ai numeri 1 e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali del concorso per allievo agente ed allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - -al numero 3), si prevede che, fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;
- aa. <u>alla lettera aa</u>), che in sede di accertamento dei requisiti attitudinali, il giudizio di non idoneità è definitivo comporta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse;
- bb. <u>alla lettera bb)</u>, una riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia penitenziaria già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie, in modo che si focalizzino sulle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, riferendosi ai tatuaggi ma anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque

sanitaria, qualora siano visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o qualora, per la loro sede, natura o contenuto, risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, così aggiornando il testo legislativo vigente sia rispetto alla nozione di "personalità abnorme", sia chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia penitenziaria;

cc. <u>alla lettera cc)</u>, la sostituzione della tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli agenti - assistenti di n. 620 unità. Tale misura è stata determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5% della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento in parola, alla luce delle recenti revisioni ordinative che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei reparti di polizia penitenziaria dislocati sul territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" prevedendo:

- a. <u>alla lettera a</u>), che la sanzione disciplinare della censura sia inflitta dal comandante del reparto o dal capo dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende, al fine di adeguare la normativa alle modifiche introdotte per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- b. alla lettera b):
  - -al numero 1), lettera a), che le funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;
  - -al numero 1), lettera b), per esigenze di funzionalità e di efficienza dell'azione amministrativa, si sopprimono le parole "che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse";
  - -al numero 1), lettera c), che le funzioni di componente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un primo dirigente di Polizia penitenziaria;
  - -al numero 2), la competenza per l'azione disciplinare nei confronti del personale in formazione è stabilita in capo al direttore della scuola o istituto di istruzione e al Direttore Generale della formazione;
  - -al numero 3), viene soppressa a lettera c) per adeguare il Consiglio regionale di disciplina al Consiglio centrale di disciplina;
- c. <u>alla lettera c</u>), che il comandante del reparto, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura informi l'organo competente.

L'articolo 32 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo, alle lettere a) e b) del comma 1, l'adeguamento della disciplina relativa alla assegnazione, alla consegna ed all'impiego dell'armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266" prevedendo:

- a. <u>alla lettera a</u>), sono apportati adeguamenti terminologici all'articolo 5 del decreto legislativo n. 146 del 2000 che ha ad oggetto l'articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria; le qualifiche degli appartenenti alla predetta carriera sono così ridenominate:
  - a) vice commissario di Polizia penitenziaria (da vice commissario penitenziario);
  - b) commissario di Polizia penitenziaria (da commissario penitenziario);
  - c) commissario capo di Polizia penitenziaria (da commissario capo penitenziario);
  - d) intendente aggiunto di Polizia penitenziaria (da commissario coordinatore penitenziario);
  - e) intendente di Polizia penitenziaria (commissario coordinatore superiore);
  - f) primo dirigente di Polizia penitenziaria (da primo dirigente);
  - g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria (da dirigente superiore);
  - g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria.

La sostituzione delle qualifiche di "commissario coordinatore" e "commissario coordinatore superiore" è effettuata al fine di evitare confusioni terminologiche con la denominazione "coordinatore" attribuita alle qualifiche apicali di tutti i ruoli subordinati.

Va poi rilevata l'introduzione della nuova qualifica apicale di "dirigente generale".

- b. <u>alla lettera b</u>), l'introduzione dell'articolo 5-bis che istituisce la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali saranno preposti esclusivamente i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies;
- c. <u>alla lettera c</u>), la sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000 (sulla funzione del personale appartenente alla carriera dei funzionari) al fine di meglio determinare gli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in relazione alle qualifiche rivestite;
- d. <u>alla lettera c</u>), la modificazione degli articoli 7, commi 5 e 8, inserendo fra le prove concorsuali anche quelle di efficienze fisica;
- e. <u>alla lettera e</u>), la modificazione dell'articolo 9, comma 4, rideterminando il riparto di competenze fra direttore dell'istituto e comandante di reparto, che rivesta la qualifica di primo dirigente, riguardo alla determinazione concernente la conferma nella qualifica di commissario capo dei funzionari che terminano il periodo di tirocinio iniziale;
- f. <u>alla lettera f</u>), la modificazione dell'articolo 13, per sostituire la denominazione della qualifica di "commissario coordinatore";
- g. <u>alla lettera g</u>), numeri 1) e 2), lettera a), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo novellato; al numero 2), lettera b), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 146 del 2000;
- h. <u>alla lettera h</u>), la modificazione dell'articolo 13-ter, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente, in luogo dell'attuale cadenza annuale;
- i. <u>alla lettera i</u>), la modificazione dell'articolo 13-quater, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di dirigente superiore, in luogo dell'attuale cadenza annuale;
- 1. <u>alla lettera l</u>),
  - -al numero 1), la modificazione dell'articolo 13-quinquies, comma 1, al fine di disciplinare in maniera più puntuale il percorso di carriera dei funzionari del Corpo, anche precisando che gli

incarichi nel corso del tempo ricoperti devono essere connessi alle qualifiche di volta in volta rivestite;

- -al numero 2), l'inserimento del comma 2 al medesimo articolo 13-quinquies, così introducendo dei limiti, minimi e massimi, di permanenza nel medesimo incarico di comando di reparto o di nucleo traduzioni e piantonamenti;
- m. <u>alla lettera m</u>), l'inserimento dell'articolo 13-sexies, disciplinante la procedura di nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria; l'inserimento di tale disposizione è reso necessario dalla introduzione della nuova qualifica apicale della carriera dei funzionari;

# n. alla lettera n),

- -al numero 1), la modificazione dell'articolo 14, comma 1, volta a migliorare la tecnica redazionale della disposizione;
- -al numero 2), modificazioni all'articolo 14, comma 2, volte, da un lato, a migliorare la tecnica redazionale della disposizione, dall'altro, ad attribuire valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari;
- -al numero 3), modificazioni all'articolo 14, comma 4, volte a migliorare la tecnica redazionale della disposizione;
- -ai numeri 4), 5) e 6), la sostituzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies dell'articolo 14, finalizzata a ridefinire la disciplina della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera dei funzionari del Corpo; in particolare viene conferita a quest'ultima l'integrale competenza in materia, sgravando così il consiglio di amministrazione del ministero del compito di approvare le graduatorie di merito dei funzionari promovendi;
- o. <u>alla lettera o)</u>, la modificazione dell'articolo 15, comma 1, dovuta alla necessità di adeguare le qualifiche di commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore alle nuove previsioni dell'articolo 5, comma 1;
- p. <u>alla lettera p</u>), la sostituzione dell'articolo 16, finalizzata a disciplinare, in maniera analoga a quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato, la valutazione annuale dei funzionari del Corpo con qualifica di livello dirigenziale;
- q. <u>alla lettera q</u>), la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del Corpo.

L'articolo 34 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante "Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo la modifica della Tabella F, prevista dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, e allegata al medesimo, avente ad oggetto il periodo di permanenza nella qualifica per gli ispettori orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, e con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo.

L'articolo 35 introduce modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85", prevedendo:

a. <u>alla lettera a</u>) del comma 1, per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a

- quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- b. <u>alla lettera b</u>), per gli assistenti capo tecnici, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- c. <u>alla lettera c</u>), modifiche all'articolo 10:
  - -al numero 1), che le mansioni esecutive del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici possono assumere contenuto anche qualificato e complesso;
  - -al numero 2), per i sovrintendenti capo, si anticipa, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- d. <u>alla lettera d</u>), per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- e. <u>alla lettera e</u>), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- f. alla lettera f), modifiche all'articolo 24:
  - -al numero 1), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
  - -al numero 2), l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- g. <u>alla lettera g</u>), che la direzione del laboratorio centrale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici con qualifica di primo dirigente tecnico, in analogia a quanto previsto in materia di incarichi riguardanti l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- h. <u>alla lettera h</u>), numeri 1) e 2), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;
- i. alla lettera i), modifiche all'articolo 27:
  - -al numero 1), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;
  - -al numero 2), che la formazione iniziale per l'immissione nella predetta carriera sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- l. <u>alle lettere 1 e m</u>), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- m. <u>alla lettera n</u>), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico, secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale dell'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- n. <u>alla lettera o</u>), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- o. <u>alla lettera p</u>), la modifica della tabella A, allegata al decreto legislativo 162 del 2010, con la rimodulazione della dotazione organica del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici. Viene previsto un posto da primo dirigente tecnico, proveniente dal ruolo dei biologi e a cui affidare la direzione del Laboratorio centrale del DNA, con contestuale riduzione di un posto di funzionario tecnico biologo.

Il Capo V, recante modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si compone di 5 articoli (articoli 36-40).

Quanto segue per un'analisi nello specifico.

L'articolo 36 reca modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo: al comma 1:

- <u>alla lettera a)</u>, una modifica finalizzata a limitare il ricorso al concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti previsto, dal riordino delle carriere, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno dal 2017 al 2022, solo per la copertura delle vacanze al 31.12.2017, attraverso concorsi per titoli da bandire entro il 30 settembre del 2018, in relazione alla modifica *sub* lettera b);
- alla lettera b), per la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, l'anticipazione della selezione prevista, a regime, dall'anno 2024 già a decorrere dall'1.1.2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018), da effettuarsi, per il settanta per cento dei posti disponibili, riservati agli assistenti capo, mediante scrutinio per merito comparativo e, per il restante trenta per cento dei posti disponibili, riservati al personale del ruolo degli agenti e assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, con concorso interno. Inoltre, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici che richiedono la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività investigativa e di prevenzione, in linea con gli obiettivi del decreto legislativo principale n. 95 del 2017, si prevede un aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero ratione temporis più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera a-bis), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. La portata circoscritta nel tempo di tale meccanismo si fonda su due elementi di contesto: da una parte, si stima che i dipendenti promossi alla qualifica di vice sovrintendente grazie al sovrannumero in parola permarranno ulteriormente in servizio, in media, per circa 3 anni; dall'altra parte si stima altresì che i neo-promossi degli anni successivi al periodo del sovrannumero diverranno vice sovrintendenti ad un'età media inferiore. Pertanto, la necessità di ufficiali di polizia giudiziaria permarrà, ma sarà possibile farvi fronte attraverso gli ordinari meccanismi di avanzamento secondo carenze organiche. La misura è corredata da apposito meccanismo di riassorbimento del sovrannumero così creato, basato sulla corrispondente riduzione dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno per le promozioni da effettuarsi in sovrannumero in modo che al 31 dicembre 2023 le unità sovrannumerarie siano 3.060, al 31 dicembre 2024 1.802, al 31 dicembre 2025 750, per esaurirsi definitivamente entro l'anno 2026. È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del d.P.R. n. 335 del 1982;
- <u>alla lettera c)</u>, l'applicazione della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo in materia di formazione, anche al corso professionale previsto per gli appartenenti selezionati con le

- procedure scrutinali suddette, nonché interventi di *drafting* e di coordinamento relativi alle innovazioni introdotte;
- <u>alla lettera d),</u> l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente da parte del personale promosso per merito straordinario;
- alle lettere e) e f), con riferimento ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, l'utilizzo delle vacanze organiche ancora disponibili al 31.12.2016 mediante l'espletamento di due concorsi (da bandirsi entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020) in luogo dei previsti cinque concorsi ancora da bandire nella fase transitoria, nonché la conferma dei già previsti ulteriori tre concorsi, da bandire rispettivamente negli anni dal 2021 al 2023, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno precedente. È, inoltre, demandata ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, oltre che la definizione delle modalità di svolgimento del corso di formazione cui avviare i vincitori dei concorsi in argomento, l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio. Infine, per assicurare la funzionalità degli uffici, a fronte delle consistenti carenze organiche nel ruolo degli ispettori, è introdotta la possibilità, nell'ipotesi in cui gli strumenti gestionali ordinariamente previsti ed eventualmente applicabili non abbiano consentito che il numero dei neo-vice ispettori immessi in ruolo attraverso una delle riserve concorsuali di cui alle stesse lettere c) e seguenti per tutta la fase transitoria 2017-2023 (concorso per titoli; concorso per titoli di servizio ed esami) sia pari a quello che tali disposizioni già prevedono per ciascun anno, sia avviato a formazione un corrispondente numero di idonei di altre procedure concorsuali afferenti alla stessa annualità, naturalmente mediante il meccanismo dell'ampliamento dei relativi posti in misura identica a quelli non coperti. Si prevede, altresì, che i candidati beneficiari dell'ampliamento, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, siano avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso;

### - <u>alla lettera g):</u>

- la correzione di un errore materiale;
- la possibilità di utilizzare i posti non coperti nel concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo, nel primo concorso di cui alla lettera c-bis) in favore del medesimo personale;
- la "restituzione" all'aliquota del concorso pubblico dei 1.000 posti utilizzati, in fase transitoria, per il concorso interno di cui alla stessa lettera d), con la specificazione che tale recupero avrà luogo, a partire dal concorso indetto nel 2024, nei quattro concorsi successivi, per almeno 250 unità per ciascuno di essi, intervenendosi, così, su mere modalità concorsuali per l'accesso alla qualifica di vice ispettore;
- <u>alla lettera h)</u>, un intervento di coordinamento volto a chiarire che anche ai vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) si applicano le disposizioni già vigenti in materia di decorrenza giuridica ed economica della nomina (dalla data di conclusione del corso di formazione per la nomina a vice ispettore);
- <u>alla lettera i)</u>, la precisazione che il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono, attraverso concorsi per titoli, rispettivamente, ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, è assicurata solo qualora gli stessi risultino vincitori delle procedure loro riservate;
- <u>alla lettera l)</u>, per i vincitori dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, la facoltà di rinunciare alla nuova qualifica entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La

disposizione prevede, altresì, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte abbia esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. Inoltre, in chiave di coordinamento rispetto alla disciplina a regime, viene previsto che i posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore siano attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

- <u>alla lettera m)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo per gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- <u>alla lettera n)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni;
- alla lettera o), la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore;";
- <u>alla lettera p)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- <u>alla lettera q)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- <u>alla lettera r</u>), la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni;
- <u>alla lettera s)</u>, il riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi di formazione per vice ispettore, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione, per il personale del ruolo degli ispettori frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore;

### - alla lettera t):

- al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo la dicitura "ad esaurimento" con riferimento al ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, istituto con il riordino delle carriere;
- al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste per lo specifico organico;

- <u>alla lettera u)</u>, un intervento di *drafting* formale;
- <u>alla lettera v)</u>, un intervento di carattere formale, motivato da esigenze di carattere gestionale, volto a differire da cinque a sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale, con esclusione, inoltre, dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente;
- alla lettera z), un intervento di *drafting* formale;
- <u>alla lettera aa)</u>, a fini sistematici, l'abrogazione di parte della disciplina relativa alla valutazione dei titoli e ai coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al fine di declinarla in modo più organico nel nuovo articolo 59-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000, con interventi di *drafting* formale sulla parte non traslata;
- <u>alla lettera bb)</u>, il differimento al 1° gennaio 2022 del termine per l'attuazione del percorso di carriera dei funzionari di Polizia per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore;
- <u>alla lettera cc):</u>
  - al n. 1), una modificazione meramente testuale;
  - al n. 2), intervenendo su mere modalità concorsuali, il graduale utilizzo delle cessazioni del ruolo direttivo ai fini delle assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, stabilendo che siano destinate ai concorsi, a regime, per vice commissario di cui all'articolo 5-bis del d.lgs. n. 334 del 2000, in una misura, pari a 1.004, che deriva, in parte, dal graduale riassorbimento dei posti resi indisponibili nel ruolo degli ispettori ai sensi del articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 2), dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 e, per il resto, dalla riduzione della dotazione organica della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia già fissata dal successivo n. 7);
  - al n. 3), l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari;
  - al n. 4), l'attribuzione al già previsto decreto interministeriale (Ministri dell'interno e dell'econonia e delle finanze) del compito di fissare un piano programmatico pluriennale che delinei e renda conoscibile l'andamento della dotazione organica dei funzionari nel periodo 2021-2026, con effetti di semplificazione tanto della riorganizzazione delle articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza quanto della programmazione delle ordinarie promozioni mediante scrutinio dei funzionari;
- <u>alla lettera dd)</u>, l'estensione, anche nei concorsi da espletarsi nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- <u>alla lettera ee)</u>, prevede l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente tecnico da parte del personale promosso per merito straordinario;
- alla lettera ff),
  - al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo n. 95 del 2017 la dicitura "ad esaurimento" con riferimento al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, istituto con il riordino delle carriere;
  - al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste per lo specifico organico;
  - al n. 3), la riduzione di 2 anni (da 6 a 4) della permanenza nella qualifica di commissario tecnico per conseguire la promozione a commissario capo tecnico, al fine

di allinearla a quanto già previsto per una parte dei funzionari "ordinari" della corrispondente qualifica del ruolo direttivo;

- <u>alla lettera gg)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico degli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- <u>alla lettera hh)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico degli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
- <u>alla lettera ii)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, agli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché, agli ispettori superiori tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore, che sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore e di ispettore superiore tecnico;
- <u>alla lettera ll)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- <u>alla lettera mm)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera nn), la possibilità per i sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, di conseguire la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; nonché la medesima possibilità ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
- <u>alla lettera oo)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase transitoria per il ruolo degli ispettori, le medesime anticipazioni delle permanenze anche per le corrispondenti qualifiche del ruolo degli orchestrali;
- <u>alla lettera pp):</u> l'introduzione di correzioni di mero coordinamento rispetto a novelle già apportate al decreto legislativo principale ad opera del primo decreto legislativo correttivo;
- <u>alla lettera qq</u>): interventi motivati da esigenze di carattere gestionale e correzione di mero refuso;
- <u>alla lettera rr)</u>, l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici;
- <u>alla lettera ss)</u>, la precisazione volta a chiarire che, nella fase transitoria, i funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ferma restando la frequenza del corso di formazione dirigenziale e la decorrenza della nomina dal momento della verificazione delle vacanze;

- <u>alla lettera tt)</u>, un intervento volto ad evitare lo scavalcamento ed il raggiungimento dei medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, da parte dei frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici, stabilendo che, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;
- <u>alla lettera uu)</u>, in allineamento alla disciplina già prevista per i funzionari "ordinari" e "tecnici", un intervento di carattere formale, motivato da esigenze di carattere gestionale, volto a differire da tre a cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale, con esclusione, inoltre, dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente medico;
- <u>alla lettera vv)</u>, la correzione di refusi in materia di primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 334 del 2000 da bandirsi per 7 posti, al fine di chiarire che il limite di età previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, né al personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;
- <u>alla lettera zz)</u>, l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 46, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici e dei funzionari medici veterinari;
- <u>alla lettera aaa)</u>, in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni;
- <u>alla lettera bbb)</u>, in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico- amministrativo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;
- <u>alla lettera ccc)</u>, il posticipo al 30 giugno 2020 del termine per bandire il concorso interno per titoli per l'accesso di vice ispettore tecnico del settore di supporto logistico-amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;
- <u>alla lettera ddd)</u>, un intervento di mero coordinamento con l'introduzione delle lettere c-*bis*) e c-*ter*) (in materia di concorsi straordinari per vice ispettori) e con le modifiche apportate alle lettere aaaa-*bis*) e aaaa-*ter*) (in materia di procedure amministrative di transito a domanda nei ruoli tecnici);
- alla lettera eee), un intervento di mero coordinamento.

### al comma 2, l'introduzione:

di una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. Per effetto di tale interpretazione autentica, si ha un'anticipazione di 6 mesi nella promozione a medico capo dei già frequentatori del 13° Corso medici rispetto alla permanenza ante-riordino, ma al tempo stesso si impedisce che abbia luogo la promozione dei medesimi e di medici principali di maggiore anzianità con ben 3 anni di anticipo (cioè con la permanenza prevista, con chiara meritevolezza, dai Corsi di cui sono

frequentatori i medici assunti secondo il nuovo regime, e dunque necessariamente specializzati). L'intervento origina da una imperfezione redazionale del d.lgs. 95/2017: due coeve disposizioni dell'art. 2, comma 1, la lettera qqq), terzo periodo, e la lettera nnn), per mera svista, prevedono due discipline diverse dello scrutinio per medico capo nella fase transitoria. L'applicazione della prima disposizione avrebbe comportato un'ingiustificabile riduzione (di ben 3 anni) della permanenza in qualifica ai fini dell'accesso a quella di medico capo in favore di una ristretta cerchia di attuali medici principali, tuttavia priva di senso alcuno rispetto al disegno complessivo del riordino (e dei caratteri della legittimità costituzionale), giacché in capo a tali funzionari non era derivata alcuna peculiarità per mano della manovra normativa che rendesse ragione di tale beneficio. La necessità di applicare, comunque, l'unico assetto possibile emerge anche dalle scelte interpretative già adottate dall'Amministrazione allorché, alla prima occasione in cui è stato necessario (scrutinio annuale - primi mesi del 2019), ha senz'altro applicato la citata lettera nnn), portando così a scrutinio solo i funzionari medici in possesso dell'anzianità prevista dalla disciplina previgente al riordino. Questo stesso episodio valutazione spetta al secondo scrutinio annuale del 2019, medio tempore (ma analoga introdotto in occasione della conversione del decreto-legge n. 32/2019), tuttavia, rende chiaro che, per risolvere l'antinomia a tutt'oggi sussistente tra le due disposizioni citate, non sarebbe sufficiente una mera abrogazione della lettera qqq), terzo periodo, giacché occorre comunque ottenere una copertura retroattiva della scelta interpretativa tenuta dall'Amministrazione in occasione dei citati scrutini per medico capo (l'unica legittima);

- di una espressa previsione volta a consentire, nella fase transitoria, quale corollario del processo di c.d. dirigenzializzazione dei funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate, la possibilità di attribuzione ad essi di funzioni dirigenziali, anche in sovrannumero rispetto a quelle previste per gli Uffici di appartenenza, fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella relativa dotazione organica, ferme restando le tipologie di funzioni previste dall'ordinamento (di cui alle Tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 335, 337 e 338 del 1982);
- di una disposizione volta a prevedere che le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), 1-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenute promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore". Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.

# L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo:

- <u>alla lettera a)</u>, a fini di coordinamento con le modifiche introdotte negli articoli 27-*ter*, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 e 25-*bis*, comma 8, del d.P.R. n. 337 del 1982, che le classi di laurea da conseguire durante la frequenza dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico sono individuate con un decreto del Ministro dell'interno e non con decreto interministeriale;

- <u>alla lettera b)</u>, la possibilità di conseguire, per partecipare ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale, eventualmente prevista, entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare, nonché di conseguire l'iscrizione agli albi professionali, ove prevista, entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza; questo al fine di ampliare la partecipazione concorsuale ai candidati in procinto di ottenere i suddetti titoli o soltanto in attesa di relative formalizzazioni;
- alla lettera c), un intervento di *drafting* formale;
  - alla lettera d), una disposizione deflattiva del contenzioso in tema di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesti per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, finalizzata a chiarire che i candidati possiedono i requisiti richiesti esclusivamente qualora siano integralmente sussistenti al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti richiesti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini della dichiarazione di idoneità. Si prevede, inoltre, che le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, sono ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato. Si prevede, altresì, una riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie: nel riportare alla fonte primaria quanto previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno n. 198/2003, si focalizza sulle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, riferendosi ai tatuaggi ma anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora siano visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o qualora, per la loro sede, natura o contenuto, risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, così aggiornando il testo regolamentare vigente sia rispetto alla nozione di "personalità abnorme", sia chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti all'Amministrazione. Si prevede, ancora, un criterio di proporzionalità per la definizione del numero massimo di assenze consentite ai singoli frequentatori di corsi di formazione della Polizia di Stato da parte di coloro che vi accedano dopo il loro inizio. Si prevede, infine, la possibilità di scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma breve, con limitazione al tempo strettamente necessario per avviare sollecitamente al corso di formazione eventuali candidati idonei non vincitori, superando la prassi interpretativa dell'assenza di scorrimento in ragione dell'ormai consolidata annualità dei relativi bandi di concorso;
- <u>alla lettera e)</u>, dal 1° gennaio 2017, per coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", l'attribuzione della qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, qualora richiamati in servizio, al fine di garantire il corretto inquadramento del personale;
- <u>alla lettera f)</u>, con riferimento ai candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni per l'accesso nella Polizia di Stato, il chiarimento che, per i titoli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, oltre ai controlli a campione svolti durante

l'espletamento delle procedure concorsuali, l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettua i controlli, per i vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, per i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione, prevedendosi, altresì, che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli determina la decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva:

- <u>alla lettera g)</u>, un intervento di coordinamento volto a chiarire che la disciplina dell'articolazione in più cicli dei corsi di formazione si applica anche qualora l'accesso al corso sia conseguente a procedure di reclutamento e scrutinali;
- <u>alla lettera h)</u>, una "clausola di salvaguardia", volta a chiarire che, ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" e "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento", le stesse sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "ruolo direttivo" e "ruolo direttivo tecnico"; viene, inoltre, chiarito che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal personale sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto (inclusa la maturazione di anzianità di servizio), qualora il dipendente non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario. Tale previsione è volta, pertanto, a regolarizzare particolari casi di assenze indebitamente fruite sotto il profilo meramente amministrativo, ferme restando le valutazioni connesse agli eventuali profili disciplinari.

Il comma 2 introduce, dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un nuovo articolo 3-bis in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato, prevedendo un'estensione al personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni la concessione del distintivo già previsto dalla disciplina del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 38, prevede modifiche all'articolo 36 (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 1, alla:

- (a) lettera a), modifica il comma 10, lettera b), al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ispettori in conseguenza delle previste riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo e per i marescialli aiutanti in servizio al 31/12/2016 con meno di 8 anni di anzianità di grado al 1° gennaio 2017.
  - Nel dettaglio, si interviene sulla deroga attualmente prevista all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199/1995 che fissa il numero di promozioni al grado di luogotenente in misura non superiore a 1/40 della dotazione organica del ruolo ispettori al fine di raccordare le citate modifiche delle permanenze di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199/1995, con la correlata novella delle pertinenti disposizioni transitorie di cui all'articolo 36 in commento mediante:
  - la rimodulazione del coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l'anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l'avanzamento;
  - l'applicazione delle disposizioni previste a regime dal citato articolo 58, comma 3, già a partire dal 2024 anziché dal 2028, come attualmente previsto;
- (b) lettera b), modifica il comma 11 al fine di a sanare la posizione del personale del ruolo d'onore che richiamato in servizio riveste una qualifica (qualifica di "luogotenente") non più prevista nell'ordinamento in quanto soppressa dal decreto legislativo n. 95/2017 che ha introdotto il

nuovo grado di luogotenente in sostituzione della predetta qualifica e reinquadrato i marescialli aiutanti luogotenenti in detto nuovo grado;

- (c) lettera c), introduce i commi da 15-bis a 15-decies. In particolare, il comma:
  - 15-bis è diretto a prevedere che i marescialli ordinari che hanno già maturato la permanenza nel grado di sei anni, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020. Qualora giudicati idonei, i medesimi sono promossi con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine di ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995, in tema di sospensione ed esclusione della valutazione;
  - 15-ter è volto a riconoscere ai marescialli capo che, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2019, non sono stati promossi perché non utilmente iscritti nei quadri di avanzamento della prima valutazione e di quelli della seconda valutazione, la promozione al grado superiore. Al fine di evitare scavalcamenti nel ruolo nei confronti dei marescialli capo già promossi nella precedente aliquota, i citati marescialli capo saranno promossi, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con decorrenza 1° gennaio 2020;
  - 15-quater è volto a prevedere che i marescialli capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato i nuovi requisiti di permanenza nel grado prevista dal presente decreto (sette anni), sono inclusi in una aliquota straordinaria e, laddove promossi, conseguono il grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020;
  - 15-quinquies è diretto a prevedere che per i marescialli capo con anzianità compresa dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2019, nonché per i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo aiutante è pari a sei anni di anzianità di grado, in luogo degli otto attualmente previsti;
  - 15-sexies e 15-septies sono volti a sanare la posizione dei marescialli aiutanti in servizio al 31 dicembre 2016, promossi tali secondo le disposizioni vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, che, avendo al 1° gennaio 2017 un'anzianità di grado inferiore a otto anni, non sono stati inquadrati nel nuovo grado di luogotenente, perdendo l'apicalità nel ruolo ispettori. Al riguardo, si prevede che tale personale:
    - avente anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019 (comma 15-sexies);
    - promosso maresciallo aiutante con riferimento all'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga ai requisiti di permanenza previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199 del 1995, al compimento di cinque anni di servizio effettivo nel grado;
  - 15-octies, è volto a prevedere che i marescialli aiutanti promossi tali ai sensi dell'articolo 36, comma 14, del decreto legislativo n. 95 del 2017, con le decorrenze 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 2017, nonché i marescialli capo promossi al grado superiore con le aliquote determinate dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019, in deroga ai requisiti di permanenza nel grado previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199 del 1995, sono promossi al grado di luogotenente al maturare di sei anni di permanenza nel grado di provenienza, in luogo degli otto previsti;
  - 15-novies e 15-decies, sono volti a disciplinare la promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti promossi tali ai sensi di quanto previsto dei precedenti commi 15-ter e 15-quater. Si tratta, in altri termini, dei marescialli capo che:

- inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, pur giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, hanno conseguito il grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza (comma 15-ter);
- avendo un'anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 sono stati inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e promossi, in pari data, al grado superiore in ordine di ruolo, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del citato comma 15-ter.
  - Per effetto del presente comma, i predetti interessati conseguono la promozione a luogotenente, rispettivamente, dopo sei e sette anni di permanenza nel grado, in luogo degli otto attualmente previsti;
- (d) lettera d), introduce il comma 16-bis al fine di aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" agli appuntati scelti a seguito della riduzione da otto a sei anni dell'anzianità di grado richiesta, a regime, per il conseguimento della stessa. Nel dettaglio si prevede che gli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che hanno maturato cinque anni di permanenza nel grado la richiamata qualifica è attribuita con decorrenza 1° gennaio 2020;
- (e) lettera e), modifica il comma 17 per questioni di coordinamento formale, prevedendo che la permanenza nel grado per gli appuntati scelti non rientranti nelle previsioni di cui al commi 16 e 16-bis e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, è ridotta a 5 anni ai fini del conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti richiesti per la relativa attribuzione;
- (f) lettera f), modifica il comma 19 al fine di aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ai brigadieri capo a seguito della riduzione da otto a sei anni dell'anzianità richiesta per il conseguimento della stessa;
- (g) lettera g), introduce i commi 21-bis e 21-ter, volti a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale di "cariche speciali" ai luogotenenti del Corpo nel periodo transitorio, in relazione ai periodi di riduzione di permanenza nei sottostanti gradi di cui i predetti non hanno potuto beneficiare. In particolare:
  - il comma 21-bis disciplina la posizione degli ispettori promossi al grado di luogotenente per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 95/2017, con anzianità, pertanto, 2017, 2018 e 2019. Qualora promossi a seguito della verifica dei prescritti requisiti, la decorrenza della qualifica di "cariche speciali" è fissata al 1° gennaio 2020;
  - il comma 21-ter disciplina l'attribuzione della qualifica per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 15-sexies. Si tratta del personale che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, il quale consegue la promozione a luogotenente a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Nello specifico, il personale in questione beneficerà delle seguenti riduzioni:
    - 3 anni, per coloro con anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
    - 2 anni, per coloro con anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
    - 1 anno, per coloro con anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- (h) lettera h), modifica il comma 23 al fine di rimodulare lievemente le percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai fini dell'accesso al ruolo

- ispettori nel periodo transitorio;
- (i) lettera i), introduce il comma 24-bis, volto a prevedere la possibilità, per la Guardia di finanza, di poter formare i propri periti selettori da utilizzare nelle pertinenti procedure concorsuali, ferma restando la potestà certificativa del personale formato dal Corpo a cura della competente struttura del Ministero della difesa;
- (1) lettera 1), reca talune modifiche al comma 29, volte a:
  - ridurre da 6 a 3 anni il requisito di anzianità "minima" nel grado richiesto per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenenti del Corpo, riservato ai luogotenenti, in modo da ampliare, per il residuo periodo transitorio (2020-2022), la platea dei possibili concorrenti, a beneficio di una migliore selezione dei futuri ufficiali del Corpo;
  - prevedere che, per poter concorrere nell'ambito della riserva di posti del 25 per cento a tale concorso straordinario, oltre al già prescritto possesso di una delle lauree specialistiche o magistrali richieste per l'accesso al ruolo ufficiali e di una delle specializzazioni previste per il servizio navale o aereo, gli interessati devono essere stati effettivamente impiegati, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, quali specializzati nel relativo servizio;
- (m)lettera m), abroga il comma 34 in conseguenza della modifica della tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 69/2001, come operata dal presente correttivo, la quale rende superata la disposizione in commento per effetto dell'aumento di un anno della permanenza minima nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento al grado superiore;
- (n) lettera n), introduce il comma 35-bis, concernente le norme di coordinamento tra i periodi di permanenza nel grado richiesti a partire dalle procedure di avanzamento per l'anno 2023 e quelli previsti dalla previgente normativa. La nuova tabella 1, come modificata dal presente correttivo, prevede l'aumento di un anno per l'inclusione nella 1<sup>^</sup> e nella 2<sup>^</sup> aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello. Ciò premesso, si rende necessaria la previsione di un regime transitorio volto ad assicurare la coerenza delle disposizioni che regolano le permanenze nei gradi richieste per l'inclusione per l'avanzamento al grado di colonnello;
- (o) lettera o), abroga, per motivi di coordinamento, il comma 37, in quanto la disposizione è riprodotta nell'ambito dell'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 69/2001, il quale costituisce il testo normativo recante la disciplina generale per gli ufficiali della Guardia di finanza;
- (p) lettera p), modifica il comma 38, al fine di coordinare la presente disposizione transitoria con le previsioni della novellata tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, la quale avrà effetto a partire dalle aliquote di avanzamento per l'anno 2022. Difatti, a seguito delle modifiche introdotte alla predetta tabella 1, gli ufficiali del Corpo dovranno maturare, a regime, almeno dieci anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello (e non più nove) ai fini dell'inserimento in aliquota per la valutazione al grado di colonnello;
- (q) lettera q), modifica il comma 40 al fine di anticipare dal 2025 al 2024 la promozione "dedicata" al grado di generale di divisione del ruolo normale comparto aeronavale;
- (r) lettera r), reca una modifica di coordinamento al comma 42. L'intervento è connesso alle novità introdotte all'articolo 21 del decreto legislativo n. 69/2001, in tema di procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta degli ufficiali;
- (s) lettera s), introduce il comma 42-bis. L'intervento di cui al comma 42-bis, in relazione alla composizione delle aliquote per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale comparto ordinario, è finalizzato a favorire un incremento della platea dei valutandi, al fine di assicurare un'adeguata selezione nelle aliquote di avanzamento formate fino all'anno 2027;

- (t) lettera t), abroga, per esigenze di coordinamento, il comma 43. Tale intervento, difatti, è connesso alle modifiche apportate dal presente decreto alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, anche con riferimento ai cicli di promozioni;
- (u) lettera u), abroga, per esigenze di coordinamento, la lettera e) del comma 47. Tale intervento è connesso alle modifiche apportate dal presente decreto alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001 in relazione alla permanenza minima che i colonnelli di tutti i comparti del ruolo normale devono maturare ai fini dell'inclusione nell'aliquota di avanzamento (da 6 a 7 anni) ed è volta a evitare che i colonnelli del comparto aeronavale siano inclusi nell'aliquota per il 2022 con una permanenza in tale grado pari almeno a 6 anni, anziché a 7;
- (v) lettera v), modifica e integra il comma 52. L'intervento è volto ad allungare il periodo transitorio per l'accesso al Corso Superiore di polizia economico-finanziaria in modo da definire in maniera più armonica la platea di ufficiali che annualmente può partecipare al relativo concorso;
- (z) lettera z), modifica il comma 53. L'intervento è volto a stabilizzare la previsione contenuta nell'articolo 36, comma 53, del decreto legislativo n. 95/2017, considerato che, a regime, gli ufficiali vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria conseguiranno il titolo successivamente all'inclusione in aliquota di avanzamento al grado di colonnello;
- (aa) lettera aa), introduce i commi da 56-bis a 56-sexies. In particolare:
  - il comma 56-bis è volto a:
    - prevedere apposite promozioni nell'anno 2020 e 2022, non contemplate dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Difatti, la riforma del 2017 ha individuato in 6/7 unità la forza effettiva ideale dei generali di brigata del comparto aeronavale per sopperire alle esigenze del comparto. Ciò nonostante, il ciclo di promozioni al grado di generale di brigata nei prossimi anni non risulta sufficientemente adeguato al raggiungimento delle predette unità in tempi coerenti con le esigenze dell'amministrazione, tenuto anche conto del potenziamento del dispositivo aeronavale del Corpo e delle nuove funzioni ad esso attribuite;
    - garantire il ripianamento della 2<sup>^</sup> unità organica da generale di divisione del comparto aeronavale in tempi coerenti con le più volte evidenziate esigenze del comparto stesso;
  - il comma 56-ter opera una modifica connessa all'incremento di un anno del periodo di permanenza richiesto nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento a colonnello. Al riguardo, si prevede la possibilità di poter rimodulare, in un periodo transitorio, il numero delle promozioni tra le tre aliquote di valutazione del comparto ordinario, onde assicurare uno sviluppo armonico dei predetti avanzamenti in relazione alla composizione delle aliquote medesime e del numero dei relativi valutandi;
  - i commi 56-quater, 56-quinquies e 56-sexies sono volti in particolare a rimodulare ai fini di un armonico sviluppo del ruolo TLA i flussi reclutativi annualmente stabiliti. In particolare, l'intervento di cui al :
    - comma 56-quater è volto a prevedere la possibilità di transito di ufficiali dal ruolo normale comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con determinazione del Comandante generale, onde disporre di un più elevato numero di ufficiali in effettivo per le esigenze di funzionalità del ruolo;
    - comma 56-quinquies è finalizzato a evitare la formazione delle aliquote con un

- numero esiguo di valutandi, mediante la previsione del rinvio della formazione di dette aliquote successivamente alla definizione dei transiti di cui al comma 56-quater. In tal modo, le promozioni soprattutto ai gradi più elevati vengono effettuate su una platea di ufficiali più consistente. Inoltre, il rinvio all'anno 2022 della promozione al grado di generale di brigata per ogni comparto consente di far maturare ai valutandi transitati un adeguato periodo di impiego in tale settore;
- comma 56-sexies è finalizzato a evitare il conferimento di promozioni a fronte di un numero limitato di ufficiali in aliquota, che, in alcuni casi, potrebbero limitare sensibilmente la selezione per l'avanzamento al grado superiore da parte dell'amministrazione e a distribuire, nel periodo transitorio, le promozioni in modo armonico, garantendo percentuali di promovibilità omogenee nelle diverse annualità considerate;
- (bb) lettera bb), introduce il comma 60-quinquies, finalizzato a prevedere l'alimentazione soprannumeraria del ruolo dei sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia. Inoltre, tale intervento assicura maggiore flessibilità organizzativa per l'Istituzione, attraverso la possibilità di procedere in maniera graduale e armonica all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo n. 95/2017, secondo cui le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 199/1995, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.702 unità, assicurando l'invarianza di spesa.

In particolare, la norma prevede:

- l'incremento, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (ai sensi del quale i posti messi complessivamente a concorso sono riservati, per una percentuale non superiore al 70%, a favore degli appuntati scelti e, per la restante parte, agli appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri), della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, con le modalità di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, suddivise in 250 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 350 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 500 unità per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 200 unità per l'anno 2020, 300 unità per l'anno 2021, 350 unità per l'anno al 2022 e 450 unità per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unità per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
- il riassorbimento, a partire dai concorsi indetti dall'anno 2024, con effetti dal 1° gennaio 2026, delle predette posizioni soprannumerarie entro il 2029;
- che, fino al 31 dicembre 2027, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalità di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, può essere ridotta fino alla metà.

L'articolo 39 introduce modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

In particolare, al comma 1:

- alla lettera a), si prevede una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente; in particolare:

-una procedura semplificata valida dal 2018 al 2022, per la copertura dei posti per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, provvedendosi per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel ruolo. Al termine della procedura selettiva i vincitori frequenteranno un corso di formazione. Si prevede, inoltre, al fine di migliorare la funzionalità dei reparti di Polizia penitenziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività di ordine e sicurezza all'interno degli istituti, durante le traduzioni e nel contesto delle misure di esecuzione penale esterna, un significativo aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi del comma 5, del presente decreto. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero ratione temporis più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera a-bis), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. La misura è corredata da apposito meccanismo di completo riassorbimento del sovrannumero così creato entro il 2028, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera abis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni sovrannumerarie sia pari a: 1) 1000 al 31 dicembre 2024; 2) 900 al 31 dicembre 2025; 3) 690 al 31 dicembre 2026; 4) 480 al 31 dicembre 2027; 5) 160 al 31 dicembre 2028. È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti;

-in ragione dell'introduzione della procedura semplificata per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti dal 2018 al 2022, viene meno la previsione del concorso straordinario per titoli per la copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica prevista con decreto ministeriale 10 aprile 2019; - che il corso di formazione per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si prevede, inoltre, che alle procedure semplificate per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti possano partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;

-infine, una modifica formale dovuta all'introduzione di quanto previsto nel precedente punto.

- alla lettera b), si prevede l'introduzione di una norma di carattere generale relativa alla possibilità per le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, siano ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio

totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato.

Viene previsto, inoltre, che con decreti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità siano riordinate le divisioni nell'ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti ed individuate le materie ed i procedimenti di competenza.

Viene introdotta una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Si prevede di introdurre una norma che consente, ferma restando la preminenza gerarchica, di attribuire gli incarichi agli intendenti aggiunti e agli intendenti, ai funzionari di entrambe le qualifiche.

Si prevede, inoltre, che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si emani il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

Si introduce, ancora, una norma di carattere transitorio, secondo la quale, in fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale è fissata in tre anni.

Si prevede, altresì, una norma di coordinamento con l'articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, secondo la quale il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed è legato al direttore di istituto da un rapporto di subordinazione funzionale e non gerarchica, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Si estende l'istituto giuridico dell'indennità di lungo servizio all'estero previsto dagli articoli 1808 e 2164 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare), già previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e alle forze di polizia a ordinamento militare, anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo e di ispettore capo tecnico, rispettivamente per gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni. Si prevede altresì che gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici non inclusi tra i destinatari delle suddette disposizioni, se in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

È prevista, inoltre, la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico, di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui

all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore.";

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo e gli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo e i sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

Infine si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-undecies, 14-dodecies e 14-terdecies del presente articolo, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni.

# L'articolo 40 reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

In particolare, il comma 1 contiene le seguenti innovazioni:

- a. <u>lettera a)</u>, allo scopo di scongiurare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, non in linea con i principi del riordino definiti nella legge delega, introduce una norma di salvaguardia delle misure orarie di lavoro straordinario per i commissari capo e i capitani in servizio al 1° gennaio 2018, dal compimento di 13 anni dalla nomina a funzionario o ufficiale e fino alla promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto e corrispondenti, confermando gli importi che detto personale avrebbe percepito qualora non fosse stata abolita dal decreto legislativo n. 95/2017 l'omogeneizzazione stipendiale;
- b. <u>lettera b</u>) integra il comma 2, che già prevede un meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio, come ivi definito, a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e Armate con i redditi minori, allo scopo di disporre, anno per anno a decorrere dal 2019, un incremento dei limiti complessivi di spesa predisposti a finanziamento di tale beneficio fiscale, in somme variabili nell'arco del decennio di riferimento. In particolare, la disposizione introdotta fissa, anno per anno, la misura delle risorse che il Comparto complessivamente destina a tale misura, da 3,31 milioni di euro per l'anno 2019 a 23,56 milioni di euro a decorrere dal 2028;
- c. <u>lettera c)</u> integra il comma 3, al fine di riconoscere una indennità *una tantum* in favore del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e di base e ruoli corrispondenti promosso alla qualifica/grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 che non ha usufruito o ne ha usufruito in misura trascurabile degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo n. 95/2017;

#### d. lettera d) introduce:

• il comma 3-bis, che prevede la corresponsione, entro il 30 giugno 2020, ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, di un assegno lordo *una tantum* di importo pari a euro 200. La misura è connessa alla circostanza che a detto personale, per

- effetto delle norme transitorie del riordino di cui al decreto legislativo n. 95/2017, è stata attribuita la qualifica speciale con le medesime decorrenze del personale meno anziano;
- il comma 3-ter, volto a correggere la penalizzazione dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, prima dell'entrata in vigore del riordino, erano stati promossi al grado di brigadiere capo con il previgente meccanismo di avanzamento a scelta "per terzi", in luogo dell'attuale sistema "ad anzianità", attribuendo un assegno *una tantum* in favore del personale promosso in 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> valutazione, diretto a compensare il ritardo nel raggiungimento della posizione economica superiore determinatosi rispetto ai militari promossi in 1<sup>^</sup> valutazione;
- e. <u>lettera e)</u> introduce una modifica volta a superare una sperequazione retributiva a svantaggio degli assistenti capo con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica, nominati vice sovrintendenti nel periodo 1° gennaio 30 settembre 2017, rispetto ai pariqualifica, con le medesime anzianità, che hanno conseguito la qualifica superiore in data successiva al 1° ottobre 2017, nonché a svantaggio degli appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità nel grado, nominati vicebrigadieri nel periodo 1° gennaio 30 settembre 2017, rispetto ai parigrado, con le medesime anzianità, che hanno conseguito il grado superiore in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017 (1° ottobre 2017) che ha introdotto, tra le altre, la qualifica "qualifica speciale" per il grado di appuntato scelto e, al contempo, modificato la scala dei parametri stipendiali;
- f. lettera f) introduce una modifica volta ad evitare disparità di trattamento tra funzionari e ufficiali fino al grado di commissario capo e capitano che maturano il requisito dei 13 anni di servizio dalla nomina di funzionario/ufficiale/aspirante prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente. In mancanza della modifica, in particolare ai capitani con 13 anni di servizio sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (13 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (13 anni maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile. La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma;
- g. lettera g) introduce una norma di salvaguardia finalizzata a evitare disparità di trattamento tra funzionari/ufficiali fino al grado di commissario capo e corrispondenti che maturano il requisito dei 15 anni di servizio dalla nomina prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente. In mancanza della modifica, ai suddetti, con 15 anni di servizio, sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (15 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (15 anni maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile. La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma.
- h. <u>lettera h)</u> prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di

- assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante al momento del transito;
- i. <u>lettera i)</u> declina diversamente il beneficio della promozione meramente onorifica, per un verso prevedendolo anche in favore dei dipendenti con qualifica/grado apicale nel rispettivo ruolo, e dunque in termini di conseguimento della denominazione di "coordinatore" ed equipollenti, e per altro verso con estensione al personale infermo o deceduto per motivi non dipendenti da causa di servizio;
- 1. lettera l), introduce il comma 29-bis. Al riguardo, si evidenzia che, attualmente, i provvedimenti istitutivi della Direzione centrale per i servizi antidroga (legge 15 gennaio 1991, n. 16) e della Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia (legge 1° aprile 1981, n. 121 e pertinente regolamento attuativo di cui al d.P.R. 11 giugno 1986, n. 423) prevedono che l'incarico interforze di direttore - assegnato, a rotazione, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza - sia affidato, per quanto concerne i Corpi di polizia a ordinamento militare, a ufficiali con il grado di generale di divisione. Tali disposizioni sono state emanate in epoca antecedente all'evoluzione ordinativa che ha contraddistinto i citati Corpi militari e che ha portato all'istituzione del grado vertice di generale di corpo d'armata, avvenuta - con riferimento all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza - per effetto, rispettivamente, dei decreti legislativi nn. 298/2000 e 69/2001. Alla luce della citata evoluzione normativa, si rende ora necessario prevedere - coerentemente con la ratio delle pertinenti disposizioni istitutive dei predetti organismi interforze - la possibilità di preporre a detti incarichi, caratterizzati da particolare rilevanza, complessità e tecnicismo, ufficiali di grado apicale, in modo da assicurare il massimo livello di esperienza e professionalità. Con il presente intervento, pertanto, si introduce apposita modifica volta a stabilire che, per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, i richiamati incarichi sono assegnati a ufficiali che rivestono il grado non inferiore a generale di divisione. Ciò consentirà di designare nei casi della specie, ove ritenuto opportuno, anche ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, assicurando, al contempo, la necessaria flessibilità, laddove specifiche e contingenti esigenze di impiego e di funzionalità richiedano la designazione di un ufficiale generale con grado non apicale. La presente esigenza - unitamente alla previsione prospettica volta all'adozione, nell'ambito della Guardia di finanza, di un modello organizzativo e operativo centralizzato nel settore logisticoamministrativo e degli approvvigionamenti a cui fanno capo competenze nazionali nello specifico settore - si pone alla base delle modifiche operate, rispettivamente, alla tabella 4, quadro I, del decreto legislativo n. 66/2010 (Arma dei carabinieri) e alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001 (Guardi di finanza), in relazione alla rimodulazione della dotazione organica nel grado di generale di corpo d'armata;
- m. <u>lettera m)</u> introduce la lettera d-*bis*), volta ad estendere, nelle more dell'avvio dell'area negoziale, al personale dirigente gli effetti delle modificazioni o dell'introduzione *ex novo* degli istituti normativi "contrattuali" di cui al d.P.R. n. 39 del 2018, in tema di:
  - (a) per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento civile:
    - Permessi brevi (articolo 7), Congedo parentale (articolo 8), Congedo ordinario (articolo 9), Orario di lavoro (articolo 10), Trattamento di missione (articolo 11), Tutela legale (articolo 12), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 13);
  - (b) per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento militare:
    - Permessi brevi (articolo 24), Licenza straordinaria per congedo parentale (articolo 25), Licenza ordinaria (articolo 26), Orario di lavoro (articolo 27), Trattamento di missione (articolo 28), Tutela legale (articolo 29), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 31).

L'intervento, in coerenza con l'estensione degli istituti concertativi a contenuto normativo già introdotta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, allo scopo di evitare situazioni di vuoto normativo potenzialmente penalizzanti per il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi/qualifiche corrispondenti, prevede l'estensione al personale dirigente dei provvedimenti di rinnovo contrattuale per il triennio normativo ed economico 2016-2018, pubblicati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino. La presente misura, pertanto, rappresenta un intervento correttivo, atteso che le prossime previsioni contrattuali troveranno sede naturale nell'ambito della predetta area negoziale dei dirigenti;

- n. <u>lettera n)</u>, introduce, fermi restando i principi generali della concertazione, il comma 30-*bis* al fine di incrementare la misura dell'assegno funzionale per gli appartenenti al ruolo agenti e assistenti e al ruolo appuntati e carabinieri/finanzieri con almeno 17 anni di servizio. L'intervento, finalizzato a rendere progressiva in modo omogeneo con gli altri ruoli la misura dell'assegno funzionale per i ruoli di base anche in relazione alle nuove maggiori funzioni previste per tali ruoli dal provvedimento dalle revisione dei ruoli di cui al decreto legislativo n. 95/2017, apporta un incremento pari a 270 euro annui per il periodo 2019-2024, e di 300 euro a decorrere dal 2025;
- o. <u>lettera o)</u>, introduce il comma 31-bis volto a superare le incertezze applicative connesse alla pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1896/2019), che ha affermato l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tali fini, reca una disciplina peculiare per le Amministrazioni del Comparto "Sicurezza-Difesa" (per le quale è normativamente sancita la "specificità" dei relativi ordinamenti), precisando che l'applicazione dell'istituto è ammessa ma soltanto nell'ipotesi di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima, e stabilendo, inoltre, che il diniego è consentito per motivate esigenze organizzative e di servizio;
- p. <u>lettera p)</u>, sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 95/2017 con la nuova tabella F allegata al presente decreto. L'intervento normativo è finalizzato a prevedere un assegno *una tantum* di importo maggiore per i sovrintendenti capo e gradi e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stato riconosciuto esclusivamente ai parigrado con almeno 8 anni di anzianità. Nello specifico, si stabilisce un assegno di 1.300 euro per i sovrintendenti capo e gradi corrispondenti che, nel periodo 1° gennaio 2017 30 settembre 2017, possedevano un'anzianità di grado pari ad almeno 10 anni.

Il Capo VI reca diposizioni finali, finanziarie e di coordinamento. In particolare:

- a. **l'articolo 41**, recante disposizioni finali e finanziarie, prevede:
  - al comma 1, un assegno lordo una tantum, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, rispettivamente di 250, 350 o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento;
  - al comma 2, l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in tema di monitoraggio della spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
- b. **l'articolo 42** reca alcune abrogazioni per motivi di coordinamento con le modifiche dell'articolo 2138 del decreto legislativo n. 66/2010;
- c. l'articolo 43 reca la copertura finanziaria delle disposizioni previste dal presente decreto.

#### RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate", che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, consentendo di procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019 - tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data - nonché di utilizzare le risorse stanziate per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsiomi ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il drafting dei vigenti provvedimenti legislativi.

Per tali finalità sono disponibili (vedi Tabella 1):

- a) 30.120.313 di euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per il 2018 e 15.004.387 euro a decorrere dal 2019 derivanti dal mancato impiego delle risorse corrispondenti alle capacità assunzionali del Corpo forestale dello Stato, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172;
- b) 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, per l'adozione di provvedimenti normativi volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di cui all'articolo 1, comma 451 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A tali stanziamenti si aggiungono le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della legge n. 244 del 2012, per 5.000.000 di euro a decorrere dal 2018, mentre si detraggono gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95", indicati nell'articolo 22, comma 1, del provvedimento stesso.



## DISPONIBILITA' FINANZIARIE

anno	art. 7, comma 2, lettera a DL 148/2017 conv. L. 172/2017	Articolo 1, comma 451 L. 145/2018	art. 4, comma 1, lettere c) e d) L. 244/2012	totale disponibilità per anno	oneri d. lgs. 126/2018	D.L. 21 settembre 2019 n. 104	risorse disponibili
2019 (*)	60.213.882,00	-	10.000.000,00	70.213.882,00	1.514.590,00	- 8.000.000,00	60.699.292,00
2020	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	923.613,00	- 7.000.000,00	112.080.774,00
2021	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	1.032.429,00	- 6.000.000,00	112.971.958,00
2022	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	789.425,00	- 7.000.000,00	112.214.962,00
2023	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	702.360,00	17.000.000,00	136.302.027,00
2024	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	723.419,00	11.000.000,00	130.280.968,00
2025	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	1.015.370,00	_	118.989.017,00
2026	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	816.467,00	-	119.187.920,00
2027	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	1.100.429,00	-	118.903.958,00
2028	15.004.387,00	100.000,000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	730.884,00	-	119.273.503,00

<sup>(\*) -</sup> Disponibilità complessiva triennio 2017 - 2019

La ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di correttivo al riordino per Corpi e Forze è la seguente:

Tabella 1.b

## RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

anno	Forze di Polizia	Forze Armate	Totale Risorse
2019 (*)	51.271.542,00	9.427.750,00	60.699.292,00
2020	74.040.418,00	38.040.356,00	112.080.774,00
2021	73.733.539,00	39.238.419,00	112.971.958,00
2022	72.803.571,00	39.411.391,00	112.214.962,00
2023	88.601.187,00	47.700.840,00	136.302.027,00
2024	84.245.274,00	46.035.694,00	130.280.968,00
2025	85.861.093,00	33.127.924,00	118.989.017,00
2026	87.116.273,00	32.071.647,00	119.187.920,00
2027	84.254.642,00	34.649.316,00	118.903.958,00
dal 2028	88.375.178,00	30.898.325,00	119.273.503,00

(\*) - Disponibilità complessiva triennio 2017 - 2019

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre



2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.

In relazione alla quantificazione degli oneri di cui alla presente relazione tecnica, si rappresenta che:

- in generale, le misure introdotte dal decreto in commento non determinano maggiori oneri di funzionamento per le Amministrazioni interessate, in quanto rivolte al personale già in servizio. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico di trasferimento, eventuali trasferimenti connessi alle promozioni conseguite per effetto delle disposizioni contenute nel predetto decreto trovano copertura nell'ambito degli ordinari capitoli di bilancio, appositamente stanziati per detta finalità;
- con riferimento alle rimodulazioni organiche dei dirigenti e alle promozioni nei gradi/qualifiche dirigenziali, le relative quantificazioni sono state effettuate tenendo conto del differenziale di trattamento economico nel grado/qualifica di provenienza e quello previsto nel grado/qualifica superiore. A tal fine, non è stata considerata, per lo sviluppo decennale, la progressione economica per classi e scatti, tenuto conto che questi ultimi sono comuni a entrambe le posizioni considerate e, pertanto, risultano neutrali sotto il profilo finanziario.

A completamento del quadro finanziario di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, occorre considerare che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del presente provvedimento correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e armate, complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2020 (di cui 1,20 milioni relativi alle Forze di polizia e 0,64 alle Forze Armate), che dovranno essere allocati sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,022% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere ai sensi della normativa vigente al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa, in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del Conto annuale 2017, ammonta a circa 8,2 miliardi di euro a lordo degli oneri riflessi. Nell'ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall'applicazione degli effetti del presente correttivo al personale della carriera dirigenziale penitenziaria. La copertura degli oneri indiretti, con riferimento ai corpi di polizia, è stata prevista nell'ambito del successivo articolo 44.

Nell'ambito dei principi di delega sopra richiamati, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da 45 articoli, suddivisi in sette Capi, che risproducono in parte l'impianto sistematico del decreto legislativo:

Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

Capo IV: Modifiche alla revisione dei moli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

Capo VI: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.



Con riferimento ad ogni Capo si riportano, di seguito, le disposizioni contenute nello schema di decreto concernenti gli effetti finanziari, con specifico riferimento a quelli che comportano oneri da coprire nell'ambito delle predette risorse disponibili.



#### CAPO I

#### Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Il Capo I dello schema di provvedimento, composto di 6 articoli (da 2 a 7), reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti" (articolo 2);
- b) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" (articolo 3);
- c) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica" (articolo 4);
- d) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato" (articolo 5);
- e) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato" (articolo 6);
- f) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78" (articolo 7).

#### Nello specifico:

L'articolo 2, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti", prevedendo:

alla lettere a) e b), l'allineamento alle disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare (COM) in materia di titolarità della potestà disciplinare nei confronti del personale in servizio presso gli uffici "interforze. In particolare, viene chiarito che le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della pena pecuniaria sono inflitte al personale della Polizia di Stato dal capo dell'ufficio o dal comandante dal reparto, se appartenente alla Polizia di Stato, ovvero qualora il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartenga ai ruoli della Polizia di Stato, dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 alla lettera c), modifiche finalizzate ad allineare le previsioni già vigenti alle nuove qualifiche dei funzionari della Polizia di Stato introdotte dal riordino delle carriere.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 3, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", prevedendo:

- <u>alla lettera a),</u> una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" al fine di garantire, attraverso

una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio.

L'onere è stato determinato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico, per ciascun anno, destinatarie del provvedimento e raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 10.598.475,54 nell'anno 2021 (vedi Tabella 2).

Tabella 2.

	RIDUZI	DNE D <i>UE ANNI</i> DI PERMANEN	IZĀ NELLA QUAUFICA DI ASSISTEN	ITE CAPO PER IL RA	ggiungimento di	ELLA DENOMINAZ	IONE DI COORDINÀ	TORE
anno	unità	vecchia qif	ทชงva qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova glf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	5.042	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	÷	1.241,33	6.258.785,86
2021	8,538	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1,241,33	10.598.475,54
2022	5.643	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD, + 17	45,894,53	47.135,86	-	1.241,33	7.004.825,19
2023	4.307	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86		1.241,33	5.346.408,31
2024	4.712	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47,135,86	_	1.241,33	5.849.146,96
2025	3.250	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD, +17	45.894,53	47.135,86	÷	1.241,33	4.034,322,50
2026	2.284	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	2.835.197,72
2027	1.051	ASSISTENTE CAPO +5+17	ASSISTENTE CAPO COORD. +17	45,894,53	47.135,86	-	1.241,33	1.317.051,13
2D28	685	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD, +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	850,311,05
	35.522						totale	44.D94.524,26

CON RIO	RDINO 2018	vecchia q	qualifica
Voce	periodo	ASSISTENTE CAPO	) + 5 AA QLF + 17
stipendio vacanza contrattuale	pameas	lordo dipendente	oneri Amministrazione
A	gennaio/dicembre	20.831,85	8.751,47
stipendio	13^ mensilità	1.735,99	729,29
vacanza	gennaio/dicembre	145,80	61,24
contrattuale	13^ mensilità	12,15	5,10
indennità mensile	gennaio/dicembre	7.954,56	2,601,14
pensionabile	13^ mensilità	662,88	216,76
assegno di	gennaio/dicembre	1.458,40	559,73
funzione	13^ mensilità	121,53	46,64
TC	TALI	32.923,16	12.971,37
TOTALE CO	OMPLESSIVO	•	45.894,53

nuova qualifica				
A55ISTENTE CAPO COORDINATORE + 17				
iordo dipendente oneri Amministrazione				
21.633,08	9.088,06			
1.802,76	757,34			
151,44	63,62			
12,62	5,30			
7.954,56	2.601,14			
662,88	216,76			
1.458,40	559,73			
121,53	46,64			
33.797,27	13.338,59			
	47.135,86			

#### alla lettera b):

- ai nn.1) e 2), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente;
- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

## Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

#### <u>alla lettera c):</u>

- al n.1), la possibilità di sottoporre i frequentatori del corso di formazione per allievi e agenti a valutazioni attitudinali per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione;
- ai nn. 2) e 3), una modifica finalizzata a individuare quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti in prova terminano il periodo residenziale presso l'Istituto di istruzione, con la conferma del giudizio di idoneità;



 al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per allievi e agenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

## Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera d)</u>, una riformulazione delle ipotesi nelle quali gli allievi o gli agenti in prova possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge. In particolare, oltre alle ipotesi già previste di assenza connessa a infermità contratta durante il corso ovvero legata alla maternità, viene introdotta quella connessa a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;

## L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera e), la soppressione dell'articolo 6-quater del d.P.R. n. 335/1982, recante la disciplina relativa all'addestramento e ai corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti. L'intervento, in chiave sistematica, trasla parte della disciplina al n. 1) della suddetta lettera d) e introduce, alla successiva lettera r), una espressa disciplina dei corsi di specializzazione, abilitazione e qualificazione, non più riferiti solo agli agenti ma a tutto il personale della Polizia di Stato, colmando una lacuna esistente nell'ordinamento;

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

## - alla lettera f):

 al n. 1), la specificazione delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti mediante il riconoscimento di mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità;

## L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;

L'onere è stato determinato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico, per ciascun anno, destinatarie del provvedimento e raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 996.375,36 nell'anno 2024 (vedi Tabella 3).

Tabella 3.

1.372

anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-	SOVR. CAPO + 4 + 27	SOVR. CAPO COORD. +27	52.587,38	54.035,60		1.448,22	-
2021	1	SOVR. CAPO + 4 + 27	SOVR. CAPO COORD. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.448,22
2022	2	SOVR. CAPO + 4 + 27	SOVR. CAPO COORD. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	2.896,44
2023	302	SOVR. CAPO + 4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	437.362,44
2024	688	SOVR. CAPO + 4 + 27	SOVR, CAPO COORD, +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	996.375,36
2025	376	SOVR. CAPO + 4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	*	1.448,22	544.530,72
2026	2	SOVR. CAPO + 4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60		1.448,22	2,896,44
2027	1	SOVR. CAPO + 4 + 27	SOVR. CAPO COORD, +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.448,22
2028	-	SOVR. CAPO + 4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	-

RIDUZIONE DUE ANNI: DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA DI SOVRINTENDENTE CAPO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI CODIRDINATORE



CON RIO	RDINO 2018	vecchia c	qualifica	
voce	periodo	SOVRINTEDENTE CAPO + 4 AA QLF + 2		
1220	<b>,</b>	fordo dipendente	oneri Amministrazione	
-42	gennaio/dicembre	22.389,79	9.405,95	
stipendio	13^ mensilità	1.865,82	783,83	
vacanza	gennalo/dicembre	156,72	65,84	
contrattuale	13^ mensilità	13,06	5,48	
indennità mensile	gennalo/dicembre	9.304,68	3.042,63	
pensionabile	13^ mensilità	775,39	253,55	
assegno di	gennalo/dicembre	3.018,20	1.158,38	
funzione	13^ mensilità	251,52	96,54	
т	OTALI	37.775,18	14.812,20	
TOTALE C	OMPLESSIVO		52.587,38	

nuova q	ualifica				
SOVRINTEDENTE C	SOVRINTEDENTE CAPO COORD. + 27				
lordo dipendente	oneri Amministrazione				
23.324,55	9.798,64				
1.943,71	816,56				
163,32	68,61				
13,61	5,71				
9.304,68	3.042,63				
775,39	253,55				
3.018,20	1.158,38				
251,52	96,54				
38.794,98	15.240,62				
	54.035,60				

#### alla lettera g):

- al n.1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore.
- al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti, in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutimio per merito risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti rimasti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo, sono devoluti, agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4) che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti;
- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica imiziale del ruolo dei sovrintendenti da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitare entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte ha esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilinente collocatisi nella relativa graduatoria; in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è possibile sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

### alla lettera h):

al n.1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo

- qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per gli allievi agenti e gli agenti in prova di cui alla precedente lettera e);
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. La disposizione mira ad allineare la disciplina dei corsi dei sovrintendenti a quanto già previsto per gli ispettori;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

#### - alla lettera i):

- al n. 1), lettere a) e b), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi e interventi di drafting formale;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno, ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;
- al n. 3), una correzione materiale finalizzata ad armonizzare il comma 3 dell'articolo 27 con il comma 2 nel quale si prevede che il corso di formazione ha durata non inferiore a sei mesi;
- al n. 4), un intervento di drafting formale;
- al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e dei corsi per la nomina a vice ispettore dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

## - alla lettera l):

- ai nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale;
- al nn. 3) e 4), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore mediante concorso pubblico;
- Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

#### alla lettera m):

- al n. 1), un intervento di drafting formale;
- al n. 2), che i crediti formativi universitari (CFU) da acquisire durante la frequenza del corso per la nomina a vice ispettore di polizia siano riconducibili a lauree triennali a contenuto propriamente giuridico e utili ai fini della successiva partecipazione al concorso interno per vice commissario;
- al n. 3), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di "tirocinio applicativo" in "tirocinio operativo di prova", con precisazione dell'esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;
- Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

#### alla lettera n):

• al n. 1), un intervento di *drafting* formale;



- al n. 2), che la dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore consegue solo al mancato superamento dell'esame finale e non anche di quelli intermedi, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori tecnici;
- al n. 3), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice ispettore possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge in analogia a quanto previsto per il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera o</u>), una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una più agevole progressione in carriera;
- alla lettera p), in linea con l'intervento di cui alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore con la connessa qualificazione di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, garantendo un più rapido avanzamento in un ruolo di rilevanza strategica per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche al fine di contenere il decremento organico connesso al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsto per il prossimo futuro, di consistenti aliquote di personale; inoltre, si chiarisce che per l'accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali a contenuto propriamente giuridico previste per la partecipazione al concorso interno per vice commissario;

L'onere di cui alle lettere o), p) e quello relativo alle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici, è stato determinato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico che, per ciascun anno, risultano destinatarie del provvedimento e raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 5.722.161,26 nell'anno 2023 (vedi Tabella 4).

Tabella 4.

RIDUZIONE UN ANNO DI PERMANENZA PER		

anno	unità	vecchia qlf	nuova qif	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessiva
2020	2	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52,316,06	53.436,27		1.120,21	2.240,42
2021	1	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52,316,06	53.436,27	-	1.120,21	1.120,21
2022	1	ISPETTORE + 17	iSPE⊤TORE CAPO + 17	52,316,06	53.436,27	-	1.120,21	1.120,21
2023		ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27		1.120,21	-
2024	14	ISPETTORE+17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1_120,21	15.682,94
2025	30	ISPETTORE+17	ISPETTORE CAPÓ + 17	52.316,06	53.436,27		1.120,21	11,202,10
2026	2	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	2.240,42
2027	1.650	§SPETTÓRE + 17	ISPETTORE CAPÓ + 17	52.316,06	53.436,27		1.120,21	1.848,346,50
2028	3.249	!SPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	3,639,562,29



anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costa annua vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	150	ISPETTORE CAPO + 1.7	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53,436,27	55.160,89	-	1.724,62	258.693,00
2021	89	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	153.491,18
2022	211	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89		1.724,62	363.894,82
2023	209	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53,436,27	55.160,89	-	1.724,62	360.445,58
2024	85	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89		1.724,62	146.592,70
2025	83	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89		1.724,62	143.143,46
2026	8	(SPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	13.796,96
2027	8	!SPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55,160,89	-	1.724,62	13.796,96
2028	7	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53,436,27	55.160,89	-	1.724,62	12.072,34

anno	unità	vecchia qlf	กนองส qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	one <i>r</i> e complessivo
2020	401	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	732.133,77
2021	399	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58,847,21	-	1.825,77	728.482,23
2022	252	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58,847,21		1.825,77	460.094,04
2023	2.747	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	5.015.390,19
2024	2.470	SPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	4.509.651,90
2025	450	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	821.596,50
2026	53	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	96.765,81
2027	34	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	*	1.825,77	62.076,18
2028	75	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	136.932,75

anno	unītā	vecchia qif	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	224	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD, +27	58.847,21	60,088,52	-	1.241,31	278.053,44
2021	532	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	660.376,92
2022	534	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST, COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60,088,52	-	1.241,31	662.859,54
2023	279	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST, COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	346.325,49
2024	200	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	248.262,00
2025	177	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST, COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60,088,52	-	1.241,31	219.711,87
2026	92	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	114.200,52
2027	712	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58,847,21	60.088,52	-	1.241,31	883.812,72
2028	728	50\$TITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60,088,52	-	1.241,31	903.673,68

anno	passaggio Ispettore Ispettore capo	passaggio ispettore capo ispettore superiore	passaggio ispettore superiore sost, Commissario	passaggio sost. Commissario sost. Commissario coord.	onere complessivo azione
2020	2.240,42	258.693,00	732,133,77	278.053,44	1.271.120,63
2021	1.120,21	153.491,18	728.482,23	660.376,92	1.543.470,54
2022	1.120,21	<b>3</b> 63.894,82	460.094,04	662.859,54	1.487.968,61
2023	-	360.445,58	5.015.390,19	346.325,49	5.722.161,26
2024	15.682,94	146.592,70	4.509.651,90	248.262,00	4.920.189,54
2025	11.202,10	143.143,46	821.596,50	219.711,87	1.195.653,93
2026	2.240,42	13.796,96	96.765,81	114.200,52	227.003,71
2027	1.848.346,50	13.796,96	62.076,18	883.812,72	2.808.032,36
2028	3.639.562,29	12.072,34	136.932, <b>7</b> 5	903.673,68	4.692.241,06



CON RIORDING 2018		vecchia qif		
		Ispettore + 17		
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	
	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	
stipendio	13^ mensilità	1.943,71	816,56	
retribuzione	gennalo/dicembre			
individuale di anzianità	13^ mensiiltà			
	gennalo/dicembre	163,32	68,61	
vacanza contrattuale	13^ mensilità	13,61	5,71	
indennità mensile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,87	
pensionabile	13^ mensilità	779,02	254,74	
11.5	gennalo/dicembre	1.829,40	702,12	
assegno di funzione	13^ mensilità	152,45	58,51	
тот	ALI	37.554,30	14.761,76	
TOTALE COMPLESSIVO			52.316,06	

ทยองa qif			
Ispettore Capo + 17			
fordo dipendente oneri Amministrazio:			
23.769,68	9.985,64		
1.980,81	832,14		
	NAME OF THE PARTY		
166,44	69,92		
13,87	5,83		
9.647,76	3.154,82		
803,98	262,90		
1.829,40	702,12		
152,45	58,51		
38.364,39	15.071,88		
53.436,27			

DIFFERENZA			
lordo dipendente	oneri Ammlnistrazione		
445,13	187,00		
37,10	15,58		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
3,12	1,31		
0,26	0,12		
299,52	97,95		
24,96	8,16		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
810,09	310,12		
	1.120,21		

CON RIC	ORDINO 2018	vecchia qualifica ISPETTORE CAPO + 17 AA		
voce	periodo			
		larda dipendente	oneri Amministrazione	
stipendio	gennalo/dicembre	23.769,68	9.985,64	
supendio	13^ mensilità	1.980,81	832,14	
retribuzione	gennaio/dicembre			
individuale di anzianità	13^ mensilità			
vacanza	gennaio/dicembre	166,44	69,92	
contrattuale	13^ mensiiità	13,87	5,83	
indennità mensile	gennalo/dicembre	9.647,76	3.154,82	
pensionabile	13^ mensilità	803,98	262,90	
assegno di	gennało/dicembre	1.829,40	702,12	
funzione	13^ mensilità	152,45	58,51	
1	UATO	38.364,39	15.071,88	
TOTALE (	OMPLESSIVO		53.436,27	

nuova qualifica				
ISPETTORE SUPERIORE + 17 AA				
lordo dipendente oneri Amministrazione				
24.481,88	10.284,83			
2.040,16	857,07			
171,36	71,99			
14,28	6,00			
10.080,00	3.296,16			
840,00	274,68			
1.829,40	702,12			
152,45	58,51			
39.609,53	15.551,36			
55.160,89				

DIFFERENZA				
lordo dipendente	oneri Amministrazione			
712,20	299,19			
59,35	24,93			
-	-			
-	-			
4,92	2,07			
0,41	0,17			
432,24	141,34			
36,02	11,78			
-	-			
-	-			
1,245,14	479,48			
	1.724,62			
-	479,48			

CON RIORDINO 2018		vecchia qlf		
		Ispettore Superiore + 27		
		lorda dipendente	oneri Amministrazione	
-41	gennaio/dicembre	24,481,88	10.284,83	
stipendio	13^ mensilità	2.040,16	857,07	
retribuzione	gennalo/dicembre			
individuale di anzianità	13^ mensilità			
	gennalo/dicembre	171,36	71,99	
vacanza contrattuale	13^ mensilità	14,28	6,00	
Indennità mensile	gennalo/dicembre	10.080,00	3.296,16	
pensionabile	13^ mensilità	840,00	274,68	
	gennalo/dicembre	3.070,50	1,178,45	
assegno di funzione	13^ mensilltà	255,88	98,20	
тот	TOTAL		16.067,38	
TOTALE COMPLESSIVO			57.021,44	



nuova qlf			
Sostituto Com	missario + 27		
lordo dipendente	oneri Amministrazione		
25.550,18	10.733,63		
2.129,18	894,47		
178,80	75,12		
14,90	6,27		
10.198,80	3.335,01		
849,90	277,92		
3.070,50	1.178,45		
255,88	98,20		
42.248,14	16.599,07		
	58.847,21		

DIFFERENZA		
lordo dipendente	oneri Amministrazione	
1.068,30	448,80	
89,02	37,40	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
7,44	3,13	
0,62	0,27	
118,80	38,85	
9,90	3,24	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
1.294,08	531,69	
	1.825,77	



CON RIORDING 2018		vecchia qif		
		Sostituto Con	nmissario + 27	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	
1	gennaio/dicembre	25.550,18	10.733,63	
stipendio	13^ mensilità	2.129,18	894,47	
retribuzione	gennalo/dicembre			
Individuale di anzianità	13^ mensiiità			
	gennaio/dicembre	178,80	75,12	
vacanza contrattuale	13^ mensilità	14,90	6,27	
indennità mensile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01	
pensionabile	13^ mensilità	849,90	277,92	
	gennalo/dicembre	3.070,50	1.178,45	
assegno di funzione	13^ mensilità	255,88	98,20	
TOTALI		42.248,14	16.599,07	
TOTALE COMPLESSIVO			58.847,21	

	nuova qlf					
ľ	Sostituto Commissario Coord. + 27					
ľ	lordo dipendente	oneri Amministrazione				
ſ	26.351,40	11.070,23				
ſ	2.195,95	922,52				
ſ						
ſ	184,44	77,49				
ſ	15,37	6,46				
ľ	10.198,80	3,335,01				
ľ	849,90	277,92				
ľ	3.070,50	1,178,45				
Ī	255,88	98,20				
	43.122,24	16.966,28				
Ī		60.088,52				

DIFFERENZA						
lordo dipendente	oneri Amministrazione					
801,22	336,60					
66,77	28,05					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
5,64	2,37					
0,47	0,19					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
874,10	367,21					
	1.241,31					

- <u>alla lettera q)</u>, l'introduzione di una specifica disposizione finalizzata a disciplinare con fonte normativa primaria lo svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento previsti per tutto il personale della Polizia di Stato al fine di sanare una lacuna esistente nell'ordinamento;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera r)</u>, una modifica di carattere formale volta ad esplicitare l'applicabilità delle disposizioni in materia di rapporti informativi anche ai funzionari dei ruoli direttivi; L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera s)</u>, una correzione materiale necessaria a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di promozione per merito straordinario anche agli assistenti; L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera t):
  - al n. 1), una correzione necessaria per allineare la rubrica al contenuto dispositivo, applicabile anche ai funzionari del ruolo direttivo;
  - al n. 2), l'attribuzione della classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, di tre scatti di anzianità, al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati integrando i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario. A tale personale viene attribuito un riconoscimento economico in sostituzione dell'avanzamento alla qualifica superiore atteso che quella del commissario capo già costituisce la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. La misura pone rimedio ad una altrimenti ingiustificabile disarmonia tra dipendenti in possesso della qualifica apicale e rientra tra gli stanziamenti di bilancio previsti per tali specifiche procedure premiali;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera u)</u>, una correzione necessaria per esplicitare l'applicabilità della disposizione anche ai funzionari del ruolo direttivo;
  - L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera v)</u>, una modifica della TABELLA A:
  - al n. 1), per recuperare 30 unità nella dotazione organica dei primi dirigenti, rispetto al previsto decremento, dal 1.1.2027, di 81 unità;



- ai nn. 2) e 3), per aggiornare gli uffici ai quali possono essere preposti i dirigenti della Polizia di Stato al fine di meglio assicurare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- al n. 4), per ridurre contestualmente di 30 unità l'aliquota della qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia.

Con riferimento al n. 1), nel quadro della riduzione, entro il 2027, dei funzionari che espletano funzioni di polizia di 800 unità (da 4.500 a 3.700), i primi dirigenti passano da 709 a 628 unità (con un decremento pari ad 81 unità), per cui l'incremento di 30 unità ad opera del correttivo in esame (pari al 7,5% delle citate 800 unità), attenuando la riduzione, è funzionale ad una compiuta ed equilibrata opera di riorganizzazione dell'intera Amministrazione, a livello periferico e centrale, in corso di elaborazione parallelamente al riordino delle carriere.

L'onere, determinato in relazione alla contestuale riduzione di trenta unità di commissario nella rispettiva dotazione organica, di cui alla nuova Tabella A allegata al richiamato D.P.R. n. 335 del 1982, è pari a euro 1.174.879,52 a decorrere dal 1.1.2027 (vedi Tabella 5).

Tabella 5.

# ONERE PER RECUPERO NR. 30 PRIMI DIRIGENTI DALLA RIDUZIONE DI ORGANICO PREVISTA DEL D. LGS. 95/2017 CON CONTESTUALE RIDUZIONE ORGANICO DEI COMMISSARI

	Lordo unità Amministrazione unitario		Lordo Amministrazione complessivo
PRIMO DIRIGENTE	30 93.302,09		2.799.062,70
VICE COMMISSARIO	30	51.959,31	1.558.779,30
MAGGIOF	1.240.283,40		

CON RIO	RDING 2018	vecchia qualifica					
voce	periodo	VICE COMMISSARIO					
		lordo dipendente	oneri Amministrazione				
	gennaio/dicembre	24.348,34	10.228,74				
stipendio	13^ mensilità	2.029,03	852,40				
vacanza	gennalo/dicembre	170,40	71,59				
contrattuale	13^ mensilità	14,20	5,98				
indennità mensile	gennalo/dicembre	9.904,56	3.238,79				
pensionabile	13^ mensilità	825,38	269,90				
ind. Integrativa	gennaio/dicembre	-	-				
speciale	13^ mensilità	-	-				
	gennaio/dicembre		-				
ind. Dirigenziale	13^ mensilità	-	-				
TO	OTALI	37.291,91	14.667,40				
TOTALE CO	OMPLESSIVO		51.959,31				

nuova qualifica							
PRIMO DIRIGENTE							
lordo dipendente	oneri Amministrazione						
26.724,44	11.226,95						
2.227,04	935,58						
-	-						
-	_						
12.314,01	4.026,68						
1.026,17	335,55						
10.689,41	3.859,74						
890,78	321,65						
12.490,07	4.793,70						
1.040,84	399,47						
67.402,77	25.899,32						
	93.302,09						

ai nn. 5) e 7), per diminuire di 420 unità e di 180 unità, rispettivamente, la dotazione organica del ruolo degli ispettori e quella dei sostituti commissari-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza per corrispondere all'incremento della dotazione organica del



corrispondente ruolo degli ispettori tecnici per l'istituzione del nuovo settore di impiego "sicurezza cibernetica";

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 Ai numeri 6) e 7) per adeguare la Tabella A alle denominazioni delle qualifiche di ispettore superiore e sostituto commissario per come riformulate già dal decreto principale n. 95 del 2017;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

• al n. 8), per rimodulare la dotazione complessiva degli ispettori a seguito del decremento di 600 unità di cui ai nn. 5) e 7);

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al n. 9), un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti pari a 1.600 unità. Tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il d.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 umità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436. La destinazione di tale aumento per intero al ruolo degli agenti e assistenti trova fondamento nella significativa riduzione subita da tale ruolo, oltre che sul piano dell'organico (nel 2017 la riduzione ammonta a circa 9.600 unità), in termini di forza effettiva, atteso che tale ruolo è l'unico da cui si selezionano, mediante promozioni, i vice sovrintendenti, nel quadro delle misure dirette all'obiettivo generale di aumentare gli ufficiali di polizia giudiziaria. Un aumento dell'organico del ruolo di base corrisponde, dunque, alle aggiornate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, che gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti possono soddisfare nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione della criminalità, con un effetto in grado di riverberarsi anche su una migliore distribuzione dei presidi di sicurezza sul territorio, garantendo quella necessaria flessibilità organizzativa necessaria al funzionamento degli Uffici, soprattutto periferici;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 4, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", mediante una serie di interventi finalizzati ad allineare la disciplina del personale "tecnico" a quella del corrispondente personale dei ruoli "ordinari", prevedendo:

- alla lettera a):
  - al n. 1), la facoltà del Ministro dell'interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego. Viene inoltre introdotto un nono settore denominato "sicurezza cibernetica" al fine di corrispondere alle esigenze di operatività della Polizia di Stato;
  - al n. 2), un intervento finalizzato a chiarire che il personale che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera b)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime dall'articolo 3, comma 1, lettera a), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" (vedi oneri Tabella 2);



#### alla lettera c):

- ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente tecnico;
- al n. 3), la rimodulazione del corso di formazione per la nomina ad agente tecnico mediante una estensione della durata da quattro a sei mesi;
- al n. 4), un intervento finalizzato a colmare una lacuna legislativa e ad individuare quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti tecnici in prova terminano il corso di formazione;
- al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera d)</u>, l'introduzione, al fine di colmare una lacuna legislativa, della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per allievi agenti tecnici, fatta salva la fattispecie del periodo di prova non previsto per il personale "tecnico";

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

#### alla lettera e):

al n. 1), la specificazione delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici mediante il riconoscimento di mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, al fine di valorizzame la professionalità;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio

L'intervento determina gli oneri specificati alla Tabella 3.

#### alla lettera f):

- al n. 1), la possibilità per il personale promosso vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai relativi concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata al fine di evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore;
- al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo, sono devoluti, agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4) che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici;



- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitare entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte ha esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è possibile sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

#### - alla lettera g):

- al n. 1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge;
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

#### - alla lettera h):

- al n. 1), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

#### alla lettera i):

- ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore tecnico mediante concorso pubblico;
- al n. 3), il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per semplificare la procedura di individuazione delle lauree in relazione alle quali è garantita l'acquisizione di CFU durante il corso di formazione per la nomina a vice ispettore tecnico, ovvero ritenute utili al fine della partecipazione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico;
- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico e del corso di formazione dal decreto del Capo



- della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno:
- al n. 5), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di "tirocinio operativo di prova", con precisazione dell'esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera l)</u>, il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso interno e del corso per la nomina a vice ispettore tecnico dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera m</u>), una riformulazione delle ipotesi di dimissione dal corso per vice ispettore tecnico;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera n)</u>, un intervento finalizzato a chiarire il momento della decorrenza del termine di permanenza nella qualifica di vice ispettore tecnico per la promozione a ispettore tecnico; L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera o)</u>, una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari una più agevole progressione in carriera.

L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 4.

- <u>alla lettera p)</u>, una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico; inoltre, si chiarisce che per l'accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali da individuarsi con decreto del Ministro dell'Interno;

L'intervento determina gli onerì di cui alla tabella 4.

- <u>alla lettera q</u>), una modifica della TABELLA A:
  - alla lettera a) per aumentare la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti commissari tecnici, rispettivamente, di 420 unità e 180 unità in funzione della creazione del nuovo polo cibernetico;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera b): riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei chimici e di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei biologi;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera c):
  - 1. un intervento di carattere formale;
  - 2. un aumento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici, nella misura di un dirigente generale tecnico, con contestuale riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici

L'onere, determinato in relazione alla contestuale riduzione di una unità di commissario nella rispettiva dotazione organica, di cui alla nuova Tabella A allegata al richiamato D.P.R. n. 335 del 1982, è pari a euro 110.513,97 a decorrere dal 1.1.2020 (vedi Tabella 6).



#### Tabella 6.

#### ONERE PER INCREMENTARE L'ORGANICO DIRIGENTE GENERALE TECNICO CON EVENTUALE CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE QUALIFICHE INFERIORI

	unità	Lordo Amministrazione unitario	Lordo Amministrazione complessivo	
DIRIGENTE GENERALE TECNICO	1	170.135,29	170.135,29	
COMMISSARIO TECNICO	1	55.645,92	55.645,92	
MAG		114.489,37		

			************				
		Commissario Tecnico					
		lordo dipendente	oneri Amministrazione				
stimandia	gennaio/dicembre	26.351,40	11.070,23				
stipendio	13^ mensilità	2.195,95	922,52				
retribuzione	gennalo/dicembre						
individuale di anzianità	13^ mensilità						
yacanza	gennaio/dicembre	184,44	77,49				
contrattuale	13^ mensilità	15,37	6,46				
indennità	gennaio/dicembre	10.310,40	3.371,50				
mensile pensionabile	13^ mensilità	859,20	280,96				
indennità	gennaio/dicembre						
integrativa speciale	13^ mensilità						
indennità	gennaio/dicembre						
dirigenziale/ di posizione	13^ mensilità						
T	OTALI	39.916,76	15.729,16				
TOTALE C	OMPLESSIVO		55.645,92				

Dirigente	Generale
lordo dipendente	oneri Amministrazione
40.534,54	17.028,56
3.377,88	1.419,05
17.024,51	7.151,99
1.418,71	596,00
15.574,26	5.092,78
1.297,86	424,40
11.675,69	4.215,86
972,97	351,32
28.002,43	10.747,34
2.333,54	895,61
122.212,38	47.922,91
	170.135,29

3. per eliminare la prevista indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico nell'ipotesi di nomina di un dirigente generale tecnico con contestuale riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici;

L'onere, determinato in relazione alla contestuale riduzione di una unità di commissario nella rispettiva dotazione organica, di cui alla nuova Tabella A allegata al richiamato D.P.R. n. 335 del 1982, è pari a euro 110.513,97 a decorrere dal 1.1.2020 (vedi Tabella 7).



## ONERE PER RENDERE PERMANENTE ORGANICO 1 DIRIGENTE GENERALE TECNICO

	unità	Lordo Amministrazione unitario	Lordo Amministrazione complessivo		
DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO	1	140.360,36	140.360,36		
COMMISSARIO TECNICO	1	55.645,92	55.645,92		
MAGG		84.714,44			

		Commissario Tecnico				
		lordo dipendente	oneri Amministrazione			
	gennalo/dicembre	26.351,40	11.070,23			
stipendio	13^ mensilità	2.195,95	922,52			
retribuzione	gennalo/dicembre					
individuale di anzianità	13^ mensilità					
vacanza	gennaio/dicembre	184,44	77,49			
contrattuale	13^ mensilītà	15,37	6,46			
Indennità	gennalo/dicembre	10.310,40	3.371,50			
mensile pensionabile	13^ mensilità	859,20	280,96			
indennità	gennalo/dicembre					
integrativa speciale	13^ mensilità					
indennità	gennalo/dicembre					
dirigenziale/ di posizione	13^ mensilità					
т	OTALI	39.916,76	15.729,16			
TOTALE C	OMPLESSIVO		55.645,92			

Dirigente Superiore						
lordo dipendente	oneri Amministrazione					
34.646,94	14.555,18					
2.887,24	1.212,94					
12.472,90	5.239,87					
1.039,41	436,66					
14.313,86	4.680,63					
1.192,82	390,05					
11.260,88	4.066,07					
938,41	338,83					
20.470,51	7.856,57					
1.705,88	654,71					
100.928,85	39.431,51					
	140.360,36					

L'articolo 5, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato", prevedendo:

- alla lettera a), per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto ritenuti, dalla Commissione di cui all'articolo 4 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta;
- <u>alla lettera b)</u>, la possibilità, per gli ispettori del ruolo "ordinario" non più idonei all'espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico "supporto logistico-amministrativo" anche qualora non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio in uno degli altri otto settori dei ruoli "tecnici".

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.", prevedendo:



- <u>alle lettere a), b) e c)</u>, interventi di coordinamento finalizzati ad allineare le disposizioni vigenti in materia di nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato a quanto previsto in materia di accesso al ruolo degli ispettori tecnici e alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia cui sono equiparati;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alle lettere d) ed e)</u>, interventi di allineamento nomenclatorio della qualifica apicale del personale del ruolo degli orchestrali alla corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, modificando la rubrica in "Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore" e sostituendo la qualifica di "orchestrale-I livello" con quella di "orchestrale sostituto commissario tecnico";

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 alla lettera f), la modifica della TABELLA G al fine di ridurre di un anno la permanenza nella qualifica di orchestrale ispettore tecnico e di orchestrale ispettore tecnico capo ai fini della promozione alla qualifica superiore, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici;

L'intervento determina gli oneri di cui alla Tabella 4.

L'articolo 7, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78", prevedendo:

- <u>alla lettera a)</u>, una correzione di *drafting* finalizzata a specificare l'esatta denominazione di Commissariati distaccati di pubblica sicurezza;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera b)</u>, per esigenze di sistematicità dell'ordinamento, la "nuova" collocazione della previsione (già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. ii), n. 4), del decreto legislativo), con modificazioni volte ad assicurare che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno *ex* articolo 5-bis, ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico *ex* articolo 3, non superi, in ogni caso, il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi riservate al personale già appartenente all'Amministrazione;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera c)</u>, nn. 1), 2), 3), 4) e 5), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM dei requisiti necessari per accedere alla carriera dei funzionari di Polizia, prevedendo altresì che i candidati devono essere in possesso oltre che dei diritti politici anche di quelli civili e di lauree magistrali o specialistiche a contenuto giuridico. Viene chiarito che ai fini della partecipazione al concorso sono tali quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi, nonché alcune modifiche di coordinamento. Infine, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina dei concorsi dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

alla lettera d):

- ai nn. 1) e 2), che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario. Inoltre si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 3), che al termine del corso di formazione l'assegnazione dei commissari capo è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera e)</u>, nn. 1) e 2) una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per commissario possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge includendovi, in linea con quanto previsto per gli altri ruoli, le gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

## - <u>alla lettera f):</u>

- al n. 1), un intervento formale di coordinamento;
- al n. 2), oltre interventi formali di coordinamento, una modifica delle aliquote delle percentuali previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno, attraverso l'aumento di quella riservata agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti, con contestuale rimodulazione di quella del ruolo degli ispettori, allo scopo di aumentare le opportunità di sviluppo di carriera del personale dei ruoli di base;
- al n. 3), per la partecipazione al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, che i candidati devono essere in possesso di lauree triennali a contenuto giuridico, precisando che ai fini della partecipazione al concorso sono tali quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi, nonché alcune modifiche di coordinamento;
- al n. 4) il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice commissari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

#### alla lettera g):

- al n. 1), che al termine del corso di formazione l'assegnazione dei vice commissari è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;
- al n. 2), un intervento di drafting formale;
   Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

#### - alla lettera h):

ai nn. 1), 2) e 3) l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle

vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, allo scopo di coprire, in tempi più brevi, le vacanze che si determinano in corso d'anno con significativi benefici riflessi sulla funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'onere è stato determinato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico che, per ciascun anno, risultano destinatarie del provvedimento e raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 593.553,11 nell'anno 2023

## L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 8.

Tabella 8.

Direttore T./Medico Sup.

Direttore T./Medico Princ. Direttore T./Medico Capo

TOTALE MAGGIORE ONERE

Primo Dirigente

			DOPPIO SCR	UTINIO Q	UAUI	FICHE DIRIGEN	ZIALI					
promo	ozione						unità					
da	o	anno 2020	anno 2021	onno 21	022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	аппо 2026	anno 2027	anno 2028	
entisto c	ordinario											
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore		9 10		14	18	,	6 15	8	2	5	
Vice Questore	Primo Dirlgente	3	5 51		49	53	4	5 42	48	32	36	
Commissario Capo	Vice Questore Aggiunto	-	-		-	-		-	-	-	-	
Current Iton	ici e sonitari											
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	3 3			1	5		2 1	-	-	1	
Direttore T./Medico Sup.	Primo Dirigente		5 7	4		6		5 4	3	3	2	
Direttore T./Medico Princ.	Direttore T./Medico Capo	0 12 6 57 - 5		53	-	-						
TOTALLUNITA' 65 77 68 82 126 62 112						37	44					
	mozione	onere unitario										
prot	muzione	costo annuale			costo annuale differenza costo onere cor			onere com	plessivo			
do	a	qualifica precedente			nuova qualifica			unitario annuale (6 mesi+1			Besima)	
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore		109.2	207,94		12	121.171,52 11.963,		11.963,58	6.441,93		
Vice Questore + 18	Primo Dirigente		78.8	330,89		9	3.302,09		14.471,20		7.792,18	
Commissario Capo	Vice Questore Aggiunt	0	56.2	200,15		5	3,202,15			1.724,23		
promo	ozione											
da					0	nere comples	sivo					
da a a contera ordinaria anno 2020 anno 2021					022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	anno 2027	anno 2028	
Primo Dirigente + 23	Olrigente Superiore	57.977,3	7 64.419,30			115,954,74	103.070,8	96.628,95	51.535,44	12.883,86	32.209,65	
Vice Questore	Primo Dirigente	272.726,3	397.401,18	381.816,82		412.985,54	350.648,1	327.271,56	374.D24,64	249.349,76	280.518,48	
The duestore				-								
Commissario Capo	Vice Questore Agglunto	-	-		-	-	-	-	-	-		
Commissario Capo		-	-		-	-	_	-	-	-	•	

31,168,72

509.614,49

46.753,D8

607.903,01

46.753,08

98,281,11

611.637,03

31.168,72

461.511,16

CON RIO	ROINO 2018	vecchia qualifica			
voce	periodo	PRIMO DIRIGENTE + 23			
,		lordo dipendente	oneri Amministrazione		
athus a dis	gennaio/dicembre	34.646,94	14,555,18		
stipendio	13^ mensilità	2.887,24	1.212,94		
indennità mensile	gennalo/dicembre	14.313,86	4.680,63		
pensionabile	13^ mensilità	1.192,82	390,05		
ind. Integrativa	gennaio/dicembre	11.260,88	4.066,07		
speciale	13^ mensllità	938,41	338,84		
Ind Distance Lab	gennalo/dicembre	12.490,07	4.793,70		
ind. Dirigenziale	13^ mensilità	1.040,84	399,47		
TC	DTALI	78.771,06	30.436,88		
TOTALE C	OMPLESSIVO		109.207,94		

46.753,08

20.690,76

417.473,30

54.545,26

10,345,38

546.036,91

ถบova c	qualifica
DIRIGENTE	SUPERIORE
lordo dipendente	oneri Amministrazione
34.646,94	14.555,18
2.887,24	1.212,94
14.313,86	4.680,63
1.192,82	390,05
11.260,88	4.066,07
938,41	338,84
20.470,51	7.856,57
1.705,88	654,71
87.416,54	33.754,99
	121.171,53

23.376,54

91.384,19

540.320,81 285.610,16

23.376,54

15.584,36

334.754,42



CON RIO	RDINO 2018	vecchia qualifica			
voce periodo		VICE QUESTORE + 18			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione		
-Mdia	gennalo/dicembre	26.724,44	11.226,94		
stipendio	13^ mensifità	2.227,04	935,58		
indennità mensile pensionablie	gennalo/dicembre	12.314,01	4.026,68		
	13^ mensilità	1.026,17	335,55		
ind. Integrativa	gennalo/dicembre	10.689,41	3.859,74		
speciale	13^ mensilità	890,78	321,65		
1-J DI	gennaio/dicembre	2.836,94	1.088,82		
ind, Dirigenziale	13^ mensilità	236,41	90,73		
TDTALI		56.945,20	21.885,69		
TOTALE COMPLESSIVO		31411731777	78.830,89		

nuova qualifica					
PRIMO D	IRIGENTE				
lordo dipendente	oneri Amministrazione				
26.724,44	11.226,94				
2.227,04	935,58				
12.314,01	4.026,68				
1.026,17	335,55				
10.689,41	3.859,74				
890,78	321,65				
12.490,07	4.793,70				
1.040,84	399,47				
67.402,76	25.899,31				
	93.302,07				

CON RIORDINO 2018		vecchia q	ualifica	
voce	periodo	COMMISSARIO CAPO		
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	
stipendio	gennalo/dicembre	26.796,53	11.257,22	
superiulo	13^ mensilità	2.233,04	938,11	
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	187,56	78,79	
	13^ mensilità	15,63	6,57	
indennità mensile	gennalo/dicembre	10.416,96	3,406,34	
pensionabile	13^ mensilità	868,08	283,87	
ind. Integrativa	gennaio/dicembre	-	_	
speciale	13^ mensilità	-	-	
lad Otalasasiala	gennaio/dicembre	-	-	
ind. Dirigenziale	13^ mensilità	-	-	
TO	OTALI	40.517,80	15.970,90	
TOTALE C	OMPLESSIVO		56.488,70	

neova qualifica					
VICE QUESTORE AGGIUNTO					
lordo dipendente	oneri Amministrazione				
17.457,92	7.334,07				
1.454,82	611,17				
-	_				
	-				
10.205,67	3.337,25				
850,47	278,10				
9.363,79	3.381,08				
780,31	281,76				
2.712,18	1.040,94				
226,02	86,75				
43.051,18	16.351,12				
	59.402,30				

- al n. 4), la precisazione delle modalità di immissione in ruolo dei neo-vice questori aggiunti, garantendo la precedenza, nella graduatoria di inizio corso, a coloro che sono stati promossi mediante scrutimio, rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso interno;
- al n. 5), interventi di drafting e il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice questori aggiunti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

## Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera i)</u>, ai nn. 1) e 2), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni alla qualifica dirigenziale di primo dirigente, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento in allineamento a quanto previsto *sub* lett. h) (vedi oneri Tabella 8);
- alla lettera l):
  - al n. 1), un intervento di *drafting*;
  - ai nn. 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni alla qualifica dirigenziale di dirigente superiore, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;

#### L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 8.

- <u>alla lettera m</u>), l'inserimento, tra le ipotesi minime del percorso di carriera dei funzionari di Polizia, della previsione di aver prestato servizio in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza;
  - L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera n), un intervento di drafting formale;
   L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



alla lettera o), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), in simmetria con le modifiche introdotte per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia una rimodulazione delle disposizioni in materia di accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia, con contestuale trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

alla lettera p), nn. 1) e 2), interventi di drafting formale e di coordinamento simmetrici a quelli introdotti per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia, specificando che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario tecnico;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alle lettere q), r) e s),</u> in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali della carriera "ordinaria", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente e a dirigente superiore tecnico, con decorrenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento:

#### L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 8.

- <u>alla lettera t)</u>, l'eliminazione della previsione dell'indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico anche in caso di nomina del dirigente generale tecnico al fine di mantenere la disponibilità delle intere dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore nei diversi ruoli tecnici;

#### L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 7.

alla lettera u), il completamento delle attribuzioni dei Primi dirigenti medici di Polizia che dirigono Uffici sanitari provinciali, riconoscendone la competenza anche in ordine all'accertamento della dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta subite in servizio da appartenenti alla Polizia di Stato. La misura, avendo l'effetto di ridurre il carico di lavoro attualmente gravante sulle infermerie presidiarie, per distribuirlo anche su importanti uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è finalizzata ad agevolare l'efficace e rapido completameto delle pratiche sanitarie in parola, tra l'altro con l'obiettivo di ridurre i tempi in cui i dipendenti interessati restano in posizione di aspettativa.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

#### alla lettera v):

- al n. 1), in simmetria con quanto viene disposto per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia, che i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari devono essere in possesso oltre che dei diritti politici anche di quelli civili;
- al n. 2), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei medici e medici veterinari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 3), una riformulazione della norma relativa alla riserva dei posti, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, in favore del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai requisiti e ai limiti di età dei partecipanti;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.



- <u>alla lettera z</u>), nn. 1), 2) e 3), interventi di *drafting* formale e di riduzione dei termini massimi di assenza dai corsi per medico e medico veterinario calibrandola sulla ridotta durata dei corsi:

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alle lettere aa), bb) e cc), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali delle carriere "ordinaria" e "tecnica", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni a medico capo, medico veterinario capo, primo dirigente medico, primo dirigente medico veterinario, dirigente superiore medico, con decorrenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel seniestre di riferimento, con contestuale trasferimento della potestà regolatoria della disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi dirigenziali dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 8.

- <u>alle lettera dd) e ee)</u>, interventi di drafting formale; Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera ff</u>), l'abrogazione, a fini sistematici, della disposizione che rinvia ad un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nelle carriere dei funzionari atteso che analoga disposizione è contenuta in ciascuno degli articoli relativi all'accesso delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato (articolo, 3 comma 3, per i funzionari di Polizia, articolo 31, comma 3, per i funzionari tecnici di Polizia e articolo 46, comma 2, per i medici e i medici veterinari di Polizia);

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

 alla lettera gg), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di aggiornamento per funzionari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alla lettera hh)</u>, l'introduzione di una specifica norma finalizzata a disciplinare i criteri di valutazione per gli scrutini per la promozione alle qualifiche dirigenziali dei funzionari della Polizia di Stato, anche alla luce dell'introduzione del c.d. doppio scrutinio;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alla lettera ii)</u>, l'abrogazione, a fini sistematici, della Tabella 6 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, essendo quest'ultimo ruolo stato soppresso dal riordino delle carriere.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri



#### **CAPO II**

### Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri

Con riferimento al Capo II, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, il presente schema di provvedimento costituisce il veicolo normativo per intervenire, in via definitiva, sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017, considerando anche la necessaria equi-ordinazione con le altre Forze armate che, a differenza del provvedimento correttivo cd. di "primo tempo", dispongono ora di espressa delega per l'adozione dell'analogo decreto integrativo e correttivo del riordino dei ruoli, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

#### Sezione I

### Disposizioni generali e comuni

La Sezione I del Capo II dello schema di provvedimento è composta dagli articoli da 8 a 12, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), di carattere generale e comune.

L'articolo 8 modifica l'articolo 97 del COM al fine di uniformare le norme in vigore con riferimento alla collocazione della bandiera. In particolare, viene escluso l'obbligo espresso di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 9, comma 1, lettera a) introduce l'art.179-bis del COM, in tema di sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in analogia con quanto già previsto per il personale della Polizia di Stato dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

La modifica è volta a evitare dubbi interpretativi riguardo alla temporanea sospensione delle suddette qualifiche in capo al personale militare sospeso dall'impiego che, esonerato temporaneamente dal servizio, vede conseguentemente affievolito il proprio vincolo di lavoro con sospensione della maggior parte degli obblighi connessi al rapporto sinallagmatico.

Parimenti, la sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza viene collegata al provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, con l'espressa previsione di ripristino di tali qualifiche all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.

## L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 9, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 993 del COM prevedendo, per evitare dubbi interpretativi, l'esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in caso di richiamo dall'ausiliaria per prestare servizio in altre amministrazioni statali o territoriali diverse dalla Difesa.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 10, comma 1, lettera a), al fine di fronteggiare le accresciute esigenze concorsuali e i più incisivi accertamenti introdotti con il d.lgs. n. 126 del 2018, modifica l'articolo 641 del COM consentendo l'attribuzione della qualifica di perito selettore anche a cura del Comando Generale per favorire la formazione dei selettori necessari.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 10, comma 1, lettera b) introduce l'articolo 645-bis del COM al solo scopo di ricollocare correttamente, nell'ambito del disposizioni generali inerenti al reclutamento, la facoltà di articolare i



corsi di formazione in più cicli, già oggi prevista dal comma 3-quater dell'art. 2196-quinquies qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

## L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 10, comma 1, lettera c) espunge il comma 3-quater dall'articolo 2196-quinquies del COM, ricollocando nell'ambito delle disposizioni generali inerenti al reclutamento la facoltà già prevista di articolare i corsi di formazione in più cicli, qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

#### Tale intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 11, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 949 del COM, superando l'attuale complessa procedura di individuazione, nomina e connessa eventuale sostituzione dei membri integrativi della commissione di valutazione e avanzamento. A tale scopo, viene previsto che, in merito, possa provvedere il relativo Presidente, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione ai sensi dell'articolo 1047 del COM. Viene inoltre introdotto il comma 1-bis, che integra la norma relativa alla non ammissione al servizio permanente prevedendo, in mancanza di attivazione da parte dell'ufficiale diretto, la possibilità che la proposta di proscioglimento venga avanzata anche dagli altri superiori gerarchici fino al comandante di corpo. Lo scopo della modifica è quello di evitare la paralisi della procedura, atteso che il comma 1 dell'articolo 949 del COM riconosce, allo stato, tale potere al solo ufficiale diretto, senza prevedere eventuali autonome attivazioni da parte della scala gerarchica in assenza della proposta.

## L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

L'articolo 11, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 950 del COM in tema di prolungamento della ferma. In particolare, la modifica del comma 1 integra la norma che riguarda l'ammissione al servizio permanente per chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso e/o di non univoca applicazione da parte dei Comandi di Corpo, riferiti, in particolare, alla temporanea inidoneità psico-fisica, al congedo obbligatorio per maternità, nonché alla sottoposizione a procedimento disciplinare "di stato". Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condizioni le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non precluda la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.

La modifica del comma 2 interviene sulla durata complessiva della ferma, specificando che:

- per il militare in congedo obbligatorio per maternità la stessa non può superare il periodo di congedo previsto dalle norme a tutela della maternità;
- la sottoposizione a procedimento penale o disciplinare si riferisce, rispettivamente, all'acquisizione della posizione di "imputato" e al procedimento disciplinare di stato.

Al comma 3 vengono apportate specificazioni conseguenti alle precedenti con riferimento all'idoneità psico-fisica e al procedimento disciplinare di stato, precisando altresì che, in caso di conclusione del procedimento penale, la domanda per l'ammissione in servizio permanente può essere avanzata soltanto una volta definito il conseguente esame disciplinare.

Il comma 3-bis introduce una procedura autorizzativa del Comando Generale per la concessione del prolungamento della fernia da parte del Comando di Corpo, finalizzata a verificare l'uniforme e corretta applicazione degli art. 949 e 950 del COM

## L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 12, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1051 del COM, consentendo di evitare di



dover valutare per l'avanzamento il personale nei cui confronti sia stato disposto il prolungamento della ferma volontaria (in attesa di valutarne l'ammissione in servizio permanente) in quanto imputato in procedimento penale per delitto non colposo, atteso che tale posizione processuale, da sola, non determina la sospensione della valutazione, che invece viene adottata solo in caso di effettivo rinvio a giudizio, come previsto dall'articolo 1051, comma 1, lettera a).

### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 12, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 1072-bis del COM con lo scopo di consentire un eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica, così da evitare la saturazione del ruolo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

### Sezione II Ruolo degli ufficiali

La Sezione II del Capo II dello schema di provvedimento è composta dagli articoli 13 e 14, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale dei ruoli degli ufficiali.

L'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) modifica, rispettivamente agli art. 737 e 737-bis del COM, la durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale, riducendola da 2 anni a 1 anno. L'intervento è volto a consentire una maggiore elasticità nella pianificazione e nella programmazione didattica dei rispettivi corsi, permettendo di calibrare al meglio le relative attività addestrative senza il vincolo eccessivamente stringente imposto dagli attuali limiti temporali.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 14, comma 1 sostituisce il quadro I, specchi B e C, della tabella 4, coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 2111-bis del COM.

L'onere dell'intervento è stato quantificato con riferimento all'articolo 2211-bis COM, i cui commi 2, 3 e 4 rinviano direttamente alla predetta tabella 4.

## Sezione III Ruolo degli ispettori

La Sezione III del Capo II dello schema di provvedimento è composta dagli articoli da 15 a 18, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo degli ispettori.

L'articolo 15, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 679 del COM, in tema di reclutamento, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente, in analogia con quanto previsto dall'art. 690 per l'accesso al ruolo sovrintendenti nonché all'art. 2212-quaterdecies per l'immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 15, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 683 del COM, con lo scopo di chiarire in maniera univoca che la durata indicata nella disposizione non si riferisce al corso superiore di qualificazione nella sua interezza, bensì al periodo minimo di formazione che ciascun allievo

maresciallo dovrà frequentare. Al riguardo, viene precisato che la durata minima di 6 mesi si riferisce alla 2<sup>^</sup> fase del corso, destinata ai Brigadieri, mentre la 1<sup>^</sup> fase, dedicata agli Appuntati e Carabinieri, avrà una durata non inferiore a 1 mese.

Viene altresì introdotta, al comma 4, lettera b), una correzione formale, riguardante il giusto riferimento normativo al corso superiore di qualificazione.

### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 15, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 684 del COM, in tema di ammissione al corso biennale per marescialli, con la finalità di garantire al meglio la partecipazione dei "diplomandi", già prevista ove l'anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito. L'intervento è finalizzato a consentire maggiore flessibilità nell'uscita dei bandi di concorso per evitare che se ne imponga la pubblicazione a partire dal mese di gennaio di ogni anno. Lo stesso, inoltre, non determina un differimento sine die della possibilità di partecipazione, nella considerazione che si tratta di concorsi banditi con cadenza annuale, senza soluzione di continuità.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 15, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 685 del COM, in tema di corso superiore di qualificazione, per precisare che lo stesso si compone di due fasi, con le rispettive durate.

## L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 16, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 766 del COM, in tema di svolgimento del corso biennale per marescialli, per allineare la norma a quanto già previsto dagli articoli 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 16, comma 1, lettera b) modifica l'art. 767 del COM al fine di allineare la disposizione a quanto già previsto dagli art. 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 17, comma 1 modifica l'articolo 848 del COM precisando, anche a seguito dell'assorbinento del Corpo forestale dello Stato e della conseguente ri-articolazione dell'organizzazione funzionale dell'Arma, il ruolo cui naturalmente deve essere devoluto il Comando di Stazione.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 18, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1293 del COM con lo scopo di armonizzare la progressione di carriera dei ruoli ispettori, riducendo la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni, e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni. In particolare, lo sviluppo di carriera attualmente previsto nel minimo di 29 anni viene rimodulato con una riduzione complessiva di 2 anni, coerente con il tendenziale incremento dell'età media di arruolamento, già passato nell'ultimo quadriennio da 25 a 26 anni e tuttora in progressivo aumento. L'intervento è in linea altresì con l'esigenza funzionale di disporre in anticipo di marescialli dei gradi più elevati, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 173 COM, i Comandi delle oltre 4.500 stazioni territoriali



sono retti di massima da luogotenente, maresciallo maggiore e maresciallo capo, e considerato anche che, a fronte della carenza organica di ufficiali inferiori, vi sono oltre 300 posizioni di impiego devolute a tenente/sottotenente e attribuibili anche luogotenente, nonché altre 844 devolute a ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento, provenienti dai luogotenenti, ricopribili anche da ispettori, necessariamente di grado elevato.

L'onere complessivo dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato sulla base del numero delle unità aggiuntive di personale da promuovere, annualmente, per effetto delle citate riduzioni di permanenza, tenendo altresì conto del successivo sviluppo di carriera del personale promosso anzitempo.

Tabella II.1

## RIDUZIONE DI UN ANNO DI PERMANENZA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO, DI MARESCIALLO CAPO E MARESCIALLO AIUTANTE SUPS - 8 ANTERIORDINO - ARMA CARABINIERI

251,5	ur its	precedenta grade	n covo grado	precedente podizione	tosto anno nicova posizione sconomica	offerenza tosto annuo posizione economica	onere complessive
2020	i 171	Mar. 01517	Mar. Cape -17	52.315,99	53.436,22	1.120,21	1.311,765,91
2021	641	Mar, Ove. 17	Mar. Carp. 17	52,315,90	53,436,20	1.120.21	942.006.E1
2022	344	Mar. Orc17	Mar, Capo -17	52,315,99	53,436,20	1.120,21	385.352.24
2023	785	Mar. Orc17	Jdar. Cape -17	52,315,99	58,490,20	1.120,21	£73.3C4.£5
2024	912	Mar. Ore17	Mar, Capo -17	52,315,69	53.436.20	1.120.21	1.021.631.52
2025	530	Mar. Orc17	Mail Capti -17	52.515.99	53.436,20	1.120.21	593.711,30
2026	761	Man (tro -17	Mar Carec-17	52 315 99	53 43£ 20	1 120 21	859474,81
2027	996	Mar, Orb17	Mar. Cape -17	52.315,99	53.43€,22-	1.125,21	1,005,342,58
303€	\$27	Mor. Ore, -17	Mar. Cape-17	52.315.99	53.426.20	1,120,21	1.039,434.67

anno.	ur itā	Procedure \$130 e	ruorograco	tosto anno precedente posizione	costo anno o nuova posizione economica	posizione economica	erere complessive
2020	554	Mar. Cape -17	Mar. Mass.	53,43€,20	55.160,91	1.724,71	1,472,502,34
2021	<b>256</b>	Mar. Capo -17	tdar, Magg.	53,436,20	55.160,61	1.724,71	£13.996.76
2022	5/1	Mar. Capp -17	Mar. Magg.	53,435,20	55,160,91	1./24./1	584,909,41
2023	69-1	Mar. Cape -17	Mor. Magg.	53,436,20	55.160.91	1.724.71	1,179,701,64
2024	762	Mar, Cape -17	Mar. Mass.	53.438,20	55.160,91	1.724.71	1,314,229,02
2023	£11	Mar, Capp -17	Nar. Nagg.	53.436.20	55.100.91	1,724.71	1,571,210.91
2026	1.000	Mar. Cade -17	Mar. Mass	53.43£.20	55,160,91	1.724.71	1,928,192,60
2027	1.15ť	Mail Cape -17	Mar. Manh.	53.436,20	55.160,91	1.724,71	1.953.764,76
2009	ፍጉ <u>ቃ</u>	Mar Capp -17	Mar Mass	53.436,20	55 160,61	1 724,71	वेत्र बक्त प्रे

21.40	I,rità	Discussing State	r novo arano	ounderno precedenta posiziona	posizione acon emica	sifferer za costo ar rub posizione economica	onere complessivo
2020	1.993	Mar, Magg8	Lucablererte	55.951,2€	56.956.71	1.135.45	2,251.557.35
2021	1 f85	Mar Magg -9	11.ogoterente	55 951 26	5E 98E 71	1 135 45	1 413 233 25
2022	1990	Mar. Magg8	Lugaterante	55.851,26	56.986,71	1.135,45	2.259.545,50
2023	5.331	Mar. Magg9	Licoctorerta	55,951.26	56.996.71	1.125.45	6.052.092.95
2024	5.349	Mar, Magg,-8	Lucgotererte	55.E51,2b	5E.985./1	1.135,45	5,846,432,05
2025	1300	Ider, Mass 9	Luggeterente	55.651,26	56.086,71	1,135,45	1.476.085,00
2026	1.159	Mar, Magg8	Lucaotarente	55.951.26	56,986,71	1.135.45	1.315.98£.55
2027	72€	Ner, Idagg9	Lucgotaranta	55.851.20	56.936.71	1.195.45	\$17,524,00
2028	441	Mar, Mass9	Lucecteraria	55.851.26	5£.98£.71	1.135.45	500,733,45

21.40	Lr it 5	ovecensints gradio	r Lov o grado	cedearre	code an reen Leva	differenza costo annue	onese complessivo
				precedente posizione	bosistene ecci, ciulca	posizione economica	-
2020	939	Luogetaranta	Luzgater erte C.S.	50.986.71	59.227.99	1.241.27	1.165.552.53
2021	1.147	Lucacterante	Luceoter arte C.S.	56.98£.71	58.227.98	1.241.27	1.423.736.69
2022	1.665	Logoterarte	Longougneric C.S.	56.985,71	58.227,98	1.241,27	2,071,679,63
2024	1 680	lungots rente	Lungatement (CS)	5£ 995,71	59 227,49	1 241,27	2.097.74E,R0
2324	1.521	Luceotererte	Lucgoter ente C.S.	56,636.71	52.227.69	1.241.27	1.962.447.57
2025	1,208	Lungstenente	Lucgoterante C.S.	S6.₽8£.71	59,227,99	1,241.27	1.432.454.16
2026	1.522	Luggtererte	LLogoterarte C.S.	56.986,71	58,227,88	1,241,27	1.640.958,94
2027	3.641	Lioscierente	Luggoter erte C.S.	56.986.71	58.227.99	1,241,27	4.519.464.07
2028	3,550	Luogeterente	Lucsotererte C.S.	56.986.71	58.227.98	1,241.27	4.406.509.50

		RIEPILOG	O ONER!		
ಚಿಗ್ಗಲ	Passaggio Mar, Ord. a Mar, Capp	Passaggio Mar. Cacco a Mar. Magg.	Ripuzione 1 Anne per avarzamente a Lgt. Cengli MAN 9	Attributions C.S.	onere complessivo
2020	1.311.705.91	1.472.902.34	2.251.597.95	1.165.552.59	G.201.B18, 13
2021	942.096.61	613,996.76	3.913.233.25	1.423.736.69	4.893.063.31
2022	325.352.24	984.809.41	2,259,545,50	2,071,679,63	5.701.386,78
2023	979 354 95	1 173 701,64	£ 053 083,45	2 097 746,30	10.209.896,74
2024 2025	1.021.631.52 593.711,20	1.314.225.62 1.573.230.83	5.846.432.05 1.476.085.00	1.962.447. <b>57</b> 1.499.454.1£	10.144.740,46 5.140.461,27
202 <del>6</del> 2027	952.479,91 1.005.248.59	1.929.192.60 1.003.764.76	1.315.386.55 917.524.00	1.640.858.94 4.510.464.07	5.637.617,90 8.336.701,41
2028	1,039,434,67	996.892.39	500,733,45	4.406.508,50	6.942.559,00



CONR	IOROINO 2018	vecchio grado	
voce	periodo	Maresciallo Ordinario +1	7 a. nel grado
Voce	hestogo	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennalo/dicembre	23.324,55	9.798,6
Stipendio	13^ mensilità	1.943,71	816,5
vacanza	gennalo/dicembre	163,27	68,5
contrattuale	13^ mensilità	13,61	5,7
indennità mensile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,8
pensionabile	13^ mensilità	779,02	254,7
assegno dl	gennalo/dicembre	1,829,40	702,1
funzione	13^ rnensilltà	152,45	58,5
	TOTALI	37.554,25	14.761,7
TOTALE	COMPLESSIVO		52.315,9

nuovo grado		
Maresciallo Capo +17 anni nel grado		
lardo dipendente	oneri Amministrazione	
23,769,68	9.985,64	
1.980,8	832,14	
166,39	69,90	
13,83	5,83	
9.647,76	3.154,82	
803,98	262,90	
1.829,49	702,12	
152,49	58,51	
38.364,34	15.071,86	
	53.436,20	

CONR	IORDINO 2018	vecchio grado	
voce periodo		Marescialio Capo +17 a. nel grado	
Voce	periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennalo/dicembre	23.769,68	9.985,64
	13^ mensilità	1.980,81	832,14
vacanza contrattuale	gennalo/dicembre	166,39	69,90
	13^ mensilità	13,87	5,83
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	9.647,76	3.154,82
	13^ mensilità	803,98	262,90
assegno di funzione	gennalo/dicembre	1.829,40	702,12
	13^ mensilità	152,45	58,51
	TOTALI	38.364,34	15.071,86
TOTALE	COMPLESSIVO		53,436,20

nuovo grado		
Maresciallo Maggiore		
lordo dipendente	oneri Amministrazione	
24.481,88	10.284,84	
2.040,16	857,07	
171,37	71,99	
14,28	6,00	
10.080,00	3.296,16	
. 840,00	274,68	
1.829,40	702,12	
152,45	58,51	
39.609,54	15.551,37	
	55.160,91	

CONR	ORDINO 2018	vecchio grado	
voce	periodo	Maresciallo Maggiore +8 a. nel grado	
Voce		iordo dipendente	oneri Amministrazione
stinondia	gennalo/dicembre	24,927,50	10.472,04
stipendio	13^ mensilità	2,077,29	872,67
vacanza	gennaio/dicembre	174,49	73,30
contrattuale	13^ mensilítà	14,54	6,11
indennità mensile	gennalo/dicembre	10.080,00	3.296,16
pensionabile	13^ mensilità	840,00	274,68
assegno di	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
funzione	13^ mensilità	152,45	58,51
	TOTALI	40.095,67	15.755,59
TOTALE	COMPLESSIVO		55.851,26

nuovo grado		
Luogotenente		
lordo dipendente	oneri Amministrazione	
25.550,18	10.733,63	
2.129,18	894,47	
178,85	75,13	
14,90	6,26	
10.198,80	3.335,01	
849,90	277,92	
1.829,40	702,12	
152,45	58,51	
40.903,66	16083,05	
	56.986,71	

CON R	ORDINO 2018	vecchio grado	
		Luogotenent	е
voce	periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.550,18	10,733,6
	13^ mensilità	2,129,18	894,47
vacanza contrattuale	gennalo/dicembre	178,85	75,13
	13^ mensilità	14,90	6,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01
	13^ mensilità	849,90	277,92
assegno di funzione	gennalo/dicembre	1.829,40	702,12
	13^ mensilità	152,45	58,51
	TOTALI	40.903,66	16.083,0
TOTALE	COMPLESSIVO		56.986,72

nuova qualifica		
Luogotenente Carica Speciale		
lordo dipendente	oneri Amministrazione	
26.351,40	11.070,22	
2,195,95	922,52	
184,46	77,49	
15,37	6,46	
10.198,80	3,335,01	
849,90	277,92	
1.829,40	702,12	
152,45	58,51	
<b>41.777,7</b> 3	16.450,25	
	58.227,98	



L'articolo 18, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 1325-bis del COM, allo scopo di integrare gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 18, comma 1, lettera c) sostituisce il quadro VI della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 18, comma 1, lettera d) sostituisce il quadro IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale dei periti, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

Sezione IV
Ruolo dei sovrintendenti

La Sezione IV del Capo II dello schema di provvedimento è composta dagli articoli 19 e 20, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo dei sovrintendenti.

L'articolo 19, comma 1 modifica l'articolo 849 del COM al fine di riconoscere la professionalità e la sempre maggiore qualificazione del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 20, comma 1 modifica l'articolo 1325-ter del COM, riducendo la permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

L'onere della misura, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato sulla base del numero delle unità aggiuntive di personale da promuovere, annualmente, per effetto delle citate riduzioni di permanenza.



Tabella II.2

	RIDUZIONE DI DUE ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO DI BRIG.CA. PER RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA DI Q.S ARMA CARABINIERI							
anno	unità	precedente grado	nuova qualifica	costo annuo precedente posizione economica	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo	
2020	1912	Brig. Capo +4	Brig, Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	2.768.824,56	
2021	1546	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	2.238.808,98	
2022	596	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	863.085,48	
2023	623	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	902.184,99	
2024	597	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1,448,13	864.533,61	
2025	678	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	981.832,14	
2026	745	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1,448,13	1.078.856,85	
2027	757	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	1.096.234,41	
2028	787	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	1.139.678,31	

CON R	ORDINO 2018	vecchio grado		
142.00	norlada	Brigadiere Capo + 4 anni nel grado		
voce	periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	
	gennaio/dicembre	22.389,79	9.405,95	
stipendio	13^ mensilità	1.865,82	783,83	
vacanza	gennaio/dicembre	156,73	65,84	
contrattuale	13^ mensilità	13,06	5,49	
Indennità	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63	
mensile pensionabile	13^ mensilità	775,39	253,55	
assegno di	gennalo/dicembre	3.018,20	1.158,39	
funzione	13^ mensilità	251,52	96,53	
	TOTALI	37.775,19	14.812,21	
TOTALE	COMPLESSIVO		52.587,40	

nuova d	nuova qualifica					
Brigadiere Capo	Brigadiere Capo Qualifica Speciale					
lordo dipendente	oneri Amministrazione					
23.324,55	9.798,64					
1.943,71	816,55					
163,27	68,59					
13,61	5,72					
9,304,68	3.042,63					
775,39	253,55					
3.018,20	1.158,39					
251,52	96,53					
38.794,93	15.240,60					
	54.035,53					

Vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

Quest'ultimo intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

#### Sezione V Ruolo degli appuntati e carabinieri

La Sezione V del Capo II dello schema di provvedimento è composta dagli articoli 21 e 22, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relative al personale del ruolo degli appuntati e carabinieri.

L'articolo 21, comma 1 modifica l'articolo 800 del COM, elevando da 58.877 a 60.617 la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri. Tale intervento, alla luce delle recenti

revisioni ordinative che hanno interessato l'intera organizzazione dell'Arma, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle articolazioni periferiche, e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, nella considerazione che l'effettivo incremento del personale nel relativo ruolo richiede l'adozione di successivi provvedimenti normativi di assunzione del personale, con oneri che saranno quantificati in tale sede.

L'articolo 22, comma 1, lettera a) abroga il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1311 del COM, in tema di avanzamento degli appuntati e carabimieri, in quanto ridondante e di contenuto meramente generico.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 22, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 1325-quater del COM, riducendo la permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

L'onere della misura, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato sulla base del numero delle unità aggiuntive di personale da promuovere, annualmente, per effetto delle citate riduzioni di permanenza.

Tabella II.3

	RIDUZIONE DI DUE ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO DI APP.SC. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA DI Q.S ARMA CARABINIERI						
anno	unità	precedente grado	nuova qualifca	costo annuo precedente posizione economica	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	3.701	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45,894,56 €	47.135,85 €	1.241,29€	4.594.014,29€
2021	3.837	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56€	47.135,85€	1.241,29€	4.762.829,73€
2022	2.578	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45,894,56€	47.135,85€	1.241,29€	3.200.045,62 €
2023	3,987	App,Sc. +S	App.Sc. Q.S.	45.894,56€	47.135,85€	1.241,29€	4.949,023,23 €
2024	6.960	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56€	47.135,85€	1.241,29€	8.639.378,40 €
2025	4.677	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45,894,56€	47.135,85€	1.241,29€	5.805.513,33 €
2026	4.046	App,Sc, +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56€	47.135,85€	1.241,29€	5,022,259,34 €
2027	2.751	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56€	47.135,85€	1.241,29€	3.414.788,79€
2028	1.332	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56€	47.135,85€	1.241,29€	1.653.398,28€



CON R	ORDINO 2018	vecchio grado			
voce periodo -		Appuntato scelto +5 anni nel grado			
voce	periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione		
	gennalo/dicembre	20.831,85	8.751,46		
stipendio	13^ mensilità	1.735,99	729,29		
Vacanza	gennaio/dicembre	145,82	61,26		
contrattuale	13^ mensilità	12,15	5,10		
indennità	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14		
mensile pensionabile	13^ mensiiltà	662,88	216,76		
assegno di	gennalo/dicembre	1.458,40	559,73		
funzione	13^ mensilità	121,53	46,64		
TOTALI		32.923,18	12.971,38		
TOTALE	COMPLESSIVO		45.894,56		

nuova qualifica					
Appuntato scelto	Appuntato scelto Qualifica Speciale				
lordo dipendente	oneri Amministrazione				
21.633,08	9.088,06				
1.802,76	757,34				
151,43	63,62				
12,62	5,30				
7.954,56	2.601,14				
662,88	216,76				
1.458,40	559,73				
121,53	46,64				
33.797,26	13.338,59				
	47.135,85				

Con l'introduzione della lettera d-bis), vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

#### Quest'ultimo intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

#### Sezione VI Norme di coordinamento e transitorie

La Sezione VI del Capo II dello schema di provvedimento è composta dagli articoli dal 23 al 25, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), che dettano disposizioni di coordinamento e transitorie riferite al personale di tutti i ruoli.

L'articolo 23, comma 1 modifica l'articolo 2196-quinquies del COM introducendo, al comma 3-quinquies, un intervento diretto ad assicurare un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, con modalità analoghe a quelle previste dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza e dalla Polizia penitenziaria, prevedendo un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3000 unità soprannumerarie complessive.

Nello stabilire tale intervento, la norma deroga espressamente al disposto di cui all'articolo 690, comma 4, del COM, relativo alla modalità di alimentazione del citato ruolo, che prevede una riserva dei posti fino al 60% per gli appuntati scelti, e non inferiore al 40% per appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. In particolare, i sovrintendenti sono tratti con percentuali differenti nel corso degli anni dagli appuntati scelti e da appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. Nel dettaglio:

- per il 2020 ne sono tratti 350 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2021 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2022 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2023 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2024 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi.

Le predette unità soprannumerarie sono riassorbite nella consistenza organica del ruolo di cui all'articolo 800, comma 3, del COM entro il 31 dicembre 2030. Infine, alla luce dell'incremento in sovrannumero della consistenza del ruolo sovrintendenti e, di conseguenza, del numero di allievi vicebrigadieri da formare ogni anno fino al 2024, viene prevista una durata inferiore dei relativi corsi formativi per consentirne l'articolazione su più cicli nello stesso anno.

L'onere dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato moltiplicando i differenziali stipendiali annuali tra le posizioni economiche dei ruoli/gradi di provenienza, come indicati nelle relative disposizioni sul reclutamento interno, e quelle di arrivo del personale promosso, in relazione ai soprannumeri annui determinati con la presente

disposizione, tenendo altresì conto del successivo sviluppo di carriera delle citate unità soprannumerarie.

Tabella II.4

			and the second commence of the second second	IE DI 3000 VICI NI - ARMA CAR	Control of the Contro			
A A Located Street Street Street Control of	Sheet (15) I am I great mean coloring to a positive to the		POSTAGEMENT AND THE PROPERTY OF THE	ONERI	Action of the control		Act and the second seco	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
612,192,00	612.192,00	612,192,00	612.192,00	612,192,00	702.141,66	702.141,86	702.141,66	702.141,66
	736.913,00	736,913,00	736.913,00	736.913,00	736.913,00	832.778,85	632,778,85	832.778.85
		736.913,00	736,913,00	736,913,00	736,913,00	736.913,00	832.778,85	832.778,85
			1,111.076,00	1,111.076,00	1.111,076,00	1.111.076,00	1.111.076,00	1,224,690,42
				1.111.076,00	1.111.076,00	1,111.076,00	1.111.076,00	1.111.076,00
					738,013,00	73659 (8306)	730,916,00	788 815/00
			*****			798,913,00	-736 9 18 00	736 013.00
							736.913.00	738.913.00 798.013.00
612.192,00	1.349.105,00	2.086.018,00	3.197.094,00	4.308.170,00	3.661.206,66	3.020.159,51	2.379.112,36	1.755.813,78

ANNI NEL GRADO OI VICEBRIGADIERE +27

ANNI NEL GRADO OI BRIGADIERE +32

RECUPERO DELLE PROMOZIONI STRAORDINARIE (500 annue)

 Differenziale APP.SC.QS +27 - V. Brig. +27
 €
 1.247,21

 Differenziale APP.SC.QS +32 - Brig. +32
 €
 1.306,37

 Differenziale APP. +27 - V. Brig. +27
 €
 3.513,37

 Differenziale APP. +32 - Brig. +32
 €
 4.898,23

PROMOZIONI						
ANNO		UNITA'	TOTALE UNITA'			
2020	Appuntati scelti Q.S.	350	400			
2020	Appuntati	50	400			
2021	Appuntati scelti Q.S.	450	500			
2021	Appuntati	50	500			
2022	Аррипtati scelti Q.S.	450	500			
2022	Appuntati	50	300			
2023	Appuntati scelti Q.S.	750	800			
2023	Appuntati	50	800			
2024	Appuntati scelti Q.S.	750	800			
2024	Appuntati	50	800			

RIDUZIONE	PROMOZIONI ANNUE
2025	500
2026	500
2027	500
2028	500
2029	500



CONR	ORENIO 2018	vectors	grado		
voce	periodu	Appuntato scelto Qualifica Speciale +27 anni servizio			
		lardo di pendente	aneri Amministrazione		
	gennai o/ dicembre	57.633'08	9.088, 00		
stipendio	134 mensikta 1.802,76 ssegmo od 6enna o/dioembre	757,34			
Assegno ad	gennai o/dicembre				
personarn	Lin monsilita				
Vacanta	gennaio/dicembre	151.43	63,62		
contrattuale	13^ mensilista	12,62	5, 30		
indennità	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601, 14		
mensile pensionabile	134 mensilità	662,89	216,76		
assegno di	gennai d/dicembre	2.949,83	1.132, 14		
funzione	13^ monsilità	245, 82	94, 35		
1	TOTAL	35.412,98	13.954.71		
TOTALE	COMPLESSIVO		49.371.69		

กบอาว ต	105.123
Vice Brigadiere	27 anni servizio
karda di pendente	oneri Arryministrazione
20.787, 34	8.732,76
1.732, 28	727,73
851, <i>G</i> G	357,78
70, 97	29, 81
145, 51,	61.13
12, 13	S, 10
8.740,08	2,858,01
728, 34	235, 17
3.018, 20	1.158,39
251,52	96,53
36.346,03	14.272,87
	50.618,90

CONR	ORDINO 2018	vectria grado			
voæ	penodo	Appuntato scelto Qualifica Speciale +32 anni servizio			
		korda di pendente	onen Amministrasione		
stipendia	gennai o/ dixembre	21.633,08	9.088.06		
	13^ mensilità	1.802,76	757.34		
yaçanıa	gennsio/dicembre	151,43	හ, ය		
contrattuale	13^ mensi≌tä	12.62	5,30		
indennită	gennaio/dicembre	7.954, 56	2.601, 14		
mensile persionabile	13° mensilita	662,88	216,76		
കാരുന്നാര്	gennaio/dicembre	3.392, 30	1.301.96		
(un risane	13^ mensi≌tä	282, 69	108,50		
TOTALI		35,892,32	14.142,68		
TOTALE	COMPLESSIVO		50.035,00		

nuova c	ual fica			
Brigadiere +3	Brigadiere +32 anni servizio			
larda dipendente	oneri Amministrazione			
21.633,08	9.088,06			
1.802, 76	757, 34			
151,43	63,62			
12.62	5, 30			
8.781, 24	2.871,47			
73L, 77	239, 29			
3.470,98	1 112, 16			
289, 25	111,01			
36.873,13	14,468,25			
	51.341,37			

CONR	OKD94O 2018	vecuhic	3 ಕ್ರಾತರು			
voce	periodo	Appuntato +27 anni servizio				
		kordo dipendente	onen Amministrasione			
	ganna a/dicembre	19.941,60	8.377,47			
stipendio	13^ mens Età	1.661,90	698,12			
yaşanzı	gennaio/dicembre	139,59	58,64			
contrattuale	13^ mensibia	11.63	4, 89			
indenni ta	gennaio/dicembre	7.278,84	2,390,18			
mensile pensionable	13^ mensilità	60G, 57	198,3%			
ತುಜಕ್ಷಗು ರ	gennaio/dicembre	2 949, 83	1.132, 14			
funzione	131 mensi Eta	245, 82	94, 35			
	TOTALI	32.835,68	12.944,14			
TOTALL	COMPLESSIVO		45.779.82			

- Lyoun	witka				
Vice Brigadiere +27 anni servizio					
ordo dipendente	preri Amministrazione				
20.787, 34	8.732,76				
1.732,28	727,73				
145,51	61. 13				
12, 13	5_10				
8.740,08	2.858.01				
728, 34	238.17				
3.019, 20	1.158.39				
251, 52	96, 53				
35.415,40	13.877,82				
	49.293, 19				

CONR	ORDINO 2018	vecchio grado				
voce	penodo	Appuntato +3	2 ami servizio			
		kordo di pendente	oneri Amministrazione			
	gennaia/diæmbre	19.941.60	8.377,47			
stipendio	13^ mensi∺tä	1,661,80	668,12			
vacanza	gennai o/ dicembre	139,59	58.64			
contrattuale	13^ mensižtā	11.63	4,89			
indenni ta	gennaio/dicembre	7.278, 84	2,390, 18			
mensike pensionab≷e	13^ mensilità	606, 57	198,35			
ಪಾಜಕ್ಷವಾ ಡ	gennai a/dicembre	3.392, 30	1_301_96			
funzione	13^ mensilità	282,69	108.50			
,	TOTALI	33.315,02	13_128_11			
TOTALE	COMPLESSIVO		46,443,13			

nuova q	nuova qualdica					
Brigadiere +32	Brigadiere +32 anni servizio					
tordo dipendente	onen Ammenistrasione					
21,633,08	9.083,06					
1.902, 76	757, 34					
151,43	63,62					
12.62	5, 30					
8.781,24	2.971,47					
731.77	239, 29					
3,470,98	1.332, 16					
289, 25	111.01					
36.873,13	14.468,25					
	51.341,36					



L'articolo 24, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-bis all'articolo 2211-bis del COM. L'introduzione del comma deriva dalla necessità di prevedere, a decorrere dal 2021, un nuovo volume organico del ruolo normale, per il quale è stata predisposta un'ulteriore tabella (4, quadro I - specchio A bis) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, preservando l'attuazione, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2211-bis rinviano direttamente alle tabelle 4, quadro I, specchi B e C, che, conseguentemente, vengono autonomamente e coerentemente modificate, anche con l'introduzione, dal 2024, di obblighi di comando per la promozione al grado di maggiore RN.

Nel suo complesso la misura in esame, che risponde a imprescindibili esigenze funzionali e di equiordinazione, si prefigge lo scopo di elevare, in modo mirato e progressivo, i livelli dei comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, assegnando, tendenzialmente, la responsabilità delle città metropolitane a generali di brigata e quella delle corrispondenti legioni territoriali a generali di divisione, al fine di allineare i predetti livelli gerarchici a quelli già previsti dalle altre Forze di polizia.

Ciò consentirà, nei prossimi anni, di mitigare l'attuale sperequazione dei livelli di comando sul territorio nazionale, dove l'Arma è normalmente rappresentata a un grado/livello amministrativo inferiore rispetto alle altre Forze di polizia, pur dispiegando gli organici più consistenti a livello provinciale per provvedere al presidio delle comunità territoriali più periferiche.

Inoltre, i limitati incrementi delle posizioni dirigenziali introdotti, pur incidendo in misura minima sui tassi di avanzamento (mantenuti in linea, se non inferiori, rispetto a quelli delle altre Forze armate) consentiranno di superare le penalizzazioni oggi esistenti sul piano delle legittime aspirazioni di carriera e sotto il profilo retributivo/previdenziale del personale interessato, specie ove si consideri che il numero dei dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in valore assoluto e in relazione ai volumi organici complessivi, è sensibilmente inferiore a quello delle altre Forze di polizia e Forze armate.

Ciò premesso, il presente intervento richiama e realizza gli obiettivi già individuati, in tema di dirigenza dell'Arma dei carabinieri, sia nella relazione illustrativa del provvedimento originario di riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (d.lgs. n. 95 del 2017), sia nei pareri estesi dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di approvazione del primo decreto "correttivo" (d.lgs. n. 126 del 2018), poi rinviati per ragioni di opportunità, nell'attesa di una nuova delega che, a differenza di quella per il 2018, includesse anche le altre Forze armate.

L'onere dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato tenendo conto dei differenziali economici annuali tra le posizioni economiche delle unità organiche incrementate (di cui 20 nel grado di colonnello, 5 in quello di generale di brigata, 2 di generale di divisione e 1 di generale di corpo d'armata) e quelle corrispondentemente decurtate, tutte nel grado di tenente colonnello.



#### Tabella II.5

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	202
20 Ten Col. 20 Col. RN		417.344,47 €	417.344,47 €	417.344,47€	417.344,47 €	417.344,47 €	417.344,47€	417.344,47 €	117.344,47 €
S Ten. Col. a 5 Gen.B. RN		180,146,12 €	180.146,12€	180.146,12€	180.146,12 €	180.146,12 €	180.146,12 €	180.146,17 €	150.146,12 €
2 Ten.CoL a Gen.D. RN		135.830,30 €	135,890,30 €	135.830,30€	135.830,30 €	135.830,30 €	135.830,30€	135.830,30 €	135.830,30 €
1 Ten.Col. a Gen.C.A.RN		92.395,34 €	92.395,34 €	92.395,34€	92.395,34 €	92.395,34€	92.395,34€	92.395,34 €	92.395,34 (
Grado	anzianità da ufficiale	ďassí	Trattamento economico						
Tenente Cotonnello	23	0	94,735,78 €						
Colonnello	23	2	115.604,00€						
Generale di Brigata		3	130,766,00 €						
Generale di Divisione		5	162.651,92 €						
Generale di Corpo d'Armata		6	187.132,11 €						

		Tenente Colonnello +23 a. da ufficia				
Voce	penodo	lordo dipendente	operi Antonini strazione			
	gennalo/dicembre	34.646,94	14.555,18			
stipendro	13º mensità	2.887,25	1.212,93			
Indennità	gernalo/dicemore	11.250,88	4.066,30			
speasle	13^mensin3	938,41	337.85			
indennità mersile	gennato/dicembra	14 313,85	7 6803 63			
pensionabse esdenoise	35º mensia5	1.192,52	\$90,05			
indennità	gennalo/dicembre	2.836,94	1088,82			
dirigenziale	13^mensità	236,41	90,73			
	TOTALI	68.313,51	26.423,50			
TOTALE	COMPLESSIVO		94,737,01			

CONFI	ORDINO 2018		
V9-08	penodo	Colonnello +23 a. d	a ufficiale 2^ classe
10.2	P4::000	lordodi pendente	oner: Amoviristrazione
	gennato/dicembre	38, 804, 58	15.301,80
stipendra	)3^mensibil	3.233,72	2,358,46
Indensità	gennato/dicembre	11.250,58	4,056,30
speciale 13º mensità	32 <b>4</b> 1	334,86	
Indennità mensile	gennalo/dicembre	14.313.86	4,660,63
pensionabile	13^meraiktà	1.192,82	ತ್ <b>ಂ</b> ದ
Indennità	gennato/dicembre	12.490,07	4,793,69
dirgentiske	13^mensik1)	1.040,84	359,47
1	TOTALI	83,275,18	32,329,29
TOTALE	COMPLESSIVO		115.604,47

voce	periodo	Generale di Brigata 3^ classe			
VULE	pencoo	lorda dipendente	onen Amministratione		
stipendio	gennato/dicembre	4¢ 883,39	17, 173, 11		
superioro	13^mensistä	3.406,95	1.431.26		
indennità	gennavo/d/cembre	11.250,85	4.066,30		
integrativa	13^mensix3	938,41	33,66		
indennità	germaro/dicembre	14 313,86	4.680,63		
entionabée mentife	13^mensiată	1,192,82	35-0,05		
indennità	gennwo/dicembre	20,470,50	7.856,55		
dirigenziale	13^mensiată	1.705,65	654,72		
	TOTALI	94.172,69	36.593,51		
TOTALE	COMPLESSIVO		130,766,20		

CONK	ORDINO 2018		
voce	periodo	Generale di Divi	islone 5^ classe
,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	lordo di pendente	oneri Amministrazione
	gennato/dicembre	52.094,90	22,137,13
stipendia	)3 ^ mtensilità	4.391,24	1.644.75
Indennità	gernato/dicembre	11.675,65	4.215,03
speciale Brimensikis	154 mensiktů	972,97	351,31
Indennità mensile	gennaro/dicembre	15.574,15	5.092,75
pensionabile	131 mensitità	1, 297, 85	424,40
inden natá di	gennalo/dicembre	28.002,43	10.747,33
posizione	13º mensiāt <b>i</b>	2.333,54	ay 1, 61
	TOTALI	116.942,77	45.709,41
TOTALE	COMPLESSIVO		162.652,18

CONR	KORDINO 2018				
Vocè	ctonea	Generale di Corpo d'Armata 6^ cl			
Voce	релосо	lordo dipendente	onéri Amministrazione		
	genn a o/dicembre	67.373,12	28, 303, 45		
stip endio	in reasonal de	5.614,43	2.35%,62		
indennità	gannalo/dicembra	12.310,08	4.445,17		
spedale	13^menslati	1.025,84	370,43		
indennità mensile	gernalo/dicembre	15.244,16	5.311,84		
peratonabile	13^mensta3	1.353,65	432,65		
indennità	gannaro/dicembre	28.002,43	10.747,33		
dingentials	Mansità	2.333,54	875,61		
	TOTAU	134,257,28	52.875,10		
TOTALE	COMPLESSIVO		187,132,38		

L'articolo 24, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 2212-ter del COM per consentire, in



considerazione della progressiva devoluzione degli organici dal ruolo forestale iniziale (RFI) al ruolo forestale (RF), dell'andamento del ruolo nonché della previsione, sino al 2027, della promozione annuale di un generale di brigata RFI, di mantenere, per gli ufficiali più anziani provementi dal Corpo Forestale dello Stato, dei tassi di avanzamento coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provemenza (ove erano previsti 2 dirigenti generali per 21 dirigenti superiori), garantendo un adeguato sviluppo di carriera. Il limite temporale:

- del 2022, fissato in linea con le modifiche organiche già previsti per gli altri ruoli, consente il conferimento dello stesso numero di promozioni a generali di divisione che erano ipotizzabili nel Corpo Forestale dello Stato, riservandole tuttavia ad un numero inferiore di ufficiali e con un anticipo di due anni, migliorando le prospettive di carriera;
- del 2031 è connesso con le dotazioni organiche del ruolo dei generali di brigata RFI/RF previste dal 2032, che, riducendosi da 17 (volume iniziale RFI all'atto dell'assorbimento) a 12, consentono la piena vigenza della struttura a regime, anche in considerazione, a quella data, dell'avvenuto collocamento in congedo delle classi di ufficiali più anziani (di cui sono state doverosamente tutelate le aspettative di carriera maturate nel Corpo Forestale dello Stato).

L'eventuale promozione a generale di divisione RFI, transitoria ma necessaria al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, determinerà la contestuale detrazione di un tenente colonnello RFI nell'ambito dei decreti annuali di definizione degli organici del RFI, previsti dall'art. 2212-ter del COM.

Per quanto precede, l'onere dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato tenendo conto del differenziale economico annuale tra la posizione economica dell'unità organica incrementata, pari a 1 generale di divisione, e quella corrispondentemente decurtata, nel grado di tenente colonnello.

Tabella II.6

RIMODULAZ	ZIONE ORGANI	CA DEGL	I UFFICIAL	I DEL RU	OLO FORE	STALE - A	IRMA CAI	RABINIER	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	202
1 Ten.Col. a Gen.D. RF			67.915,15 €	67.915,15€	67.915,15€	67.915,15€	67.915,15 €	67.915,15€	67.915,15€
Grado	anzianità da ufficiale	dassi	Trattamento economico						
Tenente Colomello	23	0	94.736,78 €						
Generale di Divisione		5	162.651,92€						

L'articolo 24, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 2212-quaterdecies del COM, espungendo, in linea con i principi della legge delega tesi alla valorizzazione del merito, la qualificazione di "informativo" inizialmente attribuita al corso per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento, al fine di fornire ai frequentatori maggiori strumenti per lo svolgimento delle peculiari funzioni e tenuto conto che il mancato superamento del corso prevede già il rientro nel ruolo di provenienza.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 24, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 2214-quater del COM in tema di transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, nell'ottica della definitiva armonizzazione delle norme di stato giuridico del personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e confluito nell'Arma dei carabinieri, viene previsto, a



far data dal 1° gennaio 2021, di uniformare, a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di collocamento in congedo, in linea peraltro con quanto perseguito con il d.lgs. n. 228 del 2017, che ha esteso al citato personale l'applicabilità delle norme relative al collocamento in ausiliaria già previste per il restante personale militare.

L'intervento, connesso con esigenze funzionali/operative, oltre che di armonizzazione della disciplina normo/economica del personale, riguarda esclusivamente gli ufficiali del ruolo forestale iniziale in servizio e i militari in servizio dei ruoli forestali dei periti, revisori e operatori/collaboratori, dal momento che il restante personale transitato è già destinatario delle medesime regole di accesso alla pensione di vecchiaia in vigore per gli omologhi ruoli dell'Arma.

Inoltre, con lo scopo di evitare effetti peggiorativi rispetto a quanto già previsto nell'amministrazione di provenienza, al personale interessato viene garantito un diritto di opzione, da esercitare entro il termine sopra indicato, tra vecchi e nuovi limiti ordinamentali.

Infine, per la maturazione del diritto a pensionamento e la determinazione dei relativi esodi, vengono considerati i requisiti generali, stabiliti a legislazione vigente, per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia del personale militare, ovvero una età minima pari a 60 anni e, congiuntamente, un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, fermo restando l'adeguamento alla cd. "speranza di vita".

In tale quadro, è verosimile una limitata propensione del personale ad esercitare l'opzione proposta, in considerazione dei conseguenti minori importi che sarebbero percepiti, a fronte di un accesso anticipato al trattamento economico di quiescenza, in termini di pensione mensile e di trattamento di fine servizio.

Ciò premesso, la stima degli oneri e dei risparmi dettagliati nelle tabelle sottostanti è stata effettuata confrontando, in proiezione decennale, la spesa per il pensionamento prevista a normativa vigente con quella conseguente all'intervento in esame.

In tale ottica, la platea complessiva dei destinatari, comprensiva di tutto il personale che maturerà i predetti requisiti nel decennio (pari a 346 unità) è stata ripartita tra ufficiali del ruolo forestale iniziale (176 unità) e personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori (170 unità), considerando, a fattor comune e in via prudenziale, una propensione all'esercizio del diritto di opzione pari al 50% del totale degli aventi diritto. Tale percentuale, determinata dall'Amministrazione sulla base di una rilevazione quinquennale interna riferita alle cessazioni volontarie del personale dell'Arma in rapporto al totale dei congedi, è da ritenersi ampiamente satisfattiva ove si consideri, in aggiunta all'eventuale perdita economica strettamente connessa con l'accesso anticipato alla pensione, la rilevante differenza tra gli importi del trattamento economico mediamente attribuito a una unità di personale in quiescenza rispetto a quello di una unità in servizio. Nello specifico, la mancata maturazione dei benefici economici di attività, per il personale del Comparto Difesa-Sicurezza, determina una propensione al pensionamento anticipato molto ridotta rispetto alle rimanenti articolazioni del pubblico impiego, soprattutto in ragione della significativa consistenza della componente accessoria rispetto a quella fondamentale del trattamento economico di servizio.

Lo sviluppo analitico del maggior numero di pensioni annue riferito agli ufficiali del ruolo forestale iniziale (RFI) e dei relativi risparmi è compendiato nelle tabelle sottostanti, tenendo conto degli anni di anticipo di ciascuna classe anagrafica rispetto alla maturazione dei requisiti come da normativa vigente.



Tabella II.7

	MAGGIO	R NUM			ONI AN ecenna		UFFICIA	ALI RFI		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1956	10	0	0	0	0	0	0	0	
c L	1957	2	2							
A	1958	7	7	7						
S	1959	-3	3	3	3					
1	1960	2	2	2	2	2				
A N	1961		1	1	1	1	1			
A G	1962		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	4	4	4	4	4		
R A	1963	The state of the s			2	2	2	2	2	
F	1964					11	11	11	11	
с н	1965						22	22	22	
E	1966							5	5	
	1967								19	
	Totale	24	15	17	12	20	40	44	59	

Tabella II.8

RICSPY	ARIANI SAN RUAN	TRATTA ODULA - Uni	AMIEN ZHONE IEB (SI )	DEI LIF	SIONIS MITTOR Me - UE	TICO PI TICIMAN TICIMII R	ER EFFE MENTAL	ETTO D	ELLA
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1956	0	0	0	0	0	0	0	0
c	1957			2	2	2	2	2	2
L A S	1958				7	7	7	7	7
	1959	The second secon				3	3	3	3
1	1960						2	2	2
N	1961	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						1	1
Å [	1962								4
R A	1963								
F	1964								
С H	1965	The second secon							
E	1966								
:	1967						Processor State Control of the Contr		The second secon
	Totale	0	0	2	9	12	14	15	19

Lo sviluppo analitico del maggior numero di pensioni annue riferito al personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori (P.R.O.C.) e dei relativi risparmi è compendiato nelle tabelle sottostanti, tenendo conto degli anni di anticipo di ciascuna classe anagrafica rispetto alla maturazione dei requisiti come da normativa vigente.



Tabella II.9

#### MAGGIOR NUMERO DI PENSIONI ANNUE - RUOLI P.R.O.C. Sviluppo decennale

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CLASS	1956	7	0	0	0	0	0	O	0
	1957	- 6	6						
	1958	4	4	4					
	1959	2	2	2	2				
¥.	1950	2	2	2	2	2		THE COLUMN AND A SALE	
Ä	1961		2	2	2	2	2		
A G	1952	7.11.27.28.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		3	3	3	3	3	
NAGRAF I CHE	<b>1953</b>		M. De Committee of the		3	3	3	3	3
F	1954					8	8	8	8
C	1965						15	15	15
£	1955	The second secon						17	17
1 1 1 1	2967								16
	Totale	21	16	13	12	18	31	46	59

Tabella II.10

# RISPARMI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER EFFETTO DELLA RIMODULAZIONE DEI LIMITI ORDINAMENTALI - Unità di personale - RUOLI P.R.O.C.

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C	1956	O	0	0	O	0	Ū	0	0
	1957			6	6	6	6	6	6
A	1958				4	4	4	4	4
A 5 5	1959					2	2	2	2
1	1950		75 12 (10 m) (10				2	2	2
A	1951							2	2
A G	1962								3
A N A G R A F	1963		100 mg 1 m						
1	1954								
C H E	1965								
E	1965								70
	1957		10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (						
	Totale	0	0	6	10	12	14	16	19

Lo sviluppo analitico del maggior numero di erogazioni annue relative al trattamento di fine servizio riferito, rispettivamente, agli ufficiali RFI e ai ruoli P.R.O.C., nonché dei relativi risparmi è compendiato nelle tabelle sottostanti, tenendo conto degli anni di anticipo di ciascuna classe anagrafica rispetto alla maturazione dei requisiti come da normativa vigente.



Tabella II.11

#### MAGGIOR NUMERO DI EROGAZIONI TFS ANNUE - UFFICIALI RFI Sviluppo decennale

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1956	10	0	-10	0	0	0	0	0
C	1957	2	2	-2	-2	0	0	0	0
A .	1958	7	7	0	-7	-7	0	0	0
S S I	1959	3	3	0	0	-3	-3	0	0
	1960	2	2	0	0	0	-2	-2	0
A	1961		1	1	0	0	0	-1	-1
A G	1962			4	4	0	0	0	-4
R	1963		AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		2	2	0	0	0
F	1964					11	11	0	0
C	1965						22	22	0
H E	1966		TUSTO TO THE					5	5
N 4th	1967								19
	Totale	24	15	-7	-3	3	28	24	19
	acosto entra								
	Risparmi (unità)	0 .	0	10	25	33	32	26	12

#### Tabella II.12

# MAGGIOR NUMERO DI EROGAZIONI TES ANNUE - PROC REI Sviluppo decennale

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1956	7	0	0	0	0	0	0	0
c	1957	6	0	-6	0	0	0	0	0
'L	1958	4	0	0	-4	0	0	0	0
S	1959	2	0	0	0	-2	0	0	0
S -	1960	2	0	0	0	0	-2	0	0
	1961		2	0	0	0	0	-2	0
N A	1962	A construction of the cons		3	0	0	0	0	-3
G R	1963				3	0	0	0	0
A F	1964					8	0	0	0
c	1965	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					15	0	0
н	1966	100100000000000000000000000000000000000	Approximately and a second process					17	0
E	1957	The second secon	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1						16
	Totale	21	2	-3	-1	6	13	15	13
Γ	Risparmi (unità)	0	0	8	7	7	9	11	23



Gli importi medi annui pro capite relativi al trattamento pensionistico annuo, come rilevati dai sistemi informatici a seguito di proiezioni di dettaglio sui destinatari dell'intervento, sono compendiati nella tabella sottostante, che riportano anche il confronto per differenza tra quanto erogato in caso di limite ordinamentale fissato a 60 o a 65 anni.

Tabella II.13

# IMPORTI MEDI LORDI ANNUI PRO-CAPITE (€) PENSIONI

	L.O. 60 Anni	L.O. 65 Anni (proiezione)	Differenza
Ruolo Ufficiali RFI	43.660	48.694	-5.034
Ruoli P.R.O.C.	13.868	16.272	-2.404

Gli importi medi *pro-capite* relativi al trattamento di fine servizio, come rilevati dai sistemi informatici a seguito di proiezioni di dettaglio sui destinatari dell'intervento, sono compendiati nella tabella sottostante, che riportano anche il confronto per differenza tra i ratei medi erogati in caso di limite ordinamentale fissato a 60 o a 65 anni.

Tabella II.14

# IMPORTI MEDI LORDI ANNUI PRO-CAPITE (€) TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

		L.O. 60 Anni	L.O. 65 Anni (proiezione)	Differenza
Ruolo	Primo Rateo	42.481	46.788	-4.308
Ufficiali	Secondo Rateo	42.481	46.788	-4.308
RFI	Totale	84.961	93.577	-8.616
	Ruoli P.R.O.C.	36.303	42.602	-6.299

Sulla scorta dei dati preliminari sopra dettagliati, sono stati quantificati gli effetti finanziari dell'intervento in esame sia sulle pensioni, sia sulle erogazioni del trattamento di fine servizio, come dettagliati nelle tabelle sottostanti.



#### Tabella II.15

#### EFFETTI FINANZIARI DELL'INTERVENTO SULLE PENSIONI (€)

	Ufficiali RFI					
	Maggior costo	Risparmio	Onere			
2021	1.047.840	Ů	1.047.840			
2022	654,900	Q	654.900			
2023	742.220	50.935	691.885			
2024	523,920	125,638	398,082			
2025	873.200	216.441	656.759			
2026	1.746.401	288.911	1.459.490			
2027	1.921.041	347.313	1,573,727			
2028	2,575,941	458.051	2.117.890			

1	Ruoli P.R.O.C.					
Maggior costo	Risparmio	Onere	BFI/P.R.D.C.			
291, 220	0	291.220	1.339.060			
221.882	O.	221.882	876.782			
180,279	14.424	165.855	857.740			
155,411	24.041	142,371	540.453			
249.617	28.849	220.768	877.527			
429.896	33.657	396.239	1.855.729			
637.910	38,455	599,445	2,173,173			
818, 169	45.677	772,512	2.890.402			

#### Tabella II.16

### EFFETTI FINANZIARI DELL'INTERVENTO SUL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (€)

		Ufficiali RFI	94444444444444444444444444444444444444
	Maggior costo	Risparmio	Onere
2021	1.019.535	Q	1.019.535
2022	637,209	0	637,209
2023	-297.354	·43.079	-940.443
2024	-127,442	-107.697	-235,139
2025	127.442	-143,160	-14.718
2026	1,189,458	-137.652	1.051.606
2027	1.019.535	-112.005	907.530
2028	\$07,182	-51.694	755.438

	Ruoli P.R.O.C.						
Maggior costo	Risparmio	Onere	RF(/F.R.O.C.				
1,125,392	0	1.125,392	2,144,927				
599.333	0	399.333	1.036.542				
544,544	-\$0,389	494.156	153.713				
217.818	-44.090	173.728	-61.411				
653,453	-44.090	609.363	594.646				
363.030	-56.687	306.343	1.357.948				
435.636	-59.284	366.351	1.273.882				
-72,605	-144,867	-217,473	597,965				

Nella tabella sottostante sono riepilogati gli oneri complessivi dell'intervento, come risultanti dalle precedenti quantificazioni.

Tabella II.17

ON		SIVO DELL'INTER epilogo)	RVENTO
	PENSIONI	TFS	TOTALE
2021	1.339.060	2.144.927	3.483.987
2022	876.782	1.036.542	1.913.324
2023	857.740	153.713	1.011.453
2024	540.453	-61.411	479.042
2025	877.527	594.646	1.472.173
2026	1.855.7 <b>2</b> 9	1.357.948	3.213.677
2027	2.173.173	1.273.882	3.447.055
2028	2.890.402	537.965	3.428.367

Le quantificazioni elaborate considerano le maggiori spese relative all'erogazione del complessivo trattamento economico di quiescenza, inclusa la liquidazione dell'indennità di fine servizio,



rilevando le conseguenti anticipazioni (e i relativi risparmi) in termini di cassa. Pertanto, anche tenuto conto del meccanismo di alimentazione del sistema pensionistico cd. "a ripartizione", la presente relazione non quantifica ulteriori/potenziali risparmi complessivi generati dalla disposizione in esame, connessi con il minore importo del trattamento economico mediamente attribuito a una unità di personale in quiescenza rispetto a quello attribuito in servizio.

L'articolo 25, comma 1, lettera a) allinea le previsioni dell'articolo 2243-bis del COM, relative alla frequenza obbligatoria del corso di istituto, con quelle della Tabella 4, Quadro III, Specchio C, secondo la quale il superamento di tale corso costituisce requisito necessario per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, soltanto a partire dall'anno 2027, interessando pertanto gli Ufficiali con anzianità di spallina successiva al 1° gennaio 2011.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 2243-ter del COM, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2243-bis, escludendo dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze gli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità di spallina antecedente al 1° gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 2243-quater del COM precisando il regime transitorio dei periodi minimi di comando, in coerenza con l'inserimento del periodo di comando obbligatorio per i capitami del ruolo normale. Allo scopo, viene esplicitata la riferibilità all'avanzamento al solo grado di colonnello, coerentemente con l'originario spirito della previsione, in cui tale indicazione non era necessaria.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera d), modifica l'articolo 2243-sexies del COM con lo scopo di correggere un errore formale, nella misura in cui le promozioni previste dal regime transitorio in oggetto non consentono la promozione al grado di generale.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 2247-bis del COM per armonizzare la composizione delle commissioni di avanzamento con quelle previste per gli altri ruoli. In particolare, viene confermata:

- per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico. Nel contempo viene eliminata la figura del segretario senza diritto di voto, le cui funzioni possono essere assunte dagli altri membri, in modo da superare la sistemica incompatibilità del segretario nella valutazione dei parigrado, parte in causa nel processo valutativo;
- per la commissione ordinaria di avanzamento, la presenza di un solo ufficiale del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico, ove vi è un colonnello per comparto, con il grado di generale di brigata, quale membro di grado più elevato in ragione del carattere più operativo e meno tecnico del ruolo.

#### Tale intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Inoltre, in coerenza con le modifiche apportate agli art 1325-bis, 1325-ter e 1325-quater del COM, l'aggiunta della lettera d-bis) ai commi 8-bis, 9-bis e 10-bis dell'art. 2247-bis COM integra gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della carica/qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



Al comma 9-bis, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-ter del COM.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

Inoltre, al comma 10-bis, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di appuntato scelto necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-quater del COM.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 25, comma 1, lettera f) introduce, all'articolo 2247-quinquies del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo normale, ove si consideri che la tabella 4, quadro I (specchio B) prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti nel RN, garantendo la stabilità del ruolo nel quale, sino al 2023, sono consentiti i transiti dal RSE.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera g) introduce, all'articolo 2247-septies del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo tecnico, ove si consideri che la tabella 4 - quadro III - specchio B, prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

L'assenza di tale precisazione potrebbe determinare difficoltà interpretative, già in atto con la similare previsione per il RSE.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera h) introduce, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 2247-octies del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 1. Tale modifica deriva dalla necessità di risolvere una problematica interpretativa legata all'assenza di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento, ove si consideri che la tabella 4 quadro IV prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta che, come per gli altri ruoli, avviene nell'anno solare precedente a quello dell'effettiva promozione.

Il significato attribuito con la presente norma di interpretazione autentica è quello che originariamente andava attribuito al testo del comma 1 dell'articolo 2247-octies, in modo da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo. La tabella in esame, infatti, nello stabilire gli anni di permanenza nei gradi, distingue tra gli anni necessari per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, quando si tratta di avanzamento "a scelta", e anni di anzianità minima di grado richiesti per la promozione, quando si tratta di avanzamento "ad anzianità". Ciò posto, data una permanenza minima nel grado di tot anni per la promozione "ad anzianità", la permanenza per l'inserimento in aliquota, in caso di avanzamento "a



scelta", sarà di un anno in meno, tenuto conto che in quest'ultima ipotesi la promozione effettiva avviene necessariamente nell'anno solare successivo.

L'assenza di tale precisazione, infatti, potrebbe determinare difficoltà interpretative e contenzioso giurisdizionale sulle rideterminazioni di anzianità parallelamente previste dall'art.2212-duodecies del COM, tenuto conto che il regime transitorio di avanzamento del ruolo speciale ad esaurimento fino al grado di tenente colonnello rimane ad anzianità fino al 2023, come previsto per il ruolo speciale prima del riordino dei ruoli. In pratica, ove si consideri che, a regime, gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento beneficiano già, per effetto delle disposizioni di riordino, di una ricostruzione di carriera con un recupero di 2 anni di anzianità pregressa, la previsione attuale, ove mal interpretata, potrebbe prestarsi a una lettura illogica e difforme per una pretesa di ulteriori 2 anni di anzianità pregressa, delineando un profilo di carriera migliore finanche del ruolo normale, in chiaro contrasto con gli intendimenti del riordino dei ruoli.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti sia nell'ambito del ruolo speciale a esaurimento sia in occasione dei transiti nel ruolo normale, garantendo un equo trattamento a tutti gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera l) apporta, in primo luogo, una correzione formale della rubrica dell'articolo 2252 del COM, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Al comma 3, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all'articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l'armonico sviluppo del ruolo.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al comma 9-quater, viene introdotta una disposizione finalizzata a evitare scavalcamenti fra il personale già incluso nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019 per l'avanzamento a maresciallo maggiore "a scelta per terzi" e i marescialli capo che, in conseguenza della riduzione delle permanenze minime per complessivi due anni introdotte dalle modifiche apportate all'articolo 1293, acquisirebbero titolo ad essere valutati.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al comma 9-quinquies, viene introdotta una modifica per evitare scavalcamenti a discapito dei marescialli capi già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte del personale che acquisisce titolo alla valutazione in conseguenza della riduzione di permanenze minime di cui all'articolo 1293, per il qual è necessario prevedere un'aliquota straordinaria di avanzamento, alla data del 1° gennaio 2020.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

Al comma 9-sexies, viene prevista la promozione del personale avente anzianità riferita all'anno 2013, incluso nell'aliquota del 31 dicembre 2020 (dopo 7 anni nel grado), senza la suddivisione a scelta per terzi, al fine di evitare gli scavalcamenti con il personale meno anziano.

## L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

Al comma 9-septies, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all'articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l'armonico sviluppo del ruolo, anche a seguito della riduzione delle permanenze nei gradi di



maresciallo ordinario e maresciallo capo. Il personale in questione non ha beneficiato della riduzione della permanenza nel grado di maresciallo ordinario.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 25, comma 1, lettera m) aggiunge l'articolo 2252-bis per evitare scavalcamenti in pregiudizio dei marescialli ordinari già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte dei militari che acquisiscono titolo alla valutazione a seguito della riduzione delle permanenze minime introdotte dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.

#### L'onere è quantificato in sede di altro analogo intervento.

L'articolo 25, comma 1, lettera n) apporta una correzione formale della rubrica dell'articolo 2253-bis, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Ai commi 9-bis e 9-ter, in coerenza con il criterio di delega incentrato sul merito e al fine di valorizzare la professionalità del personale già promosso maresciallo aiutante con la normativa vigente prima del decreto legislativo n. 95 del 2017, con anziamità di grado inferiore a 8 anni, viene applicata una riduzione di un anno della permanenza nel grado di maresciallo maggiore nel quale gli stessi erano stati reinquadrati, non beneficiando, nell'immediato, di ulteriori progressioni di carriera. Tale personale, infatti, ha sostenuto una procedura di avanzamento particolarmente selettiva, operata in parte mediante il sistema "a scelta" e in parte con quello "a scelta per esami", secondo un numero di promozioni contingentato derivante dalle limitate vacanze organiche disponibili e, anche se con maggiore anzianità assoluta e/o relativa, è stato iscritto in ruolo nello stesso grado di maresciallo maggiore cui sono stati promossi i marescialli capi con almeno 8 anni di anzianità nel grado, grazie alla procedura straordinaria resasi necessaria per disciplinare il passaggio al nuovo sistema di avanzamento "a scelta per terzi".

L'intervento in esame tiene conto delle riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

# L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

La modifica del comma 9-quater dell'articolo 2253-bis riconosce ai marescialli capi promossi maresciallo maggiore dopo l'entrata in vigore del riordino ovvero con decorrenza fino al 31 dicembre 2019, le riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

# L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'intervento sul comma 9-quinquies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

## L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'intervento sul comma 9-sexies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo



maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

In ultimo, al comma 11-bis, è introdotta una disposizione volta a sanare la posizione del personale del ruolo d'onore, attualmente richiamato in servizio, che riveste un grado non più presente nell'ordinamento.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e la Polizia penitenziaria, atteso che non hanno unità interessate dalla misura.

Per quanto concerne l'Arma dei carabineri, l'onere dell'intervento è dettagliato nella tabella sottostante.

Tabella II.18

### ADEGUAMENTO GRADO RUOLO D'ONORE (Promozione al grado massimo del ruolo successivo - art. 1318 COM)

anno	unità	precedente grado	nuovo grado	costo annuo precedente posizione	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessive
2020*	1	Mar. Magg.	Luogotenente	55.160,91 €	56.986,71 €	1.825,81 €	7.303,23 €
2021	1	Mar. Magg.	Luogotenente	55.160,91 €	56.986,71 €	1,825,81€	1.825,81 €
2022	1	Mar. Magg,	Luagotenente	55.160,91 €	56.986,71 €	1.825,81 €	1.825,81 €
2023	1	Mar, Magg.	Luogotenente	55.160,91 €	56.986,71 €	1.825,81 €	1.825,81 €
2024	1	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.850,50€	56.986,71 €	1.136,21€	1.136,21 €
2025	1	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.850,50€	56.986,71€	1,136,21€	1.136,21 €
2026	1	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.850,50 €	56.986,71€	1.136,21 €	1.136,21 €
2027	1	Mar, Magg.+8	Luogotenente	55.850,50€	56.986,71€	1,136,21 €	1.136,21 €
2028	1	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55,850,50€	56.986,71€	1.136,21 €	1.136,21 €

<sup>\*</sup>Comprende gli oneri riferiti all'anno di effettiva promozione nel ruolo d'onore (2017)

CON R	ORDINO 2018	vecchi	o grado	nuovo	grado
	periodo	Maresciali	o Maggiore	Luogot	enente
93dy	реподо	lordo dipendente	oned Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
-1	gennato/dicembre	24.481,88	10.284,84	25.550,18	10.733,63
stipendio	13^ mensilità	2.040,16	857,07	2.129,18	894,47
vacanza	gennaio/dicembre	171,37	71,99	178,85	75,13
contrattuale	13^ mensilità	14,28	6,00	14,90	6,25
Indennità	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16	10.198,80	3.335,01
mensile pensionabile	13^ mensiiltä	840,00	274,68	849,90	277,92
assegno di	gennalo/dicembre	1.829,40	702,12	1,829,40	702,12
funzione	13^ mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
	TOTALI	39.609,54	15.551,37	40.903,66	16.083,05
TOTALE	COMPLESSIVO		55.160,91		56,986,71

CON RI	OROINO 2018	vecchīd	o grado
voce	periodo	Marescialio Maggi	ore +8 a. nel grado
Voce	periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione
.41	gennalo/dicembre	24.927,50	10.472,04
stipendio	13^ mensilità	2.077,29	872,67
vacanza	gennalo/dicembre	174,49	73,30
contrattuale	13^ mensilità	14,54	6,11
Indennità mensile	gennalo/dicembre	10,080,00	3.296,16
pensionabile	13^ mensilità	840,00	274,68
assegno di	gennalo/dicembre	1.829,40	702,12
funzione	13^ mensilità	152,45	58,51
	TOTALL	40.095,67	15.755,59
TOTALE	COMPLESSIVO		55.851,26



L'articolo 25, comma 1, lettera o) apporta una correzione formale alla rubrica dell'articolo 2253ter, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Inoltre, vengono inseriti i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5-bis dell'articolo 2253-ter, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell'Arma dei carabinieri, l'anticipazione nell'attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle riduzioni di permanenza introdotte dall'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall'articolo 2253-bis.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 25, comma 1, lettera p) modifica l'articolo 2253-quinquies del COM, introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-ter.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 25, comma 1, lettera q) modifica l'articolo 2253-septies del COM per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nel grado di appuntato scelto introdotta dall'articolo 1325-quater.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter disciplinano, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale, conseguenti alle riduzioni di permanenze nel grado di appuntato scelto introdotte dagli interventi sugli articoli 1311 e 1325-quater.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

#### **CAPO III**

#### Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di Finanza

La presente parte si riferisce agli oneri finanziari derivanti dalle seguenti disposizioni integrative e correttive contenute nel decreto legislativo in esame, al Capo III, per il Corpo della guardia di finanza. A tal fine, per la determinazione degli oneri di competenza della Guardia di finanza è stata presa in considerazione la forza effettiva e, pertanto, i dati numerici reali dell'anno 2019 con proiezione dall'anno 2020 e sviluppo fino al 2028, al netto del personale cessato dal servizio o immesso ai ruoli superiori. Nel dettaglio:

- a. l'articolo 26 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995,
   n. 199, recante disposizioni in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, il conima 1, alla:
  - (1) lettera a), modifica l'articolo 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"). L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanzieri di n. 950 unità. Tale misura è stata determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5% della dotazione organica complessiva del Corpo della Guardia di finanza. Tale intervento, alla luce delle recenti revisioni ordinative che hanno interessato l'organizzazione



territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati nell'intero territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri tenuto conto che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate sono soggette al doppio limite - numerico e finanziario - connesso alle cessazioni che si determinano nell'anno precedente (c.d. "turn over");

(2) lettera b), modifica il comma 2-bis dell'articolo 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri») al fine di ridurre la permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. Conseguentemente, sono state rimodulate le decorrenze delle promozioni alla citata qualifica speciale nel periodo transitorio previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, mediante l'aggiunta del comma 16-bis e la modifica del comma 17 [cfr. art. 38, comma 1, lettere d) ed e) del presente decreto].

L'intervento comporta oneri quantificati in base allo sviluppo della riduzione degli anni di permanenza nel grado di appuntato scelto (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, di cui alla seguente tabella:

**TABELLA 1A** - (combinato art. 4 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36 commi 16-bis e 17 del d.lgs. n. 95/2017)

ANZIANITA'	APPUR 2013	TATOSCELT	AHZIAI		PUNT/ )14	atosceito	ARZIANITA'	APPUHI 2015	IATOSCRITO	ł	APPUN 2016	TATO SCELTO	AHZLAHI AGOLLEDZ 10		/2017 AL	ANZIANT SCELTO DA		/2017 AL	ANZXAMI Sci	TA' A9F 3.1020		AHIIAH SC	TA' APP ELTO 20			ELTO20	PUHTATO 20		OEL10 2	PPUNTATO 1021	l	OTA' AI Celto I	PPUNTATO 1022
vecchio grado/qlf	anno	nuovo poloberg	wecc grado	iad	ne	nuovo grado/qlf	werchio grado/qdi	onne	nuovo grado/qlf	væcchlo grado/qlf	àпnó	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qtf	anno	muowo grado/qlf	vecchlo grado/qlf	anno	nuovo grado/qff	vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/q¥f	wecchio grado/qfl	anno	nuovo grado/qif	wecchlo grado/qif	anno	Elsqo/dj.	grado/qi	anno	nuoyo Kp\oberg	Sacrold Ascrigo	anno	Essgo/dil
APP-SC.	2020	APP. SC. C	SAPP-SC	C 2	020 A	UP.SC.Q.S.	APP-SC.	2020	APP.5C.Q.S.	APP-SC.	2020	APP-SC.	APP	2020	APP.	APP.	2020	APP.	APP-SC.	2020	APP-SC.	APP-SC.	2020	APP-SC.	APP-SC.	2020	APP-SC.	APP.	2020	APP.	APP.	2020	APP.
APP.SC. Q.S	2021	APP. SC. Q	SAPP.SC	C. Q.S 2	021 A	UP. SC. Q.S.	APP-SC.	2021	APP.SC.Q.S.	APP-SC.	2021	app.sc.q.s	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP-SC	2021	APP-SC.	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP.	2021	APP,
APP. SC. Q.S	2022	APP. SC. O	.SAPP.SC	c. Q.S 2	022 A	199.SC.Q.S.	APP.SC.Q.S.	2022	APP. SC. Q.S.	APP-SC.	2022	APP.SC.Q.S	APP-SC.	2022	APP.SC.Q.S	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-5C.	2022	APP-SC	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-SC.	2022	APP-SC.
APP.SC.Q.S	2023	APP. SC. Q	SAPP.SC	C.Q.S 21	)23 A	1.P. SC. Q.S.	APP. SC. Q.S.	2023	APP. SC. Q.S.	APP, SC. Q.S	2023	APP.SC.Q.S	APP-SC.	2023	app.sc.q.s	APP-5C	2023	APP.SC.Q.S	APP-SC.	2023	APP-SC.	APP-SC.	2023	APP-SC.	APP-SC.	2023	APP-SC	APP-SC.	2023	APP-SC.	APP-SC.	2023	APP-SC.
APP, SC. Q.S	2024	APP. SC. Q	APP.SC	C. Q.S 21	)24 A	199. SC. Q.S.	APP. SC. Q.S.	2024	APP. SC. Q.S.	APP.SC.Q.S	2024	APP.SC.Q.S	APP.SC.Q.S	2024	APP.SC.Q.S	APP-SC.	2024	APP.SC.Q.	APP-SC.	2024	APP. SC. Q.	APP-SC.	2024	APP-SC.	APP-SC.	2024	APP-SC	APP-SC.	2024	APP-SC.	APP-SC.	2024	APP-SC.
APP.SC.Q.S	2025	APP, SC. O	.SAPP.SC	C. Q.S 21	025 A	VP. SC. Q.S.	APP. SC. Q.S.	2025	APP. SC. Q.S.	APP.SC.Q.S	2025	APP.SC.Q.S	APP.SC.Q.S	2025	APP.SC.Q.S	APP, SC. Q.S	2025	APP. SC. Q.	app-sc	2025	APP.SC.Q.	APP-SC.	2025	APP.SC.Q.S	APP-SC.	2025	APP-SC.	APP-SC.	2025	APP-SC.	APP-SC.	2025	APP-SC.
APP.SC.Q.S	2026	APP. SC. C	.SAPP.SC	C.Q.S 21	)26 A	VP. SC. Q.S.	APP.SC.Q.S.	2026	APP. SC. Q.S.	APP.SC.Q.S.	2026	APP.SC.QS	APP.SC.Q.S	2026	APP.SC.Q.S	APP. SC. Q.S	2026	APP.SC.Q.	APP.SC.Q.S	2026	APP, SC. Q.	Vob-20	2026	APP.SC.Q.S	APP-SC.	2026	APP. SC. Q.	APP-SC.	2026	APP-SC.	APP-SC.	2026	APP-SC.
APP.SC.Q.S	2027	APP. SC. Q	SAPP.SC	C.Q.S 21	)27 A	VP. SC. Q.S.	APP. SC. Q.S.	2027	APP. SC. Q.S.	APP.SC.Q.S	2027	APP.SC.Q.S	APP.5C.Q.S	2027	APP.SC.Q.S	APP. SC. Q.S	2027	APP.SC.Q.	APP. SC. Q.S	2027	APP.SC.Q.	APP. SC. Q.S	2027	APP. SC. Q.S	APP-SC.	2027	APP.SC.Q.	APP-SC.	2027	APP. SC. Q.	APP-SC.	2027	APP+SC.
APP. SC. Q.S	2028	APP. SC. Q	APP. SC	C.Q.S 2	)28 A	VP.SC.Q.S.	APP, SC. Q.S.	2028	APP.SC.Q.S.	APP. SC. Q.S.	2028	APP.SC.Q.S	APP.SC.Q.S	2028	APP.SC.Q.S	APP.SC.Q.S	2028	APP. SC. Q.:	APP. SC. Q.S	2028	APP. SC. Q.	APP. SC. Q.S	2028	APP. SC. Q.S	APP.SC.Q.S	2028	APP. SC. Q.S	APP-SC.	2028	APP, SC.Q.	APP-SC.	2028	APP.SC.Q.S
	1229			8	38			364			280			921			90			519			258			149			20			222	

In particolare, l'onere è stato calcolato considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, vacanza contrattuale e indennità mensile pensionabile, eventuale assegno funzionale) percepito dall'appuntato scelto con almeno 5 anni di anzianità nel



grado e quello previsto per l'appuntato scelto qualifica speciale, i periodi (anni/mesi) in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato, (come risultante dalla tabella 1B) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 2.763.405 nell'anno 2020.

**TABELLA 1B** - (combinato art. 4 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36, commi 16-bis e 17, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere derivante dalla riduzione degli anni di permanenza nel grado di appuntato scelto (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale

								TA	BELLA 1B						
							art.	36, commi 16-bis	e 17, del d.lgs n. 9	5 /2017					
Анданта:	vecchlo grado/qlf	nuovo	vecchio	costo annuo nuovo grado/qlf**		UNITA'	2020	2621	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A9P.SC. 2013 *	APP.SC.45	APP.SC.Q.S.	45.894,53	47.135,86	1.241,33	1229	1.271.326,76		•				•		-
APP.SC 2014	APP.SC.+5	APPSC Q.S	45.894,53	47,135,86	1.241,33	838	1.045.234,54							•	-
APP.SC. 2015	APP.SC.+5	APP.SC. Q.S	45.694,53	47.135,86	1.241,33	364	451.844,12	451,844,12				-			٠
APP.SC 2016	APP.SC.+5	APP.SC.Q.S.	45.894,53	47.135,86	1.241,33	280		347,572,40	347.572,40	-					-
APP.SC. 01.01.2017- 01.10.2017	APP.SC.+5	APP.SC.Q.S	45.894,53	47.135,86	1.241,33	921			857.451,00	1.143.264,93		-			
						3632	2,763,405,42	799,416,52	1.205.023,40	1.143.264,93					- 1

\* ridunione 10 mesi \*\* con assegno funzionale +17aa

								Art. 4 del o	i.lgs. n.199/19 <del>9</del> 5						
ANZIANITA*	vecchlo grado/qlf	nuoyo grado/qlf	vecchlo	costo annuo puovo grado/qif**	differenza costo differenza	unita'	2020	5057	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2018
APP.SC. 02.10,2017- 31.12.2017	APP.SC.+5	APP.SC.Q.S.	45.894,53	47.135,86	1.241,33	90			•	27.929,70	111.719,70				-
APP-SC. 2018	APP.SC.+S	APP.SC.Q.S.	45.894,53	47.135,86	1.241,33	519			•	٠	644.250,27	644.250,27			
APP.SC 2019	APP.SC.+5	APP.SC Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	258		-	-			320.263,14	320.263,14		
APP.SC. 2020	APP.5C.45	APP.SC.Q.S.	45.894,53	47,135,86	1.241,33	149							184.958,17	184.958,17	
APP_SC_2021	APP.SC.+5	APP.SC.Q.S.	45.894,53	47.135,86	1.241,33	20						-		24.826,60	24.826,60
APP_SC. 2022	APP.SC.45	APP.SC.Q.S.	45.894,53	47.135,86	1.241,33	222						-			275.575,26
						1258		-		27.929,70	755.969,97	964.513,41	505.221,31	209.784,77	300.401,86

\*\* con assegno funzionale +1.7aa

TOTA	LE UNITA'	4890													
TOTA	LE ONERE		2.763.405,4	42 799.4	16,52	1.205	.023,40	1.171.194,6	3 755.	969,97	964.513,41	505,221,31	209.78	,77	300.401,86
			vecchia (	qualifica				กยอง	/a qualifica				DIFFEREN	174	
con riordino	2018	APPL	UNTATO SCEL	TO+S AA OLF	+17			APPUNTATO	O SCELTO Q	5. +17			DIFFERE	iZA	
voce	periodo	lordo diper	ndente	oneri amm	Inistrazio	ne	lordo diş	endente	oneri :	mminist	razione	iordo dipendent	е опе	ri amr	ninistrazione
stipendio	gennalo/dicembre		20.831,85		8.75	1,47		21.633,08			9.088,06	801,	23		336,59
stipeliolo	13^mensilità		1.735,99		72	9,29		1.802,76			757,34	66,	77		28,05
vacanza contrattuale	gennalo/dicembre		145,80		6:	1,24		151,44			63,62	5,	54		2,38
vacanza contrattuale	13^mensilità		12,15			5,10		12,62			5,30	0,	47		0,20
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	<u> </u>	7.954,56		2.60	1,14	-	7.954,56			2.601,14	0,	00		0,00
mounta mensie pensionaure	13^mensilltà		662,88		210	5,76		662,88			216,76	Ο,	00		0,00
assegno funzionale	gennaio/dicembre	1	1.458,40		555	7,73		1.458,40			559,73	0,	00		0,00
assegio joliziotiate	13^mensilità		121,53		40	5,64		121,53			46,64	0,	00		0,00
totali			32.923,16		12.97	1,37		33.797,27			13.338,59	874,	11		367,22
totale compie	essivo				45.89	,53					47.135,86				1.241,33

(3) lettera c), introduce, all'articolo 5 (Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri"), il comma 1bis, al fine di prevedere la possibilità per il Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le eventuali assunzioni in eccedenza nel ruolo di base sono effettuate nei limiti delle vacanze organiche disponibili nei ruoli sovrintendenti e ispettori e delle facoltà assunzionali autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. "turn over");

(4) lettera d), interviene sul comma 1 dell'articolo 6 (Requisiti per l'ammissione al corso), introducendo la lettera d-*bis*) e modificando le lettere i) e l), al fine di rivisitare i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per allievo finanziere.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che si limitano a modificare i requisiti concorsuali per l'accesso al Corpo della guardia di finanza;



- (5) lettera e), apporta talune modifiche all'articolo 7 (Modalità dei concorsi), al fine di prevedere:
  - (a) l'arruolamento diretto dai civili del personale da destinare, oltre che al Servizio di soccorso alpino, anche alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, derogando, per tali assunzioni, alle previsioni stabilite dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in tema di riserve di posti da destinare ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
  - (b) la rimodulazione del termine di validità delle graduatorie concorsuali.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che disciplinano profili connessi all'individuazione dei soggetti che possono partecipare ai concorsi per talune specialità della Guardia di finanza e al termine di validità delle graduatorie concorsuali;

- (6) lettera f), apporta talune modifiche all'articolo 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione), prevedendo:
  - (a) al comma 1, un intervento di carattere formale, volto a specificare il riferimento normativo della commissione permanente di avanzamento ivi richiamata;
  - (b) l'introduzione del comma 1-bis, diretto a prevedere la possibilità per la citata commissione permanente di avanzamento, in casi eccezionali, di sospendere la valutazione nei confronti di un militare appartenente al ruolo appuntati e finanzieri.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto è volto a disciplinare i casi ulteriori, di carattere eccezionale, in cui è possibile sospendere il giudizio di avanzamento;

- (7) lettera g), modifica l'articolo 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «sovrintendenti»):
  - (a) comma 2, allo scopo di meglio specificare le mansioni svolte dagli appartenenti al ruolo sovrintendenti;

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(b) comma 3-bis, al fine di prevedere la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale". Conseguentemente, sono state rimodulate le decorrenze delle promozioni alla citata qualifica speciale nel periodo transitorio previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, mediante la modifica del comma 19 [cfr. art. 38, comma 1, lettera f), del presente decreto].

L'intervento comporta oneri quantificati in base allo sviluppo della riduzione degli anni di permanenza nel grado di brigadiere capo (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, di cui alla seguente tabella:

**TABELLA 2A** - (combinato art. 18 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36, comma 19, del d.lgs. n. 95/2017)



8.C.	2017 (8	R. 10)	B.C.	2017 (8	R. 113	B.C.	2017 (8	R. 123	B.C.2	017 (8	R. 13)	8.C.	2017 (6	SR. 14)	BRIG	, CAPO	2018	BRIG	.CAPO	2019	BRIG	CAPO	2020	BRIG	CAPO	2021	BRIG	, CAPO	2022
vecchio	T	nuovo	vecchio	,	nuovo	vecchio	,	nuovo	vecchia		UNDAO	vecchio	Γ	กของจ	vecchlo		nuovo	yecchia		nuovo	vecchla		СМОПО	vecchio		#NOA0	vecchio		nuovo
grado/qlf	ANNO	grado/qli	grado/qif	ANNO	grado/qif	grado/qlf	ANNO	grado/qlf	grado/qlf	ANNO	grado/qlf	grado/qlf	ANNO	grado/qlf	grado/qlf	ANNO	grado/qlf	grado/qlf	ANNO	grado/qlf	grado/qlf	ANNO	grado/qlf	grado/qlf	ANNO	grado/qlf	grado/qif	ANNO	grado/qi
BRIG.CAPO	2017	BRIG.CAPC	BRIG,CAPC	2017	BRIG.CAPO	BRIG,CAPO	2017	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2017	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2017	BRIG.CAPO											<u>L</u>			L	
BRIG.CAPO	2018	BRIG.CAPO	BRIG.CAPC	2018	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2018	BRIG,CAPO	BRIG.CAPO	2018	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2018	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2018	BRIG.CAPO												
BRIG.CAPO	2019	BRIG.CAP	BRIG,CAPO	2019	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2019	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2019	BRIG,CAPO	BRIG.CAPO	2019	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2019	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2019	BRIG.CAPO									
BRIG.CAPO	2020	BRKG,C.Q.	SBRIG.CAPC	2020	BRIG.C.Q.S	BRIG.CAPO	2020	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2020	BRIG,CAPO	BRIG.CAPO	2020	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2020	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2020	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2020	BRIG.CAPO						
			SBRIG.CAPO			2000	18111			П			П	Í										Ī	2021	BRIG,CAPO			
			S BRIG.C.Q.S			V250000	39914	20100	10000000	3554	V22000																	2022	BRIG,CAPO
BRIG.C.Q.S	2023	BRIG.C.Q.	S BRIG.C.Q.S	2023	BRIG.C.Q.S	BRIG.C.Q.S	2023	8RIG,C,Q.S	BRIG.CAPO	2013	BRIG.C.Q.S	BRIG.CAPD	2023	8RIG.C.Q.S	BRIG.CAPO	2023	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2023	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2023	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2023	BRIG.CAPO	BRIG.CAPO	2023	BRIG,CAPO
	1		SBRIG.C.Q.S									2000000	200	120000000000000000000000000000000000000	100000000													П	
	-		S BRIG.C.Q.S													443	2000	2000000	711	2222		*********	-		$\Box$				
			S BRIG.C.Q.										Г					1444.224.22	33.25	With the	200000	12:24	Seniore.		I			I	
	1		S BRIG.C.Q.S				П						1	1							73274 3477		177700000	4000000	1700			$\Box$	T
			T-	1									П		_						Γ .			\$8975.		V		· last	
BigG.C.Q.S	367	IBKIG,C,Q.	S BRIG.C.Q.S	173	Bros.C.Q.S	BROC.C.Q.S	89	JENG-C.Q.S	BRIU. C.Q.S	112	bida.C.Q.S	BRIG.C.Q.S	178		sau.t.Q.3	90	ENS.C.Q.5	paro.CQ3	2	DALIG.C.Q.S	Driio.C.Q.	91	learorch?	EKIU.CAPD	97	DRIVE-1-Q3	DAIG.CAPU	244	Jano.cu.

In particolare, l'onere è stato calcolato considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, vacanza contrattuale e indennità mensile pensionabile, eventuale assegno funzionale) percepito nel grado di brigadiere capo e previsto per il brigadiere capo qualifica speciale, i periodi (anni/mesi) in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato (come risultante dalla tabella B) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 782.038,20 nell'anno 2020.

**TABELLA 2B)** - (combinato art. 18 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36, comma 19, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere derivante dalla riduzione degli anni di permanenza nel grado di brigadiere capo (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale

ANZIANITA'	vecchio grado/qlf	suovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qif*	costo annun nuovo grado/qif*	differenza costo qualifica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BRIG.C. 2017 (BRIG. 2010)	BRIG.CAPO+4	BRIG.C.Q.S	52.587,38	54.035,60	1.448,22	367	531.496,74	+					_		
BRIG.C. 2017 (BRIG. 2011)	BRIG.CAPO+4	BRIG.C.Q.S	52.587,38	54.035,60	1,448,22	173	250.542,06	250,542,06	-				-		
BRIG.C. 2017 (BRIG. 2012)	BRIG.CAPO+4	BRIG.C.Q.S	52.587,38	54.035,60	1.448,22	89		128,891,58	128.891,58		-				-
BRIG.C. 2017 (BRIG. 2013)	BRIG.CAPO+4	BRIG.C.Q.S	52.587,38	54,035,60	1.448,22	112			162.200,64	162.200,64	-		-		-
BRIG.C. 2017 (8RIG, 2014)	BRIG.CAPO +4	BRIG.C.Q.S	52.587,38	54,035,60	1,448,22	178				257.783,16	257.783,16			+	
9RIG.C. 2018	BRIG.CAPO +4	BRIG.C.Q.S	52.587,38	54,035,60	1.448,22	90					130.339,80	130.339,80			_
RIG.C. 2019	BRIG,CAPO+	BRIG.C.Q.S	52.587,38	54,035,60	1.448,22	2		-				2.895,44	2.896,44		
BRIG.C. 2020	BRIG,CAPO +4	BRIG.C.Q.S	52.587,38	54.035,60	1.448,22	91			-		-		131.788,02	131.788,02	
BRIG.C. 2021	BRIG,CAPD+	BRIG.C.Q.S	52.587,38	54.035,60	1.448,22	97					-		-	140.477,34	140.477,34
BRIG.C, 2022	BRIG.CAPO+4	BRIG,C.Q.S	52,587,38	54.035,60	1.448,22	244			-	-		-		-	353.365,68
						1443	782.038,80	379,433,64	291.092,22	419,983,80	388.122,95	133.236,24	134.584,46	272.265,36	493.843,02

con assegno funzionale +27	aa						
	1	vecchia	qualifica	nuo	va qualifica		IFFERENZA
con riordino :	2018	BRIGADIERECA	PO+4 AA QLF+27	BRIGADI	ERE CAPO QS +27	, ,	IFFERENZA
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	larda dipendente	oneri amministrazione
	gennaio/dicembre	22,389,79	9,405,95	23.324,55	9.798,64	934,76	392,69
stipendio	13^mensilità	1.865,82	783,83	1.943,71	816,56	77,90	32,73
va canza contrattuale	gennalo/dicembre	156,72	65,84	163,32	68,61	6,60	2,7
	13^mensllità	13,06	5,49	13,61	5,72	0,55	0,2
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	9.304,68	3.042,63	9.304,68	3.042,63	0,00	0,0
іпоецика теньне репуонаціе	13^mensilità	775,39	253,55	775,39	253,55	0,00	0,00
	gennaio/dicembre	3,018,20	1,158,39	3.018,20	1,158,38	0,00	٠٥,٥
assegno funzionale	13^mensilità	251,52	96,53	251,52	96,54	0,00	0,0
totali		37.775,18	14.812,20	38,794,98	15.240,62	1.019,80	428,4
totale comple	essiva		52,587,38		54.035.60		1.448.22

- (8) lettere h) e i), modificano il comma 2, lettera c), rispettivamente, degli articoli 21 (Modalità dei concorsi) e 28 (Esclusione e rinvio dai corsi), al fine di rimodulare i periodi:
  - (a) entro cui possono essere nominati ulteriori vincitori dei concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti, in sostituzione di rinunciatari;



(b) di assenza dalle attività didattiche oltre i quali è previsto il rinvio d'ufficio del frequentatore dal corso per sovrintendenti.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si limitano a meglio calibrare il periodo per le sostituzioni di rinunciatari e il numero massimo di assenze consentite durante il corso di formazione;

- (9) lettera 1), interviene sull'articolo 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi) mediante:
  - (a) la modifica del comma 1, lettera b), al fine di rivisitare i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ispettori;
  - (b) l'introduzione del comma 5-quater, diretto, mediante il richiamo del comma 1 del medesimo articolo 36, ad allineare i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli esecutori e dell'archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza ai requisiti previsti per le corrispondenti figure del ruolo ispettori, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che si limitano a modificare i requisiti concorsuali per l'accesso al Corpo della guardia di finanza;

- (10) lettera ni), modifica l'articolo 37 (Modalità dei concorsi pubblici) al fine di:
  - (a) ampliare il numero degli idonei al concorso pubblico per ispettori che possono essere dichiarati idonei vincitori in sede di approvazione della graduatoria concorsuale.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il numero massimo delle assunzioni annualmente effettuabili:

- è soggetto al doppio limite, numerico e finanziario, stabilito dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- tiene conto delle vacanze nell'anno di conseguimento della nomina a maresciallo;
- (b) rimodulare il termine di validità delle graduatorie concorsuali.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri tenuto conto che disciplina profili connessi al termine di validità delle graduatorie concorsuali;

(11) lettera n), modifica il comma 4 dell'articolo 46 (Modalità dei concorsi interni), allo scopo di modulare il periodo entro cui poter effettuare le sostituzioni dei rinunciatari, vincitori del concorso interno per ispettori prevedendo, in luogo del termine unico di 20 giorni, un periodo corrispondente a un nono della durata del pertinente corso di formazione.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a meglio calibrare il periodo per le sostituzioni di rinunciatari;

(12) lettera o), integra il comma 1 dell'articolo 48 (Modalità del corso), al fine di prevedere che per il corso ispettori relativo ai vincitori del concorso interno i giorni di assenza non possono essere superiori a un sesto della relativa durata.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a meglio calibrare il numero massimo di assenze consentite durante il corso di formazione;

(13) lettera p), modifica e integra l'art. 49 (Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo), al fine di meglio chiarire i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, riferiti, in particolare, alla temporanea inidoneità psico-fisica e al congedo obbligatorio per maternità. Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.



Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che introducono ulteriori precisazioni in merito ai casi di non ammissione in servizio permanente del personale in ferma volontaria;

- (14) lettera q), apporta talune modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione) volte, rispettivamente, a:
  - (a) uniformare la disciplina delle cause di sospensione della valutazione del ruolo sovrintendenti e ispettori a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanzieri;
  - (b) prevedere la possibilità per la commissione permanente di avanzamento, in casi eccezionali, di sospendere la valutazione nei confronti di un militare appartenente al ruolo sovrintendenti o ispettori.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto sono volti a disciplinare i casi ulteriori, di carattere eccezionale, in cui è possibile sospendere il giudizio di avanzamento;

(15) lettera r), apporta talune modifiche all'articolo 68-bis (Transito di contingente) al fine di disciplinare in maniera maggiormente puntuale i criteri e i parametri oggetto di valutazione per le procedure di transito di contingente.

#### Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;

- (16) lettera s), sostituisce le Tabelle A (Ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale non dirigente e non direttivo delle Forze di polizia), D/2 (Progressione di carriera degli appartenenti al ruolo "ispettori") e G (Periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza), allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. In particolare, l'intervento alla:
  - (a) Tabella A, recante "Ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale delle Forze di Polizia, esclusi gli ufficiali e i funzionari", è volto ad eliminare il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

## L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo di carattere meramente formale;

- (b) Tabella D/2, recante "progressione di carriera degli appartenenti al ruolo "ispettori"", e G, recante "periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della banda musicale della guardia di finanza", ha lo scopo di prevedere una riduzione di un anno della permanenza in ciascuno dei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo ai fini della promozione al grado superiore. Ciò consente al Corpo di disporre di militari impiegabili in compiti di più elevata responsabilità per un maggior lasso temporale. Tale modifica si accompagna con la previsione di una fase transitoria nella quale [Cfr. art. 38, comma 1, lettere a), c) e g), del presente decreto]:
  - (1) si stabilisce per i marescialli aiutanti in servizio al 31/12/2016 con meno di 8 anni di anzianità di grado al 1° gennaio 2017, che pertanto non sono stati inquadrati nel nuovo grado di luogotenente, istituito con il decreto di riordino (Marescialli aiutanti cd. "raggiunti"), perdendo l'apicalità nel ruolo ispettori una riduzione di un anno della permanenza nel predetto grado di M.A.;
  - (2) sono ridefiniti sulla scorta delle predette riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, complessivamente pari a 2 anni, e dell'ulteriore riduzione di un anno prevista per i soli marescialli aiutanti cd. "raggiunti" - i requisiti di permanenza minima richiesti in ciascuno dei gradi a partire da quello di maresciallo ordinario ai fini della promozione al grado superiore;



(3) è conseguentemente rimodulato il coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l'anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l'avanzamento. Attualmente, l'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo n. 95/2017, prevede che - in deroga al numero di promozioni al grado di luogotenente fissato dall'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199/1995 (in misura non superiore a 1/40 della dotazione organica del ruolo ispettori) - il predetto numero di promozioni è, per gli anni 2025 e 2026, in misura non superiore a 1/14 della dotazione organica del ruolo ispettori e, per l'anno 2027, non superiore a 1/35 della medesima. L'intervento di modifica contenuto nel citato articolo 38, comma 1, lettera a) del presente decreto, stabilisce ora che tale coefficiente sia in misura non superiore a 1/5 per il solo anno 2023 e che dal 2024, si applichi la disciplina prevista a regime di cui al richiamato articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199/1995. Gli effetti finanziari di tale modifica, limitati al 2023, sono scontati nell'ambito della quantificazione degli oneri connessa alla riduzione delle permanenze nei suddetti gradi di cui alle seguenti tabelle.

L'intervento, nel suo complesso, comporta oneri connessi allo sviluppo della progressione di carriera del personale del ruolo Ispettori per effetto delle riduzioni di permanenza nei vari gradi ai fini della promozione ai gradi superiori o del conseguimento della qualifica speciale di cui alle seguenti tabelle:

#### TABELLA 3A - (tabella D/2 del d.lgs. n. 199/1995)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo per effetto della riduzione di permanenza nel grado di maresciallo ordinario ai fini della promozione al grado superiore:

ANZIANITA' A	MARE	SCIALLO 2016	ANZIANITA' A	MARE	SCIALLO 2017	ANZIANITA' A	MARE	SCIALLO 2018	ANZIANITA' A	MARE	CIALLO 2019	ANZIANITA' A	MARE	CIALLO 2020
vecchlo grado/qif	anno	nuoyo građo/qif	Norma vigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	Norma proposta	Horma vigente	anno	Norma proposta	Horma vigente	anno	Norma proposta
MARESCIALLO	2016	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2017	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2018	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2019	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2020	MARESCIALLO
MARESCIALLO	2017	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2018	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2019	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2020	MARESCIALEO	MARESCIALLO	2021	MARESCIALLO
MARESCIALLO	2018	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2019	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2020	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2021	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2022	MARESCIALLO
ORDINARIO	2018	ORDINARIO	ORDINARIO	2019	ORDINARIO	ORDINARIO	2020	ORDINARIO	ORDINARIO	2021	ORDINARIO	ORDINARIO	2022	ORDINARIO
MARESCIALLO	2019	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2020	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2021	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2022	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2023	MARESCIALLO
ORDINARIO	2019	ORDINARIO	ORDINARIO	2020	ORDINARIO	ORDINARIO	2021	ORDINARIO	ORDINARIO	2022	ORDINARIO	ORDINARIO	2023	ORDINARIO
MARESCIALLO	2020	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2021	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2022	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2023	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2024	MARESCIALLO
ORDINARIO	2020	ORDINARIO	ORDINARIO	2021	ORDINARID	ORDINARIO	2022	ORDINARIO	ORDINARIO	2023	ORDINARIO	ORDINARIO	2024	ORDINARIO
MARESCIALLO	2024	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2022	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2023	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2024	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2025	MARESCIALLO
ORDINARIO	2021	ORDINARIO	ORDINARIO	2022	ORDINARIO	ORDINARIO	2025	ORDINARIO	ORDINARIO	2024	ORDINARIO	ORDINARIO	2025	ORDINARIO
MARESCIALLO		MARESCIALLO	MARESCIALLO	2023	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2024	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2025	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2026	MARESCIALLO
ORDINARIO	2022	ORDINARIO	ORDINARIO	2023	ORDINARIO	ORDINARIO	2024	ORDINARIO	ORDINARIO	2025	ORDINARIO	ORDINARIO	2026	ORDINARIO
MARESCIALLO		MARESCIALLO	MARESCIALLO	2024	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2025	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2026	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2027	MARESCIALLO
ORDINARIO	2623	ORDINARIO	ORDINARIO	2024	ORDINARIO	ORDINARIO	2025	ORDINARIO	ORDINARIO	2026	ORDINARIO	ORDINARIO	2027	ORDINARIO
MARESCIALLO	500	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO	2025	MARESCIALLOCAPO	MARESCIALLO	2006	MARESCIALLOCAPO	MARESCIALLO	2027	MARESCIALLOCAPO	MARESCIALLO	2028	MARESCIALLO CAPO
ORDINARIO	2024	MAKESCIALLUCAPU	ORDINARIO	2025	MAKISLIALLULAPO	ORDINARIO	2026	MARIECIALLOLAPID	ORDINARIO	2027	MARISUALQLAPD	ORDINARIO	2028	MARESCIALLOCAPO
MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLOCAPO	MARESCIALLOCAPO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLOCAPO	2027	MARESCIALLOCAPO	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLOCAPO			
MARESCIALLO CAPO	2026	MARESCIALLOCAPO	MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLOCAPO	2028	MARESCIALLO CAPO						
MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLOCAPO									
MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO												
	605			474			805			1213			1492	

#### **TABELLA 3B** - (tabella D/2 del d.lgs. n. 199/1995)

Sviluppo dell'onere derivante dalla modifica della citata progressione di carriera del maresciallo per effetto della riduzione di permanenza nel grado di maresciallo ordinario ai fini della promozione al grado superiore:



A NZIA NITA'	Sary/dil	Starto/dil unuse	costo anneo vecchio vecchio	osene oseo evour fis\obse	differenza cogo quiffica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MARESCIALLOZOIS	MARORD	MAR.CAPO	49,573,59	50.693,78	1,120,18	505	-	,	-	,	677.708,90	,	•	-	-
MARESCIALLO2017	MARORD	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1,120,18	474	-		•	,	•	530.965,32		-	-
MARESCIALLOZO18	MARORD	MAR.CAPO	49.573,53	50.633,78	1.120,18	805	-	_		-	-	-	501,744.90	-	٠
MARESCALLD2019	MARORD	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1.120,18	L213	-	-		_	-			1.358,773,34	
MARESCIALLO 2020	MARORD	MAR.CAPO	49.577,59	50,693,78	1.120,18	1.492						-	_	-	1.671.308,56
						4.589	-	-	-		b//./08,90	530.965,32	901./44.90	1,358//8,34	1.6/1.308,56

		vecchia	qualifica	nuo	va qualifica	D	IFFERENZA
con riordino	2018	MARESCIAL	LO ORDINARIO	MARE	SCIALLO CAPO		irreneit25
Voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
	gennalo/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.769,68	9.985,64	445,13	187,00
stipendio	13^mensiiltà	1.943,71	816,55	1.980,81	832,14	37,09	15,58
	gennalo/dicembre	163,32	68,61	166,44	69,92	3,12	3,31
yacanza contrattuale	13^mensilità	13,61	5,72	13,87	5,83	0,26	0,11
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	9.348,24	3.056,87	9.647,76	3,154,82	299,52	97,94
andennita mensile pensionabile	13^mensilità	779,02	254,74	803,98	262,90	24,96	8,16
	gennalo/dicembre					0,00	0,00
assegno funzionale	13^mensilità					0,00	0,00
totali		35.572,45	14.001,14	36,382,53	14.311,24	810,08	310,10
totale comple	ssivo		49,573,59		50.693,78		1.120,18

**TABELLA 4A** - (tabella D/2 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36, comma 15-bis, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo ordinario per effetto delle riduzioni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario (da 7 a 6 anni) e maresciallo capo (da 8 a 7 anni) ai fini della promozione al grado superiore:

ANZIANITA' A MAR	ESCIAL	LO OROINARIO 2013	ANZIANITA' A MARI	ESCIAL	LO ORDINARIO 2014	ANZIANITA' A MAR	ESÇIAL	LO ORDINARIO 2015	ANZIANITA' A MAR	ESCIAL	O ORDINARIO 2016	ANZIANITA' A MAR	ESCIAL	LO ORDINARIO 2017
Normavigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	Normaproposta	Normavigente	anno	Horma proposta	Horma vigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	
MARESCIALLO ORDINARIO	2013	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2014	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO	2015	MARESCIALLO	MARESCIALLO ORDINARIO	2016	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2017	MARESCIALLO
MARESCIALLO	2014	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2015	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2016	MARFSCIALLO	MARESCIALLO	2017	MARESCIALLO ORDINARIO	MARKCIALLO	2018	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO	2015	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2016	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2017	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2018	MARESCIALLO	MARESCIALLO	2019	MARESCIALLO
ORDINARIO MARESCIALLO	2016	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	2017	ORDINARIO MARESCIALEO	ORDINARIO MARESCIALLO	2018	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	2019	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	2020	ORDINARIO MARESCIALLO
ORDINARIO MARESCIALLO	2017	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	2018	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	2019	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	2020	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	2021	ORDINARIO MARESCIALLO
ORDINARIO	2018	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	2019	ORDINARIO MARESCIALLO	MARESCIALLO	2020	ORDINARIO MARESCIALLO	MARESCIALLO	2021	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	2022	ORDINARIO MARESCIALLO
ORDINARIO MARESCIALLO	2019	ORDINARIO MARESCIALLO	ORDINARIO MARESCIALLO	9000	ORDINARIO MARESCIALLO CAPO	ORDINARIO MARESCIAULO	100	ORDINARIO MARESCIALLO CAPO	ORDINARIO MARESCIALLO	1400	ORDINARIO. MARESCIALLO CAPO	ORDINARIO MARESCIALLO		ORDINARIO MARESCIALLO CAPO
ORDINARIO		ORDINARIO	ORDINARIO MARESCIALLO CAPO	EAST.	1977/00000000000000000000000000000000000	ORDINARIO MARESCIALLO CAPO	100000		ORDINARIO	3892	MARESCIALLO CAPO	ORDINARIO	200,00	\$25000-200000000000000000000000000000000
MARESCIALLO CAPO		MARESCIALLO CAPO												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						MARESCIALLO CAPO				-				
				$\vdash$		MARESCIALLOCAPO	├─			-				
MARESCIALLO CAPO	2023	MARESCIALLOCAPO	MARESCIALLO CAPO	2024	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLOCAPO	MARESCIALLOCAPO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO CAPO	2024	MARESCIALLOCAPO	MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLOCAPO	2025	MARESCIALLO CAPÓ	MARESCIALLO CAPO	2026		MARESCIALLO CAPO	2027		MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO	A		
MARESCIALLO CAPO	2026		MARESCIALLOCAPO	2027	MARESCIALLO AILITANTE	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO AILITANTE						
MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO AUTIANTE	MARESCIALLOCAPO	2028	MARESCIALLO AJUTANTE								L	
MARESCIALLO AUJTANTE	2028	MARESCIALLO AUSTANTE												
	99			816			\$94			523			561	

#### **TABELLA 4B** - (tabella D/2 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36, comma 15-bis, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere derivante dalla modifica della citata progressione di carriera del maresciallo ordinario per effetto delle riduzioni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario (da 7 a 6 anni) e maresciallo capo (da 8 a 7 anni) ai fini della promozione al grado superiore:



AHZIAHITA'	vecchio grado/qif	กของจ grado/qlf	costo annuo verchin	costo annuo nuovo exado (nli	costo	vecchlo grado/qif	LYNGAG	costo annuo vecchio szańo/olf*	annu0	differenz acosto malifica	UNITA"	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MARL ORD 2013						MAR.CAPO	MARAIUT	53.436,27	55.160,89	1.724,62	99				-		•		170.737,38	
MAR. ORD 2014	MAR.ORD.	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1.120,18	MAR.CAPO	MARAUT	53.436,27	\$5,160,89	1.724,62	816	914.055,88					•		1.407.289,92	1,407,289,92
MAR. ORD 2015	MARLORD.	MARCAPO	49.573,59	50,693,78	1.120,18	MAR.CAPO	MARAUT	53,436,27	55.160,89				665.386,92		•					1.024.424,28
MAR. ORD 2016	MARLORD.	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1.120,18						523			585.854,14						
MAR. ORD 2017	MAR.ORD.	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1.120,18						561				628.420,98					
									···-		2.593	914.056,88	665.386,92	585,854,14	628.420,98				1.578.027,30	2.431.714,20

\* con assegno funzionale +17aa

		vecchia	qualifica	ทบอ	va qualifica		IFFERENZA
con riordino :	201B	MARESCIAL	LO ORDINARIO	MARE	SCIALLO CAPO	Di	IFFERENZA
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	Jordo dipendente	oned amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.769,58	9.985,64	445,13	187,00
stipendio	13^mensilità	1,943,71	816,55	1.980,81	B32,14	37,09	15,58
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	163,32	68,61	166,44	69,92	3,12	1,31
Vacanza contractuare	13 <sup>A</sup> mensilità	13,61	5,72	13,87	5,83	0,26	0,11
Indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	9,348,24	3.056,87	9.647,76	3,154,82	299,52	97,94
incernica mensire pensionabile	13^mensilità	779,02	254,74	803,98	262,90	24,96	8,16
assegno funzionale	gennalo/dicembre					0,00	0,00
	13*mensilità					0,00	0,00
totali		35.572,45	14.001,14	36,382,53	14.311,24	810,08	310,10
totale comple	issīvo		49.573,59		50.693,78		1.120,18

	1	vecchla	qualifica	nuo	va qualifica		IFFERENZA
con riordino	2018	MSRESCIA	LOCAPO+17	MARESCIA	LLO AIUTANTE+17		IFFERENZA
Aoce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennało/dicembre	23.769,68	9.985,64	24.481,88	10.284,84	712,20	299,20
Stipendio	13^mensilità	1.980,81	832,14	2,040,16	857,07	59,35	24,93
vacanza contrattuale	gennalo/dicembre	165,44	69,92	171,36	71,99	4,92	2,07
vecanza contrattuaje	13^mensilità	13,87	5,83	14,28	6,00	0,41	0,17
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	9.647,76	3.154,82	10.080,00	3,296,16	432,24	141,34
midelinita mensie pensionalne	13^mensilità	803,98	262,90	840,00	274,68	36,02	11,78
assegno funzionale	gennalo/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12	0,00	0,00
	13^mensilltà	152,45	58,51	152,45	58,51	0,00	0,00
totali		38.364,38	15.071,88	39.609,52	15.551,37	1.245,14	479,49
totale comple	essivo		53.436,27		55.160,89		1.724,62

TABELLA 5A - (art. 36, commi 15-ter, 15-quater, 15-quinques, 15-novies e 15-decies del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo capo per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:

ANZIANITA		ESCIALLOCAPO	ANZVANITA'	MARI	ESCIALIO CAPO	ANZIANTA'.		ESCIALLO CAPO	ANZIANTA'	A MAR 701'	ESCUALLO CAPO	AHZIANITA' /		ESCIALLO CAPO	ANZIANITA' A		ESCIALLO CAPO	ANZIANITA'A A	AARESO	IALLOCAPO 2018	ANZIANITA' A I	MARESC	MITO CABO 5018
vecchie grado/qif	anno	nuovo grado/qlí	vecchio grado/elf	2000	nuevo grado/qil	vecchio grado/qi!	2014 anno	nuovo grado/qli	weechio grado/qil		nuovo grado/qif	vecchio grado/elf	2036 anno	nuove grado/qlf	vecchio grado/qii	2017 anno	nuovo grado/qil	yecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/q1[	vecthlo grado/qlf	anno	nuove grade/qlf
MARESCIALL OCAPO	2012	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2013	MARESCIALLO CAPO	MARROTALIA	2014	MARESCIALLO CAPO	INVESTIGATION OF	2015	MARESCIALLO CAPO	MARKGRAUM	2016	MARESCIALLO CAPO	MARFSCULLO	2017	MARESCIALLO CAPO	MARKOWIO	2018	MARESCIALEO	MARESCIALLO CAPO	2019	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALL OCAPO	2013		MARESCIALIO CAPO	2014	MARESCIALLO	MARKCHARO	2015	MARESCIALIO CAPO	DESCRIPTION	2016	MARKCIANIO	MARKETANTIO	2017		DELATION	2018	MARKEINIO	MARESCIALLO CAPO	2019	MARESCIALIO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2020	MANESCIALIO CAPO
MARESCIALL OCAPO	2014		MARESCIALLO	2015	MARESCIALLO CAPO	MYBECURISO	2016	UNSECUALIO	MARKSCIASIO	2017	MARKETINIO	MARKUMIIN	2018	MARKETIALLA	184950713110	2019		MARKCIALIO	2020		MARESCIALLO CAPO	2021	MARESCIALLO CAPO
LIADESCIALI	2015	MADECCIALIO	MARKCHAILO	2016	PLYSECITIO	MARSONIO	2017	MASSCRATIO	MARPSCIATIO	2018	MARKONIO	HARRECIALLO	2019	MADESCIALIO	MARESCIATIO	2020	MARKSCHALLO	MARKUMUA	2021	DIRUSSERM	MARESCIALLO CAPO	2022	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALE OCAPO	2016	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2017	MARESCUALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2018	MADESCIALLO	MARESCIAILO CAPO	2019	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2020	HARKGARIO	MARESCIALLO CAPO	2021	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALEO CAPO	2022	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2023	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALL OCAPO	2017	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLÓ CAPO	2018	MARESCIALLO CAPÓ	MARESCIALLO CAPO	2019	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2020	MARESCULLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2021	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2022	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALIO CAPO	2023	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2024	MARESCIALLO CAPO
MARESCIAUL O CAPO	2018	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2019	MARESCIÁLLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2020	MARESCLASSIO ABITANTE	CAPO KARISCIALLO	2021	MARESCIALLO AUTAMIE	MARESCIALLO CAPO	2022	MARESCIALLO Alutante	HARESCIALLO CAPO	2023	MARISCIALLÓ ATUTANTE	MAKESCIALLO CAPO	2024	MARESCIALLO AUTANTE	MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALL OCAPO	2019	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2020	MARESCULLO AUTAMIE	CAPO	2021	MARESCIALLO AUTANTE	MARISCIALLO CAPO	2022	MARESCIALLO ARUTANTE	MARESCUALLO CAPO	2023	MARESCIALLO AHITANTE	CAPG CAPG	2024	MARESCIALLO ATUTANTE	MARESCIALLO CAPO	2023	MARESCULLO Afutante	MAREXIALLO CAPO	2026	MARESCIALLO AUTANTE
MARESCIALL Caintante	2020	ABUTANTE	MARESCIALLO Alutante	2021	MARESCIALLÓ AUTANTE	MARESCIALLO AUTANTE	2022	MARESCUALLO AUUTANTE	AIUTÁHTE	2023	MARESCIALLO ANUTANTE	AMARESCIALLO AUTANTE	2024	MARESCIALLO AUTANTE	AFUTAHTE	2025	MARESCIALRO AUTANTE	MARESCIALLO AUTANTE	2026	MARESCIALLO AUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2027	MARESCIALLO AUTANTE
MARESCIALL CAUTANTE	2021	MARESCIALLÓ ARJEÁNTE	MARESCEALLO AUTANTE	2022	MARESCIALLO AUTANTE	AUTANTE	2023	MARESCIALLO AUTANTE	AIUTAHTÉ	2024	ARUTANTE	STARTURA	2025	AJUTANTE	AEUTANTE	2026	MARESCUALLO AUTANTE	MARESCIALLO ARUYANTE	2021	AMARESCIALLO AMARESCIALLO	MARESCIALLO ANJIANTE	2028	MARESCIALLO AJUTANTE
MARESCIAU O AJUTANTE	2022	AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2023	MARESCIALLO ALUTANTE	AUTANTE	2024	AUTANTE	AUTANTE	2025	Atternation		2026	MARESCIALLO ANUTANTE	AUTANTE	2027	AMARESCIALLO AUTANTE	MARESCIALLO AUTANTE	2028	MARESCIALLO AFUTANTE			
MARESCIALI DAJUTANTE	2023	AUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2024	MARESCIALLO ABUTANTE	AIUTAHTE	2025	ATITANTE	AUSTANTE	2026	ABSTALITE				MARESCIALLO AUTANTE	2028	ANARESCIALLO AUTANTE						
DAJUTANTE	2024	AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANITE	2025	ATUTANTE	AUTANTE	2025	HIMAIUIA	AUTANTE		HINATUR	MANESCUALLO AUTANTE	2028	MARESCIALLO AUTANTE							<u> </u>	Ц	
MARESCRALI O AUTANTE	2025	AUTANTE	MARESCIALLO ARUTANTE	2026	MARESCIALLO AIUEANTE	ATUTANTE	2027	MARESCIALLO Alutante	MARESCIALEO ABJIANTE	2028	MARESCIALLO AUTANTE											Ц	
MARISCIALI DAIUTANTE	2026	EUCGOTENENTE	MARESCIAULO ARITANTE	1011	LEXOGOTEMENTE	MARESCIÁLLO ATUTANTE	2028	LUOGOTENENTE															
MARESCIALL O AUTANTE	2027	EUCCGOTENENTE	MARESCIALAO ABUTANTE	2028	LUOGOTEMENTE								L										
	60			187			288			403		L	435			430			348		<u> </u>	334	

**TABELLA 5B -** (art. 36, commi 15-ter, 15-quater, 15-quinques, 15-novies e 15-decies del d.lgs. n. 95/2017) Sviluppo dell'onere del maresciallo capo per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:



анданта'	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo	90/jno	acosto	reado/alf	nuova grado/qli	costo annuo vecchio grado/ol(**	2000	differenza costo oualifica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MARESCIALEO CAPO 2012			workin	400/40	nualifica	MARESCIALLO AJUTANTE	LUCGOTENENTE						-					109.546,20	109.546,20	
MARESCIALLO CAPO 2013	MARESCIALLO CAPO	Maresciallo Autante	53,436,27	55,160,89	1.724,62	DATABERC INTO	LUCGOTENENTE	57.021,44	58,847,21	1.825,77	187	322,503,94		-					341.418,99	341.418,99
MARESCIALLO CAPOZO14	MAXESCULLO CAPO	A'UTAYITE		55.160,89	1.724,62	MARESCHALLO AUTANTE	LUOGOTENENTE	57.021,44	58.847,21	1.825,77	288	496.690,56	496.690,56		-					525.821,76
MARESCIALLO CAPO 2015	MARESCIALIO CAPO	AUTANTE	53.436,27	55.160,89	1.724,62						403		695.021,86	595.021,86				-	<u>.</u>	
MARESCIALLO CAPO 2016	MARESCHILLO CAPO	AUTAYTE	53,436,27	55.160,89	1.724,62						455	-		784.702,10	784.702,10		-			-
MARESCULLO CAPO 2017	MARESCIALLO CAPO	AVHAVIE	53.436,27	55.160,89	1.724,62					<u> </u>	430				743.586,60	741.586,60				
MARESCIÁLLO CAPO 2018	MARESCIALLO CAPO	AUTANTE	53,436,27	55.160,89	1.724,62						348					600.167,76	600.167,76		<u>.</u>	
MARESCIALLO CAPO 2019	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO A'UTANTE	53,436,27	55.150,89	1.724,62						334					-	576.023,08	576.023,08		
	v		y.,		1000 to 200 V	o, 500 , 5 o, 5 oo oo oo			,,		2.505	819.194,50	1.191.712,42	1,479,723,95	1.526.288,70	1.341.754,36	1.176.190,84	685,369,28	450.965,19	B67.240,75
con assesso funzionale 417																				

con assegno funzionale +17

					. 11 194-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		
		vecchia	qualifica	กนด	va qualifica		IFFERENZA
con riordino	2018	MARESCIA	LOCAPO+17	MARESCU	LLO AUTANTE +17		Prenenza
voce	periodo	fordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
	gennato/dicembre	23,769,68	9,985,64	24.481,88	10.284,84	712,20	299,20
stipendio	13^mensilità	1,980,81	832,14	2.040,16	857,07	59,35	24,93
	gennaio/dicembre	166,44	69,92	171,36	71,99	4,92	2,07
vacanza contrattuale	13^mensilità	13,87	5,83	14,28	6,00	0,41	0,17
	gennalo/dicembre	9.647,76	3.154,82	10.080,00	3.296,16	432,24	141,34
Indennità mensile pensionabile	13^mensilità	803,98	262,90	840,00	274,68	36,02	11,78
	gennalo/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12	0,00	0,00
assegno funzionale	13^mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51	0,00	0,00
totalí		38,364,38	15,071,88	39.609,52	15.551,37	145,13	479,49

	i	vecchia	qualifica	nuc	va qualifica		IFFERENZA
con riordino :	2018	MARESCIALL	O AIUTANTE +27	LUDG	OTENENTE +27		II CONCINE
voce	periodo	tordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
	gennalo/dicembre	24.481,88	10.284,84	25.550,18	10.733,63	1.068,30	448,79
stīpendio	13^mensilità	2.040,16	857,07	2.129,18	894,47	89,03	37,40
vacanza contrattuale	gennalo/dicembre	171,36	71,99	178,80	75,12	7,44	3,13
	13^mensilità	14,28	5,90	14,90	6,27	0,62	0,27
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10,080,00	3,296,16	10,198,80	3,335,01	118,80	38,85
	13^mensilità	840,00	274,6B	849,90	277,92	9,90	3,24
	gennalo/dicembre	3.070,50	1.178,45	3,070,50	1.178,46	0,00	0,01
assegno funzionale	13^mensilità	255,8B	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
totali		40.954,06	16.067,38	42.248,14	16.599,07	1.294,08	531,69
totale comple	essivo		57.021,44		58.847,21		1,825,77

#### TABELLA 6A - (art. 36, comma 10, lett. b) e comma 15-octies, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo aiutante per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:

ALIQUOTA A			ALIQUOTA A			ALIQUOTA A		
vecchio grado/qif	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qif	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qlf	anno	-
MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AJUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2023	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2023	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2024	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2023	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AUTANTE	2024	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2025	LUOGOTENENTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2024	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AUTANTE	2025	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2026	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2025	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2026	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2027	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2026	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2027	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2028	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI			
LUOGOTENENTE	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI						
	4126			149			156	

TABELLA 6B - (art. 36, comma 10, lett. b) e comma 15-octies, del d.lgs. n. 95/2017)



Sviluppo dell'onere del maresciallo aiutante per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:

ANZIANITA*	AUTANTE +8  IN 2018 MARESCIALIO AUTANTE +8  IL 2019 MARESCIALI		costo annuo vecchio grado/qlf *	Brago/dil.	differenza costo qualifica	vecchio grado/qli		vecchio	costo arnuo nuovo grado/qif **	costo	ENITA 1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MARESCIALLI AIUTANTI 2017		EUOGOTENENTE	55.850,50	56.986,71	1.136,21	LUOGOTENENT	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	69.088,52	1.241,31	4.126	3.516.296,21	3.516.296,21			3.841.533,81	3.841.533,81
MARESCIALLI AIUTANTI 2018		EUOGOTENENTE	55.850,50	56.986,71	1.136,21	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1.241,31	149	•	169.295,29	169.295,29	_		184.955,15
MARESCIALLI AUTANTI 2019		LUOGOTENENTE	\$5.850,50	56.986,71	1.136,21						156	-	•	177.248,76	177.248,76	-	
											4.431	3.516.296,21	3.685.591,50	346.544,05	177.248,76	3.841.533,81	4.026.489,00
con assegno funzionale +17aa	***************************************																
** con assegno funzionale +2.7 aa		***************************************	,,,				less 1 & 715 & 725 & 5 5 5 7 7	A. T.V	tentendo menos Vásis		frank Vest	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			*************		
	Γ	Aminor - 20000 - 11 - 11 - 11				la qualifica		11.000.00			quali	len			~~~~~~~~~~		- ALTER
cor	con riardino 2018			MAR		UTANTE+8 AA	OLE +17	<del>                                     </del>		LUOGOT			$\neg$		DIFF	RENZA	
Abce	voce periodo			larda dip			ninistrazione	torde	dipender			ri amministr	azione	lordo dipen	dente	oneri ammin	istrazione
	voce periodo stipendio gennalo/dicembre		,		24.927,0	o	10.471,8	3	25.5	50,18			10.733,63		623,18		261,
stipenaia	stipendia gennalo/dicembre				2.077,2	5	872,6	5	2.1	29,18			B94,47		51,93		21,0
vacanza contrattu	ale P				174,4		73,3	-		78,80	,		75,11		4,32	-,	1,1
			-+		14,5		6,1			14,90			6,26		0,36		0,3 38,8
indennità mensile pens	ionabile	ennalo/dicembre 3^mensilità			10,080,0 840.0		3,295,1 274,6			98,80			3,335,01 277,92		9,90		38,2
		ennalo/dicembre	.		1,829,4		702,1	-	***	29,40			702,12		0,00		0,0
assegno funziona	ife 🔭	3^mensilltà			152,4		58,5			52,45			58,51		0,00		0,0
	totali				40.095,1	2	15.755,3	7	40.9	03,61			16,083,03		808,49		327,6
tota	le comples	ovis					55.850,5	0					56.986,71				1.136,2
			Г		vecc	nia qualifica		T		UNDA	ileup i	ica					
cor	riordino 20	18	-			TENENTE +27		1	L	UOGOTE					DIFFI	RENZA	
Voce	T	periodo		lordo dip			ministrazione	lorde	dipender	$\overline{}$		ri amministr	azione	lordo dipen	dente	oneri ammin	istrazione
	e	ennalo/dicembre			25.550,1	8	10.733,6	3	26.3	51,40			11.070,23		801,22		336,6
stipendio		3^mensilità			2.129,1	8	894,4	7	2.1	95,95			922,52		66,77		28,0
	_ \_ g	ennalo/dicembre			178,8	0	75,1	1	1	84,44			77,49		5,64		2,3
vacanza contrattu	1	3^mensilità			14,9	0	6,2	6		15,37			6,46		0,47		0,2
Indonests manette	в	ennalo/dicembre			10.198,8	0	3,335,0	1	10.1	98,80			3,335,01		0,00		0,0
indennità mensile pens	10habite	3^mensilltà			849,9	0	277,9	2	8	49,90			277,92		0,00		0,0
	. g	ennato/dicembre			3.070,5	0	1,178,4	6	3.0	70,50			1.178,46		0,00		0,0
assegno funziona	1	3^mensilità			255,8	В	98,2	O	2	55,88			98,20		0,00		0,0
	totali				42.248,1	4	16.599,0	7	43.1	22,24			16.966,28		874,10		367,2

TABELLA 7A - (art. 36, commi 15-sexies, 15-septies e 21-ter, lett. b. e c., del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo aiutante cd "raggiunto" per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:



ANZIANITA' A M	ARESCL	ALLO AUJTANTE 2013	ANZIANITA' A I	AARESC	IALLO AIUTANTE 2014	ANZIANITA' A N	ARESC	TALLO AIUTANTE 2015	ANZIANITA' A M	ARESCI/	LLO AIUTANTE 2016	ANZIANITA'	A MARESCIALLO AL	UTANTE 2017
vecchia grado/qif	anne	nuovo grado/q\f	vecchio grado/qli	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qif	вппо	nuovo grado/qlí	vecchio grado/qlf	anne	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qif	anno	nuovo grado/qlf
MARESCIALLO AIUTANTE	2013	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AILITANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO ASUTANTE	1° GENNAIO 2017	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO ALUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO	2018	MARESCIALLO ABUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AUTANTE	2016	MARESCIALLO AUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AUTANTE	2019	MARESCIALLO ARITANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AILITANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2817	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO ABITANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AILITANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AJUTANTE	2028	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2025	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AJUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AUTANTE	2020	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AIUTANTÉ	2021	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO	3053	LUOGOTENENTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2020	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO ABJTANTE	2021	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO Alutante	2022	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2023	LUOGOTENENTE
MARESCIALLO	2020	LIKOGOTENENTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2021	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AUTANTE	2022	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO	2023	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO ARUTANTE	2024	LUOGOTENENTE
LUCGOTENENTE	2021	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2022	LUGGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2023	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2024	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2025	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2022	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2023	L'INGGITENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2024	LUOGOTENEVTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2025	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIAL
LUOGOTENENTE	2023	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUGGOTENENTE	2024	LUGGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2025	LUOGOYENENTE CARICHE SPECIAL	LUOGOTENENTE	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIAL
LUOGOTENENTE	2024	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2025	LUGGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2627	LUDGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIAL
LUCIGOTEMENTE CARICHE SPECIAL)	2025	LUM GOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2027	LUGGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI			
LIXOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUO GOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIAL!	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI						
	44	)		34	16		2	63		271		302		

#### TABELLA 7B - (art. 36, commi 15-sexies, 15-septies e 21-ter, lett. b. e c., del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere del maresciallo aiutante cd "raggiunto" derivanti dalla citata progressione di carriera per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:

ANZIANTIA'	yeshio grada/qH	urnoso Busquidg	taqeiqti ,	costo annuo nuovo grado/chi *	differents earlin qualifica	vectio graduli	nunvo grado/që	costo annuo krecifio grado/eji *	Eusqo/dq , trosto tosto v unro	differenza contra qualifica	випа,	2020	2021	1022	2023	2534	2025	2026	2027	2028
MARISCUALU ANTAKTI KAGGRUKTI - MA 2013	MARESCIALLO ARJTANTE +8	INOCOLENEMIE	57713,03	58417,21	1134,19	шосстененте	CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.038,53	1245,311	649	510.144,82	,	557.348,19	557.348,19	557.348,29				
ALOS AM - ITHURDDAR (THATURA IMAGISERAM	MARESCIALLO ARUTANTE +8	ENOGOTENENTE	57711,03	58847,21	1136,18	шосстененте	LUGGIDTENEKTE CARLCIIE SPECIALI	58.647,21	60.088,52	[245 <u>].M</u>	346	393,118,28	393.118,28		429,493,26	429,493,26	429,493,26	_	,	<u> </u>
MARESCIALLI ANTANTI RAGGRUNTI - MA 2015	MARESCIALIO ARITANTE +E	EDOGOTEHENTE	\$7711,03	51247,21	1136,18	LUGGOTENENTE	CARICHE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,51	1241.31	163	292.815,34	298.215,34	298.815,34		126.464,53	325.464,53	326.46 <b>4,</b> 53		
0205 AM - ITMURQIQAR ITMATUUA UJADZERAM	MARESCIALLO ARUTANTE +8	EDOGOZENENTE	57711,015	53847,21	1136,18	LUOGOTENENTE	LUOGIDTERENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	E0.088,52	1341.31	271		307.904,78	307.504,78	307.904,73		336.395,01	336.395,01	335.395,01	
MARESCALLI ARITARTI RAGGRUHTI - MA 2017	MAXESCIALLO ARJTANTE +8	LUOGOTENENTE	57711,03	S9847,21	1134,13	FROGRITMENLE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1241,14	302			343.176,36	343.126,36	343.126,36		374.875,62	374,875,62	374,875,6
		1									1631	1.202.078,44	999,838,40	1.507.194,67	1.637.872,59	1436.432,34	1.092.352,80	1.037.735,16	711.270,53	374.875,

		vecchia	qualifica	กบช	va qualifica	DIFFERENZA		
con riordino	2018	MARESCIALLO AIU	TANTE +8 AA QLF +27	LUOGO	OTENENTE +27	U	Frenched	
vace	periodo	lordo dipendente	oneri amministra Jone	lordo dipendente	oneri amm <del>i</del> nistrazione	lorda dipendente	oneri amministrazione	
stipendlo	gennaio/dicembre	24.927,00	10.471,83	25.550,18	10.733,63	623,18	261,80	
stipenaio	13^mensllità	2.077,25	872,65	2.129,18	894,47	51,93	21,82	
	gennaio/dicembre	174,48	73,30	178,80	75,11	4,32	1,81	
vacanza contrattuale	13^mensilità	14,54	6,11	14,90	6,26	0,36	0,15	
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16	10.198,80	3.335,01	118,80	38,85	
indennita mensile pensionabile	13^mensilità	840,00	274,68	849,90	277,92	9,90	3,24	
assegno funzionale	gennalo/dicembre	3.070,50	1,178,46	3,070,50	1.178,46	0,00	0,00	
assegno fullzionale	13^mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00	
totali		41.439,63	15.271,40	42.248,13	16.599,06	808,50	327,66	
totale comple	essīvo		57.711,03		58.847,21		1.136,18	

						·	
		vecchia	qualifica	nuc	ova qualifica	D	FFERENZA
con riordino	2018	LUOGOT	ENENTE +27	LU0GO	TENENTE C.S. +27	Di	FFERENZA
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	iordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	onerl amministrazione
	gennalo/dicembre	25.550,18	10.733,63	26.351,40	11.070,23	801,22	336,60
stipendia	13^mensilítà	2,129,18	894,47	2.195,95	922,52	66,77	28,05
	gennato/dicembre	178,80	75,11	184,44	77,49	5,64	2,38
vacanza contrattuale	13^mensilità	14,90	6,26	15,37	6,46	0,47	0,20
/ I !!	gennalo/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01	0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	13^mensilità	849,90	277,92	849,90	277,92	0,00	0,00
	gennalo/dicembre	3.070,50	1.178,46	3,070,50	1,178,46	0,00	0,06
assegno funzionale	13^mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
totali		42.248,14	16.599,07	43.122,24	16.966,28	874,10	367,21
tatale comple	essivo		58.847,21		60.088,52		1,241,31

#### **TABELLA 8A** - (art. 36, commi 15-sexies, 21-bis e 21-ter, lett. a., del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo aiutante cd. "raggiunto" già luogotenente (anzianità M.A. 2010 e 2011) ovvero da promuovere tale medio tempore (anzianità M.A. 2012), ai fini del conferimento della qualifica di "cariche speciali":



ANZIANITA' A MAF	ESCIA	LLO A!UTANTE 2010	ANZIANITA' A MARE	SCIALLO	AIUTANTE 2011	ANZIANITA' A MA	RESCIAL	LO A IUTANTE 2012
vecchio grado/qif	anno	nuovo grado/qif	vecchio grado/q1(	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf
MARESCIALLO AUTANTE	2010	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2011	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO ALUTANTE	2012	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2011	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2012	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2013	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2012	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2013	MARESCIALLO A IUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2013	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO ATUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIAL LO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO ATUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE
LUOGOTENENTE	2018	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2019	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2020	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2019	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2020	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2021	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE	2020	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2021	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2022	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE	2021	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2022	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2023	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2022	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2023	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2024	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2023	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2024	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2025	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2024	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2025	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2025	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
	240			425			286	

#### **TABELLA 8B** - (art. 36, commi 15-sexies, 21-bis e 21-ter, lett. a., del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere derivante dalla citata progressione del maresciallo aiutante cd. "raggiunto" già luogotenente (anzianità M.A. 2010 e 2011) ovvero da promuovere tale medio tempore (anzianità M.A. 2012), ai fini del conferimento della qualifica di "cariche speciali":

					TA	BELLA	ВВ								
ANZIANITA'	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado foli *	costo annuo nuovo ezado/olf*	differenza costo qualifica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2824	2025	2026	2027	2028
MARESCIALLI ANTANTI RAGGILINTI - MA 2818	LUOGOTENENTE	luogotenente Cariche Speciali	58.847,21	60.088,52	1241,31	240	297.914,40	297.914,40	•	-	-	-			
MARESCIALLI AHITANTI RAGGIUNTI -MA 2011	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1241,31	425	527.556,75	527.556,75	527.556,75						
MARESCIALLI ANTANTI RAGGIUNTI -MA 2012	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1241,31	286	-	355.014,66	355.014,66	355.014,66	-		- -	<u>-</u>	-
* assegno funzionale +27						951	825.471,15	1,180.485,81	882,571,41	355.014,66	-	-		•	•

	l .	vecchia	qualifica	nua	a qualifica	DI DI	FFERENZA
con riordino.	2018	ŁUOGOTI	ENENTE +27	LUOGOTI	ENENTE C.S. +27		Frederica
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.550,18	10.733,63	26,351,40	11,070,23	801,22	336,60
Supentito	13^mensilità	2.129,18	894,47	2.195,95	922,52	66,77	28,05
vacanza contrattuale	gennalo/dicembre	178,80	75,11	184,44	77,49	5,64	2,38
vacanza contrattuate	13^mensilità	14,90	6,26	15,37	6,46	0,47	0,20
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01	0,00	0,00
впленита шензне репзинаоне	13^mensilità	849,90	277,92	849,90	277,92	0,00	0,00
assegno funzionale	gennalo/dicembre	3.070,50	1.178,46	3.070,50	1.178,46	0,00	0,00
azzegio intronare	13^mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
totali		42,248,14	16.599,07	43.122,24	16.966,28	874,10	367,21
totale comple	essivo		58.847,21		60.088,52		1.241,31

#### **TABELLA 9A** - (art. 36, comma 21-bis, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dalla progressione di carriera del luogotenente per effetto delle riduzioni di permanenza previste nei gradi sottostanti ai fini del conferimento della qualifica di "cariche speciali":



	ANZIANITA' A LUOGOTENENTE 2017	
Norma vigente	anno	Norma proposta
LUOGOTENENTE	2017 (già m.a. 2009)	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2018	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2019	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2020	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2021	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2022	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2023	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2024	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2025	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2029	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
	422	

#### **TABELLA 9B** - (art. 36, comma 21-bis, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere derivante dalla citata progressione del luogotenente per effetto delle riduzioni di permanenza previste nei gradi sottostanti ai fini del conferimento della qualifica di "cariche speciali":

ANZLAMITA'	vecchio grado/qif	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio srado/olf‡	costo annuo nuovo erado/oif*	differenza costo onalifica	UNITA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2016	2027	2028
ANZIANITA' A LUOGOTENENTE 2017	LUCGOTENERITE	LUOGOTERENTE Carichespeciali	58.847,21	60.088,52	1241,31	422	523.832,82	•		•	B	•	•	•	•
and the second s						422	523.832,82				•		•	•	
* assegno funzionale +27															

		vecchia	qualifica	nuo	va qualifica	DIFFERENZA		
con riordina	2018	LUOGÓT	ENENTE+27	LUOGDT	ENENTE C.S. +27	5	FFERENZA	
yoce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	Fordo dipendente	oneri amministrazione	lorda dipendente	oneri amministrazione	
	gennajo/dicembre	25550,175	10733,62852	26351,4	11070,23	801,225	336,6014825	
stipendio	13^mensiiltà	2.129,18	894,47	2.195,95	922,52	66,77	28,05	
	gennaio/dicembre	178,80	75,11	184,44	77,49	5,64	2,38	
vacanza contrattuale	13^mensiiltà	14,90	6,26	15,37	6,46	0,47	0,20	
1-4	gennalo/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01	0,00	0,00	
indennità mensile pensionabile	13^mensIlità	849,90	277,92	849,90	277,92	0,00	0,00	
assegno funzionale	gennalo/dicembre	3,070,50	1.178,46	3.070,50	1.178,46	0,00	0,00	
assegno iunzionale	13^mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00	
totaíł		42,248,14	16,599,07	43.122,24	16.966,28	874,10	367,21	
totale comple	essivo		58.847,21		60.088,52		1,241,31	

In particolare, l'onere è stato calcolato considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, vacanza contrattuale e indennità mensile pensionabile, eventuale assegno funzionale) relativo al grado rivestito e quello previsto per il grado superiore o per la qualifica speciale, i periodi (anni/mesi) in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere complessivo così determinato dallo sviluppo della progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori di cui alle tabelle 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B e 9B (come risultante dalla tabella 10) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 9.371.628 nell'anno 2028.

#### **TABELLA 10**

	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
TOTALE ONERE	17,122	4.284.643,79	4.037.423,55	4,455,344,18	7.663.893,14	7.361.487,10	3.146.053,01	2.802.298,10	7.940.575,27	9,371,628,13



- b. l'articolo 27 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". In particolare, il comma 1 alla:
  - (1) lettera a), introduce all'articolo 2 (Ruoli degli ufficiali) il comma 3-bis, al fine di precisare, tenuto anche conto dell'unificazione dei ruoli prevista dal decreto legislativo n. 95/2017, il ruolo e il comparto di iscrizione dei militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, individuandolo nel ruolo normale comparto speciale.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che reca una mera precisazione del ruolo di iscrizione nel congedo di talune categorie di personale;

- (2) lettera b), apporta talune modifiche all'articolo 5 (Disposizioni comuni), prevedendo:
  - (a) interventi di carattere formale ai commi 1, 2, 4 e 6, al fine di chiarire che la nomina a ufficiale del Corpo della guardia di finanza avviene nella posizione di stato del servizio permanente effettivo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (b) al comma 1:
  - l'introduzione della lettera:
    - c-bis), al fine di correggere un difetto di coordinamento dovuto alla mancata previsione nel solo decreto legislativo n. 69/2001 del requisito della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal d.P.R. n. 207/2015, in sostituzione del soppresso limite di altezza. Nel decreto legislativo n. 199/1995, la medesima formulazione è contenuta negli articoli 6 e 36, come modificati dal decreto legislativo n. 95/2017, recanti i requisiti per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli appuntati e finanzieri e ispettori;
    - c-ter), con cui, al pari di quanto previsto agli articoli 6 e 36 del decreto legislativo n. 199/1995, si specifica che tra i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ufficiali rientra anche l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque samitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso;
  - la modifica della lettera e), volta a meglio precisare i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza nonché quelli che, viceversa, non costituiscono motivo impeditivo in relazione alla specializzazione o la specialità per cui si concorre;
  - la modifica della lettera f), al fine di specificare che, per l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ufficiale del Corpo, è richiesto il possesso di ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
  - l'introduzione della lettera g-septies), finalizzata a specificare, al pari di quanto previsto per i finanzieri e gli ispettori dagli articoli 6 e 36 del decreto legislativo n. 199/1995, che non devono sussistere, alla data di effettivo incorporamento, situazioni che risultano comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.



Gli interventi di cui al citato comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che si limitano a modificare i requisiti concorsuali per l'accesso al Corpo della guardia di finanza;

(c) l'introduzione del comma 3.1, allo scopo di allineare i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e del vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza a quelli previsti per le corrispondenti figure del ruolo ufficiali, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che si limita a modificare i requisiti concorsuali per l'accesso alla Banda musicale del Corpo della guardia di finanza;

(d) un'integrazione del comma 4, al fine di precisare che le graduatorie dei concorsi per l'accesso al ruolo ufficiali, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso, cessano di avere validità.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri tenuto conto che disciplina profili connessi al termine di validità delle graduatorie concorsuali;

- (3) lettera c), sostituisce il comma 3, dell'articolo 6 (Ufficiali del ruolo normale), al fine di aggiornare le previsioni in tema di riserve di posti nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo ufficiali:
  - (a) la soppressione delle previsioni contenute nella lettera a), recante l'individuazione della riserva percentuale di posti nell'ambito del concorso pubblico da destinare alla specializzazione di «pilota militare», tenuto conto delle modifiche apportate al successivo articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, ove si specifica che per la determinazione del numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale comparti ordinario, aeronavale e speciale, fermo restando il limite delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori, non si possa eccedere un undicesimo dell'organico, da intendersi non nel suo complesso ma riferito a quello di ciascun dei suddetti comparti. Ne consegue, pertanto, il numero di unità assunzionali nei singoli comparti è già regolato dalle novellate disposizioni del richiamato articolo 10;
  - (b) alla lettera b), il perfezionamento della disposizione diretta a specificare che, ai fini della partecipazione ai concorsi interni per ufficiali nell'ambito della riserva di posti di cui alla medesima lettera b), il militare in possesso di una delle specializzazioni dei servizi aereo e navale deve essere stato impiegato, quale specializzato (e non anche in mansioni diverse), nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, nel relativo servizio.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto sono volti ad aggiornare le disposizioni in ordine alle riserve di posti nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo degli ufficiali del Corpo;

- (4) lettera d), apporta talune modifiche all'articolo 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali), volte a:
  - (a) uniformare le disposizioni ivi contenute a quelle contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 199/1995, stabilendo che il requisito anagrafico di partecipazione al concorso per allievo maresciallo è elevato a 28 anni per tutti quei soggetti non dotati ovvero non ancora dotati di un rapporto stabile di impiego con l'Amministrazione;
  - (b) evitare dubbi interpretativi in merito alla rideterminazione dell'anzianità e al posizionamento in graduatoria del tenente ammesso a ripetere il 2° anno del corso di Applicazione;



(c) apportare una modifica di coordinamento formale al comma 11, in tema di rinvio o espulsione dal corso di Accademia o di Applicazione.

# Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;

(5) lettera e), integra il comma 3, dell'articolo 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali), al fine di specificare le conseguenze connesse ai casi di rinvio ed espulsione dal corso di Accademia per i vincitori del concorso interno per l'accesso al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (6) lettera f), reca talune modifiche all'articolo 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo), prevedendo:
  - (a) al comma 1:
    - la facoltà in capo all'Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea richiesto per l'accesso alla specialità per la quale si concorre;
    - l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(b) una modifica di coordinamento formale al comma 3, volta a specificare le conseguenze connesse ai casi di rinvio ed espulsione dal corso di Accademia.

# L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (c) al comma 4-bis, l'espressa previsione che:
  - gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente nell'ambito delle riserve di posti previste dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, disposizione secondo cui l'ammissione ai corsi di specializzazione avviene, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione;
  - resta ferma la facoltà per il Corpo di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso la medesima Istituzione secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede la possibilità, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, di essere collocati in posizione di aspettativa senza assegni.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che è volto esclusivamente a meglio puntualizzare le modalità di ammissione ai predetti corsi di specializzazione nell'ambito delle possibilità già riconosciute dalle disposizioni vigenti, contenute nei richiamati articoli 35 e 40 del decreto legislativo n. 368/1999:

(7) lettera g), integra l'articolo 10 (Alimentazione dei ruoli) al fine di correlare il numero massimo di posti che è possibile mettere annualmente a concorso in relazione alle vacanze presenti e alle dotazioni organiche dei singoli comparti di cui si compone il ruolo normale. Viene, pertanto, chiarito che il limite massimo dell'undicesimo dell'organico è da riferirsi ai singoli comparti.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che non muta il limite massimo complessivo dei posti che è possibile mettere annualmente a concorso;

- (8) lettera h), introduce i commi 6-ter e 6-quater all'articolo 11 (Obblighi di servizio), con interventi, rispettivamente, volti a:
  - (a) introdurre una specifica ipotesi di ferma analogamente a quanto già previsto in caso di avvio di ufficiali medici a corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie per esigenze dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del

- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 anche nei confronti degli ufficiali che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari;
- (b) rendere effettivi gli obblighi di servizio degli ufficiali a favore della Guardia di finanza, specificando il momento a partire dal quale è possibile l'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni degli ufficiali della Guardia di finanza sottoposti alle diverse tipologie di ferma, allorquando detta assunzione comporti la cessazione del rapporto di impiego con il Corpo di appartenenza. Tale passaggio potrà avvenire esclusivamente al termine dei citati periodi di ferma contratti;

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che le modifiche sono volte a rendere più stringenti gli obblighi di ferma per il personale assunto dal Corpo;

- (9) lettera i), introduce l'articolo 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale comparto aeronavale e del ruolo tecnico logistico amministrativo) che:
  - (a) al comma 1, riproduce il contenuto dell'articolo 36, comma 37, del decreto legislativo n. 95/2017 che di conseguenza viene abrogato, al fine di inserire la disposizione nell'ambito del testo delle norme che regolano lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali;
  - (b) al comma 2, definisce i profili di impiego degli ufficiali del ruolo T.L.A..

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(10) lettera l), modifica l'articolo 15 (Norme procedurali), prevedendo che, per l'espletamento delle proprie attività, le commissioni di avanzamento possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale del Corpo, la quale è già attualmente deputata alla predisposizione e all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle diverse procedure di avanzamento;

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che la norma si limita a confermare la prassi delle commissioni di avanzamento di avvalersi del supporto tecnico della competente articolazione del Comando Generale del Corpo per l'espletamento della propria attività;

- (11) lettera m), integra l'articolo 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta) al fine di:
  - (a) modificare l'aliquota di valutazione prevista per gli ufficiali del comparto speciale, assicurandone una promozione "dedicata" al grado di colonnello, mediante la fissazione nella 1<sup>^</sup> aliquota - seconda e terza valutazione, in luogo dell'attuale seconda aliquota.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto non modifica il numero complessivo delle promozioni annualmente previste per il grado di colonnello, indicate nella tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001;

(b) chiarire le modalità di avanzamento ai gradi di colonnello e di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, in conseguenza alla rivisitazione ordinativa del predetto ruolo, precisando che nelle procedure di avanzamento a scelta gli ufficiali del citato ruolo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione alla specialità, per le promozioni fino al grado di colonnello, e al comparto, per le promozioni al grado di generale di brigata.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto è volto esclusivamente a chiarire le modalità di formazione delle graduatorie di merito in sede di avanzamento;



(12) lettera n), sostituisce la rubrica dell'articolo 22 (Formazione dei quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria) e abroga i commi 4 e 5 del medesimo articolo, al fine di abolire i quadri di avanzamento.

# Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, costituendo uno snellimento procedurale;

(13) lettera o), reca talune modifiche di coordinamento formale all'articolo 23 (Promozioni) conseguenti all'intervento di cui all'articolo 22, in merito all'abolizione dei quadri di avanzamento.

# L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(14) lettera p), reca talune modifiche di coordinamento formale all'articolo 24 (Sospensione della promozione) conseguenti all'intervento di cui all'articolo 22, in merito all'abolizione dei quadri di avanzamento.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (15) lettera q), reca talune modifiche all'articolo 25 (Cancellazione dal quadro di avanzamento) volte a prevedere:
  - (a) interventi di coordinamento formale, volti ad aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
  - (b) che la decisione sulla proposta di annullamento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore sia demandata al Comandante Generale del Corpo in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze.

# Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che, anche la previsione sub (b) costituisce uno snellimento procedurale;

(16) lettera r), reca talune modifiche all'articolo 26 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione) conseguenti all'intervento di cui all'articolo 22, in merito all'abolizione dei quadri di avanzamento.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (17) lettera s), reca talune modifiche di carattere formale all'articolo 28 (Formazione delle aliquote e valutazione), volte a:
  - (a) aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
  - (b) individuare in termini più espliciti gli ufficiali da includere annualmente nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
  - (c) rendere meno rilevante, ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota, il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota. Ciò, in considerazione della contestuale riduzione del periodo intercorrente tra l'inclusione dei tenenti colonnelli nella predetta aliquota di valutazione (da tre a due anni), dovuta all'aumento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'inserimento nella prima e nella seconda aliquota di valutazione;
  - (d) prevedere la facoltà, per i generali di brigata e per i colonnelli del ruolo normale, già valutati quattro volte e posizionati fuori dall'area di promovibilità del biennio successivo, di optare per l'esclusione dalle successive aliquote di valutazione;
  - (e) semplificare la procedura di avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale comparto ordinario, stabilendo che i tenenti colonnelli già valutati 8 volte (3 nella prima aliquota, 2 nella seconda e 3 nella terza) e comunque posizionati nell'ultima



valutazione fuori dall'area di promovibilità, non sono ulteriormente inseriti nelle successive aliquota di avanzamento.

#### Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;

- (18) lettera t), abroga il comma 3 dell'articolo 29 (Vacanze organiche), L'intervento di coordinamento formale, è volto ad aggiornare le relative previsioni, eliminando:
  - (a) i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(b) il riferimento all'attribuzione delle promozioni a scelta al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e, comunque, non oltre il 1° luglio, attesa la novella del successivo articolo 30 ove si prevede una decorrenza fissa delle stesse al 1° gennaio di ogni anno.

L'intervento, di coordinamento formale, è connesso alla modifica operata con riferimento al successivo articolo 30, che ha fissato, al 1° gennaio di ogni anno, la decorrenza delle promozioni a scelta e in relazione al quale sono stati quantificati i pertinenti oneri;

- (19) lettera u), modifica e integra l'articolo 30 (Promozioni annuali) al fine di:
  - (a) stabilire una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.

# L'intervento comporta oneri quantificati considerando:

- la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/posizione) percepito nel grado inferiore e quello previsto per il grado superiore;
- le unità di personale interessate dall'anticipazione della promozione al 1° gennaio, stinate prendendo a base la percentuale delle promozioni avvenute del 22% nell'arco dell'ultimo sessennio (2014-2019) in data successiva al 1° gennaio e fino al 1° luglio (data a decorrere dalla quale le promozioni "tabellari" devono essere comunque attribuite, anche in assenza di vacanze organiche, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 29, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto);
- i mesi di anticipazione della promozione. Al riguardo, in via prudenziale, sono stati considerati 6 mesi di anticipazione, assumendo che tutte le promozioni effettuate dopo il 1° gennaio siano state attribuite al 1° luglio, termine ultimo di decorrenza delle stesse, anziché al momento effettivo del verificarsi della relativa vacanza;

L'onere, così determinato nella sottostante tabella 11, ha un valore costante nel periodo 2020-2028 di 135.116,86 euro.

#### TABELLA 11

grado	inquadramento economico di provenienza	inquadramento economico a seguito di promozione	unità	<b>2020</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MAGGIORE	CAPITANO+10	MAGGIORE+13 CL.IN.	1	7.636,88	7,636,88	7.536,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88
TENENTE COLONNELLO	MAGGIORE+131*CL	TEN.COL +18 CL IN.	4	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60
COLONNELLO	TEN,COL+23 1^CL	COL+23 1^CL	12	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08
GENERALE DI BRIGATA	COL+23 2*CL	GEN.BRIG.2^CL	2	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60
GENERALE DI DIVISIONE	GEN.BRIG.3/CL	GEN.DIV.4^CL	1	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70
			20	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86



The second secon	**************************************	grado/inq. econo	mico di provenienza	grado/inq.	economico nuovo	
		CAPITA	ANO +10	MAGGIORE	+13 CL. INIZIALE	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre	26.796,53	<b>11</b> .257,22	23.847,22	10.018,22	
supendio	13^mensilità	2.233,04	938,10	1.987,27	834,85	
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.416,96	3.406,35	12.314,01	4.026,68	
indennita mensile pensionabile	13^mensilità	868,08	283,86	1.026,17	335,56	
	gennaio/dicembre	<b>1</b> .707,69	558,42	2.712,18	1.040,93	
assegno di riordino	13^mensilità	142,31	46,53	226,02	86,74	
totali		42,367,80	16.575,84	53.693,06	20.524,36	
totale compless	ivo		58.943,64		74.217,42	
differenza ann	0	15.273,78				
differenza 6 mesi (onere unitario)		7.636,88				

		grado/inq. econo	mico di provenienza	grado/inq.	economico nuovo	
		MAGGIO	MAGGIORE +13 1^CL.		NNELLO +18 CL.INIZ.	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	
ation and in	gennalo/dicembre	25.246,15	10.605,91	26.724,44	11.226,94	
stipendio	13^mensilità	2.103,85	883,83	2.227,04	935,58	
indonnish manellaibila	gennaio/dicembre	12.314,01	4.026,68	12.314,01	4.026,68	
indennità mensile pensionabile	13^mensilità	1.026,17	335,56	1.026,17	335,56	
Indendation and the	gennalo/dicembre	10.689,41	3,859,73	10.689,41	3.859,73	
indennità integrativa speciale	13^mensilità	890,78	321,64	890,78	321,64	
1ltab_uttett_l_	gennalo/dicembre	2.712,18	1.040,93	2.836,94	1.088,82	
indennità dirigenziale	13^mensilità	226,02	86,74	236,41	90,73	
totali		55.208,56	21.161,03	56.945,20	21.885,68	
totale compless	ivo	76.369,59				
differenza anno		2.461,30				
differenza 6 mesi		1.230,65				
onere complessivo pe	r 4 unità	4.922,60				

		grado/ing. econo	mico di provenienza	grado/inq.	economico nuovo	
		TENENTE COLO	NNELLO +23 1^CL	COLONN	IELLO +23 1^CL	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	
cain-ordin .	gennaio/dicembre	36.725,76	15.428,49	36.725,76	15.428,49	
stipendio	13^mensilità	3.060,48	1,285,71	3.060,48	1.285,71	
1-d	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63	14.313,86	4.680,63	
indennità mensile pensionabile	13^mensilità	1.192,82	390,05	1.192,82	390,05	
1	gennalo/dicembre	11.260,88	4.066,08	11.260,88	4.066,08	
indennità integrativa speciale	13^mensilità	938,41	338,84	938,41	338,84	
1-disk disiisl-	gennaio/dicembre	2.836,94	1.088,82	12.490,07	4,793,69	
indennità dirigenziale	13^mensilità	236,41	90,73	1.040,84	399,47	
totali		70.565,56	27,369,36	81.023,12	31.382,97	
totale compless	ivo		97.934,92		112.406,08	
differenza ann	14.471,17					
differenza 6 me	esi	7.235,58				
onere complessivo pe	r 12 unità	86.827,08				



		grado/inq. econo	mico di provenienza	grado/inq.	economico nuovo	
		COLONNE	COLONNELLO +23 2^CL		DI BRIGATA 2^CL	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	
ctinondio	gennaio/dicembre	38.804,58	16.301,80	38.804,58	16.301,80	
stipendio	13^mensilità	3.233,72	1.358,48	3.233,72	1.358,48	
indensitàile	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63	14.313,86	4.680,63	
indennità mensile pensionabile	13^mensilità	1.192,82	390,05	1.192,82	390,05	
I - d   1	gennaio/dicembre	11.260,88	4.066,08	11.260,88	4.066,08	
Indennità integrativa speciale	13^mensilità	938,41	338,84	938,41	338,84	
:_ dtw\	gennaio/dicembre	12.490,07	4.793,69	20.470,50	7.856,58	
indennità dirigenziale	13^mensilità	1.040,84	399,47	1.705,88	654,71	
totali		83.275,17	32,329,05	91.920,64	35.647,18	
totale compless	ivo		115.604,23		127.567,82	
differenza anno		11.963,60				
differenza 6 me	esi	5.981,80				
onere complessivo pe	r 2 unità	11.963,60				

	2000	grado/inq. econo	mico di provenienza	grado/inq.	economico nuovo
		GENERALE DI BRIGATA 3^CL		GENERALE I	DI DIVISIONE 4^CL
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	40.883,39	17.175,11	50.262,83	21.115,41
superaro	13^mensiiltà	3.406,95	1.431,26	4.188,57	1.759,62
:	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63	15.574,15	5.092,75
indennità mensile pensionabile	13^mensilità	1.192,82	390,05	1.297,85	424,40
lu-lau-(a) (uau-a)	gennaio/dicembre	11.260,88	4.066,08	11.675,69	4.215,86
indennità integrativa speciale	13^mensilità	938,41	338,84	972,97	351,32
:d(a) dil	gennaio/dicembre	20.470,50	7.856,58	40.936,07	15.711,26
indennità dirigenziale/posizione	13^mensilità	1.705,88	654,71	3.411,34	1.309,27
totali		94.172,68	36.593,27	128.319,47	49.979,89
totale complessivo		130.765,95 178.29			
differenza ann	0	47.533,41			
differenza 6 mesi (onere unitario)		23.766,70			

(b) una modifica di coordinamento formale connessa all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 22, recante le modalità di attribuzione delle promozioni ad anzianità e a scelta, ora riportate nell'ambito dell'articolo in commento.

# L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (20) lettera v), modifica la rubrica dell'articolo 31 (Modalità per colmare ulteriori vacanze) e integra il comma 1 al fine di:
  - (a) realizzare un coordinamento formale con le disposizioni connesse alla rivisitazione del meccanismo di conferimento delle promozioni tabellari, la cui decorrenza non è più legata, per effetto della novella dell'articolo 30, alla presenza di "ulteriori" vacanze organiche (primo periodo);
  - (b) chiarire che in caso di promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale

     comparto ordinario, le stesse sono ripartite tra le tre aliquote con provvedimento del
     Comandante Generale, prevedendo comunque, quale misura massima, una
     promozione per ciascuna aliquota (ultimo periodo).

## L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(21) lettera z), modifica il comma 2 dell'articolo 32 (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione) al fine di aggiornare, per questioni di coordinamento formale, le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(22) lettera aa), modifica il comma 1 dell'articolo 33, al fine di chiarire che la posizione dell'ufficiale sospeso è presa in esame ogni anno, in modo da verificare la permanenza o meno della causa che ne aveva determinato la sospensione del giudizio.

# L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(23) lettera bb), apporta talune modifiche all'articolo 34 (Rinnovazione del giudizio di avanzamento). In particolare, si interviene, per ragioni di coordinamento formale, sul comma 6, al fine di eliminare il riferimento ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto delle modifiche operate al precedente articolo 22.

# Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri;

(24) lettera cc), introduce il comma 1-bis all'articolo 62 (Norme applicabili), al fine di prevedere una norma di chiusura che chiarisca che i riferimenti all'avvenuta iscrizione o meno nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili anche al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti all'iscrizione nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto, rispettivamente in posizione utile ovvero non utile alla promozione. Ciò in considerazione delle modifiche operate con il presente decreto, che recano l'abolizione dei quadri di avanzamento.

# L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(25) lettera dd), introduce il comma 1-bis all'articolo 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza). L'intervento è volto ad attribuire, agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza, la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture samitarie delle Forze armate. Si tratta, in altri termini, ai sensi dell'art. 1880 del decreto legislativo n. 66/2010, di quelle lesioni che risultino "immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero" in una struttura sanitaria militare o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione non determina sovrapposizione di competenze, tenuto conto che, nelle aree territoriali ove l'ufficio sanitario è diretto da un ufficiale medico superiore del Corpo, i citati accertamenti medico-legali saranno svolti da quest'ultimo, con conseguente alleggerimento delle strutture sanitarie delle Forze armate e a cui oggi fanno capo in via esclusiva tali competenze anche con riferimento al personale delle Forze di polizia, nonché semplificazione dell'istruttoria e riduzione delle tempistiche di accertamento.

Difatti, stante l'incomprimibilità degli accertamenti in parola, la progressiva riduzione dei presidi ospedalieri militari delle Forze armate sul territorio, oggi presenti solo in alcune regioni, sta determinando criticità connesse all'invio dei militari infortunati anche fuori della regione di servizio e all'allungamento delle tempistiche per la definizione delle istruttorie di competenza.

Con riferimento al profilo finanziario, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri tenuto conto che le attività della specie nell'ambito delle strutture del Corpo sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, pertanto, entro le disponibilità di bilancio ordinariamente assentite per la Guardia di finanza. Peraltro, non sono previsti emolumenti o indennità aggiuntivi a favore del personale sanitario per l'espletamento delle attività in rassegna e anche un eventuale ricorso a prestazioni di lavoro straordinario non avrebbe effetti finanziari tenuto conto che, a livello generale, tali ore aggiuntive sono corrisposte nel limite di un monte ore individuale e comunque entro gli stanziamenti disponibili per detto emolumento accessorio.



Peraltro, in ottica prospettica la misura sarà suscettibile di determinare una minore spesa, in termini di trattamento economico di missione, connessa alla riduzione dei casi in cui è necessario inviare gli interessati presso la struttura sanitaria delle Forze armate competente, specie quando la stessa è situata fuori dalla regione nella quale presta servizio l'interessato. In via prudenziale, non si è proceduto a considerare tali risparmi di spesa nell'ambito della presente relazione tecnica.

I commi 2 e 3 sostituiscono le tabelle 1, concernente il ruolo normale degli ufficiali, e 4, concernente il ruolo tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali, allegate al decreto legislativo n. 69/2001, rispettivamente, con le tabelle 1a e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e la tabella 1, a decorrere dal 30 settembre 2027, allegate al presente provvedimento.

Gli interventi alle citate tabelle prevedono le seguenti modifiche:

- (1) la rivisitazione, nell'ambito della tabella 1, dei requisiti necessari per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi superiori mediante:
  - (a) l'aumento di un anno della permanenza minima nei gradi di tenente colonnello e colonnello, a partire dall'anno 2022, così procrastimando l'accesso ai rispettivi gradi superiori;
  - (b) la riduzione di un anno della permanenza nel grado di generale di brigata, a partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 2026;
  - (c)lo svolgimento ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale di cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (territoriale per il comparto ordinario).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che la rimodulazione delle permanenze nei gradi incide esclusivamente sui requisiti minimi di anzianità richiesti per l'avanzamento, fermo restando il numero di promozioni annualmente previsto;

- (2) la rimodulazione, ferma restando l'invarianza dell'entità complessiva della relativa dotazione, degli organici del ruolo ufficiali mediante:
  - (a)l'incremento dal 2020 di:
    - n. 1 unità nel grado di generale di corpo d'armata, con il vincolo di non poter conferire le promozioni di cui all'articolo 31, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 69/2001 (promozioni "aggiuntive") fino all'anno 2024, qualora la consistenza in effettivo sia pari o superiore alle 10 unità;
    - n. 1 unità nel grado di generale di divisione, con il vincolo di non poter conferire le promozioni di cui all'articolo 31, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 69/2001 (promozioni "aggiuntive") fino all'anno 2023, qualora la consistenza in effettivo sia pari o superiore alle 25 unità;
    - n. 4 unità nel grado di generale di brigata, di cui n. 2 nel ruolo normale e n. 2 nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
    - n. 20 unità nel grado di colonnello, di cui n. 18 nel ruolo normale e n. 2 nel ruolo tecnicologistico-amministrativo (n. 1 nella specialità "psicologia" e n. 1 in quella "telematica");
    - n. 6 unità nella dotazione indistinta dei gradi da tenente a tenente colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
  - (b)la riduzione, dal 2020, di n. 32 unità nel grado di tenente colonnello (di cui n. 20 del comparto ordinario e 12 del comparto speciale), a compensazione degli incrementi degli organici di cui alla tabella 1, complessivamente pari a n. 22 unità, e di cui alla tabella n. 4, complessivamente pari a n. 10 unità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- (3) la revisione del numero di promozioni conferibili in conseguenza della rimodulazione degli organici. In particolare, per l'avanzamento al grado di:



(a) generale di corpo d'armata, il nuovo ciclo è fissato in n. 2 unità all'anno, in luogo di quello triennale attuale (1-2-1). Tale variazione ha effetto a partire dall'anno 2026;

# (b)generale di brigata del ruolo:

- normale comparto ordinario, è previsto l'incremento di n. 1 unità ogni due anni, a partire dal 2020 e fino al 2027. Dal 2028, un'ulteriore unità ogni due anni;
- normale comparto aeronavale, dal 2028 l'attuale ciclo di n. 1 promozione ogni due anni è sostituito da un ciclo di n. 2 promozioni nell'arco di un triennio;
- tecnico-logistico-amministrativo, n. 1 promozione ogni 4 anni per ciascuno dei tre comparti (Sanitario, Logistico Amministrativo e Tecnico), in luogo dell'unica promozione per tutti i predetti comparti, attualmente prevista con un ciclo di 3 anni.

# (c)colonnello del ruolo:

- normale comparto ordinario, dal 2020 il nuovo ciclo prevede n. 1 unità in più per la 2<sup>^</sup> aliquota ogni anno e n. 1 unità in più ogni due anni per la 3<sup>^</sup> aliquota;
- normale comparto aeronavale, dal 2028 è conferita n. 1 promozione in più ogni due anni ai tenenti colonnelli della 3<sup>^</sup> aliquota;
- normale comparto speciale, le promozioni dedicate alla prima aliquota passano dall'attuale unità all'anno a un ciclo biennale che prevede n. 1 promozione il primo anno e n. 2 promozioni il secondo anno. Si tratta di un intervento a lungo termine in quanto riferibile agli ufficiali reclutati ai sensi delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 95/2017, che si realizza a partire dall'anno 2042, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 36, comma 42, del decreto legislativo n. 95/2017, il quale prevede che il sistema di avanzamento "normalizzato" per aliquote dei tenenti colonnelli, stabilito per gli ufficiali del ruolo normale dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69/2001, si applica ai tenenti colonnelli del ruolo normale comparto speciale, reclutati dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 95/2017, a partire dall'anno in cui gli stessi saranno inclusi in aliquota per la seconda valutazione (anno 2042). Fino a tale data, i medesimi ufficiali sono valutati in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;
- tecnico-logistico-amministrativo, in sostituzione del ciclo di n. 1 promozione ogni 6 anni, si prevede per la specialità:
  - Samità, n. 1 promozione ogni 3 anni;
  - Veterinaria, a partire dall'anno 2023, n. 1 promozione ogni 6 anni;
  - Psicologia, a partire dall'anno 2024, n. 1 promozione ogni 5 anni;
  - Amministrazione, a partire dall'anno 2021, n. 1 promozione ogni 3 anni;
  - Commissariato, a partire dall'anno 2023, n. 1 promozione ogni 6 anni;
  - Telematica, a partire dall'anno 2021, n. 1 promozione ogni 3 anni;
  - Infrastrutture, a partire dall'anno 2021, n. 1 promozione ogni 5 anni;
  - Motorizzazione terrestre, aerea e navale, a partire dall'anno 2023, n. 1 promozione ogni 5 anni.

Gli interventi sub (2) e (3) comportano oneri quantificati considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/posizione) previsto per il tenente colonnello e quello relativo ai gradi oggetto di incremento organico e il numero delle unità considerate.

L'onere, così determinato nella sottostante tabella 12, ha un valore costante dal 2020 al 2028 pari a 551.193,51 euro.



# **TABELLA 12**

	unka	economico	Trattamento economico lordo am/ne per 13 mesi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2078
tab. 1 n.32 ten. Col. In meno	32	TEN.COL. 123 CL.IN	94.736,78	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	1.031.576,96	3.031.576,95	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	1.031.576,9
				AND THE PARTY OF T	Shaper a stranger to the stranger of the			average water to the same	and the same of th			
tab. 1 n.18. Col. In più	18	COLONNELLO +233^CL.	118.802,36	2020 2.138.442,48	2021 2,138,442,48	2022 2.138.442,48	2023 2.138,442,48	2024 2.138.442,48	2025 2.138.442,48	LATER DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	2027 2.138.442,48	2021 2.138,442,4
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021
tab. 1 n.2 Gen.Brig. In píù	2	GEN.BRIG. 3 <sup>a</sup> CL	130.765,96	261.531,92	261.531,92	26L531,92	261.531,92	261.531,92	251.531,92	261,531,92	261.531,92	251.531,9
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2026
tab 1 n.1 Gen.DIV. In più	1	GEN.DIV. 5^CL s.inc	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162,651,92	162,651,9
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020
tah 1 n.1 Gen.C.A. in più	1	GEN.C.A. 6^CL s.inc	187.132,11	187.132,11	187.132,11	187,132,11	187,132,11	187.132,11	187,132,11	187.132,11	187.132,11	187.132,1
			1	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	202/
tab. 4 n.6 reci da Ten. TLA/Tcol in più	6	Tenente TLA	55.645,90	333.875,40	333.875,40	333.875,40	333.875,40	333.875,40	133.875,40	333.875,40	333.875,40	333,875,4
				2020	2021	2022	2023	2024	7025	2026	2027	7025
tab 4 n.2 Coi TLA in più	2	COLONNELLO +23 3^ CL.	118.802,36	237.604,72	237.604,72	237.604,72	237.604,72	237.604,72	237,604,72	237,604,72	237,504,72	237.604,7
			ĺ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
tab 4 n. 2 Gen.B. TLA in più	2	GEN.BRIG. 3 <sup>a</sup> CL	130.765,96	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261,531,92	261.531,92	261.531,9
							-					
COSTO	VCREM	NTI ORGANICI		3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3,582,770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47
DECREMENT	0 32 TE	NENTI COLONNELLI		3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031,576,96
	ONE	RE		551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51

		grado/inquadra	grado/inquadramento economico			
		TENENTE COLONI	NELLO +23 CL.INIZ.			
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione			
stipendio	gennalo/dicembre	34.646,94	14.555,18			
superidio	13^mensilità	2.887,25	1.212,93			
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	14.313,86	4.680,63			
	13^mensilità	1.192,82	390,05			
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11,250,88	4.066,08			
	13^mensilltà	938,41	338,84			
indennità dirigenziale/posizione	gennalo/dicembre	2,836,94	1.088,82			
mueninta umgenziale/posizione	13^mensilità	236,41	90,73			
totali		68.313,51	26.423,27			
totale complessi	<b>/</b> 0		94.736,78			

	· F· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
		grado/inquadra	mento economico		
		COLONNEL	LO+23 3^ CL		
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione		
stipendio	gennaio/dicembre	40.883,39	17.175,11		
superior -	13^mensilità	3.406,95	1.431,26		
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	14.313,86	4.680,63		
даетина пензна реплонавле	13^mensjiltà	1.192,82	390,05		
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,88	4.066,08		
indemnita intellia para speciale	13^mensiiltä	938,41	338,84		
Indennîtà dirigenziale/posizione	gennalo/dicembre	12.490,07	4.793,69		
Millettatte disignificate/posizione	13^mensiiità	1.040,84	399,47		
totali		85.527,22	33.275,14		
totale complessivo			118.802,36		
		grado/inquadra:	mento economico		
		GENERALE DI BRIGATA 3^CL			
Voce	periodo	lorda dipendente	oneri amministrazione		
	gennaio/dicembre	40.883,39	17.175,11		
stipendio	13^mensilità	3,406,95	1.431,26		
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	14.313,86	4.680,63		
inoennita mensile pensionabile	13^mensilità	1.192,82	390,05		
	gennalo/dicembre	11.260,88	4.056,08		
indennità integrativa speciale	13^mensiljtà	938,41	338,84		
	gennalo/dicembre	20,470,50	7.856,58		
indennità dirigenziale/posizione	13^mensilità	1.705,88	654,71		
totali		94.172,68	36.593,27		
totale complessivo			130,765,96		



	and the second s	grado/inquadrai	mento economico		
		GENERALE DI DIVISIONE 5 ^ CL			
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione		
	gennalo/dicembre	52.694,90	22.137,1		
stipendio	13^mensilità	4.391,24	1.844,76		
indennità mensile pensionablie	gennalo/dicembre	15.574,15	5.092,75		
indennita mensite pensionabile	13^mensilità	1.297,85	424,40		
indennità integrativa speciale	gennalo/dicembre	11,675,69	4,215,86		
incennita integrativa speciale	13^mensilità	972,97	351,32		
indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre	28.002,43	10.747,33		
Indennita dirigenziale/posizione	13^mensilità	2.333,54	895,61		
totali		116.942,77	45.709,15		
totale complessi	vo		162.651,92		

		grado/inquadra	mento economico
		GENERALE CORP	O D'ARMATA 6^ CL
vace	perlodo	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennalo/dicembre	67.373,12	28.303,45
Stipenoio	13^mensifità	5.614,43	2.358,62
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	16.244,16	5.311,84
indefinite mensile pensionaune	13^mensilità	1.353,68	442,65
Indennità integrativa speciale	gennalo/dicembre	12.310,08	4.444,92
moennita integraciva speciale	13^mensilità	1.025,84	370,41
indennità dirigenziale/posizione	gennalo/dicembre	28.002,43	10.747,33
maenma dirigenziale/posizione	13^mensilità	2.333,54	895,61
totali		134,257,27	52.874,84
totale complessi	Vo		187.132,11

			grado/inquadramento economico				
			TENENTE TLA				
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione				
stipendio	gennaio/dicembre	26	.351,40	11.070,22			
stipendo	13^mensilità	2	.195,95	922,52			
vacanza contrattuale	gennalo/dicembre		184,44	77,48			
vacanza contrattuale	13^mensilità		15,37	6,46			
Indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	10	.310,40	3.371,50			
Indennita mensile pensionabile	13^mensilità		859,20	280,96			
tota(i	•	39	.916,76	15.729,14			
totale complessi	vo			55.645,90			

#### c. l'articolo 28 prevede altre modifiche normative. In particolare:

(1)il comma 1, modifica l'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887. Tale intervento di mero coordinamento formale è conseguente al prolungamento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento al grado superiore, prevista dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, così come modificata dal presente decreto. Nel dettaglio, si aggiorna il requisito di anzianità in detto grado, richiesto per la partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(2)il comma 2, reca modifiche di coordinamento formale al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79. Nello specifico, si aggiornano le previsioni contenute nei rispettivi commi 2 degli articoli 32 e 33, per effetto dell'abolizione dei quadri di avanzamento operato mediante la modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 69/2001.

#### Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;

- (3)il comma 3 reca talune modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 volte a:
  - (a) realizzare un coordinamento formale all'articolo 7, aggiornando il riferimento normativo ivi richiamato;
  - (b) introdurre puntuali interventi all'articolo 8-bis, in tema di qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, volti a:
    - stabilire, mediante la modifica dei commi 1 e 5, che le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria sono attribuite agli ufficiali



del ruolo normale;

- precisare, con i nuovi commi 1-bis e 1-ter, che gli ufficiali del ruolo T.L.A. rivestono solo le qualifiche di pubblica sicurezza salvo i casi in cui gli stessi siano impiegati nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, ove assumono anche le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria di e di ufficiale di polizia tributaria;
- il comma 6-bis, volto a chiarire che le suddette qualifiche di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e polizia tributaria sono sospese per il personale del Corpo, in servizio permanente effettivo, in ferma volontaria ovvero in una delle categorie del congedo, al ricorrere di provvedimenti di sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado o di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;
- il comma 6-ter, funzionale a dirimere eventuali dubbi interpretativi in ordine al mantenimento o meno delle qualifiche in parola nei casi in cui il già appartenente a una forza di polizia quale è la Guardia di finanza sia chiamato, nel periodo di permanenza nella categoria dell'ausiliaria, a prestare servizio presso amministrazioni statali e territoriali diverse dal Corpo.
- evitare dubbi interpretativi in ordine all'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni. Nello specifico:
  - il comma 6-bis chiarisce che le suddette qualifiche sono sospese per gli
    appartenenti al Corpo della guardia di finanza in servizio permanente o in
    ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di
    un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per
    patologia o infermità di carattere neuro-psichico, nonché delle categorie del
    congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del
    grado.
  - il comma 6-ter precisa che i militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del C.O.M. per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria e, inoltre, sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti;

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto si limitano a introdurre modifiche alla disciplina in tema di attribuzione delle suddette qualifiche;

- (4)il comma 4, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". In particolare:
  - (a) la lettera a), integra l'articolo 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza) al fine di estendere al Corpo l'articolo 9I1-bis del Codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale i periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto, indebitamente fruiti, sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ai fini dell'anzianità di servizio, qualora il militare non intenda o non possa chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria.



L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che si tratta di ipotesi marginali per le quali la relativa regolarizzazione è effettuata mediante la commutazione in licenza ordinaria ovvero, qualora ciò non risulti possibile, in aspettativa comunque non retribuita;

(b) la lettera b), modifica il comma 3, dell'articolo 2138. L'intervento è volto a snellire gli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica mediante la rimessione in capo al Ministro dell'economia e delle finanze della possibilità di disciplinare taluni aspetti attualmente recati dal d.P.R. n. 429/1967, così come novellato da successivi provvedimenti normativi. Atteso che l'impianto normativo è ormai risalente nel tempo e che la natura regolamentare del provvedimento rappresenta oggi un elemento di eccessiva rigidità rispetto ai contenuti oggetto di disciplina, la modifica persegue il fine di garantire, in un'ottica di maggiore efficientamento dell'azione amministrativa, la semplificazione delle attuali procedure per l'aggiornamento dei criteri di redazione e archiviazione dei documenti caratteristici, rimettendo a un decreto del ministro competente, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'ordinamento militare, la regolazione della materia in commento per il Corpo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che, per questioni di semplificazione, è volto a rimettere in capo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anziché a un regolamento, la disciplina dei citati aspetti tecnici;

(c) la lettera c), introduce i comma 1-bis, 1-ter e 1-quater all'articolo 2139 (Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza), al fine di consentire alle aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza e temporaneamente impedite a sostenere gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, di essere ammesse, d'ufficio - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo. Alla concorrente risultata idonea, è attribuita la inedesima anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha originariamente presentato domanda di partecipazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. Inoltre, le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logisticoamministrativo, rinviate ai sensi del predetto comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno originariamente presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito del corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato nel corso frequentato.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che introducono delle norme di salvaguardia per le aspiranti in gravidanza in fase concorsuale, senza effetti di carattere economico. Difatti, l'attribuzione della medesima anzianità assoluta delle vincitrici del concorso per il quale è stata originariamente presentata domanda di partecipazione rileva solo ai fini giuridici, mentre gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato;

(d) la lettera d), introduce una modifica di carattere formale al comma 1, dell'articolo 2144, in materia di cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, in conseguenza dell'abrogazione del comma 2



dell'articolo 628 del decreto legislativo n. 66/2010, in virtù del quale si qualificavano gli ufficiali con il grado di sottotenente e tenente come subalterni.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(e) la lettera e), reca una modifica di carattere formale al comma 5 dell'articolo 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza) al fine di precisare che gli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (f) la lettera f), modifica i commi 1, 2 e 3 e introduce i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 2149 (Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza). L'intervento normativo è teso a:
  - stabilire che sono rimesse al Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione. Conseguentemente, tali prerogative nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, già in capo al citato Ministro, vengono rimesse al Comandante generale della Guardia di finanza;
  - specificare che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari, al fine di superare dubbi interpretativi sorti al riguardo anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali non uniformi;
  - prevedere che il procedimento disciplinare di stato è regolato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'esigenza di predisporre apposito provvedimento per il Corpo è connessa alla necessità di poter meglio definire la procedura, le modalità di svolgimento, gli adempimenti e gli attori del procedimento disciplinare di stato, rispetto alle datate previsioni, cui il Corpo si ispira, contenute nel decreto del Ministro della difesa datato 15 settembre 1955, recante norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che sono volti a incidere su talune prerogative in materia di disciplina e a chiarire taluni aspetti procedurali che hanno dato adito a incertezze applicative.



#### **CAPO IV**

# Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia Penitenziaria

Il Capo IV, recante modifiche e integrazioni all'ordinamento della Polizia penitenziaria, è composto da 7 articoli.

L'articolo 29 introduce modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" prevedendo:

- <u>alla lettera a</u>), una modifica all'articolo 3 della predetta legge al fine di meglio qualificare, nell'ambito dell'organizzazione sul territorio del Corpo di polizia penitenziaria, i reparti di polizia penitenziaria già esistenti presso gli istituti penitenziari per adulti e minori, le scuole e gli istituti di istruzione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera b</u>), modifiche all'articolo 5:

al numero 1), mediante modifiche all'articolo 5, comma 2, dell'ordinamento del Corpo, dove tra i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, vengono normate funzioni già nei fatti svolte dalla polizia penitenziaria, vale a dire la garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della Giustizia individuate con decreto del Ministro, la collaborazione con la magistratura di sorveglianza, operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza e l'assistenza del magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto.

Le ragioni che suggeriscono l'integrazione della norma sui compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria (art. 5 della legge n. 395 del 1990) risiedono nella necessità di chiarire lo spettro dei predetti compiti al fine di realizzare un miglioramento dell'efficienza anche nello svolgimento delle funzioni sull'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Ciò, in particolare, vale nel caso della formalizzazione della collaborazione con la Magistratura di sorveglianza. Infatti, il sostegno all'operato dei giudici della sorveglianza costituisce ad oggi una diffusa situazione de facto, indispensabile per garantire il funzionamento minimo di tali uffici giudiziari. Va rilevato che si tratta dello svolgimento di una funzione di raccordo fra ufficio di sorveglianza e carcere, necessaria al buon andamento anche di quest'ultimo, (si pensi alle disfunzionalità derivanti dalla mancata o ritardata notifica di provvedimenti di concessione di misure alternative o di altri benefici penitenziari, che si traducono in mancate scarcerazioni, con aggravamento delle ordinarie attività del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al numero 2), apportando modifiche al comma 3, del predetto articolo 5, si esplicita in norma anche in questo caso normando funzioni già ritenute espletabili per l'ordinamento che il personale di polizia penitenziaria possa essere impiegato in attività amministrative, purché direttamente connesse ai compiti istituzionali.

La formalizzazione in norma di un collegamento di fatto esistente fra ufficio giudiziario e istituto penitenziario concorre, in termini di maggiore chiarezza ordinamentale, a rendere più efficiente l'interazione fra istituzioni, con evidenti ricadute sulla stessa tenuta della sicurezza interna degli stabilimenti detentivi.

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera c</u>), modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990: al numero 1), lettere a) e b), viene aggiornata la denominazione di "ministero di grazia e giustizia", in "ministero della giustizia";



al numero 1), lettere c) e d), viene introdotto il rapporto di subordinazione gerarchica del contingente di personale di polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nei confronti del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del medesimo dipartimento. Alla lettera d), inoltre, viene aggiornata la denominazione "direttore dell'ufficio del personale" che oggi si individua nel "Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria";

al numero 1), lettera f), viene rimodulato il rapporto di subordinazione del personale di Polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, che è di natura gerarchica se il comandante del reparto riveste qualifica inferiore a primo dirigente;

al numero 2), viene aggiunto il comma 1-bis per stabilire che il rapporto di subordinazione nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, del personale del reparto di polizia penitenziaria ha carattere funzionale, quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.

Le modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990 sui doveri di subordinazione rispondono alla necessità di dare attuazione al principio di delega che orienta l'intervento normativo nel senso di un accrescimento ed aggiornamento dell'efficienza dell'azione amministrativa sotto forma di valorizzazione delle esigenze funzionali dell'amministrazione.

Vengono in rilievo, rispetto alle misure del riordino originariamente adottate, due essenziali esigenze funzionali.

La prima discende dalla necessità di attribuire adeguati compiti e responsabilità ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria che ricoprono qualifiche elevate, anche nella prospettiva, non soddisfatta integralmente dal primo intervento di riordino, di realizzare una effettiva equiordinazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria a quella degli ontologhi delle altre Forze armate e di polizia.

La seconda esigenza di funzionalità attiene al modello organizzativo dell'istituto penitenziario, che risulta oggi, segnatamente nelle strutture di livello superiore, particolarmente complesso e connotato da una presenza assolutamente maggioritaria di personale di polizia penitenziaria. Con la valorizzazione della posizione dei comandanti di reparto in tali strutture (sia pure principalmente quelli dotati della qualifica di "primo dirigente") si intende, quindi, conferire a un organo di elevata specializzazione la gestione tecnico-operativa del reparto di polizia penitenziaria, ferma restando la dipendenza funzionale del medesimo personale di polizia dal direttore (dirigente ammnistrativo), che conserva una posizione di terzietà e di controllo anche in raccordo con le superiori posizioni gerarchiche del Provveditore e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Peraltro, tale scelta legislativa avrà un benefico effetto indiretto, portando i direttori degli istituti degli stabilimenti detentivi, non più gravati dai compiti di quotidiana gestione del personale di polizia penitenziaria, a concentrarsi maggiormente sulle altre loro numerose prerogative, quali, ad esempio, la gestione della popolazione detenuta, l'organizzazione delle attività rieducative, il mantenimento dei rapporti con il territorio, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la contabilità penitenziaria.

#### Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera d), modifiche all'articolo 19:

al numero 1), viene aggiornata la dizione "istituti di prevenzione e pena" che diventa "istituti penitenziari";

al numero 2), viene operata una correzione al comma 13 con la previsione che il personale di Polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive che,



effettuate durante il servizio possano pregiudicare l'ordine e la sicurezza delle strutture in cui lavorano.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 30 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" prevedendo:

- <u>alla lettera a</u>), l'inserimento, nell'ambito dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, della carriera dei funzionari.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera b</u>), per gli assistenti capo, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore". L'onere dell'intervento, quantificato su base decennale è stato calcolato considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico, utilizzando il differenziale tra il trattamento economico fondamentale complessivo corrisposto nella qualifica di assistente capo coordinatore e quello della posizione economica di assistente capo, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella n. 1

	Riduzion	e due anni di permanenz	a nella qualifica di assistente	capo per il raggi	ungimento della	denominazio	ne di coordina	tore
anno	unità	vecchia qif	nuova qlf	costo annuo vecchia glf	costo annuo nuova q!f	Assegno ad personam	differenza costo	onere complessivo
2020	819	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	1.016.649,27
2021	234	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	290.471,22
2022	1.277	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	1,585,178,41
2023	1.341	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	1.664.623,53
2024	1.756	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86		1.241,33	2.179.775,48
2025	1.639	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	,	1.241,33	2.034.539,87
2026	736	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	,	1.241,33	913.618,88
2027	1,176	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86		1.241,33	1.459.804,08
2028	789	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord, +17	45.894,53	47.135,86	-	1,241,33	979.409,37
	9,767						totale	12.124.070,11

		vecchia qtf			nu	ova qif			
Con	riordino 2018	Assistente capo +5AA QLF +1.7			Assistente		Differenze		
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione		fordo dipendente	oneri Amministrazione		fordo dipendente	oneri Amministrazione
	gennalo/dicembre	20.831,85	8.751,47		21.633,08	9.088,06		801,23	336,59
stipendio	13^ mensilità	1.735,99	729,29	]	1.802,76	757,34	l	66,77	28,05
vacanza	gennalo/dicembre	145,80	61,24		151,44	63,62		5,64	2,38
contrattuale	13^ mensilità	12,15	5,10	1	12,62	5,30		0,47	9,20
indennità	gennalo/dicembre	7.954,56	2.601,14		7.954,56	2.601,14			-
mensile pensionabile	13^ mensilltà	662,88	216,76		662,88	216,76	l		-
assegno di	gennaio/dicembre	1.458,40	559,73		1.458,40	559,73	l		•
funzione	13^ mensilità	121,53	46,64		121,53	46,64			-
	TOTALI	32,923,16	12.971,37		33.797,27	13,338,59	338,59 874,11		367,22
TOTAL	TOTALE COMPLESSIVO		45.894,53			47.135,86			1.241,33

- <u>alla lettera c</u>), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di agenti nel Corpo di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera d</u>), modifiche all'articolo 15: al numero 1), che le mansioni esecutive, che è chiamato a svolgere il ruolo dei sovrintendenti, possono assumere contenuto anche qualificato e complesso;



al numero 2), al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera, si anticipa per i sovrintendenti capo, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore". L'onere dell'intervento, quantificato su base decennale, è stato calcolato considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico, utilizzando il differenziale tra il trattamento economico fondamentale complessivo corrisposto nella qualifica di sovrintendente capo coordinatore e quello della posizione economica di sovrintendente capo, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella n. 2

Ri	duzione du	e anni di permanenza n	ella qualifica di sovrintender	ite capo per il ra	ggiungimento	della den	ominazione di coo	rdinatore
	Andreas			3	on we are			
anno	unità	vecchia glf	nuova glf	costo annuo	costo annuo	Assegno	differenza costo	onere
allilo	utilta	vecana qu	nuova qii	vecchia qlf	nuova qlf	ad	qualifica	complessivo
2020	1	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.448,220
2021	293	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	424.328,460
2022	295	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60		1.448,22	427.224,900
2023	185	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60		1.448,22	267.920,700
2024	369	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	534.393,180
2025	526	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	,	1.448,22	761.763,720
2026	736	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	•	1.448,22	1.065.889,920
2027	1.176	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.703.106,720
2028	789	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.142.645,580
	4.370						totale	6.328.721,400

		vecchia qif			nuova qlf					
Con	riordito 2018	Sovrintendente	capo +4AA QLF +2.7		Sovrintendente capo conrd. +27			Differenze		
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione		lordo dipendente	oneri Amministrazione		lordo dipendente	oneri Amministrazione	
	gennalo/dicembre	22.389,79	9.405,95		23.324,55	9.798,64		934,76	392,69	
stipendio	13^ mensilità	1.865,82	783,83		1.943,71	816,55		77,90	32,72	
vacanza	gennalo/dicembre	156,72	65,84		163,32	68,61		6,60	2,77	
contrattuale	13^ mensilità	13,06	5,49	]	13,61	5,72		0,55	0,23	
indennità	gennato/dicembre	9,304,68	3.042,63		9.304,68	3.042,63			-	
mensile pens}onabile	13^ mensilità	775,39	253,55		775,39	253,55			-	
assegno di	gennalo/dicembre	3.018,20	1.158,39		3.018,20	1.158,39			•	
funzione	13^ mensilità	251,52	96,53		251,52	96,53			•	
	TOTALI	37,775,18	14.812,21		38.794,98	15.240,63		1,019,81	428,42	
TOTALE COMPLESSIVO		52.587,39			54,035,61				1.448,22	

alla lettera e), la possibilità per il personale frequentante il corso per la nomina a vice sovrintendente e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio, di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere.

- <u>alla lettera f</u>), ai numeri 1) e 2), modifiche volte a garantire l'esercizio delle funzioni del personale del ruolo degli ispettori, nell'ambito delle unità operative dallo stesso coordinate, secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante del reparto dell'istituto, della scuola o dell'ufficio, ovvero del funzionario del Corpo di polizia penitenziaria responsabile.
  - Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera g</u>), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di ispettori nel Corpo di polizia penitenziaria.
  - L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



- alla lettera h), la possibilità - per il personale frequentante il corso per la nomina a vice ispettore e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio - di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere.

- <u>alla lettera i</u>), per la promozione alla qualifica di ispettore capo, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo.
- <u>alla lettera 1</u>), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo. L'onere di questi due interventi, è stato quantificato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario, tecnico e al ruolo degli orchestrali. In dettaglio è stato calcolato considerando il differenziale tra i trattamenti economici fondamentali complessivi corrisposti nella qualifica superiore e quelli delle posizioni economiche precedenti, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella n. 3

)	Riduzione d	i un anno di permanenza	per la qualifica di ispettore, u	n anno ispettore	capo ed un anno	per ispeltore s	uperiore ante rio	rdino
								of the same of the
anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo	costo annuo	Assegno ad	differenza	onere
unio	Unita	vecena qu	maova qu	vecchia qlf	nuova qlf	personam	costo qualifica	complessivo
2020	-	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2021	-	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2022	302	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	338.303,420
2023	6	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	6.721,260
2024	-	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2025	-	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	
2026	1	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	1.120,210
2027	823	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	921.932,830
2028	1	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27		1.120,21	1.120,210
	1.133						totale	1.269.197,930

	unità	rroadhia alf	-uovo alf	costo annuo	costo annuo	Assegno ad	differenza	onere
anno	илита	vecchia qlf	nuova qlf	vecchia qlf	nuova qlf	personam	costo qualifica	complessivo
2020	175	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	*	1.724,62	301.808,500
2021	24	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	41.390,880
2022	465	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89		1.724,62	801.948,300
2023	449	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	774.354,380
2024	5	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	8.623,100
2025	2	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89		1.724,62	3.449,240
2026	10	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	17.246,200
2027	10	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	+	1.724,62	17.246,200
2028	1	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	1.724,620
	1.141						totale	1.967.791,420



	unità	vecchia glf	nuous alf	costo annuo	costo annuo	Assegno ad	differenza	onere
anno	шша	vecciia qii	nuova qlf	vecchia qlf	nuova qlf	personam	costo qualifica	complessivo
2020	122	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	222.743,940
2021	57	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	104.068,890
2022	33	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	,_	1.825,77	60.250,410
2023	329	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	600.678,330
2024	309	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	564.162,930
2025	39	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	71.205,030
2026	1	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	1.825,770
2027	116	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	211.789,320
2028	109	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	199.008,930
	1,115						totale	2.035.733,550

	unità			costo annuo	costo annuo	Assegno ad	differenza	onere
anno	unita	vecchia qlf	nuova qlf	vecchia qlf	nuova qlf	personam	costo qualifica	complessivo
2020	27	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	33.515,370
2021	11	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	13.654,410
2022	4	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	4.965,240
2023	4	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	4.965,240
2024	75	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52		1.241,31	93.098,250
2025	23	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	28.550,130
2026	24	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	29.791,440
2027	1	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	1.241,310
2028	72	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	89.374,320
	241						totale	299.155,710

anno	passaggio ispettore ispettore capo	passaggio ispettore capo ispettore superiore	passaggio ispettore superiore sost. Comm.	passaggio sost. Commissario sost.	onere complessivo azione
2020	-	301.809	222.744	33.515,37	558.067,810
2021	-	41.391	104.069	13.654,41	159.114,180
2022	338.303	801.948	60.250	4.965,24	1.205.467,370
2023	6.721	774.354	600.678	4.965,24	1.386.719,210
2024	-	8.623	564.163	93.098,25	665.884,280
2025	1	3.449	71.205	28.550,13	103.204,400
2026	1.120	17.246	1.826	29.791,44	49.983,620
2027	921.933	17.246	211. <b>7</b> 89	1.241,31	1.152.209,660
2028	1.120	1. <b>7</b> 25	199.009	89.374,32	291.228,080
	1.269.198	1.967.791	2.035.734	299.156	5.571.878,610

		Ride	uzione di un anno di permane	nza per la qualifi	ca di ispettore te	enico		
anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020		Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2021		Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	+	1.120,21	-
2022		Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2023	9	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	+-	1.120,21	10.081,890
2024	9	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1,120,21	10.081,890
2025	23	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	25.764,830
2026	23	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	25.764,830
2027	23	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	25.764,830
2028	23	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	25.764,830
-	110						totale	123.223,100



		vecc	hia qlf	*********	nu	ova qif			
	riordino 2018		117		- Imatha			, bit	inenes.
and the second second second second	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		ore +17	, ,		re capo +17			ferenze oneri Amministrazione
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione		iordo dipendente	aneri Amministrazione		lordo di pendente	
stipendio	gennalo/dicembre	23.324,55	9.798,64		23.769,68	9,985,64		445,13	187,00
·	13^ mensilità	1.943,71	816,55		1.980,81	832,14		37,09	15,58
vacanza	gennalo/dicembre	163,32	68,61		166,44	69,92		3,12	1,31
contrattuale	13^ mensilità	13,61	5,72		13,87	5,83		0,26	0,11
indennità	gennaio/dicembre	9,348,24	3.056,87		9.647,76	3,154,82		299,52	97,95
mens⊺le		770.02	754.24		803,98	252.00		24.06	9.16
pensionabile	13^ mensilità	779,02	254,74			262,90		24,96	8,16
assegno di	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12		1.829,40	702,12		-	-
funzione	13^ mensilità	152,45	58,51		152,45	58,51		-	-
***************************************	TOTALI	37.554,30	14.761,77		38.364,39	15.071,88		810,09	310,12
TOTAL	E COMPLESSIVO		52.316,08			53.436,27		ļ	1.120,21
		: X							
		į							
			Marate						
		Vecc	hía qlf		] <sup>nu</sup>	ova qlf			
Con	riordino 2018	Ispettor	е саро +17		Ispettore	Supriore +17	1	Diff	lerenze
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione		lordo dipendente	aneri Amministrazione		lordo dipendente	oneri Amministrazione
	gennalo/dicembre	23,769,68	9.985,64		24.481,88	10.284,84		712,20	299,19
stîpendio	13^ mensilità	1,980,81	832,14		2.040,16	857,07		59,35	24,93
Wassan an	gennaio/dicembre	166,44	69,92		171,36	71,99		4,92	2,07
vacanza contrattuale	13^ mensilità	13,87	5,83		14,28	6,00		0,41	0,17
indennita					10.080.00				wiss-
mensife	gennalo/dicembre	9.647,76	3.154,82			3.296,16		432,24	141,34
nencionabile	13^ mensilità	803,98	262,90		840,00	274,68		36,02	11,78
assegno di	gennalo/dicembre	1.829,43	702,12		1.829,40	702,12	-,,	-	
funzione	13^ mensilîtà	152,45	58,51		152,45	58,51		-	•
	TOTALI	38.364,39	15.071,88		39.609,53	15.551,37		1,245,14	479,48
TOTAL	.E COMPLESSIVO		53.436,27			55,160,90			1.724,62
		vecc	hia qlf		nu	ova qif			
Conf	riordina 2018		hia qlf Supriore +27	.,,		ova qif ommissario + 27		nia	ferenze
Con r Voce	riordina 2018 Periodo		`					Difi lordo di pendente	lerenze oneri Amministrazione
Voce		ispettore :	Supriore +27		Sostituto C	ommissario + 27			
	Periodo	Ispettore : lordo dipendente	Supriore +27 oneri Amministrazione		Sostituto Co lordo dipendente	ommissario + 27		lordo dipendente	oneri Amministrazione
Voce	Periodo gennalo/dicembre	Ispettore: lordo dipendente 24.481,88	Supriore +27 oneri Amministrazione 10.284,84		Sostituto Co lordo dipendente 25.550,18	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63		lordo di pendente 1,068,30	oneri Amministrazione 448,80
Voce stipendio	Periodo gennalo/dicembre 13^ mensilità	Ispettore: lordo dipendente 24.481,88 2.040,16	Supriore +27 oneri Amministrazione 10.284,84 857,07		Sostituto Co lordo dipendente 25.550,18 2.129,18	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47		1,068,30 89,02	oneri Amministrazione 448,80 37,40
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita	Periodo gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità	Ispettore	5upriore +27 oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26		1,068,30 89,02 7,44 0,62	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre	Ispettors:   lordo dipendente   24.481,88   2.040,16   171,36   14,28   10.080,00	Supriore +27 Oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80	ommissario + 27 oneri Amministratione 10.733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01		1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità	Ispettore:   lordo dipendente	Supriore +27 Oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92		1,068,30 89,02 7,44 0,62	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27
stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabila assegno di	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre	Ispettore:   lordo dipendente   24.481,88   2.040,16   171,36   14,28   10.080,00   840,00   3.070,50	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46		1,068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile	Periodo gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità	Ispettore:   lordo dipendente	Supriore +27 oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20		Sostituto C. lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20		lordo di pendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabila assegno di funzione	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità	Ispettore:   lordo dipendente   24.481,88   2.040,16   171,36   14,28   10.080,00   840,00   3.070,50	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16.599,06		1,068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabila assegno di funzione	Periodo gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità	Ispettore:   lordo dipendente	Supriore +27 oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20		Sostituto C. lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20		lordo di pendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabila assegno di funzione	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità	Ispettore:   lordo dipendente	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40		Sostituto C. lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16.599,06		lordo di pendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabila assegno di funzione	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità	Ispettore:   lordo dipendente	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40		Sostituto C. lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16.599,06		lordo di pendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabila assegno di funzione	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità	Ispettore: lordo dipendente 24.481,88 2.040,16 171,36 14,28 10.080,00 840,00 3.070,50 255,88 40.994,05	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40		Sostituto Ci lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16.599,06		lordo di pendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancioonalila assegno di funzione	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità TOTALI E COMPLESSIVO	Ispettore: Iordo dipendente 24.481,88 2,040,16 171,36 14,28 10,080,00 840,00 3,070,50 255,88 40,954,05	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40 57.021,45		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14	ommissario + 27 oneri Amministratione 10.733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16.599,06 58.847,20 ova qlf		lordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile mensile nuncionabilo assegno di funzione TOTALI	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità TOTALI £ COMPLESSIVO	Ispettore: Iordo dipendente 24.481,88 2.040,16 171,36 14,28 10.080,00 840,00 3.070,50 255,88 40.954,05	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 11.78,46 98,20 16.067,A0 57.021,45		Sostituto Ci lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3,335,01 277,92 1,178,46 98,20 16,599,06 58,847,20 ova qif		lordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancioonalila assegno di funzione	Periodo gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità TOTALI E COMPLESSIVO	Ispettore: Iordo dipendente 24.481,88 2.040,16 171,36 14,28 10.080,00 840,00 3.070,50 255,88 40.954,05  vecci Sostituto Corlordo dipendente	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.295,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40 57.021,45  his qif		Sostituto Ci lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 3.070,50 255,88 42.248,14	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16.599,06 58.847,20 ova qlf nissario Coord. + 27 oneri Amministrazione		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nastionalila assegno di funzione  TOTALI	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità TOTALI E COMPLESSIVO	Ispettore: Iordo dipendente 24.481,88 2.040,16 171,36 14,28 10.080,00 840,00 3.070,50 255,88 40.954,05  Vecci Sostituto Coilordo dipendente 25.550,18	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40 57.021,45  his qif mmissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3,335,01 277,92 1,178,46 98,20 16,599,06 58,847,20 ova qif nissario Coord, + 27 oneri Amministrazione 11,070,22		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08  Diff lordo dipendente 801,22	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile mensile nuncionabilo assegno di funzione TOTALI	Periodo gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità TOTALI E COMPLESSIVO	Ispettore	Supriore +27  coneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40 57.021,45  his qif mmissario + 27 coneri Amministrazione 10.733,63 894,47		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16,599,06 58,847,20 ova qif nissario Coord. + 27 oneri Amministrazione 11,070,22 922,52		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08  Diffilordo dipendente 801,22 66,77	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nastionalila assegno di funzione  TOTALI	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità TOTALI E COMPLESSIVO	Ispettore: Iordo dipendente 24.481,88 2.040,16 171,36 14,28 10.080,00 840,00 3.070,50 255,88 40.954,05  Vecci Sostituto Coilordo dipendente 25.550,18	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40 57.021,45  his qif mmissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3,335,01 277,92 1,178,46 98,20 16,599,06 58,847,20 ova qif nissario Coord, + 27 oneri Amministrazione 11,070,22		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08  Diff lordo dipendente 801,22	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile mensile mensile mensile nassegno di funzione  TOTALI  Con r  Voce stipendio vacanza contrattuale	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità TOTALI E COMPLESSIVO	Ispettore	Supriore +27  coneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40 57.021,45  his qif mmissario + 27 coneri Amministrazione 10.733,63 894,47		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16,599,06 58,847,20 ova qif nissario Coord. + 27 oneri Amministrazione 11,070,22 922,52		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08  Diffilordo dipendente 801,22 66,77	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabilo assegno di funzione  TOTALI  Con r Voce stipendio vacanza contrattuale indennita	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità TOTALI E COMPLESSIVO  Flording 2018 Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre	Ispettore: Iordo dipendente 24.481,88 2.040,16 171,36 14,28 10.080,00 840,00 3.070,50 255,88 40.954,05  vecci Sostituto Corlordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40 57.021,45  hi a qif mmissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47 75,11		Sostituto C lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16.599,06 58.847,20 ova qlf nissario Coord. + 27 oneri Amministrazione 11.070,22 922,52 77,48		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08  Diffiliordo dipendente 801,22 66,77 5,64	onerl Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77  Gerenze onerl Amministrazione 336,60 28,05 2,37
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile assegno di funzione  TOTALI  Con r Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità TOTALI E COMPLESSIVO  Flording 2018 Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità	Ispettore: Iordo dipendente 24.481,88 2,040,16 171,36 14,28 10,080,00 840,00 3,070,50 255,88 40,954,05   vecc Sostituto Cor Iordo dipendente 25,550,18 2,129,18 178,80 14,90	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40 57.021,45  his qif mmissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47 75,11 6,26		Sostituto Ci lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14 	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3,335,01 277,92 1,178,46 98,20 16,599,06 58,847,20  ova qif nissario Coord. + 27 oneri Amministrazione 11,070,22 922,52 77,48 6,46		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08  Diff lordo dipendente 801,22 66,77 5,64	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77  Gerenze oneri Amministrazione 336,60 28,05 2,37 0,19
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabilo assegno di funzione  TOTALI  Con r Voce stipendio vacanza contrattuale indennita	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità TOTALI £ COMPLESSIVO  rlordino 2018 Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre	Ispettore :   Iordo dipendente	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,A0 57.021,45  hia qif mmissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01		Sostituto Ci lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14 	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3,335,01 277,92 1,178,46 98,20 16,599,06 58,847,20 ova qlf nissario Coord. + 27 oneri Amministrazione 11,070,22 92,52 77,48 6,46 3,335,01		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08  Diffilordo dipendente 801,22 66,77 5,64 0,47	0nerl Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77  Gerenze onerl Amministrazione 336,60 28,05 2,37 0,19
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabila assegno di funzione  TOTALI  Con r  Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile appricabila	Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità TOTALI £ COMPLESSIVO  rlording 2018 Periodo gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità gennaio/dicembre 13^ mensilità	Ispettore: Iordo dipendente 24.481,88 2.040,16 171,36 14,28 10.080,00 3.070,50 255,88 40.954,05  vecci Sostituto Cor Iordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,40 57.021,45  his qif mmissario + 27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92		Sostituto Ci lordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 255,88 42.248,14 	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16.599,06 58.847,20 ova qif nissario Coord. + 27 oneri Amministrazione 11.070,22 922,52 77,48 6,46 3.335,01 277,92		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08  Diffilordo dipendente 801,22 66,77 5,64 0,47	0nerl Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77  Berenze  onerl Amministrazione 336,60 28,05 2,037 0,19
Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile nancionabilo assegno di funzione  TOTALI  Con r Voce stipendio vacanza contrattuale indennita mensile mensile mensile assegno di	Periodo gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre 13^ mensilità TOTALI E COMPLESSIVO  rio/dino 2018 Periodo gennalo/dicembre 13^ mensilità gennalo/dicembre	Ispettore: Iordo dipendente 24.481,88 2.040,16 171,36 14,28 10.080,00 840,00 3.070,50 255,88 40.954,05  Vecci Sostituto Corlordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50	Supriore +27  oneri Amministrazione 10.284,84 857,07 71,99 6,00 3.296,16 274,68 1.178,46 98,20 16.067,A0 57.021,45  hia qlf mmissario +27 oneri Amministrazione 10.733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46		Sostituto Colordo dipendente 25.550,18 2.129,18 178,80 14,90 10.198,80 849,90 3.070,50 255,88 42.248,14  Sostituto Comritordo dipendente 26.351,40 2.195,95 184,44 15,37 10.198,80 849,90 3.070,50	ommissario + 27 oneri Amministrazione 10,733,63 894,47 75,11 6,26 3.335,01 277,92 1.178,46 98,20 16.599,06 58.847,20 ova qlf nissario Coord. + 27 oneri Amministrazione 11,070,22 922,52 77,48 6,46 3.335,01 277,92 1.178,46		Iordo dipendente 1.068,30 89,02 7,44 0,62 118,80 9,90 1.294,08  Diff lordo dipendente 801,22 66,77 5,64 0,47	oneri Amministrazione 448,80 37,40 3,13 0,27 38,85 3,24 531,69 1.825,77  ferenze oneri Amministrazione 336,60 28,05 2,37 0,19

- <u>alla lettera m</u>), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per i ruoli non direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

alle lettere n), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo.



#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera o</u>), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera p</u>), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso istituti penitenziari e istituti penali per i minorenni, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

alla lettera q), numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione competente ad esprimersi
sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed
organizzativo.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

alla lettera r), la disciplina relativa alle modalità di comunicazione delle condizioni di salute ostative al servizio, trasmettendo alla direzione da cui dipende il certificato medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultino sia la prognosi che la diagnosi. Tale misura viene introdotta affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinate le modalità che assicurino l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato umicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalla legge.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 alla lettera s), un intervento di aggiornamento delle denominazioni utilizzate nel testo e superate.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

<u>alla lettera t</u>), modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 443 del 1992:
 al numero 1) e 2), l'introduzione nella rubrica e nel comma 1 delle prove di efficienza fisica nei concorsi per l'accesso dall'esterno ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), che le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione pemitenziaria e che la commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

alla lettera u), modifiche all'articolo 87:



ai numeri 1), 2), 3) e 4), la rimodulazione delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza per l'accesso al ruolo degli ispettori e al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;

## Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

ai numeri 5) e 6), che le commissioni e i comitati di vigilanza siano nominate con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse;

# Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 7), che fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera v</u>), modifiche all'art. 103 del medesimo decreto legislativo, oggetto di novella e richiamato:

ai numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti relativi alle prove scritte ed orali del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;

# Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), si prevede che, fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera z</u>), modifiche all'articolo 106:

ai numeri 1 e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali del concorso per allievo agente ed allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;

# Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), si prevede che fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

alla lettera aa), che in sede di accertamento dei requisiti attitudinali, il giudizio di non idoneità
è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del direttore generale
del personale e delle risorse.

- <u>alla lettera bb)</u>, che sono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, per la loro sede, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di disturbo psichico o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
- L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera cc</u>) la sostituzione della tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli agenti assistenti di n. 620 unità. Tale misura è stata



determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5% della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento in parola, alla luce delle recenti revisioni ordinative che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei reparti di polizia penitenziaria dislocati sul territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 66, comma 9 - bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate sono soggette al doppio limite - numerico e finanziario - connesso alle cessazioni che si determinano nell'anno precedente (c.d. turn over).

L'articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" prevedendo:

- <u>alla lettera a</u>), che la sanzione disciplinare della censura sia inflitta dal comandante del reparto o dal capo dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende, al fine di adeguare la normativa alle modifiche introdotte per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

#### alla lettera b):

al numero 1), lettera a), che le funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;

al numero 1), lettera b), per esigenze di funzionalità e di efficienza dell'azione amministrativa, si sopprimono le parole "che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse";

al numero 1), lettera c), che le funzioni di componente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un primo dirigente di polizia penitenziaria;

# Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 2), la competenza per l'azione disciplinare nei confronti del personale in formazione è stabilita in capo al direttore della scuola o istituto di istruzione e al Direttore Generale della formazione;

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), viene soppressa la lettera c) per adeguare il Consiglio regionale di disciplina al Consiglio centrale di disciplina.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera c</u>), che il comandante del reparto, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura informi l'organo competente.



L'articolo 32 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo:

- <u>alle lettere a) e b)</u>, del comma 1 dell'articolo illustrato, l'adeguamento della disciplina relativa alla assegnazione, alla consegna ed all'impiego dell'armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266" prevedendo:

- <u>alla lettera a</u>), sono apportati adeguamenti terminologici all'articolo 5 del decreto legislativo n. 146 del 2000 che ha ad oggetto l'articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria; le qualifiche degli appartenenti alla predetta carriera sono così ridenominate:
  - a) vice commissario di Polizia penitenziaria (da vice commissario penitenziario);
  - b) commissario di Polizia penitenziaria (da commissario penitenziario);
  - c) commissario capo di Polizia penitenziaria (da commissario capo penitenziario);
  - d) intendente aggiunto di Polizia penitenziaria (da commissario coordinatore penitenziario);
  - e) intendente di Polizia penitenziaria (commissario coordinatore superiore);
  - f) primo dirigente di Polizia penitenziaria (da primo dirigente);
  - g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria (da dirigente superiore);
  - g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria;

la sostituzione delle qualifiche di "commissario coordinatore" e "commissario coordinatore superiore" è effettuata al fine di evitare confusioni terminologiche con la denominazione "coordinatore" attribuita alle qualifiche apicali di tutti i ruoli subordinati;

va poi rilevata l'introduzione della nuova qualifica apicale di "dirigente generale".

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.

- <u>alla lettera b</u>), l'introduzione dell'articolo 5-bis che istituisce la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali saranno preposti esclusivamente i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies.
  - L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.
- <u>alla lettera c</u>), la sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000 (sulla funzione del personale appartenente alla carriera dei funzionari) al fine di meglio determinare gli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in relazione alle qualifiche rivestite.
  - L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera d</u>), numeri 1) e 2), la modificazione degli articoli 7, commi 5 e 8, inserendo fra le prove concorsuali anche quelle di efficienze fisica.
  - Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.



- <u>alla lettera e</u>), la modificazione dell'articolo 9, comma 4, rideterminando il riparto di competenze fra direttore dell'istituto e comandante di reparto, che rivesta la qualifica di primo dirigente, riguardo alla determinazione concernente la conferma nella qualifica di commissario capo dei funzionari che terminano il periodo di tirocinio iniziale.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera f</u>), la modificazione dell'articolo 13, per sostituire la denominazione della qualifica di "commissario coordinatore".

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera g</u>), numeri 1) e 2), lettera a), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo novellato;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 2), lettera b), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 146 del 2000.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera h</u>), la modificazione dell'articolo 13-ter, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente, in luogo dell'attuale cadenza annuale.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.

- <u>alla lettera i</u>), la modificazione dell'articolo 13-quater, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di dirigente superiore, in luogo dell'attuale cadenza annuale.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.

- <u>alla lettera l</u>), numero 1), la modificazione dell'art. 13-quinquies, comma 1, al fine di disciplinare in maniera più puntuale il percorso di carriera dei funzionari del Corpo, anche precisando che gli incarichi nel corso del tempo ricoperti devono essere connessi alle qualifiche di volta in volta rivestite;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al numero 2), l'inserimento del comma 2 al medesimo art. 13-quinquies, così introducendo dei limiti, minimi e massimi, di permanenza nel medesimo incarico di comando di reparto o di nucleo traduzioni e piantonamenti.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera m</u>), l'inserimento dell'articolo 13-sexies, disciplinante la procedura di nomina a dirigente generale di polizia penitenziaria; l'inserimento di tale disposizione è reso necessario dalla introduzione della nuova qualifica apicale della carriera dei funzionari.
  - L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.
- <u>alla lettera n</u>), numero 1), la modificazione dell'articolo 14, comma 1, volta a migliorare la tecnica redazionale della disposizione;



al numero 2), modificazioni all'articolo 14, comma 2, volte, da un lato, a migliorare la tecnica redazionale della disposizione, dall'altro, ad attribuire valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari.

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), modificazioni all'articolo 14, comma 4, volte a migliorare la tecnica redazionale della disposizione.

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

ai numeri 4), 5) e 6), la sostituzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies dell'articolo 14, finalizzata a ridefinire la disciplina della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera dei funzionari del Corpo; in particolare viene conferita a quest'ultima l'integrale competenza in materia, sgravando così il consiglio di amministrazione del ministero del compito di approvare le graduatorie di merito dei funzionari promovendi.

# Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera o)</u>, la modificazione dell'articolo 15, comma 1, dovuta alla necessità di adeguare le qualifiche di commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore alle nuove previsioni dell'articolo 5, comma 1.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera p</u>), la sostituzione dell'articolo 16, finalizzata a disciplinare, in maniera analoga a quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato, la valutazione annuale dei funzionari del Corpo con qualifica di livello dirigenziale.

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

alla lettera q), la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del Corpo. Tale rimodulazione è il coerente completamento della rivisitazione delle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, come emerge dalla modificazione operata dalla già illustrata novella dell'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. In secondo luogo in relazione alle criticità emerse in fase di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2015, n. 84 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", e dei decreti ministeriali di attuazione. In particolare il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015 ha individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali ed all'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ed individua le articolazioni dirigenziali territoriali. Il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 ha individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali ed all'ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, determina le articolazioni dirigenziali territoriali e specifica, tra l'altro, i posti di funzione da conferire ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria. Sorge l'esigenza di affidare l'incarico di comando del reparto di polizia penitenziaria di stanza presso istituti penitenziari di primo livello a primi dirigenti e di riordinare gli uffici dei dipartimenti dell'Amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità, dei Provveditorati, dei Centri di giustizia minorile e degli uffici distrettuali ed interdistrettuali dell'esecuzione penale esterna attraverso le "Divisioni" da affidare a primi dirigenti di polizia penitenziaria. Così come sussiste l'esigenza di affidare ai dirigenti superiori di polizia penitenziaria gli uffici sicurezza e traduzioni dei Provveditorati e tutti gli altri uffici allo stato affidati agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ruolo ad esaurimento creato con la legge 15 dicembre 1990, n. 395. La modifica delle dotazioni organiche riguarda l'incremento di cinquantuno posti di primo dirigente (da 96 a 147), dodici posti di dirigente superiore (da 5 a 17) e l'introduzione



di due posti di dirigente generale (da 0 a 2). Il Corpo di polizia penitenziaria è l'unica forza di polizia, allo stato, sprovvista nella progressione in carriera della qualifica di dirigente generale. L'onere derivante dagli incrementi in argomento è stato quantificato su base decennale in relazione alla contestuale riduzione di 65 posti di commissario coordinatore nella rispettiva dotazione organica. Il calcolo è stato effettuato dall'anno 2022, perché solo da quel momento gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria cominceranno a maturare l'anzianità necessaria ai fini della promozione a primo dirigente, che avverrà in maniera organica e dilazionata nel tempo. L'importo cresce nell'anno 2027, perché da quel momento sarà completa la dotazione organica dei primi dirigenti e gli appartenenti alla carriera dei funzionari cominceranno a maturare l'anzianità minima per la promozione a dirigente superiore. Subisce un ulteriore crescita nel 2028, per la previsione in organico dei due dirigenti generali. Deve specificarsi, però, che in virtù di una norma transitoria prevista all'interno di questo decreto la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la prima nomina dei dirigenti generali del Corpo di polizia penitenziaria è stato fissato in tre anni. Il calcolo è stato effettuato, di volta in volta, sottraendo dal trattamento economico del dirigente generale, del dirigente superiore e del primo dirigente, il trattamento economico del commissario coordinatore.

Tabella n. 4

	Onere per rimodulazione pianta organica Dirigenti											
Unità	Qualifica	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)	Differenza	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
52	Comm. coordinatore Primo dirigente	€ 59.402,30 € 93.302,07	€ 33.899,77			1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200
12	Comm. coordinatore	€ 59.402,30	€ 61.769,23								741.230,800	741.230,800
2	Dirigente Superiore  Comm. coordinatore	€ 121.171,53 € 59.402,30	€ 110.733,01								221.466,010	221.466,010
	Dirigente Generale	€ 170.135,31 Totale oneri				1,762,788,20	1.762.788,20	1.762.788,20	1.762.788,20	1.762.788,20	2,725,485,01	2,725,485,01



		vec	chia qif	nı	ova qlf		
Con riordino 2018		Commissario Coordinatore		Prim	Primo Dirigente		renze
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
	gennalo/dicembre	17,457,92	7.334,07	26.724,44	11.226,94	9.266,52	3.892,87
stipendío	13^ mens⊞tà	1,454,82	611,17	2.227,04	935,58	772,21	324,41
Indennità mensile	gennaio/dicembre	10.205,67	3.337,25	12.314,01	4.026,68	2.108,34	689,43
pensionabile	13^ mensilità	850,47	278,10	1.026,17	335,56	175,70	57,45
indennità integrativa	gennalo/dlcembre	9.363,79	3.381,08	10.689,41	3.859,74	1.325,62	478,66
speciale	13^ mensilità	780,32	281,76	890,78	321,65	110,47	39,89
	gennalo/dicembre	2.712,18	1.040,93	12.490,07	4.793,69	9.777,89	3.752,76
indennità dirigenziale	13^ mensilità	226,02	86,74	1.040,84	399,47	814,82	312,73
TC	DTALI	43.051,18	16.351,11	67.402,76	25.899,31	24.351,57	9.548,19
TOTALE C	OMPLESSIVO		59.402,30		93.302,07		33,899,77
							and the state of t
		vec	chia qif	m	iova qlf		
Con rior	rdino 2018	Commissario Coordinatore		Dirigen	Dirigente Superiore		renze
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
	gennaio/dicembre	17.457,92	7.334,07	34.646,94	14.555,18	17.189,02	7.221,11
stipendio	13^ mensilità	1.454,82	611,17	2.887,25	1,212,93	1.432,43	601,76
Indennità mensile	gennalo/dicembre	10.205,67	3,337,25	14.313,86	4,680,63	4.108,19	1.343,38
pensionabile	13^ mensilità	850,47	278,10	1,192,82	390,05	342,35	111,95
indennità integrativa	gennaio/dicembre	9.363,79	3.381,08	11,260,88	4.066,08	1,897,09	685,00
speciale	13 <sup>A</sup> mensilità	780,32	281,76	938,41	338,84	158,09	57,08
	gennalo/dicembre	2.712,18	1.040,93	20.470,51	7.856,58	17.758,33	6,815,65
indennità dirigenziale	13^ mensilità	226,02	86,74	1.705,88	654,71	1.479,86	567,97
TO	DTALI	43.051,18	16.351,11	87.416,54	33.755,00	44.365,36	17.403,89
TOTALE C	OMPLESSIVO		59,402,30		121.171,53		61.769,23
							***************************************
		vec	chia qif	n n	Jova qlf		
Con rior	rdino 2018	Commissar	io Coordinatore	Diriger	Dirigente Generale		erenze
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	tordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
	gennalo/dicembre	17.457,92	7.334,07	40,534,54	17.028,56	23.076,62	9.694,49
stipendio	13º mensilità	1.454,82	611,17	3.377,88	1,419,05	1.923,06	807,88
Retribuzione individuale di	gennalo/dicembre			17.024,51	7,151,99	17.024,51	7.151,99
anzianità	13^ mensilità			1.418,71	596,00	1.418,71	596,00
indennità mensile	gennaio/dicembre	10.205,67	3.337,25	15.574,26	5.092,78	5.368,59	1.755,53
pensionabile	13 <sup>A</sup> mensilità	850,47	278,10	1.297,86	424,40	447,38	146,30
Indennità Integrativa	gennalo/dicembre	9.363,79	3,381,08	11.675,69	4.215,86	2.311,90	834,78
speciale	13^ mensilità	780,32	281,76	972,97	351,32	192,66	69,57
	gennaio/dicembre	2.712,18	1.040,93	28.002,43	10.747,34	25.290,25	9.706,41
indennità dirigenziale	13^ mensilità	226,02	86,74	2,333,54	895,62	2.107,52	808,888
TO	DTALI	43.051,18	16.351,12	122.212,39	47,922,92	79.161,21	31.571,80
TOTALE C	OMPLESSIVO		59.402,30		170.135,31		110.733,01

# L'articolo 34 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante "Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo:

- la modifica della tabella Tabella F, prevista dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, e allegata al medesimo, avente ad oggetto il periodo di permanenza nella qualifica per gli ispettori orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, e con l'anticipazione dello scrutimio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo. Il personale inquadrato nella banda musicale del Corpo appartiene ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia penitenziaria, pertanto gli oneri per l'intervento in argomento sono



calcolati nelle modalità previste in generale per il ruolo degli ispettori e sono contemplati nella tabella n. 3.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto indicato nella precedente tabella n. 3.

L'articolo 35 introduce modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85", prevedendo:

- <u>alla lettera a</u>), del comma 1, per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera b</u>), per gli assistenti capo tecnici, in parallelo a quanto stabilito per il ruolo agenti assistenti, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore".

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli riportati nella precedente tabella n. 1.

- <u>alla lettera c</u>), modifiche all'articolo 10: al numero 1), che le mansioni esecutive del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici possono assumere contenuto anche qualificato e complesso; L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- al numero 2), al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera, per i sovrintendenti capo, in parallelo a quanto stabilito per il ruolo sovrintendenti, si anticipa, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore".

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli riportati nella precedente tabella n. 2.

<u>alla lettera d</u>), per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, in parallelo a quanto stabilito per il ruolo ispettori, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

<u>alla lettera e</u>), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico, in parallelo a quanto stabilito per il ruolo ispettori, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli riportati nella precedente tabella n. 3.

alla lettera f), modifiche all'articolo 24: al numero 1), per i ruoli tecmici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;



al numero 2), l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria. Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera g</u>), che la direzione del Laboratorio centrale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici con qualifica di primo dirigente tecnico, in analogia a quanto previsto in materia di incarichi riguardanti l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento determina nuovi e maggiori oneri indicati nello specifico nella precedente tabella n. 4.

- <u>alla lettera h</u>), numeri 1) e 2), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici. **Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.** 

- alla lettera i), modifiche all'articolo 27:

al numero 1), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al numero 2), che la formazione iniziale per l'immissione nella predetta carriera sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alle lettere 1 e m</u>), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

  Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera n</u>), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico, secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale dell'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella precedente tabella n. 4.

- <u>alla lettera o</u>), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera p), la modifica della tabella A, allegata al decreto legislativo 162 del 2010, con la rimodulazione della dotazione organica del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici. Viene previsto un posto da primo dirigente tecnico, proveniente dal ruolo dei biologi a cui affidare la direzione del Laboratorio centrale del DNA, con contestuale riduzione di un posto di commissario coordinatore tecnico biologo. Sorge la necessità per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA" di affidare l'incarico di direttore del laboratorio



centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, in virtù del combinato disposto degli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009".

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella precedente tabella n. 4.



# CAPO V Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Il Capo V, recante modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si compone di 5 articoli. Nel dettaglio:

L'articolo 36, reca modifiche all'articolo 2, prevedendo:

#### al comma 1:

- <u>alla lettera a)</u>, una modifica finalizzata a limitare il ricorso al concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti previsto, dal riordino delle carriere, per la copertura delle dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno dal 2017 al 2022 solo per la copertura delle vacanze al 31.12.2017, attraverso concorsi per titoli da bandire entro il 30 settembre del 2018, in relazione alla modifica *sub* lettera b);

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

alla lettera b), per la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, l'anticipazione della selezione prevista, a regime, dall'anno 2024 già a decorrere dall'1.1.2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018) da effettuarsi, per il 70% dei posti disponibili riservati agli assistenti capo, mediante scrutinio per merito comparativo e per il restante 30% dei posti, riservati al personale del ruolo degli agenti e assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, con concorso interno. Inoltre, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici che richiedono la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività investigativa e di prevenzione, in linea con gli obiettivi del decreto legislativo principale n. 95 del 2017, si prevede un significativo aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero ratione temporis più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera a-bis), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. La portata circoscritta nel tempo di tale meccanismo si fonda su due elementi di contesto: da una parte, si stima che i dipendenti promossi alla qualifica di vice sovrintendente grazie al sovrannumero in parola permarranno ulteriormente in servizio, in media, per circa 3 anni; dall'altra parte si stima altresì che i neo-promossi degli anni successivi al periodo del sovrannumero diverranno vice sovrintendenti ad un'età media inferiore. Pertanto, la necessità di ufficiali di polizia giudiziaria permarrà, ma sarà possibile farvi fronte attraverso gli ordinari meccanismi di avanzamento secondo carenze organiche. La misura è corredata da apposito meccanismo di riassorbimento del sovrannumero così creato, basato sulla corrispondente riduzione dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno per le promozioni da effettuarsi in sovrannumero in modo che al 31 dicembre 2023 le unità sovrannumerarie siano 3,060, al 31 dicembre 2024 1.802, al 31 dicembre 2025 750, per esaurirsi definitivamente entro l'anno 2026. È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali



transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del d.P.R. n. 335 del 1982;

Tabella V.1.

#### SELEZIONE STRAORDINARIA PER VICE SOVRINTENDENTI (4.000 UNITA') 2027 2020 2021 2022 2024 1^ ANNUALITA' (ANNO 2020) 1.870.815,00 1.870.815,00 1.870.815,00 698.437,60 2^ ANNUAUTA' (ANNO 2021) 1,247,210,00 376.657,42 3^ ANNUALITA' {ANNO 2022} 935.407,50 935,407,50 935,407,50 935.407,50 4^ ANNUALITA' (ANNO 2023) 935,407,50 935.407,50 TOTALE 1.870.815,00 3.118.025,00 4.053.432,50 2.247.472,42 935.407,50 SELEZIONE STRAORDINARIA PER VICE SOVRINTENDENTI (4.000 UNITA') SOVRANNUMERO TEMPORANEO RUOLO SOVRINTENDENTI 1500 2.500 CESSAZIONI ASS. CAPO COORD. 1.500 1.000

#### 1° ANNUALITA' ANNO 2020

anno	unità	vecchia qlf	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	anere complessivo
2020	940	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	1.172.377,40
2021	940	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	1.172.377,40
2022	940	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	1.172.377,40
2023	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2024	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE+32	50,035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2020	560	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	698.437,60
2021	560	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.282,23		1.247,21	698.437,60
2022	550	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.282,23	-	1.247,21	698.437,60
2023	560	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.282,23	-	1.247,21	698.437,60
2024	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2026		ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	50VRINTENDENTE+32	50,035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2027		ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51,341,40	-	1.306,38	



#### 2° ANNUALITA' ANNO 2021

anno	unità	vecchia qlf	nuova qIf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020						-	-	
2021	698	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.282,23	-	1.247,21	870.552,58
2022	698	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.282,23	-	1.247,21	870.552,58
2023	698	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	870.552,58
2024	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.341,40		1.306,38	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	

2020						-		
2021	302	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	376-657,42
2022	302	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.282,23	-	1.247,21	376.657,42
2023	302	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	376.657,42
2024	302	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	376.657,42
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23		3.247,21	
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE+32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2027		ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE+32	50.035,02	51.341,40		1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	•	1.306,38	

#### 3° ANNUALITA' ANNO 2022

anno	unità	vecchia qlf	nuova qif	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-					-		
2021	-					-	-	
2022	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2023	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1,247,21	935.407,50
2024	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	50VRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	

#### 4° ANNUAUTA' ANNO 2023

anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-					-	-	
2021	-					-	-	
2022	-		100			-	-	
2023	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2024	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50,035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2025	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23		1.247,21	935.407,50
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE+32	5D.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2028		ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	•

<u>alla lettera c)</u>, l'applicazione della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo in materia di formazione, anche al corso professionale previsto per gli appartenenti selezionati con le



procedure scrutinali suddette, nonché interventi di drafting e di coordinamento relativi alle innovazioni introdotte;

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

 alla lettera d), l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente da parte del personale promosso per merito straordinario.


#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

alle lettere e) e f), con riferimento ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, l'utilizzo delle vacanze organiche ancora disponibili al 31.12.2016 mediante l'espletamento di due concorsi (da bandire entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020) in luogo dei previsti cinque concorsi interni ancora da bandire nella fase transitoria, nonché di ulteriori tre concorsi, da bandire rispettivamente negli anni dal 2021 al 2023, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente. È demandata ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la definizione delle modalità di svolgimento del corso di formazione cui avviare i vincitori dei concorsi in argomento.

# La misura genera gli oneri esplicitati nelle tabelle sottostanti.

Infine, per assicurare la funzionalità agli uffici, a fronte delle consistenti carenze organiche nel ruolo degli ispettori, è introdotta la possibilità di avviare al corso di formazione un corrispondente numero di idonei di altre procedure concorsuali per la medesima annualità, qualora il numero dei vice ispettori immessi in ruolo sia inferiore a quello previsto dalle aliquote concorsuali previste per ciascun anno. In merito, si prevede che i candidati beneficiari dell'ampliamento, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, siano avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile.

Poiché la decorrenza (giuridica ed) economica è individuata nel giorno successivo al termine del corso, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri;





### Tabella V.2.

#### ANTICIPAZIONE RESIDUI POSTI DISPONIBILI CONNESSI ALLE VACANZE ORGANICHE AL 31.12.2016 RUOLO ISPETTORI

anno	ANTICIPAZIONE CONCORSO 2020>>> 2019		ANTICIPAZIONE CONCORSO 2021 >>> 2020		ANTICIPAZIONE CONCORSO 2022 >>> 2021		ANTICIPAZIONE CONCORSO 2023 >>> 2021		ANTICIPAZIONE CONCORSO 2024>>> 2021		ONERE COMPLESSIVO
	quota AC	quota SC	quota AC	quota SC	quota AC	quota SC	quota AC	quota SC	quota AC	quota SC	AZIONE
2019	644.229,22	-	-	-		-	-	_	-	-	644.229,22
2020	-	-	644.229,22	-	-	-	-	-	•	-	644.229,22
2021	358,310,19	729.233,70	-	-	644,229,22		644.229,22	-	644.229,22		3,020.231,55
2022	-	-	358.310,19	729.233,70	-	-	644.229,22	*	644.Z29,22	-	2.376.002,33
2023	-		-	-	358.310,19	729.233,70	358.310,19	729.233,70	1.002.539,41	606.297,90	3.783.925,09
2024	-	-	-	-	-	-	358.310,19	729.233,70	358.310,19	729.233,70	2.175,087,78
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	358.310,19	729.233,70	1.087.543,89
2026	-	-	-	-		-	-	-	-		-
2027	187,075,07	436.881,90	-	-	-	-	-		-	-	623.956,97
2028	187.075,07	436,881,90	187.075,07	436.881,90	-	-	-	•	-	-	1.247.913,94

### ANTICIPAZIONE RESIDUI POSTI DISPONIBILI CONNESSI ALLE VACANZE ORGANICHE AL 31.12.2016 RUOLO ISPETTORI (QUOTA ASSISTENTI CAPO)

Annualità	2020							
anno	unità	vecchia qlf	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annua nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01		3.857,66	644.229,22
2020	167	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	47.428,01	47.428,01	-	-	-
2021	167	VICE ISPETTORE	:SPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2022	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2023	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	•
2024	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2025	167	SPETTORE	<b>ISPETTORE</b>	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2026	157	ISPETTORE + 17	ISPETTORE+17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2027	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	187.075,07
2028	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	187.075,07

Annualità	2021							
anno	unità	vecchía qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qIf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019						-	-	•
2020	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2021	167	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	47.428,01	47.428,01	-	-	-
2022	167	VICE!SPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2023	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	•
2024	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2025	167	ISPETTORE	15PETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	•
2026	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49,573,58	-	-	-
2027	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06			-
2028	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	187.075,07



Annualità	2022							
anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-						-	
2020	167	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO	43,570,35	43.570,35	-	-	-
2021	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2022	167	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	47.428,01	47.428,01	-	-	•
2023	167	VICEISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2024	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49,573,58	49.573,58	-	-	-
2025	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	•
2026	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-		•
2027	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2028	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52,316,06	\$2,316.05	-		-

Annualità	2023							
anno	unità	vecchia qIf	nuova qlf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019						-	-	•
2020	167	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO	43.570,35	43,570,35	-	-	•
2021	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43,570,35	47.428,01	*	3.857,66	644.229,22
2022	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2023	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58		2.145,57	358.310,19
2024	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2025	167	ISPETTORE	1SPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2026	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49,573,58	49.573,58	-	-	-
2027	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49,573,58	-		•
2028	167	ISPETTORE+17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-		

Annualità	2024							
anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-					*	-	-
2020	-					-	-	-
2021	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2022	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2023	167	ASSISTENTE CAPO	ISPETTORE	43.570,35	49.573,58	-	6.003,23	1.002.539,41
2024	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2025	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358,310,19
2026	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2027	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2028	167	<b>ESPETTORE</b>	+SPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	•

### ANTICIPAZIONE RESIDUI POSTI DISPONIBILI CONNESSI ALLE VACANZE ORGANICHE AL 31:12:2016 RUOLO ISPETTORI (QUOTA SOVRINTENDENTI CAPO)

Annualità	2020							
anno	unità	vecchia qlf	nuova glf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50,761,45	50.446,23	315,22	-	-
2020	390	VICE ISPETTORE + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.446,23	50,446,23	-	-	-
2021	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE+17	50.446,23	52.316,06	•	1.869,83	729.233,70
2022	390	SPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-		-
2023	390	ISPETTORE+17	ISPETTORE+17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2024	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE+17	52.316,06	52.316,06		- "	-
2025	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE+17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2026	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE+17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2027	390	JSPETTORE + 17	(SPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	436.881,90
2028	390	(SPETTORE + 27	(SPETTORE CAPO + 27	54.176,61	55.296,82	•	1.120,21	435,881,90



	2021		T	E				
anno	unità	vecchia qif	nuova qlf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-	-n -v -w-				-		-
2020	390	SOVR. CAPO +4+17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	
2021	390	VICE ISPETTORE + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.446,23	50.446,23	-	~	+
2022	390	VICE (SPETTORE + 17	ISPETTORE+17	50.446,23	52.316,06		1.869,83	729.233,70
2023	390	ISPETTORE+17	ISPETTORE+17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2024	390	SPETTORE+17	ISPETTORE+17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2025	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2026	390	SPETTORE + 17	ISPETTORE+17	52.316,06	52.316,06	÷	-	-
2027	390	ISPETTORE + 17	ISPETTOR€+17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2028	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	436.881,90
lonualită	2022							
алпо	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-		-			-	-	+
2020	390	SOVR, CAPO + 4 + 17	SOVR. CAPO +4+17	50.761,45	50,761,45	-	-	-
2021	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	-
2022	390	VICE (SPETTORE + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.446,23	50.446,23	-	-	-
2023	390	VICE ISPETTORE + 17	fSPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2024	390	ISPETTORE + 17	(SPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06		-	•
2025	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	+
2026	390	ISPETTORE + 17	(SPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2027	390	JSPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2028	390	SPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
hnualitä	7023							
апло	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-						-	-
2020	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	SOVR. CAPO +4+17	50.520,35	50.520,35	-	-	
			i e	1				
2021	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50,761,45	50.446,23	315,22	-	-

2026	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	•	-
2027	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE +17	52.316,06	52.316,06	•	-	-
2028	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52,316,06	-	-	•
Annualità	2024							
anno	unità	vecchia qif	nuova qlf	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-					-	-	-
2020	-					-		•
2021	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50,761,45	50.446,23	315,22		-
2022	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	-
2023	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	ISPETTORE + 17	50.761,45	52.316,06	-	1.554,61	606.297,90
2024	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2025	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2026	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	,	-

52.316,06

52.316,06

50,761,45

50,446,23

50.446,23

52.316,06

50.446,23

52.316,06

52.316,06

52.316,06

52.316,06

52.316,06

315,22

1.869,83

1.869,83

729,233,70

729.233,70



2022

2023

2024

2025

2027

2028

390

390

390

390

390

390

SOVR. CAPO + 4 + 17

VICE ISPETTORE + 17

VICE ISPETTORE + 17

ISPETTORE + 17

ISPETTORE + 17

ISPETTORE + 17

VICE ISPETTORE + 17

CON RIO	RDINO 2018	vecchia c	qualifica		
voce	periodo	ASSISTENTE CAPO			
	p-011-04-0	lordo dipendente	oneri Amministrazione		
-41	gennaio/dicembre	20.742,83	8.714,05		
stipendio	13^ mensilità	1.728,57	726,17		
vacanza	gennaio/dicembre	145,20	61,00		
contrattuale	13^ mensilità	12,10	5,09		
indennità mensile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14		
pensionabile	13^ mensilità	662,88	216,76		
assegno di	gennalo/dicembre	-	-		
funzione	13^ mensilità	-	-		
TO	TALI	31.246,14	12.324,21		
TOTALE CO	OMPLESSIVO		43.570,35		

nuova q	ualifica					
VICE ISPETTORE						
lordo dipendente	oneri Amministrazione					
22.211,74	9.331,16					
1.850,98	777,60					
155,52	65,34					
12,96	5,45					
9.054,96	2.960,97					
754,58	246,75					
-	-					
-	-					
34.040,74	13.387,27					
	47.428,01					

CON RIO	RDINO 2018	vecchia c	qualifica		
voce	periodo	VICE ISPETTORE			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione		
stinondia	gennaio/dicembre	22.211,74	9.331,16		
stipendio	13^ mensilità	1.850,98	777,60		
vacanza	gennaio/dicembre	155,52	65,34		
contrattuale	13^ mensilità	12,96	5,45		
indennità mensile	gennaio/dicembre	9.054,96	2.960,97		
pensionabile	13^ mensilità	754,58	246,75		
assegno di	gennaio/dicembre	-	-		
funzione	13^ mensilità	-	-		
тс	TALI	34.040,74	13.387,27		
TOTALE CO	OMPLESSIVO		47.428,01		

nuovà q	пиоva qualifica				
ISPET	ISPETTORE				
lordo dipendente	oneri Amministrazione				
23.324,55	9.798,64				
1.943,71	816,56				
163,32	68,61				
13,61	5,71				
9.348,24	3.056,87				
779,02	254,74				
-	-				
-	-				
35.572,45	14.001,13				
	49.573,58				



CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica			
voce	periodo	ISPETTORE + 17 AA			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione		
-41	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64		
stipendio	13^ mensilità	1.943,71	816,56		
vacanza	gennaio/dicembre	163,32	68,61		
contrattuale	13^ mensilità	13,61	5,71		
indennità mensile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,87		
pensionabile	13^ mensilità	779,02	254,74		
assegno di	gennalo/dicembre	1.829,40	702,12		
funzione	13^ mensilità	152,45	58,51		
TC	TALI	37.554,30	14.761,76		
TOTALE COMPLESSIVO			52.316,06		

nuova q	nuova qualifica				
ISPETTORE C	ISPETTORE CAPO + 17 AA				
lordo dipendente	oneri Amministrazione				
23.769,68	9.985,64				
1.980,81	832,14				
166,44	69,92				
13,87	5,83				
9.647,76	3.154,82				
803,98	262,90				
1.829,40	702,12				
152,45	58,51				
38.364,39	15.071,88				
	53.436,27				

CON RIORDINO 2018		vecchia (	qualifica	
voce	periodo	SOVRINTENDENTE CAPO + 4 + 17 AA		
	P 411343	lordo dipendente	oneri Amministrazione	
-4341-	gennaio/dicembre	22.389,79	9.405,95	
stipendio	13^ mensilità	1.865,82	783,83	
vacanza	gennało/dicembre	156,72	65,84	
contrattuale	13^ mensilità	13,06	5,48	
indennità mensile	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63	
pensionabile	13^ mensilità	775,39	253,55	
assegno di	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92	
funzione	13^ mensilità	150,02	57,57	
TOTALI		36.455,68	14.305,77	
TOTALE CO	OMPLESSIVO		50.761,45	

nuova qualifica				
VICE ISPETTORE + 17 AA				
lordo dipendente oneri Amministrazione				
22.389,79	9.405,95			
1.865,82	783,83			
156,72	65,84			
13,06	5,48			
9.054,96	2.960,97			
754,58	246,75			
1.829,40	702,12			
152,45	58,51			
36,216,78	14.229,45			
	50.446,23			

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica				
voce	perioda	VICE ISPETTORE + 17 AA				
	pameas	lordo dipendente	oneri Amministrazione			
	gennaio/dicembre	22.389,79	9,405,95			
stipendio	13^ mensilità	1.865,82	783,83			
vacanza	gennaio/dicembre	156,72	65,84			
contrattuale	13^ mensilità	13,06	5,48			
indennità mensile	gennaio/dicembre	9.054,96	2.960,97			
pensionabile	13^ mensilità	754,58	246,75			
assegno di	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12			
funzione	13^ mensilità	152,45	58,51			
TOTALI		36.216,78	14.229,45			
TOTALE COMPLESSIVO			50.446,23			

nuova qualifica				
ISPETTORE + 17 AA				
lordo dipendente	oneri Amministrazione			
23.324,55	9.798,64			
1.943,71	816,56			
163,32	68,61			
13,61	5,71			
9.348,24	3.056,87			
779,02	254,74			
1.829,40	702,12			
152,45	58,51			
37.554,30	14.761,76			
52.316,06				

CON RIO	RDINO 2018	vecchia q	qualifica	
voce	periodo	ISPETTORE + 27 AA		
1000	paaa	iordo dipendente	oneri Amministrazione	
	gennalo/dicembre	23.324,55	9.798,64	
stipendio	13^ mensilità	1.943,71	816,56	
vacanza	gennalo/dicembre	163,32	68,61	
contrattuale	13^ mensilità	13,61	5,71	
indennità mensile	gennalo/dicembre	9.348,24	3.056,87	
pensionabile	13^ mensilità	779,02	254,74	
assegno di	gennaio/dicembre	3.070,50	1,178,45	
funzione	13^ mensilità	255,88	98,20	
TOTALI		38.898,83	15.277,78	
TOTALE CO	OMPLESSIVO		54.176,61	

nuova q	nuova qualifica				
ISPETTORE CA	ISPETTORE CAPO + 27 AA				
lordo dipendente	oneri Amministrazione				
23.769,68	9.985,64				
1.980,81	832,14				
166,44	69,92				
13,87	5,83				
9.647,76	3.154,82				
803,98	262,90				
3.070,50	1.178,45				
255,88	98,20				
39.708,92	15.587,90				
	55.296,82				

# alla lettera g):

- la correzione di un errore materiale;
- la possibilità di utilizzare i posti non coperti nel concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, riservato al personale con qualifica di



- sovrintendente capo, nel primo concorso di cui alla lettera c-bis) in favore del medesimo personale;
- la "restituzione" all'aliquota del concorso pubblico dei 1.000 posti utilizzati, in fase transitoria, per il concorso interno di cui alla stessa lettera d), con la specificazione che tale recupero avrà luogo, a partire dal concorso indetto nel 2024, nei quattro concorsi successivi, per almeno 250 unità per ciascuno di essi, intervenendosi, così, su mere modalità concorsuali per l'accesso alla qualifica di vice ispettore;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera h)</u>, un intervento di coordinamento volto a chiarire che anche ai vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) si applicano le disposizioni già vigenti in materia di decorrenza giuridica ed economica della nomina (dalla data di conclusione del corso di formazione per la nomina a vice ispettore);

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alla lettera i)</u>, la precisazione che il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, è assicurata solo qualora gli stessi risultino vincitori dei soli concorsi per titoli; L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri
- alla lettera l), per i vincitori dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, la facoltà di rinunciare alla nuova qualifica entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione. La disposizione prevede, altresì, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte abbia esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. Inoltre, in chiave di coordinamento rispetto alla disciplina a regime, viene previsto che i posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore siano attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è possibile sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alla lettera m)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo per gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni; *L'intervento comporta gli oneri di cui alla tabella 4*.
- <u>alla lettera n)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni.

L'intervento comporta gli oneri di cui alla tabella 4.

alla lettera o), la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di essere ammessi allo scrutimio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno



cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera p)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 agli assistenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni; L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 2 riferita al capo I, articolo 2.
- <u>alla lettera q)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denonimazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 ai sovrintendenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni; *L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 3 riferita al capo I, articolo 2.*
- <u>alla lettera r)</u>, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.

- <u>alla lettera s):</u> il riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi di formazione per vice ispettore in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione, per il personale del ruolo degli ispettori frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera t):</u>
  - al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo la dicitura "ad esaurimento" con riferimento al ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato istituto con il riordino delle carriere;
  - al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste in organico;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera u)</u>, un intervento di drafting formale; Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera v)</u>, un intervento di carattere formale, motivato da esigenze di carattere gestionale, volto a differire da cinque a sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale, con esclusione dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente; *L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri*.
- <u>alla lettera z)</u>, un intervento di *drafting* formale; Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.



- alla lettera aa), a fini sistematici, l'abrogazione di parte della disciplina relativa alla valutazione dei titoli e ai coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al fine di declinarla in modo più organico nel nuovo articolo 59-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000, con interventi di drafting formale sulla parte non traslata; L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera bb)</u>, il differimento al 1° gennaio 2022 del termine per l'attuazione del percorso di carriera dei funzionari di Polizia per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

#### - alla lettera cc):

- al n. 1), una modificazione meramente testuale;
- al n. 2), intervenendo su mere modalità concorsuali, il graduale utilizzo delle cessazioni del ruolo direttivo ai fini delle assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, stabilendo che siano destinate ai concorsi, a regime, per vice commissario di cui all'articolo 5-bis del d.lgs. n. 334 del 2000, in una misura, pari a 1.004, che deriva, in parte, dal graduale riassorbimento dei posti resi indisponibili nel ruolo degli ispettori ai sensi del articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 2), dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 e, per il resto, dalla riduzione della dotazione organica della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia già fissata dal successivo n. 7);
- al n. 3), l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari;
- al n. 4), l'attribuzione al già previsto decreto interministeriale (Ministri dell'interno e dell'econonia e delle finanze) del compito di fissare un piano programmatico pluriennale che delinei e renda conoscibile l'andamento della dotazione organica dei funzionari nel periodo 2021-2026, con effetti di semplificazione tanto della riorganizzazione delle articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza quanto della programmazione delle ordinarie promozioni mediante scrutinio dei funzionari;

#### L'intervento non comporta oneri.

- <u>alla lettera dd).</u> l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime, in materia di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici anche nei concorsi da espletarsi nella fase transitoria;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- <u>alla lettera ee)</u>, l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente tecnico da parte del personale promosso per merito straordinario.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

#### - alla lettera ff),

al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo n.
 95 del 2017 la dicitura "ad esaurimento" con riferimento al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato istituto con il riordino delle carriere;

- al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste in organico;
- al n. 3), la riduzione, per la sola aliquota proveniente dal concorso del 2019, di 2 anni (da 6 a 4) della permanenza nella qualifica di commissario tecnico per conseguire la promozione a commissario capo tecnico, al fine di allinearla a quanto già previsto per una parte dei funzionari "ordinari" della corrispondente qualifica del ruolo direttivo; L'intervento determina nuovi oneri indicati nela tabella sottostante.

Tabella V.3.

#### RIDUZIONE PERMANENZA 2 ANNI COMMISSARI TECNICI R.E.

anno	unità	vecchia qlf	กมองa qif	peri	odo	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO TECNICO	01/01/2019	31/12/2019	55.645,92	55.645,92	-	-	•
2020	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO TECNICO	01/01/2020	31/12/2020	55. <b>645,9</b> 2	55.645,92		-	•
2021	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO TECNICO	01/01/2021	31/12/2021	55. <b>645,9</b> 2	55.645,92	,	-	
2022	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO TECNICO	01/01/2022	31/08/2022	55.645,92	55.645,92		-	
2022	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/09/2022	31/12/2022	55.645,92	56.488,70		842,78	20.745,60
2023	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2023	31/12/2023	55.645,92	56.488,70		842,78	62.236,00
2024	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2024	30/08/2024	55. <del>6</del> 45,92	55.488,70	-	842,78	41.490,40
2024	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/09/2024	31/12/2024	55.488,70	55.488,70	*	-	-
2025	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2025	31/12/2025	55.488,70	55.488,70	-	-	-
2026	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2026	31/12/2026	55.488,70	56.488,70	=	-	
2027	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2027	31/12/2027	55.488,70	56.488,70	-	-	
2028	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2028	31/12/2028	56.488,70	56.488,70	-	-	

CON RIO	RDINO 2018	vecchia c	qualifica
voce	periodo	COMMI	SSARIO
	-	lordo dipendente	oneri Amministrazione
-1:1!-	gennaio/dicembre	26.351,40	11.070,23
stipendio	13^ mensilità	2.195,95	922,52
vacanza	gennaio/dicembre	184,44	77,49
contrattuale	13^ mensilità	15,37	6,46
indennità mensile	gennaio/dicembre	10.310,40	3.371,50
pensionabile	13^ mensilità	859,20	280,96
TC	TALI	39.916,76	15.729,16
TOTALE CO	TOTALE COMPLESSIVO		55.645,92

nuova c	nuova qualifica		
COMMISSARIO CAPO			
lordo dipendente	oneri Amministrazione		
26.796,53	11.257,22		
2.233,04	938,11		
187,56	78,79		
15,63	6,57		
10.416,96	3.406,34		
868,08	283,87		
40.517,80	15.970,90		
56.488,70			

- <u>alla lettera gg)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico degli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
  - L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.
- alla lettera hh), qualifica di ispettore superiore tecnico degli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
  - L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.
- alla lettera ii), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, agli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica al compimento di almeno sei anni di

effettivo servizio in tale qualifica, nonché, agli ispettori superiori tecnici in possesso, al 1º gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore, che sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore e di ispettore superiore tecnico;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.

- <u>alla lettera ll)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 agli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
  - L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 2 riferita al capo I, articolo 2.
- <u>alla lettera mm)</u>, in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 ai sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 3 riferita al capo I, articolo 2.

- <u>alla lettera nn)</u>, la possibilità per i sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, di conseguire la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; nonché la medesima possibilità ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
  - L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.
- <u>lettera oo</u>) in analogia a quanto previsto nella fase transitoria per il ruolo degli ispettori, le medesime anticipazioni delle permanenze anche per le corrispondenti qualifiche del ruolo degli orchestrali;
  - L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.
- alla lettera pp), l'introduzione di correzioni di mero coordinamento rispetto a novelle già
  apportate al decreto legislativo principale ad opera del primo decreto legislativo correttivo;
   Lintervento non comporta oneri
- <u>Alla lettera qq</u>) interventi motivati da esigenze di carattere gestionale e correzione di mero refuso;
  - L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri
- <u>alla lettera rr)</u>, l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici; L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- <u>alla lettera ss)</u>, la precisazione volta a chiarire che, nella fase transitoria, i funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ferma restando la frequenza del corso di formazione dirigenziale e la decorrenza della nomina dal momento di verificazione delle vacanze;
  - L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera tt), un intervento volto ad evitare lo scavalcamento ed il raggiungimento dei medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, da parte dei frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici, statuendo che, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;



# L'intervento determina gli oneri indicati nella sottostante tabella

Tabella V.4.

# DISCIPLINA TRANSITORIA 13° CORSO MEDICI PER EVITARE SCAVALCAMENTO DEL 14° CORSO

anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-	-				-	-
2021	-					-	-
2022	-					-	
2023	27	MEDICO PRINCIPALE	MEDICO CAPO	56.488,70	59.402,30	2.913,60	39.333,60
2024	27	MEDICO CAPO	MEDICO CAPO	59.402,30	59.402,30	-	-
2025	27	MEDICO CAPO	MEDICO CAPO	59.402,30	59.402,30	-	
2026	27	MEDICO CAPO	MEDICO CAPO	59,402,30	59.402,30	-	
2026	27	MEDICO CAPO	MEDICO CAPO + 3	59.402,30	60.208,04	805,74	10.877,49
2027	27	MEDICO CAPO + 3	MEDICO CAPO + 3	60.208,04	60.208,04	-	-
2028	27	MEDICO CAPO + 3	MEDICO CAPO + 3	60.208,04	60.208,04	-	
2028	27	MEDICO CAPO + 3	MEDICO CAPO + 3	60.208,04	74.404,44	14.196,40	191.651,40

CON RIO	RDINO 2018	vecchia qualifica MEDICO CAPO				
voce	período					
7002	Periods	lordo dipendente	oneri Amministrazione			
- the second	gennalo/dicembre	17.457,92	7.334,07			
stipendio	13^ mensilità	1.454,82	611,17			
indennità mensile	gennaio/dicembre	10.205,67	3.337,25			
pensionabile	13^ mensilità	850,47	278,10			
ind. Integrativa	gennaio/dicembre	9.363,79	3.381,08			
speciale	13^ mensilità	780,31	281,76			
to d. file to to	gennaio/dicembre	2.712,18	1.040,94			
ind. Dirigenziałe	13^ mensilità	226,02	86,75			
тс	TALI	43.051,18	16.351,12			
TOTALE CO	OMPLESSIVO		59.402,30			

CON RIOI	RDINO 2018	vecchia qualifica  MEDICO CAPO + 3				
voce	período					
,500	-	fordo dipendente	oneri Amministrazione			
	gennaio/dicembre	17.981,66	7.554,09			
stipendio	13^ mensilità	1.498,47	629,50			
Indennità mensile	gennaio/dicembre	10.205,67	3.337,25			
pensionabile	13^ mensilità	850,47	278,10			
ind. Integrativa	gennaio/dicembre	9.363,79	3.381,08			
speciale	13^ mensilità	780,31	281,76			
	gennaio/dicembre	2.712,18	1.040,94			
ind. Dirigenziale	13^ mensilità	226,02	86,75			
TC	TALI	43.618,57	16.589,47			
TOTALE CO	DMPLESSIVO		60.208,04			

nuova q	nuova qualifica  MEDICO CAPO + 3					
MEDICO						
lordo dipendente	oneri Amministrazione					
17.981,66	7.554,09					
1.498,47	629,50					
10.205,67	3.337,25					
850,47	278,10					
9.363,79	3.381,08					
780,31	281,76					
2.712,18	1.040,94					
226,02	86,75					
43.618,57	16.589,47					
	60.208,04					

MEDICO SUPERIORE					
ione					
18,21					
34,86					
26,68					
35,55					
59,74					
21,65					
88,82					
90,73					
76,24					
04,44					



CON RIO	RDINO 2018	vecchia qualifica  MEDICO PRINCIPALE				
vace	periodo					
1000	paness	lordo dipendente	oneri Amministrazione			
	gennalo/dicembre	26.796,53	11.257,22			
stipendio	13^ mensilità	2.233,04	938,11			
vacanza	gennalo/dicembre	187,56	78,79			
contrattuale	13^ mensilità	15,63	6,57			
indennità mensile	gennalo/dicembre	10.416,96	3.406,34			
pensionabile	13^ mensilità	868,08	283,87			
ind, Integrativa	gennalo/dicembre	-	-			
speciale	13^ mensilità	-	•			
to d. Distance della	gennalo/dicembre	*	-			
ind. Dirigenziale	13^ mensilità	-	-			
то	DTALI	40.517,80	15.970,90			
TOTALE C	OMPLESSIVO		56.488,70			

nuova qualifica						
MEDICO CAPO						
fordo dipendente	oneri Amministrazione					
17.457,92	7.334,07					
1.454,82	611,17					
-	-					
-						
10.205,67	3.337,25					
850,47	278,10					
9.363,79	3.381,08					
780,31	281,76					
2.712,18	1.040,94					
226,02	86,75					
43.051,18	16.351,12					
	59.402,30					

- alla lettera uu), una modifica volta a precisare che i corsi di aggiornamento professionale devono essere frequentati soltanto dai funzionari medici che hanno acquisito la qualifica dirigenziale, a seguito del riordino il 1º gennaio 2018, con allineamento alla disciplina già prevista per i funzionari "ordinari" e "tecnici";

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera vv), la correzione di refusi in materia di primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 334 del 2000 da bandirsi per 7 posti, al fine di chiarire che il limite di età previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, né al personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni:

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alla lettera zz)</u>, l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici e dei funzionari medici veterinari;

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alla lettera aaa)</u>, in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni;

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alla lettera bbb)</u>, in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

alla lettera ccc), il posticipo al 30 giugno 2020 del termine per bandire il concorso interno per titoli per l'accesso di vice ispettore tecnico del settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo



del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alla lettera ddd)</u>, un intervento di mero coordinamento con l'introduzione delle lettere c-bis) e c-ter) (in materia di concorsi straordinari per vice ispettori) e con le modifiche apportate alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter) (in materia di procedure amministrative di transito a domanda nei ruoli tecnici);

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

alla lettera eee) un intervento dimero coordinamento.
 L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

#### al comma 2 l'introduzione:

di una disposizione di interpretazione autentica volta chiarire che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Per effetto di tale interpretazione autentica, i frequentatori del 13° Corso medici e dei corsi precedenti rispettano la permanenza anteriordino, impedendo che abbia luogo la promozione dei medesimi e di medici principali di maggiore anzianità con ben 3 anni di anticipo (cioè con la permanenza prevista, con chiara meritevolezza, dai Corsi di cui sono frequentatori i medici assunti secondo il nuovo regime, e dunque necessariamente specializzati);

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

di una espressa previsione volta a consentire, nella fase transitoria, quale corollario del processo di c.d. dirigenzializzazione dei funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate, la possibilità di attribuzione ad essi di funzioni dirigenziali, anche in sovrannumero rispetto a quelle previste per gli Uffici di appartenenza, fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella relativa dotazione organica, ferme restando le tipologie di funzioni previste dall'ordinamento.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, atteso che al personale interessato non vengono riconosciute ulteriori indennità rispetto a quelle già spettanti.

di una disposizione volta a prevedere che le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), 1-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenute promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore". Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.

Gli interventi determinano gli oneri previsti dalla tabella 4 del Capo I



#### L'articolo 37 introduce modificazioni all'articolo 3, prevedendo:

- <u>alla lettera a)</u>, a fini di coordinamento con le modifiche introdotte negli articoli 27-ter, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 e 25-bis, comma 8, del d.P.R. n. 337 del 1982, che le classi di laurea da conseguire durante la frequenza dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico sono individuate con un decreto del Ministro dell'interno e non con decreto interministeriale; L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri
- alla lettera b), la possibilità di conseguire, per partecipare ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, l'iscrizione agli albi professionali eventualmente prevista entro l'inizio del prescritto corso di formazione purché il candidato dimostri di essere in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza;

### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera c), un intervento di drafting formale;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

alla lettera d), una disposizione deflattiva del contenzioso in tema di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesti per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, finalizzata a chiarire che i candidati possiedono i requisiti richiesti esclusivamente qualora siano integralmente sussistenti al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti richiesti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini della dichiarazione di idoneità. Si prevede, inoltre, che le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, sono ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato. Si prevede, altresì, una riformulazione delle disposizioni in materia di requisiti ai fini di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato già previste per candidati con tatuaggi in determinate fattispecie: nel riportare alla fonte primaria quanto previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno n. 198/2003, si focalizza sulle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, riferendosi ai tatuaggi ma anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora siano visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o qualora, per la loro sede, natura o contenuto, risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, così aggiornando il testo sia rispetto alla nozione di "personalità abnorme", sia chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in sempre rispettose decoro delle funzioni del degli all'Amministrazione. Si prevede, ancora, un criterio di proporzionalità per la definizione del numero massimo di assenze consentite ai singoli frequentatori di corsi di formazione della Polizia di Stato da parte di coloro che vi accedano dopo il loro inizio. Si prevede, infine, la possibilità di scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma breve, con limitazione al tempo strettamente necessario per avviare sollecitamente al corso di formazione eventuali candidati idonei non vincitori, superando la prassi interpretativa dell'assenza di scorrimento in ragione dell'ormai consolidata annualità dei relativi bandi di concorso;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri



- <u>alla lettera e)</u>, dal 1° gennaio 2017, per coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", l'attribuzione della qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, qualora richiamati in servizio, al fine di garantire il corretto inquadramento al personale.

  Non essendosi registrati ingressi nel ruolo d'onore nel periodo di interesse (1° gennaio 2017 1° gennaio 2018), l'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera f), con riferimento ai candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni per l'accesso nella Polizia di Stato, il chiarimento che per i titoli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, oltre ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettua i controlli per i vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, per i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli determina la decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- <u>alla lettera g)</u>, un intervento di coordinamento volto a chiarire che la disciplina dell'articolazione in più cicli dei corsi di formazione si applica anche qualora l'accesso al corso sia conseguente a procedure di reclutamento e scrutinali;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera h), una "clausola di salvaguardia", volta a chiarire che ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" e "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "ruolo direttivo" e "ruolo direttivo tecnico"; viene inoltre chiarito che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal personale sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto (inclusa la maturazione di anzianità di servizio), qualora il dipendente non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

Il comma 2 introduce, dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un nuovo articolo 3-bis in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato, prevedendo un'estensione al personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni la concessione del distintivo già previsto dalla disciplina del codice dell'ordinamento militare.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

L'articolo 38, prevede modifiche all'articolo 36 (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 1, alla:

(1) lettera a), modifica il comma 10, lettera b), al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ispettori in conseguenza delle previste riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo e per i marescialli aiutanti in servizio al 31/12/2016 con meno di 8 anni di anzianità di grado al 1° gennaio 2017.



L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (16) della lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione delle permanenze nei diversi gradi del ruolo ispettori;

(2) lettera b), modifica il comma 11 al fine di sanare la posizione del personale che, iscritto nel ruolo d'onore e richiamato in servizio, conserva una qualifica (qualifica di "luogotenente") non più prevista nell'ordinamento in quanto soppressa dal decreto legislativo n. 95/2017.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto i soggetti interessati erano già iscritti nel ruolo d'onore prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017 e, pertanto, sono destinatari di trattamento di quiescenza;

- (3) lettera c), introduce i commi da 15-bis a 15-decies. In particolare, il comma:
  - 15-bis è diretto a prevedere che i marescialli ordinari che hanno già maturato la nuova permanenza nel grado prevista (sei anni), sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020. Qualora giudicati idonei, i medesimi sono promossi con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine di ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199/1995, in tema di sospensione ed esclusione della valutazione;
  - 15-ter è volto a riconoscere ai marescialli capo che, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2019, non sono stati promossi perché non utilmente iscritti nei quadri di avanzamento della prima valutazione e di quelli della seconda valutazione, la promozione al grado superiore. Al fine di evitare scavalcamenti nel ruolo nei confronti dei marescialli capo già promossi nella precedente aliquota, i citati marescialli capo saranno promossi, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con decorrenza 1° gennaio 2020;
  - 15-quater è volto a prevedere che i marescialli capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato i nuovi requisiti di permanenza nel grado prevista dal presente decreto (sette anni), sono inclusi, per le stesse ragioni di cui al comma 15-ter, in una aliquota straordinaria e, laddove promossi, conseguono il grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter;
  - 15-quinquies è diretto a prevedere che i marescialli capo promossi a tale grado secondo le permanenze previste dalla normativa vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, sono promossi, in deroga ai requisiti di permanenza indicati nella novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199/1995, al maturare di sei anni di anziamità di grado, in luogo degli otto previsti;
  - 15-sexies e il comma 15-septies sono volti a sanare la posizione dei marescialli aiutanti, promossi tali secondo le disposizioni vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017, che, avendo al 1° gennaio 2017 un'anzianità di grado inferiore a otto anni, non sono stati inquadrati nel nuovo grado di luogotenente, perdendo l'apicalità nel ruolo ispettori. Al riguardo, si prevede che tale personale:
    - avente anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019 (comma 15-sexies);
    - promosso maresciallo aiutante con riferimento all'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga ai requisiti di permanenza previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199/1995, al compimento di cinque anni di servizio effettivo nel grado;



- 15-octies, è volto a prevedere che i marescialli aiutanti promossi tali ai sensi dell'articolo 36, comma 14, del decreto legislativo n. 95/2017, con le decorrenze 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 2017, nonché i marescialli capo promossi al grado superiore con le aliquote determinate dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019, in deroga ai requisiti di permanenza nel grado previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 1995 del 1995, sono promossi al grado di luogotenente al maturare di sei anni di permanenza nel grado di provenienza, in luogo degli otto previsti;
- 15-novies e 15-decies, sono volti a disciplinare la promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti promossi tali ai sensi di quanto previsto dei precedenti commi 15-ter e 15-quater. Si tratta, in altri termini, dei marescialli capo che:
  - inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, pur giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, hanno conseguito il grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza (comma 15-ter);
  - avendo un'anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 sono stati inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e promossi, in pari data, al grado superiore in ordine di ruolo (art.15-quater), prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del citato comma 15-ter.

Per effetto del presente comma, i predetti interessati conseguono la promozione a luogotenente, rispettivamente, dopo sei e sette anni di permanenza nel grado, in luogo degli otto attualmente previsti.

L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (16) della lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione delle permanenze nei diversi gradi del ruolo ispettori;

- (4) lettere d) ed e), sono volte ad aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti a seguito della riduzione da 8 a 6 anni dell'anzianità di grado richiesta per il conseguimento della stessa. In particolare:
  - (a) la lettera d), introduce il comma 16-bis, al fine di stabilire che agli appuntanti scelti in servizio al 1° gennaio 2020 e che hanno maturato cinque anni di permanenza nel grado la richiamata qualifica è attribuita con decorrenza 1° gennaio 2020.
    - L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quautificazioni operate al punto (2), lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione della permanenza nel grado di appuntato scelto.
  - (b) la lettera e) modifica il comma 17 al fine di prevedere che la permanenza nel grado per gli appuntati scelti non rientranti nelle previsioni di cui ai commi 16 e 16-bis e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, ai fini del conseguimento della qualifica di «qualifica speciale» e fermi restando gli altri requisiti, è ridotta a 5 anni.
    - L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (2), lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione della permanenza nel grado di appuntato scelto.
- (5) lettera f), modifica il comma 19, al fine di aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ai brigadieri capo a seguito della riduzione da otto a sei anni dell'anzianità richiesta per il conseguimento della stessa.
  - L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (7) (b), lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo.



(6) lettera g), introduce i commi 21-bis e 21-ter, volti ad aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" ai luogotenenti, a seguito delle riduzioni delle permanenze introdotte con le modifiche alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199/1995.

L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (16) della lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione delle permanenze nei diversi gradi del ruolo ispettori;

(7) lettera h), modifica il comma 23, rimodulando lievemente le percentuali di ripartizione dei posti tra concorso pubblico e quello interno ai fini dell'accesso al ruolo ispettori nel periodo transitorio.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto non incide sul numero dei posti annualmente messi a concorso;

(8) lettera i), introduce il comma 24-bis che è volto a prevedere la possibilità, per la Guardia di finanza, di poter formare i propri periti selettori da utilizzare nelle pertinenti procedure concorsuali, ferma restando la potestà certificativa del personale formato dal Corpo a cura della competente struttura del Ministero della difesa.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che tutte le attività formative della Guardia di finanza sono svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio:

- (9) lettera l), reca talune modifiche al comma 29, volte a:
  - ridurre da 6 a 3 anni il requisito di anzianità "minima" nel grado richiesto per la partecipazione ai concorsi straordinari per sottotenenti del Corpo, riservati ai luogotenenti;
  - prevedere che, per poter concorrere nell'ambito della riserva di posti del 25 per cento a tale concorso straordinario, gli interessati devono altresì essere stati effettivamente impiegati, nell'ultimo quinquennio quali specializzati nel relativo servizio.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che tutte le attività formative della Guardia di finanza sono svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

(10) lettera m), abroga, per questioni di coordinamento formale, il comma 34 in materia di avanzamento al grado di colonnello, in quanto superato per effetto delle modifiche operate alla tabella 1, allegata al decreto legislativo n. 69/2001, per effetto dell'aumento di un anno della permanenza minima nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(11) lettera n), introduce il comma 35-bis, recante norme di coordinamento in tema di anzianità di grado di tenente colonnello richiesta per l'avanzamento al grado superiore, per effetto dell'allungamento di un anno delle permanenze nel citato grado di tenente colonnello, preista dalla nuova tabella 1, allegata al decreto legislativo n. 69/2001.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(12) lettera o), abroga il comma 37, in tema di impiego degli ufficiali del Corpo del soppresso ruolo aeronavale in particolari casi, i cui contenuti sono stati riprodotti nell'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 69/2001 [cfr. art. 27, comma 1, lett. i), del presente decreto].

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(13) lettera p), modifica il comma 38, in materia di avanzamento degli ufficiali del ruolo normale, al fine coordinare la presente disposizione transitoria con le previsioni della novellata tabella n. 1



allegata al decreto legislativo n. 69/2001, la quale avrà effetto a partire dalle aliquote di avanzamento per l'anno 2022. Difatti, per effetto delle modifiche introdotte alla predetta tabella 1, gli ufficiali del Corpo dovranno maturare, a regime, almeno dieci anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello (e non più nove, come attualmente previsto) ai fini dell'inserimento in aliquota per la valutazione al grado di colonnello.

#### L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(14) lettera q), modifica il comma 40, anticipando dal 2025 al 2024 la promozione "ivi prevista", al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale.

L'onere relativo all'anticipo dal 2025 al 2024 della promozione al grado di Generale di Divisione è stato quantificato considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/posizione) percepito nel grado inferiore e quello attribuito nel grado superiore, i mesi in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato nella sottostante tabella ha un valore nel 2024 di 47.533,41 euro. *Tabella V.5.* 

iu 7.5													
unità				- 14600°S		T.E. inquadra proveni comprei oneri am/ 13 me	mento enza nsivo 'ne per	inquac no comp oner	r.E. Iramento uovo irensivo i am/ne 13 mesi	differe tarttam econor	ento	AUL	2024
1	Gen. Brig. 3^cl		Gen. Div 4	^cl		130.76	5,96	178	.299,37	47.53	3,41		47.533,41
				grado/ing.eco	nomico di pro	ovenienza		grado/inq.	economico nuo	VD	į	DIE	FERENZA
				GENERALE	DI BRIGATA	3^CL		GENERALE	DI DIVISIONE 4^	CL			PERENEX
	Voce		periodo	lorda dipendente	oneri ammi	nistrazionė	lordo dipe	ndente	oneri amminis	trazione	lordo dipe	indente	oneri amministrazione
	stipendio	gennalo/	dicembre	40.883,39		17.175,11		50.262,83		21.115,41	9	.379,44	3.940,30
	- Triperioro	13^mens	Jiità	3.406,95		1.431,26		4.188,57		1.759,62		781,62	328,36
leder	ınità mensile pensionabile	genna To/	dicembre	14.313,86		4,680,53	i	15.574,15		5.092,75	1	.260,29	412,11
Hide	шта пеняте репяния	13^mens	मार्द्ध	1.192,82		390,05		1.297,85		424,40		105,02	34,34
		rennaio/	dicembre	11.260,88		4,066,08		11.675,69		4,215,86		414,81	149,78
inde	nnità integrativa speciale	13^mens		938,41		338,84		972,97		351,32		34,57	12,48
			dicembre	20.470,50		7.856,58		40.936.07		15.711,26	20	.465,57	
inden	nità dirigenziale/posizione	4		1.705,88	-	654,71				1.309.27			7.854,69
	13^mensilità					<del>  .</del>	3.411,34				.705,46	654,56	
	totale complessi			94.172,68	L	36.593,27		28.319,47	L	49.979,89		.146,79	13.386,62
	(State complets)			L		130.765,95				178.299,36	E		47.533,41

(15) lettera r), modifica di coordinamento al comma 42. L'intervento è connesso alle novità introdotte all'articolo 21 del decreto legislativo n. 69/2001, in tema di procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta degli ufficiali.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si limita a stabilire - fermo restando il numero delle promozioni annualmente previste - il momento a partire dal quale trovano applicazione le disposizioni in tema di avanzamento per fasce di cui alla tabella 1 allegata al medesimo d.lgs. n. 69/2001 per i tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale;

(16) lettera s), introduce il comma 42-bis. L'intervento, in relazione alla composizione delle aliquote per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, è finalizzato a favorire un incremento della platea dei valutandi, al fine di assicurare un'adeguata selezione nelle aliquote di avanzamento formate fino all'anno 2027.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto resta fermo il numero delle promozioni annualmente attribuibili, stabilite dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001;

(17) lettera t), abroga il comma 43, in materia di avanzamento al grado di colonnello, per esigenze di coordinamento, alle modifiche apportate dal presente decreto alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, anche con riferimento ai cicli di promozioni.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (18) lettera u), abroga per questioni di coordinamento formale la lettera e) del comma 47 in tema di requisiti minimi di anzianità necessari per l'inclusione in aliquota di valutazione;
- (19) lettera v), modifica e integra il comma 52 al fine di estendere il periodo transitorio per l'accesso al Corso Superiore di polizia economico-finanziaria in modo da definire in mamiera più armonica la platea di ufficiali che annualmente può partecipare al relativo concorso.

# L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(20) lettera z), modifica il comma 53, al fine di stabilizzare la previsione ivi contenuta, in tema di titoli preferenziali per l'avanzamento.

# L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (21) lettera aa), introduce i commi da 56-bis a 56-sexies. In particolare:
  - (a) il comma 56-bis è volto a:
    - prevedere apposite promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale comparto aeronavale nell'anno 2020 e 2022, ove non sono contemplate promozioni sulla base di quanto previsto dalla tabella l allegata al decreto legislativo n. 69/2001.

Il relativo onere è stato quantificato considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/posizione) percepito nel grado inferiore e quello attribuito nel grado superiore, i mesi in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato nella sottostante tabella ha un valore nel 2020 e 2021 11.963,60 euro e di 23.927,20 dal 2022 al 2028.

Tabella V.6.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2020	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60
2022			11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60
	11.963,60	11.963,60	23.927,20	23.927,20	23.927,20	23.927,20	23.927,20	23.927,20	23.927,20

		grado/inq. eco	grado/ing, economico di provenienza		economico nuovo	DIFFERENZA	
		COLON	NELLO+23 2^CL	GENERALI	E DIBRIGATA 2^CL	DIFFERENCE	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri a mministrazione	lordo dipendente	onerî əmministrazione	iordo dipendente	oneri atnministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	38.804,58	16.301,80	38.804,58	16.301,80	0,00	0,00
superato	13^mensilità	3.233,72	1.358,48	3.233,72	1.358,48	0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennalo/dicembre	14.313,86	4,680,63	14.313,86	4.680,63	0,00	0,00
	13^mensilità	1.192,82	390,05	1.192,82	390,05	0,00	0,00
Indennità integrativa speciale	gennalo/dicembre	11.260,88	4.066,08	11.260,88	4.066,08	0,00	0,00
	13^mensilità	938,41	338,84	938,41	338,84	0,00	0,00
indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre	12.490,07	4.793,69	20.470,50	7.856,58	7.980,43	3,062,89
	13^mensilità	1.040,84	399,47	1.705,88	654,71	665,04	255,24
to	itali	83,275,17	32.329,05	91,920,64	35.647,18	8.645,47	3.318,13
totale co	omplessivo		115.604,23		127.567,82		11.963,60

 prevedere la possibilità per il Comandante Generale - per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo - di conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che è volto a prevedere la possibilità di dedicare - nel periodo 2025-2028, tra le promozioni annualmente previste al grado di generale di divisione - una promozione a ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale.



(b) il comma 56-ter opera una modifica connessa all'incremento di un anno del periodo di permanenza richiesto nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento a colonnello. Al riguardo, si prevede la possibilità di poter rimodulare, in un periodo transitorio, il numero delle promozioni normativamente previste tra le tre aliquote di valutazione del comparto ordinario, onde assicurare uno sviluppo armonico dei predetti avanzamenti in relazione alla composizione delle aliquote medesime e del numero dei relativi valutandi.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che non varia il numero delle promozioni annuali normativamente previste;

- (c) i commi 56-quater, 56-quinquies e 56-sexies sono volti a:
  - prevedere la possibilità, fino al 2025, di transito di ufficiali dal ruolo normale comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con determinazione del Comandante generale, onde disporre di un più elevato numero di ufficiali in effettivo per le esigenze di funzionalità del ruolo (comma 56-quater);
  - disciplinare le modalità di formazione delle aliquote di avanzamento nel ruolo di destinazione, stabilendo che le stesse si formino dopo il perfezionamento di detto transito, onde disporre di una platea di valutandi più ampia. Inoltre, in relazione all'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, si stabilisce che, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, continua ad applicarsi la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore delle modifiche in commento. Ciò consente il rinvio al 2022 della promozione in detto grado, al fine di consentire anche ai valutandi transitati un adeguato periodo di impiego in tale settore (comma 56-quinquies);
  - evitare il conferimento di promozioni a fronte di un numero limitato di ufficiali in aliquota, che, in alcuni casi, potrebbero limitare sensibilmente la selezione per l'avanzamento al grado superiore da parte dell'amministrazione. Difatti, l'articolo 26 del d.lgs. n. 69/2001 prevede, per gli avanzamenti a scelta nel ruolo tecnicologistico-amministrativo, l'attribuzione di promozioni negli anni in cui esse non sono previste qualora si verifichino nel corso dell'anno una o più vacanze nei rispettivi gradi superiori. L'articolo 31 del d.lgs. n. 69/2001 sancisce la possibilità di attribuire, in aggiunta alle promozioni annualmente previste, ulteriori promozioni qualora entro il 1° luglio si constatino vacanze. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unità (comma 56-sexies). Tale disposizione, di carattere prudenziale, "sterilizza" le promozioni di cui al citato articolo 26 e consente di "sterilizzare" quelle di cui al predetto articolo 31, altrimenti attribuibili a legislazione vigente, al fine di distribuire, nel periodo transitorio, le promozioni in modo armonico, garantendo percentuali di promovibilità omogenee nelle diverse annualità considerate.

Gli interventi di cui ai commi 56-quater, 56-quinquies e 56-sexies non comportano oneri ulteriori rispetto alle quantificazioni operate per effetto della sostituzione della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, operate dall'articolo 9, comma 3, del decreto in commento a cui si fa rinvio, tenuto conto che sono diretti a disciplinare la possibilità di transito di ufficiali dal comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, a tal fine prevedendo:

- l'applicazione, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022 per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-



amministrativo, della tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore delle modifiche in commento;

- la disattivazione, in un periodo transitorio, delle disposizioni attualmente vigenti in tema di promozioni non annuali e di promozioni aggiuntive in caso di vacanze, in modo da evitare il conferimento di promozioni a fronte di un numero limitato di ufficiali in aliquota.
- (22) lettera bb), introduce il comma 60-quinquies, volto a prevedere l'alimentazione soprannumeraria del ruolo sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia. In particolare, si prevede che detta alimentazione avvenga progressivamente con concorsi banditi a partire dal 2020 nelle seguenti misure:
  - 250 unità per il concorso relativo all'anno 2020 (immissione in ruolo nel 2022);
  - 350 unità per il concorso relativo all'anno 2021 (immissione in ruolo nel 2023);
  - 400 unità per il concorso relativo all'anno 2022 (immissione in ruolo nel 2024);
  - 500 unità per il concorso relativo all'anno 2023 (immissione in ruolo nel 2025).

Difatti, a seguito di tali concorsi, le posizioni soprannumerarie si verificano nell'anno di effettiva immissione nel ruolo sovrintendenti dei relativi vincitori ovverosia due anni dopo l'emananzione del bando. Ciò in quanto, per ciascuno dei suddetti concorsi, il relativo bando è emananto a dicembre dell'anno di riferimento (es. 2020). La procedura concorsuale si conclude nel mese di novembre dell'anno successivo (es. 2021), con avvio dei vincitori alla frequenza del corso di formazione che si terrà a partire dal mese di gennaio del nuovo anno (es. 2022).

Per quanto concerne il riassorbimento delle unità soprannumerarie sono state considerate:

- le cessazioni fisiologiche (es. per congedo) delle unità soprannumerarie a partire dal 2023 (concorso relativo all'anno 2021). Per quanto concerne il concorso 2020 (immissione in ruolo 2022), in modo prudenziale, le cessazioni fisiologiche di tale unità non sono state considerate ai fini dell'abbattimento dell'onere per il medesimo anno 2022;
- le riduzioni del numero di posti ordinariamente messi a concorso a partire dalle procedure relative all'anno 2024, i cui effetti si verificheranno a decorrere dal 2026, primo anno di immissione in ruolo dei relativi vincitori.

In tal modo, come previsto dal comma 60-quinquies, il numero massimo delle unità soprannumerarie è fissato:

- al 31 dicembre 2026, in 1.170 unità;
- al 31 dicembre 2027, in 793 unità;
- al 31 dicembre 2028, in 363 unità,

per poi assorbirsi completamente nel 2029.

L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri, riportati nella sottostante tabella, con un valore di picco pari a euro 1.847.839,19 nell'anno 2025.

Tabella V.7.



anni d	oncorsi
2020	200
2020	50
2021	300
2021	50
2022	350
2022	50
2023	450
2023	50

Riduz	ioni
2021	10
2022	7
2023	10
2024	13
2025	17
2026	223
2026	50
2027	327
2027	50
2028	380
2028	50

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
314.477,22	314.477,22	314.477,22	314.477,22	314,477,22	395.552,22	395.552,22
***************************************	439.198,22	439,198,22	439,198,22	439,198,22	439,198,22	526.189,41
		501.558,72	501.558,72	501.558,72	501.558,72	501.558,72
			626.279,72	626.279,72	626.279,72	626,279,72
	-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10
		-8.730,47	-8.730,47	-8.730,47	-8.730,47	-8.730,47
			-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10
a.m.	******			-16.213,73	-16,213,73	-16.213,73
				-21.202,57	-21.202,57	-21,202,57
					-278,127,83	-278.127,83
						-65.035,22
						-407.837,67
						-65.035,22 -473.939,8
						-65.035,22
314.477,22	741.203,33	1.234.031.58	1.847.839,19	1.810.422,89	1.613.370,06	623.478,1

	¿				1.000		
	1					DIF	FFERENZA
con riordino 20:		APPUNTAT	OSCELTO Q.5, +27	VICEBRIGADIERE +27			
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.633,08	9.088,05	21.633,08	9.088,05	0,00	0,00
3 tipe note	13^menslità 1.802,76 757,34 1.802,76 757,34		0,00	0,00			
vacanza contrattuale	gennalo/dicembre	151,43	63,62	151,43 63,62		0,00	0,00
vacanza contrattuare	13^mensilità	12,62	5,30	12,62	12,62 5,30		0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	8.740,08	2.858,01	785,52	256,87
Montal mensue benzionaone	13^mensHità	662,88	211,23	728,34	243,75	65,46	32,52
assegno funzionale	gennaio/dicembre	2,949,83	1.132,14	3.018,20	1.158,39	68,37	26,25
assegno lunzionare	13^mensiiltä	245,82	92,99	251,52	99,52	5,70	6,53
totali		35.412,97	13.951,81	36.338,02	14.273,97	925,05	322,16
totale compless	ivo		49,364,78		50.611,99		1.247,21
con riordino 202	.8	APPUNTATO SCELTO Q.S.		VICEBRIGADIERE +27		Di	FFERENZA
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	fordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.742,83	8.714,06	20.787,34	8.732,76	44,51	18,70
Superior	13^mensilità	1,728,57	726,17	1.732,28	727,73	3,71	1,56
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	145,20	61,00	145,51	61,13	0,31	0,13
vacanza contrattuare	13^mensifità	12,10	5,08	12,13	5,09	0,03	0,01
1-1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	gennalo/dicembre	7.954,56	2.601,14	8.740,08	2.858,01	785,52	256,87
indennità mensile pensionabile	13^mensilltà	662,88	216,76	728,34	238,17	65,46	21,41
assegno funzionale	gennalo/dicembre	2.949,83	1.132,14	3.018,20	1.158,39	68,37	26,25
assegno runzionare	13^mensilità	245,82	94,35	251,52	96,53	5,70	2,19
totali		34.441,78	13,550,71	35,415,39	13.877,80	973,61	327,10
totale compler.			17.002.40		40 202 40		1 200 70

	promozioni								
anno		unità	totale unità						
2022	Appuntati scelti Q.S.	200	· 250						
2022	APPuntati scelti	50	230						
2023	Appuntati scelti Q.S.	300	350						
2023	APPuntati scelti	50	330						
2024	Appuntati scelti Q.S.	350	400						
2024	APPuntati scelti	50	400						
2025	Appuntati scelti Q.S.	450	500						
2023	APPuntati scelti	50	300						

(23) In aggiunta agli interventi normativi sopra illustrati, di modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 95/2017, si riporta di seguito l'onere connesso all'aggiornamento del numero di unità destinatari delle previsioni contenute nel comma 60-ter del predetto articolo, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 ottobre

2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95/2017. Il citato comma 60-ter prevede la possibilità di bandire un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo, volto a "stabilizzare" il personale del Corpo che, sebbene non reclutato per tali fimi, svolge già da anni le funzioni di "esecutore" nell'ambito del complesso bandistico della Guardia di finanza in qualità di "aggregato". Tale personale, in sede di relazione tecnica è stato a suo tempo individuato in undici unità (3 vicebrigadieri e 8 appuntati scelti qualifica speciale), le quali, in caso di superamento del concorso straordinario in parola, assumerebbero la qualifica di 3^ parte B, corrispondente al grado di maresciallo ordinario. Al riguardo, risulta necessario aggiungere un'ulteriore unità nel grado di appuntato scelto qualifica speciale, in quanto ha maturato i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso in parola, ancora da bandire. Pertanto, tenuto conto che:

- il comma 60-bis reca la possibilità di partecipare alla predetta procedura concorsuale per coloro che posseggono i requisiti ivi stabiliti, senza;
- il numero delle unità è indicato nella relazione tecnica allegata al richiamato decreto legislativo n. 126/2018 ai fini della quantificazione dell'onere connesso all'attuazione del comma 60-bis, è stato quantificato l'onere ulteriore per tale unità aggiuntiva come di seguito indicato nella sottostante tabella:

Tabella V.8.

			Т						2020		2021	T	2022	П	2023		2024		2025	Т	- 1	2026		2027		2028
unità	inquedramento proveniènza	inquadramento racivo		periodo	T.E. inquadramento provenierza comprensivo ocerh am/ne per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri an/re per 13 mesi	differenza Larttamento economico	rv, mesi	costo periodo	oc. mesi	costo periodo	nr. mesi	periodo periodo	nr. mesi	eosto periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo period		- 1	costa periodo	or. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
	APP.SC. "Q.S."	MAR ORD. 3 PARTE B	01/01/1	1020 31/12/2026	44.949,56	49.573,59	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	12	4,624,0	)3	12	4.624,03				•
1	APP.SC. "Q.S."	MAR CAPO 34PARTE B	05/05/2	1027 31/11/2028	44.949,56	50.693,78	5.744,22								•				·			•	12	5.744,22	12	5.744,22
									4,624,09		4.624,0	•	4,624,00		4,624,0		4.624,0		4,62	4,03		4,624,03		5.744,22		5,744,22
[				ĺ																			) CEEE	RENZA		
Г		con rior	dino 2	018			APPUNT	TATO	SCELTOQ	,s.			MARES	CIALI	LO ORDII	VARIO	3^PARTE	В					HPFER	ICNZA		
Г		voce		р	eriodo	lordo di	pendente	2 01	neri ammi	nist	razione	lo	rdo diper	nden	te c	nerî	amminis:	trazio	one l	ordo	ďþ	endente	οn	eri amm	inist	razione
Г		tipendio		gennaio/d	licembre		21.633,0	В		9.	088,06			23.32	24,55		,, <u> </u>	9,79	8,64		:	1.691,47	<u>L</u>			710,59
	51	ribentito		13^mensi	Htà		1.802,7	6			757,34			1.94	13,71			81	6,55		_	140,96	$oxed{oxed}$			59,22
	vacanz:	a contrattuale		gennaio/d	licembre		151,4	4			63,62			16	53,32			6	8,61	1 11,88		11,88		4,99		
L	yacanza	a contrattuare		13^mensi	lítà		12,6	2			5,30			1	13,61				5,72			0,99	<u> </u>			0,42
۱,	idennità ma	ensile pensiona	bile	gennaio/d	licembre		7.954,5	6		2.	601,14			9,34	18,24			3,05	6,87			1,393,68	<u> </u>			455,73
Ľ		enone penone		13^mensi	lità		562,8	в .			216,76			77	79,02			25	4,74			116,14	-			37,98
L		to	tali				32.217,3	4		12,	732,22		:	35,57	72,45		1	4.00	1,14	3,355,12				1.268,92		
L		totale co	mples	sslyo						44.	949,56						4	19.57	3,59	59 4.624,03				4.624,03		
[																							FEED	ENZA		
		con rior	dino 2	018			APPUNT	OTA	SCELTO Q	s.			MAI	RESCL	ALLO CAL	034	PARTÉ B					U	IFFER	EN <i>L</i> A		
		voce		р	eriodo	lordo di	pendente	ог	neri ammi	nistr	azlone	io	rdo diper	dent	te o	nerl a	mminist	razlo	ne t	ordo (	dipe	endente	อกเ	eri ammi	nistr	azione
Г	-	M		gennaio/d	icembre		21.633,08	3		9.	088,06		2	3.76	9,68	9.985,64		5,64		2	2.136,60				897,59	
L	51	tipendio		13^mensi	lità		1.802,76	5			757,34			1,98	0,81			837	2,14			178,05				74,80
Г		trattunio		gennalo/d	cembre		151,44	1			63,62			16	6,44			69	9,92			15,00				6,30
L_	vacanza	a contrattuale		13^mensi	lità		12,62	2			5,30			1	3,87				5,83		_	1,25				0,53
1.	donnità —	ensile pensiona	bila	gennalo/d	icembre		7.954,56	5		2.	601,14			9.64	7,76			3.154	4,82		1	1.693,20				553,68
L"	киеппіса те	enses hausiona	PILE	13^mensil	lità		662,88				216,76			80	3,98			26	2,90			141,10				46,14
		to	otali				32.217,34	1		12.	732,22		3	6,38	2,54		1	4.31	1,25		_ 4	4.165,20			1	.579,22
		totale co	mples	ssivo						44.	949,56						5	0.69	3,78						5	.744,22

L'articolo 39, reca modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, al comma 1, prevede:

- <u>alla lettera a)</u>, una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente; in particolare: - una procedura

semplificata valida dal 2018 al 2022, per la copertura dei posti per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, provvedendosi per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel ruolo. Al termine della procedura selettiva i vincitori frequenteranno un corso di formazione.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si prevede, inoltre, al fine di migliorare la funzionalità dei reparti di Polizia penitenziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività di ordine e sicurezza all'interno degli istituti, durante le traduzioni e nel contesto delle misure di esecuzione penale esterna, un significativo aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi del comma 5, del presente decreto. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero ratione temporis più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche amuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera a-bis), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. Nel concreto la misura prevede che alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 500, 300, 250 e 250 unità soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, così come previsto dal d. lgs. 95/2017. La misura è corredata da apposito meccanismo di completo riassorbimento del sovrannumero così creato entro il 2028, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni sovrannumerarie sia pari a: 1) 1000 al 31 dicembre 2024; 2) 900 al 31 dicembre 2025; 3) 690 al 31 dicembre 2026; 4) 480 al 31 dicembre 2027; 5) 160 al 31 dicembre 2028;

È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti; - in ragione dell'introduzione della procedura semplificata per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti dal 2018 al 2022, viene meno la previsione del concorso straordinario per titoli per la copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica prevista con decreto ministeriale 10 aprile 2019; - che il corso di formazione per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si prevede, inoltre, che alle procedure semplificate per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti possano partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; - infine una modifica formale dovuta all'introduzione di quanto previsto nel precedente punto.



L'intervento comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è stato calcolato considerando il differenziale tra i trattamenti economici fondamentali complessivi corrisposti nella qualifica superiore e quelli delle posizioni economiche precedenti. Dal 1 gennaio 2024 il riassorbimento è stato calcolato in considerazione del numero dei pensionamenti del personale appartenente alla qualifica apicale di assistente capo coordinatore, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella V.9.

		Sele	zione straoro	linaria per vic	e sovrintend	entl			il i
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prima annualità (ANNO 2020)	623,605,00	623.605,00	623.605,00	623.605,00	311.802,50	261.256,00	130.628,00	65.314,00	-
Seconda annualità (ANNO 2021)		374.163,00	374.163,00	374.163,00	311.802,50	249.442,00	195.942,00	156,753,60	39.188,40
Terza annualità (ANNO 2022)			311.802,50	311.802,50	311.802,50	311.802,50	236.969,90	156.753,60	78.376,80
Quarta annualità (ANNO 2023)				311.802,50	311.802,50	311.802,50	311.802,50	236.969,90	91.439,60
TOTALE	623.605,00	997.768,00	1.309.570,50	1.621.373,00	1.247.210,00	1.134.303,00	875.342,40	615.791,10	209.004,80

#### 1\* ANNUAUTA ' ANNO 2020

anno	unità	vecchia qlf	nuova glf	costo annuo	costo annuo	Assegno	differenza costo	onere
anno	ujjita	veccina qu	iluova qii	vecchia qlf	nuova qlf	ad	qualifica	complessivo
2020	500	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	623.605,00
2021	500	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51,282,23	-	1.247,21	623.605,00
2022	500	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	٠	1.247,21	623.605,00
2023	500	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50,035,02	51.282,23	-	1.247,21	623.605,00
2024	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2025	200	Assistente capo coord. +32 AA	Sovrintendente +32	50.035,02	51.341,40	,	1.306,38	261.276,00
2026	100	Assistente capo coord. +32 AA	Sovrintendente +32	50.035,02	51.341,40	,	1.306,38	130.638,00
2027	50	Assistente capo coord. +32 AA	Sovrintendente +32	50.035,02	51.341,40		1.306,38	65.319,00
2028		Assistente capo coord. +32 AA	Sovrintendente +32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
:							totale	3.263.455,50

#### 2° ANNUAUTA ' ANNO 2021

anno	unità	vecchia alf	nuova qlf	costo annuo	costo annuo	Assegno	differenza costo	onere
anno	unita	vecciia qii	Huova qs	vecchia qlf	nuova qlf	ad	qualifica	complessivo
2020		Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23		1.247,21	-
2021	300	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +33	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	374.163,00
2022	300	Assistente capo coord, +32 AA	Vice sovrintendente +34	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	374.163,00
2023	300	Assistente capo coord, +32 AA	Vice sovrintendente +35	50.035,02	51,282,23	-	1,247,21	374.163,00
2024	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +36	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2025	200	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +37	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	249.442,00
2026	150	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +38	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	195.957,00
2027	120	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +39	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	156.765,60
2028	30	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +40	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	39.191,40
							totale	2.075.647,50

#### 3° ANNUAUTA ' ANNO 2022

anno	unità	vecchia glf	nuova glf	costo annuo	costo annuo	Assegno	differenza costo	onere
aiiio	uiita	veccina qsi	naova qu	vecchia qlf	nuova glf	ad	qualifica	complessivo
2020		Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51,282,23	-	1.247,21	-
2021		Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +33	50.035,02	51.282,23		1.247,21	-
2022	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +34	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2023	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +35	50.035,02	51.282,23	,	1.247,21	311.802,50
2024	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +36	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2025	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +37	50.035,02	51.282,23	•	1.247,21	311.802,50
2026	190	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +38	50.035,02	51,282,23	-	1.247,21	236.969,90
2027	120	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +39	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	156.765,60
2028	60	Assistente capo coord, +32 AA	Vice sovrintendente +40	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	78.382,80
							totale	1.719.328,30



#### 4° ANNUALITA 'ANNO 2023 costo annuo costo annuo Assegno differenza costo onere unità vecchia qlf anno nuova qlf vecchia qlf nuova qlf ad qualifica complessivo 2020 Assistente capo coord. +32 AA Vice sovrintendente +32 50.035,02 51.282,23 1.247,21 2021 Vice sovrintendente +33 50.035,02 51.282,23 Assistente capo coord. +32 AA 1.247,21 Assistente capo coord. +32 AA 2022 Vice sovrintendente +34 50.035,02 51.282,23 1.247,21 51.282,23 311.802,50 2023 Assistente capo coord. +32 AA Vice sovrintendente +35 50.035,02 1.247,21 2024 Assistente capo coord. +32 AA Vice sovrintendente +36 50.035,02 51.282,23 1.247,21 311.802,50 2025 250 Assistente capo coord. +32 AA Vice sovrintendente +37 50.035,02 51.282,23 1.247,21 311.802,50 50,035,02 51.282,23 311.802,50 2026 Assistente capo coord, +32 AA Vice sovrintendente +38 1.247,21 250 2027 Assistente capo coord. +32 AA Vice sovrintendente +39 50.035,02 51.282,23 1.247,21 236.969,90 2028 51.341,40 70 Assistente capo coord. +32 AA Vice sovrintendente +40 50.035,02 1.306,38 91.446,60 totale 1.575.626,50

		vec	chia qif	
Con ri	Con riordino 2018		ipo coord, +32 AA	
Voce	Periodo	lordo dipendente oneri Amministr		
and a second second	gennalo/dicembre	21.633,08	9,088,06	
stipendio	13^ mensi∣ità	1.802,76	757,34	
			The second secon	
yacanza	gennaio/dicembre	151,44	63,62	
contrattuale	13^ mensilità	12,62	5,30	
Indennità mensile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	
pensionabile	13^ mensilità	662,88	216,76	
assegno di	gennaio/dicembre	3.392,30	1,301,97	
funzione	13^ mensilità	282,69	108,50	
	TOTALI	35,892,33	14.142,69	
TOTALE	COMPLESSIVO		50.035,02	

nuova qlf							
Vice sovrintendente +32							
lordo dipendente	oneri Amministrazione						
21.633,08	9.088,06						
1.802,76	757,34						
151,44	63,62						
12,62	5,30						
8.740,08	2.858,01						
728,34	238,17						
3.470,98	1,332,17						
289,25	111,01						
36,828,55	14.453,68						
	51,282,23						

Differenze						
lordo dipendente	oneri Amministrazione					
	-					
-	-					
-	-					
-	-					
785,52	256,87					
65,46	21,41					
78,68	30,20					
6,56	2,52					
936,22	310,99					
	1.247,21					

		vecchía qlf						
Con riordino 2018		Assistente capo coord. +32 AA						
Vace	Periodo	fordo dipendente	oneri Amministrazione					
ati nandi a	gennaio/dicembre	21.633,08	9,088,06					
stipendio	13^ mensilità	1.802,76	757,34					
yacanza	gennalo/dicembre	151,44	63,62					
contrattuale	13^ mensifità	12,62	5,30					
indennità mensile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14					
pensionabile	13^ mensilità	662,88	216,76					
assegno di	gennaio/dicembre	3.392,30	1.301,97					
funzione	13^ mensilità	282,69	108,50					
	TOTALI	35.892,33	14.142,69					
TOTALE	COMPLESSIVO		50,035,02					

nuova qlf				
Sovrintendente +32				
lordo dipendente	oneri Amministrazione			
21.633,08	9,088,06			
1.802,76	757,34			
151,44	63,62			
12,62	5,30			
8,781,24	2.871,47			
731,77	239,29			
3.470,98	1.332,17			
289,25	111,01			
36.873,14	14.468,26			
	51.341,40			

Differente					
lordo dipendente	oneri Amministrazione				
-					
-					
	-				
-	-				
826,68	270,33				
68,89	22,53				
78,68	30,20				
6,56	2,51				
980,81	325,57				
	1,306,38				

<u>alla lettera b</u>), si prevede l'introduzione di una norma di carattere generale relativa alla possibilità per le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, siano ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione.

#### L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Viene previsto, inoltre, che con decreti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità siano riordinate le divisioni nell'ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti ed individuate le materie ed i procedimenti di competenza.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



Viene introdotta una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si prevede di introdurre una norma che consente, ferma restando la preminenza gerarchica, di attribuire gli incarichi agli intendenti aggiunti e agli intendenti, ai funzionari di entrambe le qualifiche.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si prevede, inoltre, che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si emani il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si introduce, ancora, una norma di carattere transitorio, secondo la quale, in fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale è fissata in tre anni.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto riportato nella precedente tabella n. 4.

Si prevede, infine, una norma di coordinamento con l'articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, secondo la quale il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed è legato al direttore di istituto da un rapporto di subordinazione funzionale e non gerarchica, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si estende l'istituto giuridico dell'indennità di lungo servizio all'estero previsto dagli articoli 1808 e 2164 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare), già previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e alle forze di polizia a ordinamento militare, anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo e di ispettore capo tecnico, rispettivamente per gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni.

L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 3 del Capo IV

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni. Si prevede altresì che gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici non inclusi tra i destinatari delle suddette disposizioni, se in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di



sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

# L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 3 del Capo IV

E' prevista, inoltre, la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico, di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore.

# L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 3 del Capo IV

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo e gli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni

# L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 1 del Capo IV

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo e i sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni.

#### L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 2 del Capo IV

Infine si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-undecies, 14-dodecies e 14-terdecies del presente articolo, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni.

#### L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 3 del Capo IV

L'articolo 40, comma 1, reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle aniministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 1, alla:

a. lettera a), allo scopo di scongiurare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, non in linea con i principi del riordino definiti nella legge delega, introduce una norma di



salvaguardia delle misure orarie di lavoro straordinario per i commissari capo e i capitani in servizio al 1° gennaio 2018, dal compimento di 13 anni dalla nomina a funzionario o ufficiale e fino alla promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto e corrispondenti, confermando gli importi che detto personale avrebbe percepito qualora non fosse stata abolita dal decreto legislativo n. 95/2017 l'omogeneizzazione stipendiale.

Per quanto concerne l'Arma dei carabinieri, l'onere dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato tenendo conto del limite individuale massimo (55 ore/mese) attribuibile al personale in esame dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di promozione al grado di maggiore.

Tabella V.10.

	MISURA DI SALVAGUARDIA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAPITANI -13 ANNI AL 1° GENNAIO 2018 - ARMA CARABINIERI											
					Increr	nento						
	unità	precedente posizione economica	nuova posizione economica	feriale diurno (22,45 €)	feriale notturno festivo diurno (25,38€)	festivo notturno (29,28€)	TOTALE ANNUO					
		***************************************		43 ORE/MESE	9 ORE/MESE	3 ORE/MESE						
				6,78€	7,66€	8,83€						
2019	131	Capitano +13	Maggiore +13	458.300,88 €	108.373,68€	41.642,28€	807.236,45€					
2020	32	Capitano +13	Maggiore +13	111.951,36 €	26.472,96€	10.172,16€	197.187,53€					
2021	17	Capítano +13	Maggiore +13	59.474,16€	14.063,76€	5.403,96€	104.755,87€					

Per quanto concerne la **Guardia di finanza**, l'intervento comporta un onere di picco pari a 20.027 euro nel 2023, secondo quanto riportato nella tabella.

In particolare, l'onere è stato calcolato considerando:

- il differenziale tra le misure del compenso per lavoro straordinario in godimento e quelle previste per il maggiore con 13 anni di anzianità di ruolo;
- il dato medio delle ore di lavoro straordinario effettuate annualmente;
- il periodo di riferimento in cui saranno corrisposte le misure più elevate di tale compenso (3 mesi):
- il numero delle unità interessate.

Tabella V.11.



# MISURA DI SALVAGUARDIA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEI CAPITANI CON MENO DI 13 ANNI AL 1° GENNAIO 2018, AL MATURARE DI 13 ANNI

					Incremento				
	unità	precedente posizione economica			feriale notturno festivo diurno (25,38€)	festivo notturno (29,28 €)	TOTALE		
				43 ORE	9 ORE	3 ORE	55 ORE		
				6,78€	7,66€	8,83€			
2021	12	Capitano +13	Maggiore +13	10.495,44 €	2.481,84€	953,64€	18.486,33€		
2022	12	Capitano +13	Maggion 2 413	10.495,44€	2.481,84€	953,64€	18.486,33 €		
2023	13	Capitano +13	Maggiore +13	11.370,06€	2.688,66€	1.033,11€	20.026,86 €		
2024	9	Capitano +13	Maggiore +13	7.871,58€	1.861,38€	715,23€	13.864,75€		

Per il personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria non ci sono unità interessate dalla predetta misura.

b. Lettera b) integra il comma 2, che già prevede un meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio, come ivi definito, a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e Armate con i redditi minori, allo scopo di disporre, anno per anno a decorrere dal 2019, un incremento dei limiti complessivi di spesa predisposti a finanziamento di tale beneficio fiscale, in somme variabili nell'arco del decennio di riferimento. In particolare, la disposizione introdotta fissa, anno per anno, la misura delle risorse che il Comparto compelssivamente destina a tale misura, da 3,31 milioni di euro per l'anno 2019 a 23,56 milioni di euro a decorrere dal 2028, come esaustivamente indicato nella tabella sottostante.

Tabella V.12.

#### 50MME DA DESTINARE AL FONDO DEFISCALIZZAZIONE

Anni	Incrementi
2019	3.313.309
2020	2.507.651
2021	568.398
. 2022	2.831.923
2023	5.125.870
2024	1.435.877
2025	21.874.018
2026	30.354.908
2027	16.515.542
dal 2028	23.557.586

c. lettera c), integra il comma 3, al fine di riconoscere una indennità una tantum in favore del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e di base promosso alla qualifica/grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 che non ha usufruito o ne ha usufruito in misura trascurabile degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo n. 95/2017.



# L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri calcolati prendendo in considerazione:

- (1) le ulteriori unità che hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal decreto legislativo n. 95/2017 per l'attribuzione dell'assegno *una tantum* nel periodo intercorrente tra il 2 gennaio e il 30 settembre 2017;
- (2) per i sostituti commissari e gli assistenti capo e qualifiche e gradi corrispondenti che maturano il più elevato requisito di anzianità (rispettivamente, + 8 anni e + 12 anni) nel citato periodo 2 gennaio 30 settembre 2017, i quali hanno già percepito il beneficio una tantum tabella F del predetto decreto legislativo n. 95/2017 nell'importo previsto per il sostituto commissario + 4 anni e l'assistente capo + 8 anni e qualifiche e gradi corrispondenti, il differenziale tra le due misure di tale assegno.

#### L'intervento comporta gli oneri calcolati nella sottostante tabella. Tabella V.13.

Polizia di Stato	unità totali	importo percepito	importo spettonte	differenza da corrispondere	oneri Arnm.ne	lmporta Iordo Amm.ne	totole complexivo
ASSISTENTE CAPO + 8	2.138	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	2.269.700,80
ASSISTENTE CAPO + 12	2.602	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	690.570,80
						TOTALE	2.960.271,60
SOUTH THE PROPERTY OF THE PARTY	360	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	573,264,00
SOVRINTENDENTE CAPO + 8							
SOSTITUTO COMMISSARIO + 4	3	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	5.175,30

UNA TANTUM APICALI 2 GENNATO - 30 SETTEMBRE 2017

Armo del Corobinieri	unità totali	Importo percepita	importo spettonte	differenza da corrispandere	oneri Arnm.ne	importo iordo Amm.ne	totale complessivo
APPUNTATO SCELTO + 8	1.273	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	1.351.416,8
APPUNTATO SCELTO + 12	- 1	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	_
						TOTALE	1,351,416,
w						TOTALE	1,351.416,8
BRIGADIERE CAPO + 8	1	- ].	1.200,00	1.200,00	392,40	TOTALE 1.592,40	1,351.416,i 1,592,i
BRIGADIERE CAPO + 8  LUOGOTENENTE + 4	1 - 1		1.200,00	1,200,00	392,40 425,10		WORLD-THEN
		1,300,00				1.592,40	1,592,

Guardia di Finanza	unità totali	imparto percepito	importo spettonte	differenza da corrispondere	oneri Amm.ne	Imparto Iorda Amm.ne	totole complessivo
APPUNTATO SCELTO + 8	1.108	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	1.176.252,80
APPUNTATO SCELTO + 12	667	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	177.021,80
						TOTALE	1.353.274,66
						10171	200000000000000000000000000000000000000
BRIGADIERE CAPO + 8	15	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	23.886,00
BRIGADIERE CAPO + 8  LUOGOTENENTE + 4	15	-	1.200,00	1.200,00	392,40 425,10		
	3 6	1.300,00				1.592,40	23.886,0

Polizia penitenziaria	unità totali	importo percepito	imporio spetionte	differenza da corrispondere	aneri Amm.ne	imporia !arda Amm.nê	totale complessivo
ASSISTENTE CAPO + 8	798		800,00	800,00	261,60	1.061,60	847.156,80
ASSISTENTE CAPO + 12	1.152	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	305.740,80
	J			······································		TOTALE	1.152,897,60
SOVRINTENDENTE CAPO + 8	8		1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	12.739,20
SOVRINTENDENTE CAPO + 8 SOSTITUTO COMMISSARIO + 4	8	-	1.200,00	1.200,00	392,40 425,10	1.592,40 1.725,10	12.739,20 231.163,40
		1.300,00					

d. **lettera d)**, inserisce il **comma 3-bis**, che prevede la corresponsione, entro il 30 giugno 2020, ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, di un assegno lordo *una tantum* di importo pari a euro 200 come riportato nella sottostante tabella.



Tabella V.14

# UNA TANTUM SPETTANTE AI SOVRINTENDENTI CAPO E QUALIFICHE /GRADI EQUIPARATI CI IC, ALIA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2017, ADDIANO UN'ANZIANITA' DI SCRVIZIO DI ALMENO 4 ANNI ED INFERIORE AD 8 ANNI

SOVRINTENDENTE CAPO + 4	UNITA'	IMPORTO UKITARIO LORDO DIP,	ONER! AMMINISTRAZIONE	OFFICE OF	ONERE
POLIZIA DI STATO	1.935	200,00	65,40	265,40	513,549,00
ARMA DEI CARABINIERI	1,300	200,00	65,40	265,40	345.020,00
GUARDIA DI FINANZA	698	200,00	65,40	265,40	185.249,20
POLIZIA PENITENZIARIA	-	200,00	65,40	265,40	-

La medesima lettera introduce, altresì, **il comma 3-ter**, volto a correggere la penalizzazione dei sovrintendenti che, prima dell'entrata in vigore del riordino, erano stati promossi al grado di brigadiere capo con il previgente meccamismo di avanzamento a scelta "per terzi", in luogo dell'attuale sistema "ad anzianità", attribuendo un assegno *una tantum* in favore del personale promosso in 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> valutazione, diretto a compensare il ritardo nel raggiungimento della posizione economica superiore determinatosi rispetto ai militari promossi in 1<sup>^</sup> valutazione.

Tabella V.15.

UNA TANTUM COMPENSATIVA PER BRIGADIERI PROMOSSI "PER TERZI"								
	UNITA'	IMPORTO UNITARIO LORDO DIP.	ONERI AMIAINISTRAZIONE	IMPORTOUNITARIO LOROOSTATO	ONERE			
POLIZIA DI STATO	¥	150,00	49,05	199,05				
ARMA DEI CARABINIERI	3,561	150,00	49,05	199,05	708.817,05			
GUARDIA DI FINANZA	2.229	150,00	49,05	199,05	443.682,45			
POLIZIA PENITENZIARIA	•	150,00	49,05	199,05				

e. **lettera e)**, introduce il **comma 6-bis** al fine di superare una sperequazione retributiva a svantaggio degli appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità nel grado, nominati vicebrigadieri nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017, rispetto ai parigrado, con le medesime anzianità, che hanno conseguito il grado superiore in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017 (1° ottobre 2017) che ha introdotto, tra le altre, la qualifica "qualifica speciale" per il grado di appuntato scelto e, al contempo, modificato la scala dei parametri stipendiali.

Per la Polizia di Stato e per la Polizia Penitenziaria l'intervento non comporta oneri, in quanto non ci sono unità di personale interessate.

Per l'Arma dei Carabinieri l'onere dell'intervento, dettagliato nell'apposita tabella, è stato quantificato considerando la differenza tra la misura dell'assegno personale spettante agli appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità nel grado, promossi vicebrigadieri ante-riordino, e i medesimi militari promossi vicebrigadieri dopo il 30 settembre 2017, moltiplicando tale differenza per le unità di personale interessato.

Tabella V.16.



R	IDETERA	VINAZIONE ASS. AD	PERSONAM APP.SC.	PROMOSSI VICEBR	IGADIERI ANTE 30.0	9.2017 - ARMA CA	RABINIERI
	unità	A Assegno ad personam ante riordino fino al 30 set. 2017 {13 mensilità}	B Assegno ad personam post riordino dal 1° ott. 2017 (13 mensilità)	C Assegno ad personam ante riordino post contratto 1° gen 2018 {13 mensilità}	Differenziale B-A	Differenziale C-A	Onere complessivo
2019*	642	337,90€	1.284,03€	1.301,12€	946,13 €	963,22 €	1.376.947,28€
2020	642	337,90 €		1.301,12€		953,22 €	618.387,24 €
2021	642	337,90 €		1.301,12€		963,22 €	618,387,24€
2022**	642	337,90 €		1.301,12 €		963,22 €	332.977,74€

<sup>\*</sup>Per l'anno 2019 sono stati inclusi anche gli oneri relativi a 3 mensilità del 2017 e 12 mensilità dei 2018

Per la Guardia di Finanza l'intervento comporta nuovi o maggiori oneri quantificati tenendo conto:

- del numero di appuntati scelti + 8 anni (n. 391 unità), promossi vicebrigadieri nel periodo 1° gennaio 30 settembre 2017;
- della differenza tra l'assegno personale in godimento ai predetti soggetti (€ 337,90) e quello corrisposto ai parigrado promossi vicebrigadieri dopo il 1° ottobre 2017 [€ 1.284,03 per il 2017, rapportato alle ultime tre mensilità (ottobre, novembre e dicembre) e € 1.301,12 dal 2018];
- del periodo entro cui detto assegno personale sarà riassorbito per effetto della progressione di carriera, pari a 5 anni, in corrispondenza della nomina al grado di brigadiere, per il quale è previsto il medesimo parametro dell'app.sc.Q.S. (121,50);

L'onere così determinato nella sottostante tabella ha un valore di picco pari a è pari a € 376.578 negli anni 2020 e 2021.

Tabella V.17.

unità	termine corso giugno 2017		periodo		DIFFERENZA - ASSEGNO AD PERSONAM - AL LORDO ONERI A CARICO	2017		201B		2019		2020		2021		2022	
L					AMMINISTRAZIONE - SU 13 MENSILITA'	nr. mesi	costo periodo	nr. mesí	casto periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo período	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
206	APPUNTATO SC.QU.SPEC.	VICEBRIGADIERE	01/10/2017	31/12/2017	946,13	3	48.725,18										
	APPUNTATO SC.QU.SPEC.	VICEBRIGADIERE	01/01/2018	31/06/2022	963,22			12	198.423,32	12	198.423,32	12	198.423,32	12	198.423,32	£	99.211,66
					48.725,18		198.423,32		198.423,32		198.423,32		198.423,32		99.211,66		
unità	termine corso marzo 2017		periodo		DIFFERENZA - ASSEGNO AD PERSONAM - AL LORDO ONERI A CARICO	2017		201B		2019		2020		2021		2002	
L					AMMINISTRAZIONE - SU 13 MENSILITA'	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesí	costo perlodo	nr. mesi	casto periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
185	APPUNTATO SC.QU.SPEC.	VICEBRIGADIERE	01/10/2017	31/12/2017	946,13	3	43.758,05										
1	APPUNTATO SC.QU.SPEC.	VICEBRIGADIERE	01/01/2018	31/03/2022	963,00			12	178.155,00	12	178-155,00	12	178.155,00	12	178.155,00	3	44.538,75
						43.758,05		178.155,00		178.155,00		178.155,00		178.155,00		44.538,75	
	TOTALE ONER!				92	.483,23 3		6.578,32	376.578,32		376.578,32		376.578,32		143.750,41		

Si specifica che gli oneri 2017 e 2018 nella tabella sopra riportata sono imputati nel 2019, come da riepilogo indicato nella seguente tabella.

Tabella V.18.

	2019	2020	2021	2022
TOTALE ONER!	845.639,87	376.578,32	376.578,32	143,750,41

f. lettera f), introduce una modifica volta ad evitare disparità di trattamento tra ufficiali fino al grado di capitano che matura il requisito dei 13 anni di servizio dalla nomina di ufficiale/aspirante



<sup>\*\*</sup>Per l'anno 2022 sono state considerate 7 mensilità prima della promozione al grado di Brigadiere

prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente.

In mancanza della modifica, ai capitani con 13 anni di servizio sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (13 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno *ad personam* riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (13 ami maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile.

La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma.

La norma non comporta maggiori oneri, in quanto la misura iniziale degli assegni è la stessa.

g. lettera g), introduce una norma di salvaguardia finalizzata a evitare disparità di trattamento tra funzionari/ufficiali fino al grado di commiassario capo e corrispondenti che maturano il requisito dei 15 anni di servizio dalla nomina prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente.

In mancanza della modifica, ai suddetti, con 15 anni di servizio, sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (15 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno *ad personam* riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (15 anni maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile.

La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma.

La norma non comporta maggiori oneri, in quanto la misura iniziale degli assegni è la stessa.

h. lettera h), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante al momento del transito.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che nei casi della specie viene riconosciuto il trattamento economico in godimento mediante l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile per effetto dei successivi incrementi stipendiali nella posizione economica di destinazione;

i. **lettera i)**, la possibilità di avanzamento onorifico, mediante l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" e qualifiche corrispondenti, anche al personale che, al momento della cessazione, possedeva la qualifica o grado apicale del rispettivo ruolo, estendendo le ipotesi di avanzamento anche ai casi di infermità o decesso non dipendenti da causa di servizio;

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

1. **lettera** I), introduce il comma 29-bis al fine di aggiornare le disposizioni concernenti l'attribuzione di talumi incarichi interforze.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

m. lettera m) introduce la lettera d-bis), volta ad estendere, nelle more dell'avvio dell'area negoziale, al personale dirigente gli effetti delle modificazioni o dell'introduzione ex novo degli istituti normativi "contrattuali" per come risultanti dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 39 del 2018, in tema di:

(a) per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento civile:

- Permessi brevi (articolo 7), Congedo parentale (articolo 8), Congedo ordinario (articolo 9), Orario di lavoro (articolo 10), Trattamento di missione (articolo 11), Tutela legale (articolo 12), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 13);

(b)per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento militare:

- Permessi brevi (articolo 24), Licenza straordinaria per congedo parentale (articolo 25), Licenza ordinaria (articolo 26), Orario di lavoro (articolo 27), Trattamento di missione (articolo 28), Tutela legale (articolo 29), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 31).

L'intervento, in coerenza con l'estensione degli istituti concertativi a contenuto normativo già introdotta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, allo scopo di evitare situazioni di vuoto normativo potenzialmente penalizzanti per il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi/qualifiche corrispondenti, prevede l'estensione al personale dirigente dei provvedimenti di rinnovo contrattuale per il triennio normo-economico 2016-2018, pubblicati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino.

La presente misura, pertanto, rappresenta un intervento correttivo, atteso che le prossime previsioni contrattuali troveranno sede naturale nell'ambito della predetta area negoziale dei dirigenti.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che sono estese disposizioni di carattere normativo, neutre sotto il profilo finanziario, fatta salva la previsione di cui all'articolo 31, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, in tema di "trascimamento" di talune indennità operative per il Corpo della guardia di finanza. La relativa quantificazione è stata effettuata tenendo conto (cfr. sottoriportata tabella):

- della quota di "trascinamento" spettante nelle ipotesi contemplate dal citato articolo 31;
- del numero di giorni di assenza (dato annuo medio) per i quali è attribuito detto emolumento;
- del numero dei relativi beneficiari;
- degli oneri riflessi (che sono riportati nell'ambito della quantificazione degli oneri previdenziali complessivamente derivanti dalle disposizoni di cui al presente decreto legislativo, per cui v. *infra*).

Tabella V.19.



	Percettori personale DIRIGENTE	Giorni di assenza (dato annuo medio)	indennità mensile iorda	Trascinamento mensile dell'indennità (quota 14/20 per P.I.A. e 13/20 per P.I.V.)	Trascinamento spettante nel periodo di assenza (6/30)	Onere annuo	Note
Pronto intervento aereo	30	6	€ 505,95	€ 354,17	€ 70,83	€ 2.124,99	La quota di trascinamento spettante (14/20 e 13/20) è stata calcolata sulla base dei dati concernenti la permanenza media nel settore - rispettivamente - del personale specialista e di quello
Piloti istruttori di volo	25	6	€ 1.190,46	€ 773,80	€ 154,76	€ 3.869,00	brevettato pilota del Comparto Aereo. Tale quota è stata caicolata sull'importo relativo all'indennità di P.J.A., piloti (85%) prevista per il Ten.Col. +25 anni di servizio.
		Troscinam	ento ort. 13 l	.egge n. 78/1983		€ 5.993,99	Importo lordo dipendente

L'onere determinato nella sottostante tabella ha un valore costante di euro 7.954,02 a decorrere dal 2020.

Tabella V.20.

	Percettori personale DIRIGENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pronto intervento aereo	30	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99
Piloti istruttori di volo	25	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00
	Oneri lordo dipendente	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99€
	Oneri previdenziali a carico dello Stato (32,70%)	€ 1.950,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.950,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03
P Managarah ang kalamatan da ka	Totale oneri	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €

n. **lettera n)** introduce il **comma 30-bis**, al fine di incrementare la misura dell'assegno funzionale per gli appartenenti al ruolo agenti e assistenti e al ruolo appuntati e carabinieri/finanzieri con almeno 17 anni di servizio, di 270 euro annui per il periodo 2019-2024 e di 300 euro a decorrere dal 2025. L'intervento è finalizzato a rendere progressiva in modo omogeneo con gli altri ruoli la misura dell'assegno funzionale per i ruoli di base delle anche in relazione alle nuove maggiori funzioni previste per tali ruoli dal provvedimento dalle revisione dei ruoli di cui al d.lgs. n. 95 del 2017, fermi restando i principi generali della concertazione.

Per le Forze di polizia l'onere dell'intervento, volto a incrementare l'ammontare dell'assegno funzionale già previsto per il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, è riportato nella sottostante tabella.

Tabella V.21.



### INCREMENTO ASSEGNO FUNZIONALE RUOLO ASSISTENTI AGENTI + 17 ANNI DI SERVIZIO

ONERE UNITARIO TEORICO	449,74	
PERCENTUALE RICONOSCIUTA	90	%
ONERE UNITARIO RIDOTTO	404,76	

449,74 100 449,74

		YEVE W		90%				100	0%	
			···							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	P\$	28.115,00	26,283,00	23.961,00	22.355,00	21.386,00	20,803,00	16,784,00	14.382,00	14.519,00
	сс	19.043,00	19.341,00	19.610,00	19.850,00	20.283,00	20.693,00	21.083,00	21,669,00	22,235,00
UNITA'	GDF	9.128,00	8.553,00	7.809,00	6,623,00	5.447,00	4.639,00	4.339,00	4,592,00	4.638,00
	PP	22.737,00	7.939,00	6.292,00	5.729,00	5.175,00	4.768,00	5.742,00	6.867,00	6.267,00
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	PS	11.379.827,40	10,638.307,08	9,698,454,36	9.048.409,80	8.656.197,36	9.355.941,22	7.548.436,16	6.468.160,68	6.529.775,06
ONEDE	СС	7.707.844,68	7.828.463,16	7.937.343,60	8.034.486,00	8.209.747,08	9.306.469,82	9.481.868,42	9.745.416,06	9.999.968,90
ONERE	GDF	3.694.649,28	3.461.912,28	3,160,770,84	2.680.725,48	2.204.727,72	2.086.343,86	1.951.421,86	2.065,206,08	2.085.894,12
	PP	9,203.028,12	3,213,389,64	2.546.749,92	2.318.870,04	2.094.633,00	2.144.350,32	2.582.407,08	3.088.364,58	2.818.520,58

Inoltre, l'intervento determina contenuti oneri previdenziali indotti, atteso che la platea dei beneficiari, in ragione dell'anzianità posseduta, è costituita dal personale inquadrato nel sistema contributivo, decorrente dal 1° gennaio 1996, per cui è in possesso di un'anzianità di servizio e di un'età tali che, il giorno precedente a quello in cui saranno collocati a riposo, saranno già fruitori dell'assegno di funzione previsto per uno scaglione di anzianità di servizio superiore (+27 o anche +32); la spesa, riferita dunque ad un numero di unità di personale medie stimato come costante nel decennio, è riepilogata nella tabella sottostante.

Tabella V.22.

DESCRIZIONE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INCREMENTO ASS. FUNZIONALE	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
QUOTA MENSILE	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	25,00	25,00	25,00	25,00
incremento TFS per anno di servizio	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
media aa. Servizio	22	22	22	22	22	22	22	22	22
incremento TFS	396,000	395,000	396,000	396,000	396,000	440,000	440,000	440,000	440,000
<u> </u>									
POLIZIA DI STATO	19	19	19	19	19	19	19	19	19
ARMA DEI CARABINIERI	19	19	19	19	19	19	19	19	19
GUARDIA DI FINANZA	6	6	6	6	6	6	6	6	6
POLIZIA PENITENZIARIA	7	7	7	7	7		7	7	7
TOTALE FFPP	51	51	51	51	51	<b>S1</b>	51	51	51
POLIZIA DI STATO	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	8,360,000	8.360,000	8.360,000	8,360,000
ARMA DEI CARABINIERI	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000
GUARDIA DI FINANZA	2,376,000	2.376,000	2.376,000	2.376,000	2.376,000	2.640,000	2.640,000	2,640,000	2.640,000
POLIZIA PENITENZIARIA	2,772,000	2.772,000	2.772,000	2.772,000	2,772,000	3.080,000	3.080,000	3,080,000	3.080,000
TOTALE FFPP	20.196,000	20.196,000	20.196,000	20.196,000	20.196,000	22,440,000	22.440,000	22,440,000	22,440,000

### o. lettera o), introduce il comma 31-bis, volto a:

- evitare incertezze applicative connesse alla recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1896/2019), che ha affermato la non applicabilità dell'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001 al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, precisando che le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, si applicano solo nell'ipotesi di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima. Si statuisce inoltre che il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio;
- disciplinare in maniera peculiare per le Amministrazioni del Comparto "Sicurezza-Difesa" per le quale è normativamente sancita la specificità dei relativi ordinamenti l'istituto di



mobilità, a domanda, previsto dall'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001, prevedendo che il medesimo trovi applicazione nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza e tenga in debita considerazione la necessità di valutare le esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione di riferimento, anche con riguardo al reparto/articolazione di appartenenza dell'istante.

# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che i trasferimenti in parola avvengono esclusivamente a domanda degli interessati;

p. lettera p) sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 95/2017 con la nuova tabella F allegata al presente decreto. L'intervento normativo è finalizzato a prevedere un assegno *una tantum* di importo maggiore per i sovrintendenti capo e gradi e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stato riconosciuto esclusivamente ai parigrado con almeno 8 anni di anzianità. Nello specifico, si stabilisce un assegno di 1.300 euro per i sovrintendenti capo e gradi corrispondenti che, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, possedevano un'anzianità di grado pari ad almeno 10 anni.

Tabella V.23.

UNA TANTUM SPETTANTE ALSOVI	KINTENDENTI CA	PO CHE, ALLA DA	IA DEL 30 SETTEMI	SKE 2017, ABBIANI	J UN'ANZIANITA'	DI SERVIZIO DI AI	WEND TO WHAI
SOVRINTENDENTE CAPO + 10 (GIA' SOVRINTENDENTE CAPO + 8)	UNITA'	importo percepito	importo spettante	differenza da corrispondere	oneri Amm.ne	importo lordo Amm,ne	totale complessivo
POLIZIA DI STATO	169	1.200	1,300	100,00	32,70	132,70	22.426,30
ARMA DEI CARABINIERI	66	1.200	1,300	100,00	32,70	132,70	8.758,20
GUARDIA DI FINANZA	68	1.200	1,300	100,00	32,70	132,70	9.023,60
POLIZIA PENITENZIARIA	11	1,200	1.300	100.00	32.70	132,70	1,460,00



# **CAPO VI**

Il Capo VII reca disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento. In particolare:

# a. l'articolo 41 prevede:

(1) al comma 1, un assegno lordo una tantum, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, rispettivamente di 250, 350 o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento, da corrispondere entro il 30 giugno 2020.

L'onere dell'intervento, dettagliato nelle tabelle sottostanti, è stato quantificato in relazione al computo degli effettivi beneficiari.

Tabella	VI	1
Luvenu	r	1.

ASSISTENTE CAPO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITA'	IMPORTO UNITARIO LORDO DIP.	ONERI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	18.079	250,00	81,75	331,75	5.997.708,25
ARMA DEI CARABINIERI	23.025	250,00	81,75	331,75	7.638.543,75
GUARDIA DI FINANZA	11.124	250,00	81,75	331,75	3.690.387,00
POLIZIA PENITENZIARIA	16.872	250,00	81,75	331,75	5.597.286,00

### Tabella VI.2.

SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITA'	IMPORTO UNITARIO LORDO DIP.	ONERI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	897	350,00	114,45	464,45	416.611,65
ARMA DEI CARABINIERI	2.547	350,00	114,45	464,45	1.182.954,15
GUARDIA DI FINANZA	2.791	350,00	114,45	464,45	1.296.279,95
POLIZIA PENITENZIARIA	12	350,00	114,45	464,45	5.573,40

## Tabella VI.3.

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITA'	IMPORTO UNITARIO LORDO DIP.	ONERI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	1.083	450,00	147,15	597,15	646.713,45
ARMA DEI CARABINIERI	5.952	450,00	147,15	597,15	3.554.236,80
GUARDIA DI FINANZA	6.770	450,00	147,15	597,15	4.042.705,50
POLIZIA PENITENZIARIA	353	450,00	147,15	597,15	210.793,95

- (2) al comma 2, si introduce una specifica disposizione volta al monitoraggio, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto dal presente decreto;
- b. **l'articolo 42,** reca alcune abrogazioni per motivi di coordinamento con le modifiche dell'articolo 2138 del decreto legislativo n. 66/2010.



# L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;

# Con riferimento alla quantificazione di <u>altri oneri</u> derivanti dal <u>complesso delle disposizioni</u> <u>di cui al presente decreto legislativo</u>, si espongono le seguenti precisazioni:

1) sul piano degli <u>oneri previdenziali</u>, si rileva che la riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi determina, in alcuni casi, che il personale verrà collocato in quiescenza con una qualifica o un grado superiore a quello che avrebbe raggiunto senza le riduzioni in parola; ciò comporta la corresponsione di un'indennità di buonuscita maggiore e un incremento della quota retributiva nel calcolo della pensione. In particolare ciò si verificherà per alcuni sostituti commissari e ed qualifiche e gradi corrispondenti che verranno collocati in quiescenza a partire dal 2020 che senza le riduzioni di permanenza non avrebbero conseguito la relativa denominazione o qualifica. Gli oneri sono stati calcolati moltiplicando l'incremento differenziale tra le suddette qualifiche di sostituto commissario e qualifiche o gradi corrispondenti e la relativa denominazione o qualifica dell'indennità di buonuscita e della quota retributiva del trattamento di quiescenza per le unità che raggiungeranno il limite di età con una qualifica o un grado superiori a quelli che avrebbero raggiunto senza la riduzione delle permanenze. A decorrere dal 2029, non si registrano ulteriori incrementi di trattamenti pensionistici, stante il progressivo passaggio al sistema contributivo puro. Quanto osservato è meglio illustrato nella sottostante tabella.

Tabella VI.4.

						ALTRIC	NERI PREVI	DENZIALI						
	DIFFERENZA	DIFFERENZA STIPENDIALE		incremento	unità	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	STIPENDIALE	+ 6 SCATTI		pensionistico	meale									
	874,10	1,005,220	23,30%	234,220	32	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7,495,04	7,495,04
į					32		7,495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,84	7,495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
					32		<u> </u>	7.495,04	7,495,04	7.495,04	7.495,04	7,495,04	7.495,04	7.495,04
)					32				7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7,495,04
POUZIA DI STATO					32					7,495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
					32						7.495,04	7.495,04	7,495,04	7.495,04
					32		L					7.495,04	7.495,04	7,495,04
					32								7.495,04	7,495,04
					32		5377777777	100 A 200 A 400 A 500			emoting a process of			7.495,04
		4.005.330	20 200/	204.000	PS	7,495,04	14.990,08	22,485,12	29.980,16	37.475,20	44.970,24	52.465,28	59.960,32	67.455,36
	874,10	1.005,220	23,30%	234,220	70 70		16,395,40	16.395,40	16.395,40	16,395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
					70		16.395,40	16,395,40	16.395,40	16.395,40	16,395,40 16,395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
-					70			16.395,40	16,395,40	16.395,40 16.395,40	16.395,40	16.395,40	16,395,40 16,395,40	16.395,40
-					70				16.395,40	16,395,40	16.395,40	16.395,40		16.395,40
ARMA DEI CARABINIERI					70				<u> </u>	10.393,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40 16,395,40	16.395,40
ŀ					70						10.553,40	16.395,40	16,395,40	16,395,40
ŀ					70							10.355,40	16.395.40	16.395,40
					70				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				10.333,40	16.395,40
		-			cc	16.395,40	32,790,80	49.186,20	65.581,60	81.977,00	98.372,40	114.767,80	131.163,20	147.558,60
	874.10	1.005,220	23,30%	234,220	55		12,882,10	12.882.10	12.882.10	12.882.10	12,882,10	12.682.10	12.882,10	12,882,10
	57.1121	21000,000	20,00,0		55		12.882,10	12,882,10	12.882,10	12.882.10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
ľ					55		1	12.882,10	12,882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12,882,10	12.882,10
i					55				12.882,10	12,882,10	12,882,10	12.882,10	12.882,10	12,882,10
					55					12.882.10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
GUARDIA DI FINANZA					55						12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
Ì					55							12.882,10	12.882,10	12.882,10
- 1					55								12.882,10	12.882,10
					55							T		12.882,10
					GDF	12.882,10	25.764,20	38.646,30	51.528,40	64.410,50	77.292,60	90.174,70	103.056,80	115.938,90
	874,10	1.005,220	23,30%	234,220	14	3.279,08	3,279,08	3.279,08	3.279,08	3,279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3,279,08
					14		3.279,08	3,279,08	3.279,08	3.279,08	3,279,08	3.279,08	3,279,08	3.279,08
[					14			3.279,08	3,279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3,279,08
[					14				3.279,08	3,279,08	3,279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
POLIZIA PENITENZIARIA					14					3.279,08	3,279,08	3,279,08	3,279,08	3.279,08
. Janes remote the service				.,,.	14						3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
					14							3.279,08	3.279,08	3.279,08
					14				<u> </u>				3.279,08	3.279,08
					14				ment a fact data data a comment					3.279,08
					PP	3.279,08	6.558,16	9.837,24	13.116,32	16.395,40	19.674,48	22.953,56	26,232,64	29.511,72
	diff.mens			incremento tfs					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	y			1	
POLIZIA DI STATO	67,24	53,79	40	2.151,60	32	68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20	58,851,20	68.851,20
ARMA DEI CARABINIERI	67,24	53,79	40	2,151,60	70	150.612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00	150,612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00
GUARDIA DI FINANZA	67,24	53,79	40	2.151,60	55	118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00	118,338,00	118.338,00	118.338,00
POLIZIA PENITENZIARIA	67,24	53,79	40	2.151,60	14	30.122,40	30.122,40	30,122,40	30.122,40	30.122,40	30,122,40	30.122,40	30.122,40	30.122,40
											-			
		POLI	ZIA DI STAT	го		76,346,24	83.841,28	91,336,32	98.831,36	106.326,40	113,821,44	121,316,48	128.811,52	136.306,56
			DEI CARABII			167,007,40	183.402,80	199.798,20	216,193,60	232.589,00	248.984,40	265,379,80	281,775,20	298.170,60
		GUARI	ANIT IC AIC	NZA		131.220,10	144,102,20	156.984,30	169.866,40	182,748,50	195.630,60	208.512,70	221.394,80	234.276,90
		POLIZIA	PENITENZ	IARIA		33.401,48	36.680,56	39,959,64	43.238,72	46.517.80	49,796,88	53.075,96	56.355,04	59.634,12



2) sul piano degli <u>oneri per spese di funzionamento</u>, rilevano soltanto quelli connessi alle previsioni transitorie in materia di promozioni sovrannumerarie nei ruoli dei sovrintendenti di tutte le Forze di polizia; premesso che a tale misura non si connettono oneri relativi ai trasferimenti d'autorità (giacché, per le Amministrazioni che non garantiscono il mantenimento della sede, comunque l'imputazione resta riferita agli ordinari stanziamenti di bilancio già ad hoc previsti ed è astretta alle relative limitazioni), residuano soltanto oneri attinenti alle spese per i periodi di formazione, e segnatamente quelle per indennità di missione (incluse quelle di viaggio in relazione ai periodi residenziali presso gli istituti di istruzione), spese per accasermamento presso gli istituti di istruzione, spese per materiali didattici (ad esempio le piattaforme per l'e-learning, laddove previste), come riepilogato nella sottostante tabella.

Tabella VI.5.

		ONE	RI DI FUNZIO	ONAMENTO (	PERSONALE S	OVRINTENDI	ENTE IN SOVI	RANNUMERO	Grand Control of			
	costo unitario	unitò	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1.500		712.500,0								
	475	1.000			475,000,0							
POLIZIA DI STATO	4/3	750				356.250,0						
		750					356.250,0					
	TOT	ALE	-	712,500,0	475,000,0	356.250,0	356.250,0	-	-	-	-	-
		400		190.000,0								
		500			237.500,0							
ARMA DEI CARABINIERI	475	500				237.500,0						
ANIVIA DEI CANABINIENI		800					380.000,0					
		800						380.000,0				
	TOT	ALE	-	190.000,0	237.500,0	237.500,0	380.000,0	380.000,0	-	-	-	-
		250				118.750,0						
	475	350					166.250,0					
GUARDIA DI FINANZA	4/3	400						190,000,0				
		500							237.500,0		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
	TOT	ALE	*		-	118.750,0	166.250,0	190.000,0	237,500,0	-	-	-
		500		237.500,0								
	475	300			142.500,0							
POLIZIA PENITENZIARIA	] ""	250				118.750,0						
		250					118,750,0			r		
	707	ALE	-	237.500,0	142.500,0	118.750,0	118,750,0	-	-	-	-	-

- 3) sul piano degli <u>oneri indotti</u>, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, occorre considerare che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo correttivo relativo alla Forze di polizia, complessivamente stimati in 1,20 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2020.
- c. **l'articolo 43** reca la copertura finanziaria delle disposizioni previste dal presente decreto; essa valuta gli oneri:
  - in 51.271.542 euro per l'anno 2019;
  - in 74.040.418 euro per l'anno 2020;
  - in 73.733.539 euro per l'anno 2021;
  - in 72.803.571 euro per l'anno 2022;
  - in 88.601.187 euro per l'anno 2023;
  - in 84.245.274 euro per l'anno 2024;



- in 85.861.093 euro per l'anno 2025;
- in 87.116.273 euro per l'anno 2026;
- in 84.254.642 euro per l'anno 2027;
- in 88.375.178 euro a decorrere dall'anno 2028.

Ai suddetti oneri si fa fronte, quanto a euro 44.978.408 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; quanto a 6.293.134 euro per l'anno 2019, in 74.040.418 euro per l'anno 2020, in 73.733.539 euro per l'anno 2021, in 72.803.571 euro per l'anno 2022, in 88.601.187 euro per l'anno 2023, in 84.245.274 euro per l'anno 2024, in 85.861.093 euro per l'anno 2025, in 87.116.273 euro per l'anno 2026, in 84.254.642 euro per l'anno 2027, e in 88.375.178 euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104.

Il **comma 2** prevede che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Alla presente Relazione tecnica è allegata una tabella riepilogativa della quantificazione degli oneri del complesso delle misure predisposte dallo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo.

La verifica della presente rellazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 communit, della lagge Maiscenhae 2019, ai 196 ha avoto esito

3 0 SET, 2019

**M**POSITIVO



# TABELLA RIEPILOGATIVA QUANTIFICAZIONI ONERI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO FORZE DI POLIZIA

	•••						ED EQUIPARATI	RUDLO															ED EQUIPARATI	RUOLO								
	30 SETTEMBRE 2017	JINATORE PERSONAM 2 GENNAIO -				SOVRINTENDENTE CAPO	RIDUZIONE PERMANENZA 2 ANNI			SOVRINTENDENTE CAPO + B	INTEGRAZIONE UNA TANTUM APICALI PERIODO 2.1.2017-30.09.2017			RUOLO ASSISTENTI AGENTI +17 aa serv.	INCREMENTO ASSEGNO FUNZIONALE			ASSISTENTE CAPO + 8 / + 12	INTEGRAZIONE UNA TANTUM APICAU PERIODO 2.1.2017 - 30.09.2017			AL 31 DICEMBRE 2019	ASSISTENTI CAPO COORDINATORI			ASSISTENTE CAPO	RIDUZIONE PERMANENZA					
art. 40, comma 1, lettera e)	art. 40, commo 1, lectara 4)	ert 40, comme 1, letters e)	art. 40, commo 1, lattase e)	ert då, comme i	er. 41, comma 1	art el comma I	art 41, comma 1	art 30, comme 1. lettera d), n. 2) - art 35, comme 1. lettera c), n. 2) - art 39, comme 1. lettera b)	art. 26, commo 1, latters g), n. 2) art. 38, comma 1, latters ()	art 20, comma 1, letters s) - art 25, comma 1, letters s), n. 1,1) - art 25, comma 1, letters s) -	erc 3, convine 1, letters (), n. 2] - arc 4, comme 1, letters al, n. 2) - arc 30, comme 1, letters que mm)	art, 40, comma 1, lettera e)	ert. 40, comma 1. (ettere c)	art. 40, comma 1, lettera e)	art. 40, comma 1, intere c)	art. 40, comma f, tempran)	art. 40, commo j. fettera n)	art.40, comme t.iateare n)	art. (0, comme t, lettere n)	art. 40, comms 1, lattaca ci	art. 40, continu 1, interés ci	ert. 40. comme 1. letters c)	ort 40, comma 1, letters of	ert, 41, commu 1	art.41, commuli	art.41, commu 1	art-61, comma 1	amilio, comme 1, access b) - art. 35, comme 1, letters b) -art. 39, comme 1, letters b)	art. 20, comma 1, letters b) art. 38, comma 1, lettera d) ed e)	art. 22, comma. 1, lettere b) - art. 25, comma. 1, lettere e), n, 4.1) - art. 25, comma. 1, lett. q), mn, 1) e 2)	art. 3, comme 1, letters a) - art.d. comms 1, letters b) - urt 34, comms 1, letters p) + s)	Arkado Commo Lettera
ω 4_pp	≈ 3_GDF	2 2 CC	20 1_PS	% 4.pp	% 3_GDF	2_CC	1. PS	80 4_PP	₩ 3_GDF	2,00	ε 1_PS	30 4 pp	ω 3_GDF	w 2,cc	۶ 1 <sub>-</sub> 8	4 4 pp	να 3_GDF	* 7.CC	45 1_PS	λ. 4_pp	45 3_GDF	<u>پ</u> ۲	12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	4 pp	″ 3_GDF	" 2 <u>.</u> cc	λ 1_PS	4 4 97	™ 3_GDF	بد ع <sup>-</sup> رن	). 12 12 13 14	
k	ž	k	F	SIX	Sia	ş	ş	\$	ŝ	3	8	ş	ş	ş	ş	Ł	Ł	ŧ	Ł	ų ta	NI.	ST.	51	ş	ş	5	ş	\$	ž	2	3	-
	845,639,870	1,376,947,280		5.573,400	1.296.279,950	1,182.954,150	416.611,650					12,739,200	23.886,000	1.592,400	573.264,000					1.152.897,600	1.353.274,600	1,351,416,800	2.960.271,600	5.597.286,000	3.690.387,000	7,638,543,750	5.997.708,250					2019
	376,578,320	618.387,240						1.448,220	782.038,800	2,763,524,560						9.203.028,120	3.694.649,280	7.707.844,680	11.379.827,400									1.016,649,270	2.763.405,420	4.594.014,290	6,258,785,860	2020
	376,578,320	618.387,240						424,328,460	379.433,640	2.238.808,980	1.448,220					3.213.389,640	3.461.912,280	7.828,463,160	10.638.307,080									250.471,220	799,416,520	4.762.829,730	10.598.475,540	1202
	143.750,410	337.977,740						427.224,900	291.092,220	863,085,480	2.896,440					2.546.749,920	3.160.770,840	7.937.343,500	9,698,454,360									1.585.178,410	1.205.023,400	3,200,045,620	7.004.825,190	2022
	0	8						267.920,700	419.983,800	902.184,990	0 437.362,440					2.318.870,040	2,680,725,480	8.034.486,000	9,048,409,800									1,664,623,530	1.171.194,630	4,949,023,230	5,346,408,310	2023
								534,393,180	388,172,960	864,533,610	996,375,960					0 2.094,633,000	0 2.204.727,720	8,209,747,080	0 8-556,197,360									2,179,775,480	755,969,970	8.639.378,400	5.849.146,960	2024
								761.763,720	133.236,240	983,832,140	544.530,720					2.144,360,320	2.086,343,860	9.306,469,820	9.355.941,220							-		2.034.539,870	964.513,410	5.805.513,330	4,034,322,500	2025
								0 1.065,889,920	0 134.584,450	1.078.856,850	2,896,440					2,582,407,080	1,951,421,860	9,481,868,420	7.548,436,160									913,618,880	505,721,310	5.022.259,340	2.835,197,720	2026
								1,703.106,720	272.265,360	1.096.234,410	1,448,220					3.038.364,580	2.065.206,080	9,745,416,060	6.468.160,680									1.459.804,080	209.784,770	3,414.788,790	1.317.051,130	2027
								1.142.645,580	493.843,020	1.139.678,310	,					2.818.520,580	2.085,894,120	9.999.968,900	6.529.775,060									979,409,370	300,401,860	1.633-398,280	850.311,050	2028



		DIRIGENTI ED EQUIPARATI	RUOLO DIRETTIVI/FUNZIONAGI										RUOLO ISPETTORI ED EQUIPARATI															ED EQUIPARATI	RUOLO							
RIDUZIONE 1 COMM. TEC.	INCREMENTO ORGANICO I DIRIGENTE	MISURA UNA TANTUM A RETTIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA 13° CORSO MEDICI	RECUPERO NR. 30 PRIMI DIRIGENTI DALLA RIDUZIONE DI ORGANICO PREVISTA DEL D. 1GS. 95/2017 CON CONTESTUALE RIDUZIONE ORGANICO DEI COMMISSARI	DOPPIO SCRUTINIO QUALIFICHE DIRIGENZIALI	RIDUZIONE PERMANENZA 2 ANNI COMMISSARI TECNICI R.E.	ESTENSIONE CONTRATTO AI DIRIGENTI	Ruolo d'Onore	ANTICIPAZIONE DECORRENZE CONCORSI VICE ISPETTORI CONNESSE ALLE VACANZE ORG. AL 31.12.2016		AL 31 DICEMBRE 2019	UNA TANTUM SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE		STABILIZZAZIONE DI NR. 1 UNITA' NEL RUOLO ESECUTORI DELLA BANDA		I ANNO ISPETTORE SUPERIORE ANTE RIORDINO (CON RIFLESS!)	I ANNO ISPETTORE CARD			COMMISSARIO + 4 / +8	INTEGRAZIONE UNA TANTUM APICALI			ALLA DATA DEL 30 SETTEMRE 2D17	UNA TANTUM PER IL SOVRINTENDENTI CAPO+			ALLA DATA DEL 30 SETTEMRE 2017	UNA TANTUM PER IL SOVRINTENDENTI CAPO +		SCRUTINIO STRORDINARI PER VICE SOVRINTENDENTI (1.300 UNITA')	SCRUTINIO STRORDINARI PER VICE BRIGADIERI (1.500 UNITA')	SCRUTINIO STRORDINARI PER VICE BRIGADIERI (3.000 UNITA')	SCRUTINIO STRORDINARI PER VICE SOVRINTENDENTI (4.000 UNITA')	BRIGADIERI PROMOSSI "PER TERZI"	UNA TANTUM COMPENSATIVA PER	
the summer of summer of summer of summer or su	or 4 County 1 (where o)	er136, comma 1. letters tt)	ect.), comme 1, letter+), ch. 1) = 4)	art 7, commu 1, lettere inj no. 1); 2) a 3), 1), 1) an. 2) a 3), 4), 1) \$1, aa), bb), cc)	art 36, comma 1, letters (f), n. 3)	ert. 40, comme 1, lettere m)	ert. 25, commu 3, lebbes nj. n.3)	er. 36. commu 1. intere e) e ()	art.41, comma 1	art 41, comma 1	art-61, comma 1	art.4), corpose ).	of relations turnica, comments attentions 38 purits (23)	art.30, comma 1, lettere () a i) - art.34, comma 1 - art.55, lattere d) ad a) - art.39, comma 1, lette b)	art. 26, commu 2 (southauloru labella D/2) art. 36, commu 1, lement a), ci a <u>p</u> i	art. 14, comma 1, fetterwal, c) e d) - art. 25, comma 1, lettero (l, m), n), c)	ert. 3. comma 1. lettere 0), a p) -articolo 4, comma 1. lettere 0) # p) articolo 6, comma 1. lettere () - art 36, comma 1. lettere m), ni, o), r), zgj. NNi, ii), nai, ook 4, comme 2	ert. 40, comma 1, lettere él	Art. 4D, commis 1. (atturs c)	ert_40, correrva 1, lectues c)	ert 40, Commu 1. lectura e)	ert. 40, commu 1, lettere p)	ark 40, comma 1, lettora p)	erk do, comme 1, intere p)	ort_40, commo 1, letter(=p)	art 40, coevna 11, lettera d)	art. 40, commo 1), (ettera d)	ark 40, comma 1), lettera d)	art 40, corezna 1), fettera d)	wt 39, comma 1, lattura a), ri. 13	Art 36, comma 1, lettera bb)	art. 23, commo 1	art. 36, commo 1, lettura b)	art. 43, constru 1, latters d), secondo período	erc. 40, comma 1, lettera d), secondo período	Articolo Comena Leburra
	20 1 20	n 1_PS	ž F	, S	23 1- 2-	α 3_GDF	* 5°CC	" L' BS	я 4,99	2 GD/s	20.2	# 1_PS	# 3_GDF	в 4_PP	# 3_GDF	» کردر	# 1_PS	5 4_PP	6 3_GDF	» کـردد	s 1_PS	ω 4_pp	2_GDF	27.50	× 1.ρς	20 4_pp	∞ 3_GDF	2_CC	2-1-PS	εο 4_Pρ	so 3_GDF	± 2_CC	2_PS	3 3_GDF	∞ 2_CC	
	b b	۶ ۲	£	ì.	3	9	) }	\$ .	S.	5 <u>7</u>	Į,	S VIA	ş	- 3	ŝ	3	\$	, vzv	JE UTA	UTA.	5	4	Ş	4	5	5	je ni	5	\$	Q	G G	Q	D.	5	ų	
					4			644.229,220	210.793,950	4.042.705,500	3.554.236,800	646.713,450						232.225,000	6,767,700		98.065,300	1,460,000	9,023,600	8,758,200	22,426,300		185.249,200	345,020,000	513.549,000			-		443.582,450	708.817,050	2019
Line and Market	114.489.370	,		417.473,300		7.954,020	7.303,230	644.229,220					4,514,090	558.067,810	4.284.643,790	6.201.818,130	1.271.120,630													623.605,000		612,192,000	1.870.815,000			2020
	114.489.370			546.036,910	,	7,954,020	1.825,810	3,020,231,550					4,624,030	159,114,180	4,037,423,550	4.893,063,310	1.543.470,540													997.768,000		1.349.105,000	000'520'81T'E			2021
	114.489.370	,		509,614,490	20.745,600	7.954,020	1.825,810	2.376.002,330					4.524,030	1.205.467,370	4,455,344,180	5.701.386,780	1,487,968,610													1.309.570,500	314,477,220	2.086.018,000	4.053.482,500			2022
	114.489.370	39,313,600		607.903,010	62.236,000	7,954,020	1.825,810	3,783,925,090					4.624,030	1.386.719,210	7.663.893,140	10.209.896,740	5.722.161,260													1.621.373,000	741.203,330	3,197,094,000	3.816.462,600			2023
	114,489,370	,		611.637,030	41,490,400	7,954,020	1.136,210	2.175.087,780					4,624,030	665.884,280	7.361,487,100	10,144.740,460	4.920,189,540													1.247.210,000	1.234,031,580	4.308.170,000	2,247,472,420			2024
	114,489,370	,		461,511,160		7.954,020	1.135,210	1.087.543,890					4.624,030	103.204,400	3.146.053,010	5.140.461,270	1.195.653,930													1.134.303,000	1.847.839,190	3,661,206,660	935,407,500			2025
	114,489,370	10.877,490		540,320,810		7.954,020	1.136,210	1					4,624,030	49.983,620	2,802,298,100	5,637,617,900	227.003,710													875,342,400	1.810.422,890	3.020.159,510				2016
	114,489,370		1.240.283,400	285.610,160		7,954,020	1.136,210	623,956,970					5.744,220	1.152.209,660	7.940.575,270	8.336.701,410	2,802.032,360													615,791,100	1.613.370,060	2,379,112,360	,			2027
	114,489,370	191.651,400	1.240.283,400	33AZZAEE	1	7.95/100	1,136,210	1.247.919,940					5,744,220	291,228,080	9,371,628,130	6.942.559,000	4.692.241,060													209,004,800	523,478,140	1.755.813,780				2029

		Articolo Comma Lettary				2019	2020	2621	2072	2023	2024	2025	2076	2027	2678
	ONERE PER RENDERE PERMANENTE ORGANICO DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO CON CONTESTUALE RIDUZIONE 1 COMM. TEC.	art 4, comme 1, lettera q) - art. 7, comma 1, lettera t)	а	1_P\$	ю		84.714,440	84,714,440	84,714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84,714,440	84,714,440	84,714,440
	1 RN Ten.Col. a Gen.C.A.	ert. 14, comme 1 - ert. 24, commo 1, letters sj	Д	2_cc	ю			92,395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,34
	5 RN Ten.Col. a Gen.B	ert. 14, comens 3 - ert. 24, comme 1, lettera e)	DF.	2_CC	ю			160,146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,17
	1 RF da Ten.Col. a Gen.D.	ert. 24, comme ), letters b)	ø	2_00	ю				67.915,150	67.515,150	67.915,150	67.915,150	67,915,150	67,915,150	67.915,1
	2 RN da Ten.Col. a Gen.D.	ert. 14, comma 1 - art. 24, comme 1, lettera a}	0	2_00	10			135,830,300	135.830,300	135.830,300	135,830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,3
	20 RN da Ten, Col. a Col.	art. 14, connns 1 - art. 24, comme 1, lettera a)	а	z_cc	0			417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,
	MISURA DI SALVAGUARDIA STRAORDINARIO "CAP +13"	art. 40, comme 1, lettera e)	D.	2_CC	4	807.236,450	197.187,530	104.755,870							
	MISURA DI SALVAGUARDIA STRAORDINARIO "CAP +13"	ert. 40, comme i, lettere e)	æ	3_GDF	ĄĹ			18.486,330	18.486,330	20.026,860	13.864,750				
UOLO DIRETTIVI/FUNZIONARI DIRUGENTI ED EQUIPARATI	FISSAZIONE DELLE PROMOZIONI TABELLARI A SCELTA ALLA DATA DEL 1º GENNAIO DELL'ANNO	art, 27, comme 1, letters u)	a	3_GDF	Æ		135.116,860	135.116,850	135.116,860	135.116,860	135.116,850	135,116,860	135.116,860	135.116,860	135.116
	CONFERIMENTO 2 PROMOZIONI ULTERIORI A QUELLE OGGI PREVISTE AL GRADO DI GEN.B. DEL COMPARTO AERONAVALE (1 NEL 2020 E 1 NEL 2022)	ert. 36, Cornere I. (alters au)	D#	3_GDF	a		11.963,600	11.963,600	23.927,200	23.927,200	23.927,200	23.927,200	23.927,200	23,927,200	23.927,
	AUMENTO ORGANICO TAB 1 E 4 DLGS 69/2001	art. 27, commit 2 e 3	α	3_GDF	Æ		551.193,510	551,193,510	551.193,510	551.193,510	551,193,510	551,193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,
	ANTICIPO PROMOZIONE GENERALE DI DIVISIONE AERONAVALE DAL 2025 AL 2024	art, 38, comma 1, lettera q)	a	3_GDF	ų						47,533,410				
	AUMENTO ORGANICO 2 DG, 12 DS, 52 PD CON RIDUZIONE DI 66 COMMISSARI COORDINATORI	ert. 33, conume 2, leittere q) (erroneamente riporteta ora nell'articolato come lettara p)) - art. 35, comma 3, lettere p)	Ħ	4_ <i>PP</i>	AL.				1.762.788,200	1,762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	2,725.485,010	2.725.485
ALTRI RUOLI	MODIFICA AI LIMITI ORDINAMENTALI DEL RUOLO FORESTALE ARMA DEI CARABINIERI	ert_24, comme 1, letters d}	DY	2_00	AL.			3.483.987,000	1.913.324,000	1.011.453,000	479.042,000	1,472,173,000	3,213,677,000	3.447.055,000	3.428.367
			A.F	1_PS	OH.		712.500,000	475,000,000	356.250,000	356.250,000		-		-	
ONERI	DI FUNZIONAMENTO		A#	2_CC	aı	-	190.000,000	237.500,000	237.500,000	380.000,000	380.000,000		-		
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ALE SOVRINTENDENTE SOVRANNUMERO			3_GDF	Or		_		118.750,000	166.250,000		237.500,000	-		
m.	OVRAINIDINERO		89	4_PP	Of		237.500,000	142.500,000	118,750,000	118.750,000		-			
			RP.	1_P5	aı		7.524,000	7.524,000	7,524,000	7.524,000	7.524,000	8,360,000	8.360,000	8.350,000	B.360
			10	2_00	01		7.524,000	7.524,000	7.524,000	7,524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360
ONERI PREVIDEI	NZIALI ASSEGNO FUNZIONALE		RP	3_GDF	dr		2,376,000	2.376,000	2,376,000	2.376,000	2.376,000	2,640,000	2.640,000	2.640,000	2,64
			$\vdash$	4_PP	or		2,772,000	2.772,000	2.772,000	2.772,000	2.772,000	3.080,000	3.080,000	3.060,000	3.080
			*-	1_PS	OJ.		76.346,240	83.841,280	91.336,320	98.831,360	106.326,400	113.821,440	121.316,480	128.811,520	136.30
			RP	2_CC	OI		167.007,400	183.402,800	199.798,200	216.193,600	232.589,000	248,984,400	265,379,800	281.775,200	298,170
ALTRI C	ONERI PREVIDENZIALI		29	3_GDF	Øl		131,220,100	144.102,200	156,984,300	159.866,400	182.748,500	195.630,600	208.512,700	221,394,800	234.27
				4_PP	aı		33,401,480		39.959,640		46.517,800	49.796,880	53.075,960	56.355,040	59.634
			AP.	1_PS	O)		451.404,370	451,404,370	451,404,370	451,404,370	451.404,370	451,404,370	451.404,370	451.404,370	451.404
	DNERI INDOTTI			2_CC	a		445,304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445,304
	(0,022 %)		RP.	3_GDF	a		133.114,290		133.114,290			133.114,290		133.114,290	133.114
			$\vdash$	<b>4_</b> PP	O1		170.779,010	170,779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779
TATALE		LIZIA DI STATO		1_P5		11.872.838,770	23.289.229,830	30.682.968,300	26.259.658,020	29.977.415,650	26.262,055,430	18.387.700,540	11.945.016,990	13.532.322,620	15.882.205
TOTALE AZION!		A DEI CARABINIERI RDIA DI FINANZA	-	2_CC 3_GDF		16.975.521,880 11.896.895,870		26.980.673,670 10.063.695,150	23-819.765,150 10.722.984,810	30.248.617,290	34.605.796,680 13.236.791,900		29,058,250,950 8,271,131,230	30.049.515,360 13.182.286,440	26.566.388 13.969.212
AMMESSE	POLIZ	LA PENITENZIARIA	S (1988) S	3_GDF 4_PP		7.212.975,150	11.847.250,910	5,437,803,070	9.169.239,950	9.357.834,410	8.704.752,950	8.154.615,400	7,476,965,070	10.974.975,200	8.399.786
	TOTALE FEPP	DERFORMANCE AND AND THE AND	1 2/40/7	mresytti(S)	omssucon	47.958.292,670	73_532,766,980	73265240,290	69.971.647,930	89.475.916,900	52.809.396,98 <b>0</b>	63_987,074,910	56.761,964,240	67.739.099,620	64.83.7.953
	INTEGRAZIONE ART. 45 C. 2 D. Lo	GS. 95/2017 DEFISCALIZZAZIONE				3.313.309,000	2.507,651,000	568.398,000	2,831,923,000	5.125,870,000	1,435.877,000	21.874.018,000	30,354,908,000	16.515.542,000	23.557.386
	TOTALE ONER! FFP +	DEFISCALIZZAZIONE				51,271,541,670	74.040.417,360	73.733.538,190	72.803.570,930	88.601.186,900	84.245.273,960	85.861.092,910	87.116.272,240	84.254.641,510	88,375.177
										***			·		

COPERTURA FINANZIARIA	
IANZIARIA	Arcitació Carrolma Lettura
51.271.542	2019
51.271.542,000 74,040,418,000	2020
	2021
73.733.539,000 77.1403.573,000 48.4601.187,000 44.745.274,000 85.863,019.3,000 87.116.273,000	2022
88.601.187,000	2029
84.245.274,000	2024
35,363,093,000	2025
87.116.273,000	57.07
1	2027
84.254.642,000 88.375.178,000	2028



# ONERI PREVIDENZ

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
INCREMENTO ASS. FUNZIONALE	270,00	270,00	270,00
QUOTA MENSILE	22,50	22,50	22,50
incremento TFS per anno di servizio	18,00	18,00	18,00
media aa. Servizio	22	22	22
incremento TFS	396,000	396,000	396,000
POLIZIA DI STATO	19	19	19
ARMA DEI CARABINIERI	19	19	19
GUARDIA DI FINANZA	6	6	6
POLIZIA PENITENZIARIA	7	7	7
TOTALE FFPP	51	51	51
POLIZIA DI STATO	7.524,000	7.524,000	7.524,000
ARMA DEI CARABINIERI	7.524,000	7.524,000	7.524,000
GUARDIA DI FINANZA	2.376,000	2.376,000	2.376,000
POLIZIA PENITENZIARIA	2.772,000	2.772,000	2.772,000
TOTALE FFPP	20.196,000	20.196,000	20.196,000



# IALI ASSEGNO FUNZIONALE

2023	2024	2025	2026	2027	2028
270,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22,50	22,50	25,00	25,00	25,00	25,00
18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	22	22	22	22	22
396,000	396,000	440,000	440,000	440,000	440,000

19	19	19	19	19	19
19	19	19	19	19	19
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
51	51	51	51	51	51

I	20.196,000	20.196,000	22.440,000	22.440,000	22.440,000	22.440,000
	2.772,000	2.772,000	3.080,000	3.080,000	3.080,000	3.080,000
	2.376,000	2.376,000	2.640,000	2.640,000	2.640,000	2.640,000
	7.524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000
	7.524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000
,						



# INCREMENTO ASSEGNO FUNZIO

ONERE UNITARIO TEORICO	449,74	
PERCENTUALE RICONOSCIUTA	90	%
ONERE UNITARIO RIDOTTO	404,76	

90%

		2020	2021	2022
	PS	28.115,00	26.283,00	23.961,00
	СС	19.043,00	19.341,00	19.610,00
UNITA¹	GDF	9.128,00	8.553,00	7.809,00
	PP	22.737,00	7.939,00	6.292,00
	FA	31.994,00	32.723,00	34.934,00

		2020	2021	2022
	PS	11.379.827,40	10.638.307,08	9.698.454,36
	СС	7.707.844,68	7.828.463,16	7.937.343,60
ONERE	GDF	3.694.649,28	3.461.912,28	3.160.770,84
	PP	9.203.028,12	3.213.389,64	2.546.749,92
	FA	12.949.891,22	13.244.961,86	14.139.886,16



# NALE RUOLO ASSISTENTI AGENTI + 17 ANNI DI SERVIZIO

449,74 100 449,74

# 100%

2023	2024	2025	2026	2027
22.355,00	21.386,00	20.803,00	16.784,00	14.382,00
19.850,00	20.283,00	20.693,00	21.083,00	21.669,00
6.623,00	5.447,00	4.639,00	4.339,00	4.592,00
5.729,00	5.175,00	4.768,00	5.742,00	6.867,00
34.729,00	32.215,00	29.373,00	26.234,00	24.107,00


2023	2024	2025	2026	2027
9.048.409,80	8.656.197,36	9.355.941,22	7.548.436,16	6.468.160,68
8.034.486,00	8.209.747,08	9.306.469,82	9.481.868,42	9.745.416,06
2.680.725,48	2.204.727,72	2.086.343,86	1.951.421,86	2.065.206,08
2.318.870,04	2.094.633,00	2.144.360,32	2.582.407,08	3.088.364,58
14.056.909,73	13.039.343,49	13.210.213,44	11.798.479,52	10.841.881,96

- 2.086.343,86 - 1.951.421,86 - 2.065.206,08

- 2.144.360,32 - 2.582.407,08 - 3.088.364,58

- 13.210.213,44 - 11.798.479,52 - 10.841.881,96





2028
6.529.775,06
9.999.968,90
2.085.894,12
2.818.520,58
9.326.258,36

- 2.085.894,12
- 2.818.520,58
- 9.326.258,36



# RIDETERMINAZIONE ASSEGNO FUNZIONALE RUOLO DEGLI ASSIST

	17 A	NNI	27 AI	NNI
CATEGORIA	Rapp. c/categ. Superiore	Importo MENSILE Assegno Funzionale	Rapp. c/categ. Superiore	Importo MENSILE Assegno Funzionale
ISPETTORI		152,45		255,88
SOVRINTENDENTI	0,984	150,02	0,983	251,52
ASSISTENTI AGENTI	0,81	121,53	0,977	245,82

Nuovo importo	0,977	146,57
differenza		25,04
importo mensile adeguam.		25
importo lordo dip.te x 13 mens.		325
Ritenute carico amm.ne		
IRAP	8,50%	27,63
Pensionistiche	24,20%	78,65
TFS	5,68%	18,46
Totale lordo annuo pro-capite		449,74



# ENTI/AGENTI

32 A	NNI
Rapp. c/categ. Superiore	Importo MENSILE Assegno Funzionale
	294,25
0,983	289,25
0,977	282,69



ASSISTENTE CAPO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	(ATA	AMPORTO EATTARIO LORDO D.P.	ANNERSTRANDAL PROCESSESSION	IMPORTO ENVIAND LONGO STATO	CALPE
POLIZIA DI STATO	16.079	250,00	81,75	331,75	5.997.703,25
ARMA DEI CARABINIERI	23.025	250,00	81,75	331,75	7.638.543,79
GUARDIA DI FINANZA	11.124	250,00	81,75	331,75	3.690.387,00
POLIZIA PENITENZIANA	16.872	250,00	81,75	331,75	5.597,286,00
FORZE ARMATE	7.240	250,00	81,75	931,75	2,401,870,00

SOVRUITENDENTE CAPO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATÉ	(A/IA <sup>2</sup>	AMONTO UNTLAND LONDO SIP.	Annexative to Annexative	CONTRACTORS CONTRACTORS	OALW
POLIZIA DI STATO	697	350,00	114,45	454,45	416.611,65
ARWA DEI CARASINIERI	2.547	350,00	114,45	454,45	1.182.954,15
GUARDIA DI FINANZA	2.791	350,00	114,45	454,45	1.296.279,95
POUZIA PENITEIZIARIA	12	350,00	114,45	464,45	5.573,40
FORZE ARMATE	447	350,00		464,45	207.609,15

SOSTITUTO COMMUSARIO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITE:	APPORTO UNITARIO UNITO DIP.	ONER ANNASTRACIONE	LONGO STATO	OALST
POLIZIA DI STATO	1.083	450,00	147,15	597,15	646.713,45
ARMA DEI CARASINIERI	5.952	450,00	147,15	597,15	3.554.236,80
GUARDIA DI FINANZA	6.770	450,00	147,15	597,15	4,042,705,50
POLIZIA PENITEI/ZIARIA	353	450,00	147,15	597,15	210.793,95
PORZE ARMATE	7.330	450,00	147,15	597,15	4.406.967,00

DRY 1994/FIT YOU'N TO FAVOUR TO FAVOUR TO FALLENDE 20(1)

Estate Estate State	ingerto Soria Amra na	Ann.~	differences da exercipandore	(Arguments)	imperte personia	un bis bestud	Polizio di Stato
2.269.700,8	1.061,60	261,60	800,00	800,00		2.138	ASSISTENTE CAPO + 8
690,570,8	265,40	65,40	200,00	1.000,00	800,00	2.602	ASSISTENTE CAPO + 12
2.960.271,4	TOTALE						
573.264,0	1_592,40	392,40	1.200,00	1,200,00		360	SOVIUNTENDENTE CAPO + 8
573.264,0 5.175,3	1.592,40	392,40 425,10	1.200,00	1.200,00		360	SOSTITUTO COMMISSARIO + 4

complete has	importo fordo Ammine	Ann M	differenza da corrispondera	Apartire 6.0	erento erento	(Anth fate)	Armo del Carabinieri
1.351.416,80	1.051,60	261,60	907,000	800,00	-	1.273	APPUNTATO SCELTO + 8
-	265,40	65,40	200,00	1,000,00	600,000		APPUNTATO SCELTO + 12
1.351.416,40	TOTALE						
1.592,40	1.592,40	392,40	1.200,00	1.200,00		1	BRIGADIÈRE CAPCI + 8
1594	1.592,40 1.725,10	392,40 425,10	1,200,00	1.200,00	-		BRIGADIERE CAPO + 8
1.572,40					1,300,00		BRIGADIÊRÊ CAPO +8

Guardia di Financa	Lobit tales	(mysets persepte	things things	differenza de Constantante	ATTE OF	imports izrab Ameline	tatale complexistic
APPUNITATO SCELTO + 8	1.108	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	1.176.252
APPUNTATO SCELTO + 12	667	800;00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	177.021,
				•		TOTALE	1352.774
							2.334.244
BAZGADIERE CAPO + 8	15		1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	73.UK
BRIGADIERE CAPO + 8  LIJOGOTEHENTE + 4	3		1.200,00 1.300,00	1.200,00			***************************************
	3 6				392,40	1.592,40	73.44

Policis peritenciaria	unch termi	property percepts	Andreada Andreada	different de exclusivation	Ann re	jegents Igrafyddiaus nai	tabely paraphirasins
ASSISTENTE CAPO + 8	793		600,00	800,00	251,60	1.061,50	B47.156,8
ASSISTENTE CAPO + 12	1.152	500,000	1,000,00	00,006	65,40	265,40	305.740,8
						TOTALE	Production Statement
						IUIALE	11271317
SOVRINTENDENTE CAPO + 8	6		1200,00	1.200,00	392,40	LS92,40	
SOVRINTENDENTE CAPO + 8 SOSTITUTO COMMISSARIO + 4	154	-	1.200,00	1.200,00	392,40 425,10		12.774,2 231.161,6
	154	1.300,00				L592,40	12,731,2

Force Armate	unità fotoà	kryparts perceipits	irpote Aprileta	egernas da estrapordare	400,00	bryderke jergio Arrotasp	totsé tocphilés
APPUNTATO SCELTO + 8	-		800,00	800,00	261,60	1.051,60	
BRIGADIERE CAPO + 8	1 -		1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	
LUGGOTENENTE + 4	-		1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	
APPUNTATO SCELTO + 12	-	600,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	
1DOGOTENENTE + 8		1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265.40	· ·

### UNA TANTUM SPETTANTE AL SOVIENTEHDENTI CAPO E CUAUPICHE, GENÒ EQUIPARATI CHE, ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2017, ASRANO UN'ANGRANTIN' DE SERVIDO DI AUMENO A ANNE ID HISTRORE. AD 8 ANNE FOLIZIA DI STATO ARMA DEI CARABINIERI 1.935 200,00 65,40 265,40 519.549,00 265,40 265,40 265,40 265,40 65,40 66,40 345.020,00 165.249,20 1.300 693 GUARDIA DI FINANZA POLIZIA PENITENZIARIA FORZE ARMATE 2.654 65,40 704.372

SOVRIHEEKDENTE CAPO + 10 (GIA' SOVRINTENDENTE CAPO + 8)	LN74*	jerjants persepits	icyara speziete	dffersos <b>to</b> estispontes	Ann.er	Amporto Ambo Amouna	Estale complesses
POLIZIA DI STATO	169	1.200	1.300	100,00	32,70	132,70	22.426,30
AXMA DEI CARASIN'ERI	66	1.200	1.300	100,00	32,70	132,70	8.759,20
GUARDIA DI FINANZA	68	1.200	1.300	100,00	32,70	132,70	9.023,6
POLIZIA PENITEKZIARIA	11	1.200	1.300	100,00	32,70	132,70	1.460,0
FORZE ARIMATE		7.200	1.300	100,00	32,70	132,70	

	Destr.	AVPOPTI LATARO	AMUTASTAADONE	AMORTO CAPTARO LOCOLO STATO	ONLA
POLIZIA DI STATO		150,00	49.05	199.05	
ARMA DEI CARASINIESI	3,561	150,00	49,06	199.05	708,817,05
GUARDIA DI FINANZA	2.229	150.00	49,05	199.05	413,692,45
POLIZIA PENITENZIARIA	With Street Street	150,00	49,05	121.05	
FORZE ARMATE	4.655	150,00	49,05	199,05	926.777



ps		8.813.723,00		
СС		8.694.623,00		
gdf		2.599.072,00		
рр		3.334.480,00		
totale fdp		23.441.898,00		
ff.aa.		12.511.980,00		
totale generale		35.953.878,00		
	lordo dip		lordo stato 38,38	
	7240	601.557.119,53	832.434.742,00	
	16606	1.219.395.185,72	1.687.399.058,00	
	45122	2.673.523.621,91	3.699.621.988,00	
	10423	1.431.015.361,32	1.980.239.057,00	
		5.925.491.288,48	8.199.694.845,00	
			1.841.416,790	totale
			451.404,366	ps

445.304,531 133.114,287

170.779,004

1,200,602,19

640.814,60

gdf

pp

FdP

FFAA

totale retrib. Pubbl.Dip.	160.100.000.000,00
incidenza incr. Ass.Funz.	0,022%



diff.stip

magg. 6 sc 10 aa. Retr.

ltg-1 lgt

800

920

23,30%

diff.mens

66,67

80% aa.serv-

53,33

40

DIFFERENZA STIPENDIALE

**DIFFERENZA** STIPENDIALE + 6 SCATTI

		+6SCATII	
	874,10	1.005,220	23,30%
			AND THE PROPERTY OF THE PROPER
POLIZIA DI STATO			
	874,10	1.005,220	23,30%
	07.1,120	2.000)220	20,0070
	- The state of the		
ARMA DEI CARABINIERI		-	
			na de la composição de la
			***************************************

	874,10	1.005,220	23,30%
GUARDIA DI FINANZA			
			:
	874,10	1.005,220	23,30%
POLIZIA PENITENZIARIA			

	diff.mens	80%	anni servizic
POLIZIA DI STATO	67,24	53,79	40
ARMA DEI CARABINIERI	67,24	53,79	40
GUARDIA DI FINANZA	67,24	53,79	40
POLIZIA PENITENZIARIA	67,24	53,79	40

POLIZIA DI STATI ARMA DEI CARABIN GUARDIA DI FINAN POLIZIA PENITENZI/



incr.pens. unità

214,36

100

incr.tfs

2.133,33 100

# ALTRI ONERI PREVIDENZIALI

incremento pensionistico	unità medie	2020	2021	2022
234,220	32	7.495,04	7.495,04	7.495,04
	32		7.495,04	7.495,04
	32			7.495,04
	32			
	32			
	32			
	32			
	32			
	32			
	PS	7.495,04	14.990,08	22.485,12
234,220	70	16.395,40	16.395,40	16.395,40
	70		16.395,40	16.395,40
	70			16.395,40
	70			
	70			
:	70			
14.	70			

	70			
	70	JHL 1 4-4-		
	CC	16.395,40	32.790,80	49.186,20
234,220	55	12.882,10	12.882,10	12.882,10
	55		12.882,10	12.882,10
	55			12.882,10
	55			
	55			
***************************************	55			
	55			
4.4004	55			
	55			
	GDF	12.882,10	25.764,20	38.646,30
234,220		3.279,08	3.279,08	3.279,08
234,220	14	3.279,08	3.279,08 3.279,08	3.279,08
234,220	14 14	3.279,08		
234,220	14 14 14	3.279,08		3.279,08
234,220	14 14 14 14	3.279,08		3.279,08
234,220	14 14 14 14 14	3.279,08		3.279,08
234,220	14 14 14 14 14 14	3.279,08		3.279,08
234,220	14 14 14 14 14 14 14	3.279,08		3.279,08
234,220	14 14 14 14 14 14	3.279,08		3.279,08

# incremento tfs

2.151,60	32	68.851,20	68.851,20	68.851,20
2.151,60	70	150.612,00	150.612,00	150.612,00
2.151,60	55	118.338,00	118.338,00	118.338,00
2.151,60	14	30.122,40	30.122,40	30.122,40

0	76.346,24	83.841,28	91.336,32
JIERI	167.007,40	183.402,80	199.798,20
JZA	131.220,10	144.102,20	156.984,30
ARIA	33.401,48	36.680,56	39.959,64



2004		
367.923,60	367.923,60	367.923,60
	UU/1723.00	
Control of the second of the s		

2025	2026
21.436,00	21.436,00
	21.436,00
21.436,00	42.872,00
213.333,33	213.333,33
234.769,33	256.205,33

2023	2024	2025	2026
7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
	7.495,04	7.495,04	7.495,04
		7.495,04	7.495,04
			7.495,04
29.980,16	37.475,20	44.970,24	52.465,28
16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
	16.395,40	16.395,40	16.395,40
		16.395,40	16.395,40
			16.395,40



A control of the cont			
65.581,60	81.977,00	98.372,40	114.767,80
12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
	12.882,10	12.882,10	12.882,10
1000		12.882,10	12.882,10
			12.882,10
			.,
51.528,40	64.410,50	77.292,60	90.174,70
3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
	3.279,08	3.279,08	3.279,08
		3.279,08	3.279,08
			3.279,08
13.116,32	16.395,40	19.674,48	22.953,56

68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20
150.612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00
118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00
30.122,40	30.122,40	30.122,40	30.122,40

98.831,36	106.326,40	113.821,44	121.316,48
216.193,60	232.589,00	248.984,40	265.379,80
169.866,40	182.748,50	195.630,60	208.512,70
43.238,72	46.517,80	49.796,88	53.075,96

367.923,60	367.923,0	60 583.083,	,60	583.083,60



2027	2028
21.436,00	21.436,00
21.436,00	21.436,00
21.436,00	21.436,00
	21.436,00
64.308,00	85.744,00
213.333,33	213.333,33
277.641,33	299.077,33

2027 2028

7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
	7.495,04
59.960,32	67.455,36
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40

16.395,40	16.395,40
	16.395,40
131.163,20	147.558,60
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
	12.882,10
103.056,80	115.938,90
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
	3.279,08
26.232,64	29.511,72

68.851,20	68.851,20
150.612,00	150.612,00
118.338,00	118.338,00
30.122,40	30.122,40

128.811,52	136.306,56
281.775,20	298.170,60
221.394,80	234.276,90
56.355,04	59.634,12

583.083,60	F03 003 C0
583.083.60	583.083,60



Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18
Ind.Vac.Contr	184,46	178,85
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03
TOTALE	30.066,89	29.260,06
QUOTA TFS	2.004,46	1.950,67
Anni servizio	40	40
	80.178,37	78.026,83
Onere previdenziale	2.151,54	

	2017	2018	2019	2020
n. unità	8	5	6	6
onere	17.212,320	10.757,700	12.909,240	12.909,240

Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente	Δ1 Lgt - Lgt		
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18	801,22		
Ind.Vac.Contr	184,46	178,85	5,61		
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03	0,00		
Assegno pensionabile	3.840,36	3.840,36	0,00		
ind.imp.Operat.	5.151,60	5.151,60	0,00		
TOTALE	30.066,89	29.260,06	806,83		
IMPORT	927,85				
ALIQ. RETRIBUTIVA MED	41,94%				
Incremento med	Incremento medio pensione per 13 mensilità				

anno	unità	2019	2020	2021
2017-2019	19	8.009,83	8.009,83	8.009,83
2020	6		2.529,42	2.529,42
2021	6			2.529,42
2022	6			
2023	6			
2024	6			
2025	6			
2026	6			
2027	6			
2028	6			
		8 009 830	10 539 250	13.068.670

48.889,090 23.448,490 25.977,910



2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	6	6	6	6	6
12,909,240	12.909,240	12,909,240	12,909,240	12.909,240	12.909,240

2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.009,83	8.009,83	8.009,83	8.009,83	8.009,83	8.009,83
2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
		2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
			2.529,42	2.529,42	2.529,42
				2.529,42	2.529,42
					2.529,42
15.598,090	18.127,510	20.656,930	23.186,350	25.715,770	28.245,190
28.507,330	31.036,750	33.566,170	36.095,590	38.625,010	41.154,430



2027	2028
6	6
12.909,240	12.909,240

# 2028

8.009,83

2.529,42

2.529,42

2.529,42

2.529,42

2.529,42

2.529,42

2.529,42

2.529,42

2.529,42

30.774,610

43.683,850



Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente	differenza
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18	801,22
Ind.Vac.Contr	184,46	178,85	5,61
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03	
TOTALE	30,066,89	29.260,06	
QUOTA TSF	2.004,46	1.950,67	
Anni servizio	40	40	
	80.178,37	78.026,83	
Onere previdenziale		2.151,54	

	2019	2020	2021
n. unità	12	4	4
Incremento TFS	25.818,51	8.606,17	8.606,17
Incremento pensione 2025			
Incremento pensione 2026			
Incremento pensione 2027			
Incremento pensione 2028			
Totale oneri	25.831	8.610	8.610



6.45		254,21
921,40	23,30%	234,21
incremento 6 scatti	quota retributiva	incremento pensione 13 mensilità

2022	2023	2024	2025
4	4	4	4
8.606,17	8.606,17	8.606,17	8.606,17
			937,00
8.610	8.610	8.610	9.547,170



2026	2027	2028
4	4	4
8.606,17	8.606,17	8.606,17
937,00	937,00	937,00
937,00	937,00	937,00
	937,00	937,00
		937,00
10.484,170	11.421,170	12.358,170



Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente	differenza
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18	801,22
Ind.Vac.Contr	184,46	178,85	5,61
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03	
TOTALE	30.066,89	29.260,06	
QUOTA TSF	2.004,46	1.950,67	
Anni servizio	40	40	
	80.178,37	78.026,83	
Onere previdenziale	2.151,54		

	2019	2020	2021
n. unità	0	0	0
Incremento TFS	0,00	0,00	0,00
Incremento pensione 2025			
Incremento pensione 2026			
Incremento pensione 2027			
Incremento pensione 2028			
Totale oneri	0	0	0



6 scatti quota pensione retributiva 13 mensilità	6.45	254,21	
incremento quota pensione	921,40	23,30%	234,21

2022	2023	2024	2025
0	0	0	68
0,00	0,00	0,00	146.305
			15.926
•			
0	0	0	162.298,910



2026	2027	2028
112	87	25
240.973	187.184	53.789
15.926	15.926	15.926
26.231	26.231	26.231
	20.376	20.376
		5.855
283.241,790	249.804,220	122.201,570



	diff.stip	magg. 6 sc	10 aa. Retr.	incr. pens.	unità	2019	2020	
ltg-1 lgt	874,1	1005,215	70,00%	703,6505	8	5.629,20	5.629,20	-
							5.629,20	

					5.629,20	11.258,41
diff.mens 72,84	80% 58,27	aa.serv. 40	incr .tfs 2.330,93	8	18.647,47	18.647,47
					24.276.67	29.905.87



.

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
		5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
			5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
				5.629,20	5.629,20	5.629,20
					5.629,20	5.629,20
						5.629,20
			-			
16.887,61	22.516,82	28.146,02	33.775,22	39.404,43	45.033,63	50.662,84
18.647,47	18.647,47	18.647,47	18.647,47	18.647,47	18.647,47	18.647,47
35.535,08	41.164,28	46.793,49	52.422,69	58.051,89	63.681,10	69.310,30



### 2028

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

### 56.292,04

18.647,47

74.939,51



### ONIERI P

#### ARMA DEI CARABINIERI

	diff.stip	magg. 6 sc	18 aa. Retr.	incr. pens.	unità
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	12
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
da sostituto commissario	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
a sost. Commissario coord.	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
					TOTALE

	67,24	53,79	40	2.151,63	12
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
da sostituto commissario a sost. Commissario	67,24	53,79	40	2.151,63	4
coord.	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
					TOTALE



### REVIDENZIALI PERSONALE PROMOSSO MA CESSATO DAL SERVIZIO

2020	2021	2022	2023	2024
5.059,08	5.059,08	5.059,08	5.059,08	5.059,08
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
	1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
		1.686,36	1.686,36	1.686,36
			1.686,36	1.686,36
		***************************************		1.686,36
-				
				***************************************
6.745,440	8.431,800	10.118,160	11.804,520	13.490,880
2020	2021	2022	2023	2024
8.606,52		l i		
8.000,32				
8.000,32	8.606,52			
8.000,32	8.606,52	8.606,52		
8.000,32	8.606,52	8.606,52	8.606,52	
8.000,32	8.606,52	8.606,52	8.606,52	8.606,52
8.000,32	8.606,52	8.606,52	8.606,52	8.606,52
8.000,32	8.606,52	8.606,52	8.606,52	8.606,52
8.000,32	8.606,52	8.606,52	8.606,52	8.606,52
8.000,32	8.606,52	8.606,52	8.606,52	8.606,52
The state of the s	5.059,08 1.686,36 6.745,440 <b>2020</b>	5.059,08 5.059,08 1.686,36 1.686,36 1.686,36 6.745,440 8.431,800 2020 2021	5.059,08       5.059,08         1.686,36       1.686,36         1.686,36       1.686,36         1.686,36       1.686,36         1.686,36       1.686,36         1.685,36       1.686,36         2020       2021         2022       2022	5.059,08       5.059,08       5.059,08         1.686,36       1.686,36       1.686,36         1.686,36       1.686,36       1.686,36         1.686,36       1.686,36       1.686,36         1.686,36       1.686,36       1.686,36         6.745,440       8.431,800       10.118,160       11.804,520

18.724,68

22.097,40

20.411,04



30.878,64

15.351,96

17.038,32

2025	2026	2027	2028
5.059,08	5.059,08	5.059,08	5.059,08
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
	1.686,36	1.686,36	1.686,36
		1.686,36	1.686,36
			1.686,36
15.177,240	16.863,600	18.549,960	20.236,320

2025	2026	2027	2028
8.606,52			
W. T. V.	8.606,52		
		8.606,52	
			8.606,52
8.606,520	8.606,520	8.606,520	8.606,520

23.783,76	25.470,12	27.156,48	28.842,84



### ONER! P

#### **GUARDIA DI FINANZA**

	diff.stip	magg. 6 sc	18 aa. Retr.	incr. pens.	unità
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	6
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
da sostituto commissario a sost. Commissario	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
coord.	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
					TOTALE

	67,24	53,79	40	2.151,63	6
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
da sostituto commissario a sost. Commissario	67,24	53,79	40	2.151,63	2
coord.	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
					TOTALE



### REVIDENZIALI PERSONALE PROMOSSO MA CESSATO DAL SERVIZIO

2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.529,54	2.529,54	2.529,54	2.529,54	2.529,54	2.529,54
	843,18	843,18	843,18	843,18	843,18
		843,18	843,18	843,18	843,18
			843,18	843,18	843,18
				843,18	843,18
					843,18
2.529,540	3.372,720	4.215,900	5.059,080	5,902,260	6.745,440
2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2019</b> 12.909,78	2020	2021	2022	2023	2024
	4.303,26	2021	2022	2023	2024
		4.303,26	2022	2023	2024
			4.303,26	2023	2024
				4.303,26	2024
					4.303,26



15.439,32

7.675,98

8.519,16


9.362,34

10.205,52

11.048,70

2025	2026	2027	2028
2.529,54	2.529,54	2.529,54	2.529,54
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
	843,18	843,18	843,18
		843,18	843,18
			843,18
7.588,620	8.431,800	9.274,980	10.118,160

2025	2026	2027	2028
			***************************************
4.303,26			
	4.303,26		
		4.303,26	
			4.303,26
4.303,260	4.303,260	4.303,260	4.303,260





### ONERI DI FUNZI

	costo unitario	unità	2019
111		1.500	
	475	1.000	
POLIZIA DI STATO	4/3	750	
		750	
	TOT	ALE	_
		400	
		500	
ARMA DEI CARABINIERI	475	500	
ARIVIA DEI CARABIIVIERI		800	
		800	
	TOT	ALE	-
		250	
	475	350	
GUARDIA DI FINANZA		400	
		500	
	TOTALE		
		500	
	475	300	
POLIZIA PENITENZIARIA		250	
		250	
	TOTALE		
		-	, ,
	475	_	
FORZE ARMATE	475	_	
	-		
	TOT	ALE	_



### ONAMENTO PERSONALE SOVRINTENDENTE IN SOVRANNUMERO

2020	2021	2022	2023	2024
712.500,0				
	475.000,0			
		356.250,0		
			356.250,0	
712.500,0	475.000,0	356.250,0	356.250,0	_
190.000,0				
	237.500,0			
		237.500,0		
			380.000,0	
				380.000,0
190.000,0	237.500,0	237.500,0	380.000,0	380.000,0
		118.750,0		
			166.250,0	
				190.000,0
-	_	118.750,0	166.250,0	190.000,0
237.500,0				
	142.500,0			
	-	118.750,0		
			118.750,0	
237.500,0	142.500,0	118.750,0	118.750,0	-

	i 1		i	
_	l I		_	_
		- 1	_	_



2025	2026	2027	2028
_	_		_
•	-	_	-
237.500,0			
237.500,0	_		_
	_		_
-	_	_	_



#### ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione.

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

#### PARTE I - ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento si colloca nell'ambito dell'azione avviata dal Governo per la riorganizzazione generale dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato e risulta in linea con il programma dell'Esecutivo indirizzato alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, perseguito a partire dal 2015, con la legge 7 agosto 2015, n.124 di riforma della pubblica amministrazione, che ha consentito di addivenire ad un complessivo riordino e razionalizzazione della struttura delle Forze di polizia, nonché con i successivi provvedimenti attuativi e i decreti legge in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il presente decreto, si inserisce in tale contesto, in attuazione di una legge delega che oltre a consentire il progressivo miglioramento dell'impianto normativo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia - attraverso l'emanazione di disposizioni integrative e correttive necessarie a garantire il buon funzionamento e l'organicità della riforma - conferisce, altresì, la facoltà di intervenire sulle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, attraverso una loro eventuale rideterminazione, attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019.

Pertanto, il provvedimento introduce disposizioni a completamento dell'unitaria attuazione della delega sulla riorganizzazione dei Corpi di polizia finalizzata a migliorare la funzionalità e l'efficacia, nel suo complesso, del sistema del Comparto "Sicurezza" ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'esercizio della facoltà di delega si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017, superando talune discrasie e incertezze applicative e armonizzando altre disposizioni applicabili al personale delle diverse Forze di polizia, nell'ambito del criterio di sostanziale equiordinazione richiamato tra i principi di delega, anche al fine di eliminare disparità di trattamento nell'applicazione di alcuni istituti previsti dai rispettivi ordinamenti.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge di riforma della pubblica amministrazione (Legge 7 agosto 2015, n.124) ha previsto - nell'ambito di una delega generale per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (art. 8) - diversi principi e criteri direttivi finalizzati all'adozione di provvedimenti volti a

un complessivo riordino della struttura delle Forze di polizia, alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso in altre Forze di polizia, nonchè alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle predette Amministrazioni.

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato dapprima il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (poi integrato dal D.Lgs. 228/2017) che è volto a dare attuazione alla delega nella parte in cui detta principi e criteri direttivi relativi al complessivo riordino delle Forze di polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell'efficacia delle richiamate funzioni e al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia.

L'attuazione dei principi di delega è proseguita, poi, con l'adozione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia. L'intervento è correlato al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato contestualmente dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, adottato in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n.244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.".

Il decreto legislativo 95/2017 ha portato alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia: Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria. Complessivamente la riforma si è concentrata sull'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli; sulla semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione; sull'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base; sull'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, sull'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Successivamente, è intervenuto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevedeva la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati. Non era, tuttavia, prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo l, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", atteso che lo speculare riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto, discende da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi. Pertanto, il decreto legislativo 126/2018, si è limitato ad introdurre solo disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo 95/2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative.

In tale quadro giuridico-normativo, è intervenuto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità'

organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.". La legge di conversione, all'articolo 1, commi 2 e 3, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019 uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

Infine, il decreto-legge 113/2018, istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste e non utilizzate per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 35). Le risorse del Fondo sono finalizzate all'adozione dei provvedimenti normativi che verranno emanati in attuazione della delega che riapre i termini per l'adozione delle disposizioni correttive ai decreti legislativi di riordino dei ruoli.

Ciò premesso nelle linee generali, occorre far presente che il quadro normativo di riferimento si compone anche delle fonti che regolano gli ordinamenti di ciascuna Forza di polizia.

Per la Polizia di Stato, la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera a). A queste si aggiungono anche altri provvedimenti fondanti e in particolare il Decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.".

Per l'arma dei Carabinieri la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera b), nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»".

Per la Guardia di Finanza la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera c).

Per la Polizia penitenziaria, la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera d), nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria".

#### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme proposte apportano correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti:

#### a) l'ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti";
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
- 3) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica";
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.";
- 5) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato";
- 6) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato";
- 7) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma del! 'articolo 5, comma l, della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- 8) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

#### b) l'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri:

- 1) l) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare", nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri;
- 2) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia;
- 3) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato", nella parte concernente i requisiti per l'accesso alle Forze di polizia;

#### c) la normativa di settore del Corpo della guardia di finanza:

- 1) la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.";
- 2) il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.";

- 3) il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza";
- 4) il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- 5) decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- 6) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", con riferimento esclusivo alle disposizioni relative alla Guardia di finanza;
- 7) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di riordino dei ruoli e delle carriere, con riferimento alle disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza (Capo III) e alle disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

#### d) l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- 1) legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.";
- 2) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma l, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";
- 3) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.";
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.";
- 5) decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minori/e, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
- 6) decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante "Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria";
- 7) decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85";
- 8) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia penitenziaria e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

#### 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L' intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e assicurando la sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia.

## 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

È, tuttavia, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

# 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto non si prevedono né si determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

## 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto legislativo correttivo presenta le seguenti rilegificazioni:

- 1) all'articolo 7, comma 1, lettere d), n. 3), e g), n. 1) (novelle agli articoli 4, comma 8, e 5-ter, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con conseguenti innovazioni anche nei riguardi delle situazioni disciplinate dalle già vigenti disposizioni che fanno rinvio alle disposizioni novellate), l'individuazione della provincia quale ambito territoriale oggetto di scelta secondo l'ordine di graduatoria di fine corso per i commissari capo e i vice commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato ai fini della prima assegnazione costituisce parziale legificazione di disciplina già tratteggiata dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 (peraltro già oggetto di deroga per via legislativa ad opera dell'articolo 2, comma 1, lettera cc), dello stesso decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal precedente correttivo decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126);
- 2) all'articolo 37, comma 1, lettera d) (introduzione del comma 7-quater nell'articolo 3 del legislativo 29 maggio 2017, n. 95) si procede, nel quadro di una più organica disciplina (estesa ora anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria), a riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie: nell'intervenire sul piano contenutistico sulla loro visibilità, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata, nonché, in ragione della sede, della natura o del contenuto, sul loro effetto deturpante e sulla loro configurabilità quale indice di alterazione psicologica (e non più di "personalità abnorme"), l'intervento riporta alla fonte primaria quanto previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti all'Amministrazione;
- 3) **all'articolo 37, comma 2** (introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato), si interviene in termini rilegificazione nell'ambito di un complesso assetto normativo (il distintivo d'onore per mutilati e per gravi e permanenti feriti in servizio, disciplinato per il personale militare dagli articoli 1464 del codice

dell'ordinamento militare e 862 e 864 del relativo regolamento di attuazione, entrambi del 2010, venne esteso al personale civile, incluso quello della Polizia di Stato, già ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 763; il decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 1993, di natura non regolamentare, individua in via generale i distintivi del personale della Polizia di Stato, incluso quello in parola, sulla base dell'articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782). Nell'ottica dell'attuazione del noto principio di specificità del Comparto Sicurezza e Difesa, sancito da numerosi provvedimenti normativi e regolamentari e recentemente circostanziato dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, nonché del suo corollario costituito dalla tendenza ad una definizione compiuta dei rapporti rispetto all'ordinamento amministrativo generale (calibrato sul personale di Amministrazioni puramente civili), così come nell'ottica di chiarire i rapporti tra le fonti relative alla Polizia di Stato e quelle dell'ordinamento militare, si conferisce autonomia alla disciplina in parola. Sul piano della concreta declinazione dell'intervento, si opera in linea con l'approccio già adottato dallo stesso citato codice dell'ordinamento militare, incline ad una riconduzione a legge, e si demanda la regolazione dei residui profili al più agile strumento del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che si sostituisce ad un decreto ministeriale del resto privo di natura regolamentare (precisandosi che tale deroga al citato articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 782/1985 si pone in linea sia con un criterio di semplificazione normativa e amministrativa già ampiamente fatto proprio dal citato decreto legislativo n. 95/2017, sia con indirizzi traibili dal principio di equiordinazione con le altre Forze di polizia ed Armate, per le quali è competente il Comandante generale e non il Ministro).

È stata verificata la piena utilizzazione possibile degli strumenti di semplificazione normativa.

### 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono analoghi progetti di legge all' esame del Parlamento.

# 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Davanti alla Corte costituzionale risultano pendenti due giudizi inerenti il combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-*bis*, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, come rispettivamente introdotti dall'articolo 30, comma 1, lettere i) e m), del decreto legislativo n. 95 del 2017, in relazione all'articolo 76 della Costituzione e all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015. La questione sollevata può trovare soluzione con l'intervento normativo in esame.

Il Tribunale Amministrativo di Palermo, con ordinanza sul ricorso di Registro generale 1861/2011 pubblicata in data 6 agosto 2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'articolo 75, comma 1, del DPR n.335/1982 per violazione degli articoli 3, commi 1 e 2, e 97, comma 1, della Costituzione nella parte in cui riconosce al personale promosso alla qualifica di vice sovrintendente l'anzianità giuridica del giorno del fatto che ha determinato la promozione anzichè quella del 1° gennaio dello stesso anno come invece disposto dall'articolo 24-bis del DPR n. 335 del 1982 per il personale che accede alla stessa qualifica di vice sovrintendente in forza dello scrutinio per merito comparativo (che ha sostituito a regime la formula di selezione del concorso interno). Su tale regime normativo, per i soli profili delle situazioni che non siano ancora divenute definitive, il decreto legislativo interviene con l'articolo 3, comma 1, lettera g), che introduce

all'articolo 24-*ter* il comma 2-*bis* recante la facoltà, per il personale che abbia conseguito la promozione alla qualifica di vice sovrintendente al merito straordinario, di presentare domanda di partecipazione alle procedure di scrutinio se queste producano l'effetto di un'anzianità giuridica più favorevole e nel caso di esito positivo delle procedure la ricostruzione della carriera con la promozione alla qualifica di sovrintendente. Per il regime transitorio il decreto legislativo interviene, invece, con l'articolo 36, comma 1, lettera d), che introduce con la lettera b-*ter*) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 la medesima facoltà in riferimento alle procedure concorsuali di cui alle lettere a-*bis*) e a-*ter*) del medesimo articolo.

#### PARTE II- CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

l) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

#### PARTE III- ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

l) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

## 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'iniziativa legislativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Contiene una norma di interpretazione autentica all'articolo 36, comma 2, volto a chiarire che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.

Determina, invece, talune deroghe alla normativa vigente, contenute nelle seguenti norme:

- articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78") relativo alla Polizia di Stato.
- articoli 23 e 25 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"), relativi all'Arma dei carabinieri;
- articolo 28 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"), relativo al Corpo della Guardia di Finanza, nonché modifiche di ulteriori atti legislativi;
- articolo 36 (Modifiche all' articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") e articolo 37 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), relativi alla Polizia di Stato;
- articolo 38 (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), relativo al Corpo della guardia di finanza;
- articolo 39 (Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), relativo alla Polizia penitenziaria.

## 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

È stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento *de qua* prevede l'emanazione di diversi atti successivi attuativi di natura regolamentare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici elaborati dalle Amministrazioni, sulla base di dati disponibili e, laddove necessario, aggiornati nel corso dei lavori.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

#### ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

#### Amministrazione competente:

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

*Referente*: Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale.

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Referente: Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di finanza

Referente: Ufficio Legislazione del Comando Generale della Guardia di finanza.

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Referente: Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

#### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il presente decreto dà attuazione ad una legge-delega che, oltre a consentire il progressivo miglioramento dell'impianto normativo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, conferisce, altresì, la facoltà di intervenire sulle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, attraverso una loro eventuale rideterminazione, attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data, consentendo l'utilizzo delle risorse -stanziate per dette finalità- del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

L'esercizio del potere di delega attraverso il presente decreto si colloca nell'ambito dell'azione avviata dal Governo per la riorganizzazione generale dell'Amministrazione centrale e periferica

dello Stato e risulta in linea con il programma dell'Esecutivo indirizzato alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, perseguito a partire dal 2015, con la legge 7 agosto 2015, n.124 di riforma della pubblica amministrazione che ha consentito di addivenire ad un complessivo riordino e razionalizzazione della struttura delle Forze di polizia, e proseguito con i successivi provvedimenti attuativi e i decreti legge in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento introduce disposizioni a completamento dell'unitaria attuazione della delega sulla riorganizzazione dei Corpi di polizia finalizzata a migliorare la funzionalità e l'efficacia, nel suo complesso, del sistema del Comparto "Sicurezza" ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il *drafting* dei vigenti provvedimenti legislativi.

Pur non essendo previste procedure di consultazione, in considerazione dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le amministrazioni interessate - comprese le Forze armate - nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, nonché con le con le organizzazioni sindacali al fine di disporre di un quadro esaustivo delle criticità rilevate in fase di applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017.

L'opzione dell'intervento legislativo è risultata l'unica percorribile, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento delle Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia. Pertanto, l'opzione di non intervento è stata esclusa, attesa la richiamata esigenza, emersa in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

Considerando la peculiarità degli ordinamenti delle Forze di polizia interessate dal provvedimento (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria), si è ritenuto di presentare il documento di analisi d'impatto diviso per Capi, da I a IV, in maniera speculare rispetto al provvedimento, ciascuno riferito alla Forza di polizia rispettivamente disciplinata.

#### CAPO I: Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

#### SEZIONE 1 – CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

Il presente schema di decreto legislativo, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità' del Ministero dell'interno e

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.".

La suddetta legge, all'articolo 1, commi 2 e 3, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Viene, inoltre, prevista la possibilità di rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era, tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo l, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", atteso che lo speculare riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto, discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il decreto legislativo 126/2018, si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo 95/2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnicoformale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

In tale quadro giuridico-normativo, è successivamente intervenuto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità" del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità" organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del

personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.". La citata legge di conversione, all'articolo 1, commi 2 e 3, ha conferito al Governo la nuova facoltà di delega da esercitare entro il 30 settembre 2019.

#### Il Capo I del provvedimento in esame è dedicato alla Polizia di Stato.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, con specifico riferimento al personale della Polizia di Stato, sono state apportate modifiche alle relative norme ordinamentali e ad altre fonti normative che recano disposizioni di settore, volte ad incrementare la funzionalità complessiva della citata amministrazione, ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, nonché ad incrementarne la dotazione organica.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie e incertezze, atteso che durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere sono emerse ulteriori criticità connesse:

- a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- b) all'impossibilità di disporre, nei prossimi anni, di un adeguato numero di ispettori a causa di gravi carenze di organico venutesi a creare nel predetto ruolo nel corso degli ultimi anni;
- c) ai vuoti di organico di livello dirigenziale che si verificano a partire dal primo gennaio di ogni anno, atteso che la vigente disciplina prevede che l'Amministrazione debba attendere il 31 dicembre per eseguire la ricognizione delle vacanze in organico e poter espletare la successiva procedura di scrutinio - il cui iter procedimentale dura alcuni mesi - con la conseguenza che i posti rimasti scoperti durante l'anno vengono ripianati soltanto nel secondo semestre dell'anno successivo;
- d) alla necessità di prevedere un aumento dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l'immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale dell'Amministrazione civile conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- e) all'eccessiva durata dei percorsi formativi iniziali per l'accesso ad alcune qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato per la fase transitoria, che determina una dilatazione dei tempi di immissione in servizio operativo del personale di nuova nomina;
- f) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, compresi quelli tecnico-scientifici, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di permanenza a regime di talune qualifiche, al fine di ottenere una contenuta accelerazione della progressione di carriera per garantire - in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio - la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;

- g) all'assenza di un settore tecnico della polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", la cui istituzione appare fondamentale al fine di consentire l'innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti del nostro Paese;
- h) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta.

#### SEZIONE 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

#### 2.1 Obiettivi generali e specifici.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto "correttivo" riguardano:

- 1. il <u>miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione della Polizia di Stato</u> attraverso:
  - a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante:
    - la semplificazione delle procedure di selezione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso l'anticipazione della procedura di selezione prevista a regime dall'anno 2024 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2023) già a far data dagli avanzamenti con decorrenza 1 gennaio 2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018). Attualmente il passaggio dal ruolo di base degli agenti assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti è regolato in fase transitoria dal meccanismo del concorso interno per titoli. L'esperienza maturata con i primi concorsi previsti dal riordino ha fatto registrare un fisiologico allungamento dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, pertanto l'intervento garantisce il mantenimento della tempistica fissata dal riordino per tali procedure di avanzamento, intervenendo sulla relativa procedura -che avverrebbe mediante scrutinio e non tramite concorso- al fine di neutralizzare gli aggravamenti temporali connessi alle procedure concorsuali già rilevati per i concorsi in atto;
    - la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie;
    - l'anticipazione dell'utilizzo delle vacanze organiche nel ruolo degli ispettori ancora disponibili al 31.12.2016, non più con una distribuzione sui 5 concorsi interni per vice ispettori ancora da bandire nella fase transitoria (sino all'anno 2023), ma con i due prossimi concorsi da bandire entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020, lasciando inalterate le modalità concorsuali e il beneficio del mantenimento della sede previsti per gli concorsi sino all'anno 2023. Tale previsione consente di avere a disposizione in un tempo più rapido un maggior numero di vice ispettori e, allo stesso tempo, come diretta conseguenza, anche un numero maggiore di vice sovrintendenti in ragione delle carenze organiche che si verrebbero a creare nel ruolo dei sovrintendenti a seguito delle promozioni dei sovrintendenti a vice ispettori;

- b) l'introduzione, a regime, del c.d. doppio scrutinio per le carriere dei funzionari, volta a prevedere lo svolgimento, per ogni singola annualità, di due procedure di scrutinio, in luogo di quella unica attualmente prevista, per le promozioni alle qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto, di primo dirigente e di dirigente superiore, nel limite delle vacanze organiche registrate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno e con decorrenza delle promozioni stesse, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;
- c) l'incremento di circa l'1,5% della dotazione organica complessiva nei ruoli di base, al fine di adeguare l'organico alle accresciute esigenze operative e alle nuove realtà socioeconomiche del Paese;
- d) il contenimento del contenzioso in atto, attraverso l'introduzione di meccanismi correttivi con particolare riferimento alle procedure concorsuali;
- 2. <u>l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale</u>, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori, in un'ottica che coniuga il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- 3. la valorizzazione della professionalità del personale, attraverso:
  - a) la modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione iniziale, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia;
  - b) la modifica della disciplina sui titoli di studio per l'accesso al concorso pubblico alla carriera dei funzionari, che viene consentito soltanto ai possessori di lauree magistrali o specialistiche autenticamente a contenuto giuridico ( la laurea si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi);
  - c) il completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta;
  - d) l'istituzione di un ulteriore settore tecnico-scientifico della Polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", con una dotazione organica di 300 unità, che realizza per un "polo" di operatori dotati di una elevata professionalità in un settore particolarmente strategico per il Paese;

Per il perseguimento dei citati obiettivi, è stato necessario intervenire, d'intesa con le altre Forze di polizia e con le Forze armate, apportando correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale della Polizia di Stato e segnatamente:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti";
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";

- 3) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica";
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.";
- 5) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato";
- 6) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato";
- 7) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma del! 'articolo 5, comma l, della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- 8) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

Le citate misure sono state adottate avendo a parametro di riferimento comune l'esigenza di procedere alla correzione o all'integrazione delle disposizioni mantenendo l'equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.

#### 2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento:

- a) all'effettivo incremento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria e delle piante organiche complessive;
- b) all'ulteriore elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale con conseguente maggiore efficacia dell'azione della Polizia di Stato;
- c) ad una riduzione del contenzioso in atto;
- d) alla riduzione e allo snellimento dei tempi delle procedure di formazione del personale della Polizia di Stato.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

#### SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che l'adeguamento dell'ordinamento della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

Pertanto, l'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero), è stata valutata ma esclusa attesa l'esigenza, emersa in fase di attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrare nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

## SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

#### 4.1 Impatti economici, sociali, ed ambientali per categoria di destinatari.

- Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli altri ruoli della Polizia di Stato.

L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità dell'organizzazione della Polizia di Stato in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1, di valorizzazione della professionalità degli operatori e di semplificazione dell'azione amministrativa relativamente al nuovo assetto ordinamentale del citato personale, con ricadute positive sull'efficacia dei servizi di polizia svolti a favore della cittadinanza.

I suddetti benefici sono così sintetizzabili:

- 1) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di corrispondere efficacemente alle sempre maggiori richieste di intervento della cittadinanza e potenziare l'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- 2) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria da valorizzare nella direzione di uffici e reparti;
- 3) incremento delle opportunità di progressione in carriera del personale di alcuni ruoli mediante la contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche;
- 4) potenziamento dell'attività di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per effetto dell'incremento delle dotazioni delle piante organiche dei ruoli di base;
- 5) valorizzazione della professionalità mediante:
  - la modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia;
  - la modifica della disciplina sui titoli di studio per l'accesso al concorso pubblico alla carriera dei funzionari che viene consentito soltanto ai possessori di lauree magistrali o specialistiche autenticamente a contenuto giuridico,
  - la possibilità di creare un settore cibernetico con operatori specializzati.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;

L'intervento, diretto esclusivamente al personale appartenente alle Forze di polizia, prevede un impatto per la collettività di carattere mediato connesso all'incremento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dell'azione istituzionale.

- Distribuzione temporale degli effetti considerati.

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

#### 4.2 Impatti specifici.

#### A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per il decreto legislativo n. 95 del 2017 e per il successivo decreto n.126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

# B. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

# C. Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per il decreto legislativo n. 95 del 2017 e per il successivo decreto n.126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

#### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

#### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

#### SEZIONE 5 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

#### 5.1 Attuazione.

Non si rinvengono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, analogamente all' intervento del decreto legislativo n. 126 del 2018, si tratta, in questo caso, di interventi volti a correggere limitati ambiti di natura ordinamentale delle Forze di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- b) per la Polizia di Stato, il Ministro dell'interno (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati) ovvero il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per quanto concerne i decreti attuativi.

#### 5.2 Monitoraggio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Polizia di Stato nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia di Stato:
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

#### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR.

Non sono previste procedure di consultazione.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto:

- a) tra le amministrazioni interessate comprese le Forze armate nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle singole Forze di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) con le organizzazioni sindacali, al fine di disporre di un quadro esaustivo delle criticità rilevate in fase di applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017 da sottoporre alle valutazioni del tavolo sub a).

#### PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.

#### CAPO II: Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri.

#### SEZIONE I - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, a tal fine potendo:

- a) procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, in relazione alle nuove esigenze di funzionalità di ciascuna Amministrazione, sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data;
- b) utilizzare le risorse stanziate per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni

correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era, tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo l, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", atteso che il riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il citato decreto legislativo n. 126 del 2018 si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

#### Il Capo II del provvedimento in esame è dedicato all'Arma dei Carabinieri.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, con specifico riferimento al personale dell'Arma dei Carabinieri, sono state apportate modifiche alle relative norme ordinamentali e ad altre fonti normative che recano disposizioni di settore, volte ad incrementare la funzionalità complessiva della citata amministrazione, ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, nonché ad incrementarne la dotazione organica.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie e incertezze, atteso che durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere sono emerse ulteriori criticità connesse:

- a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- b) alla necessità di prevedere un aumento dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l'immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- c) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di
  permanenza a regime di talune qualifiche, al fine di ottenere una contenuta accelerazione della
  progressione di carriera per garantire in un arco temporale compatibile con la permanenza in
  servizio la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;
- d) alla necessità di risolvere problematiche interpretative in relazione alla sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il personale che si trova in particolari situazioni di stato giuridico (sospensione dall'impiego, richiamo in servizio dall'ausiliaria per

- l'impiego in Amministrazioni diverse, inidoneità al servizio per patologie o infermità di natura neuro-psichiatrica), nonché alla sospensione della potestà certificativa tipica dei medici militari per coloro che si trovano in stato di sospensione dall'impiego;
- e) alla disciplina dei concorsi, con l'inserimento di alcune modifiche connesse alla previsione di particolari tutele per le candidate in stato di gravidanza, nonché di precisazioni in merito ai requisiti per la partecipazione, anche con riguardo a quelli di condotta;
- f) all'applicazione della disciplina, con necessità di mirati interventi volti a risolvere problematiche emerse in sede di applicazione, compresa la previsione di una nuova forma di aspettativa senza assegni per le assenze indebitamente fruite;
- g) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nelle Forze di polizia, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, già applicate per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, e con il recepimento dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti morali e di condotta.

#### SEZIONE 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

#### 2.1 Obiettivi generali e specifici.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto "correttivo" riguardano:

- 1. il <u>miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri</u> attraverso:
  - a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante:
    - la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, negli anni dal 2020 al 2024, con la previsione di unità soprannumerarie, di cui si prevede il riassorbimento entro l'anno 2030;
    - la riduzione della durata dei corsi per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti per un periodo transitorio fino al 2024;
  - b) l'incremento di circa l'1,5% della dotazione organica complessiva nei ruoli di base, al fine di adeguare l'organico alle accresciute esigenze operative e alle nuove realtà socioeconomiche del Paese;
  - c) il contenimento del contenzioso in atto, attraverso l'introduzione di meccanismi correttivi idonei a limitare la possibile soccombenza dell'Amministrazione nei giudizi;
- 2. <u>l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale</u>, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori, in un'ottica che coniuga il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- 3. <u>la valorizzazione della professionalità del personale</u>, attraverso:
  - a) la riduzione del periodo utile per la promozione al grado di luogotenente per i marescialli maggiori che avevano raggiunto il grado di maresciallo aiutante antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, ma che, non avendo già raggiunto

- la permanenza di otto anni nel grado, non hanno potuto beneficiare della promozione, pur avendo affrontato una procedura particolarmente selettiva;
- b) il completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nelle Forze di polizia, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, già applicate per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, e con il recepimento dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti morali e di condotta;

Per il perseguimento dei citati obiettivi, è stato necessario intervenire, d'intesa con le altre Forze di polizia e con le Forze armate, apportando correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri e segnatamente:

- a) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
- b) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato";
- c) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.
- d) decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»".

Le citate misure sono state adottate avendo a parametro di riferimento comune l'esigenza di procedere alla correzione o all'integrazione delle disposizioni mantenendo l'equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento:

- a) all'effettivo incremento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria e delle piante organiche complessive;
- b) all'ulteriore elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale con conseguente maggiore efficacia dell'azione dell'Arma dei carabinieri;
- c) ad una riduzione del contenzioso in atto.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

### SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo. Tale opzione risulta:

- a) efficace, in quanto consente di risolvere le criticità riscontrate in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126;
- b) proporzionale, tenuto conto che gli interventi sono strettamente connessi alle esigenze e agli obiettivi perseguiti, entrambi coerenti con i principi di delega;
- c) fattibile, tenuto conto che gli interventi proposti hanno un onere ridotto, agevolmente sostenibile in relazione alle risorse disponibili per tale finalità, e sono di immediata attuazione.

L'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero), è stata valutata ma esclusa attesa l'esigenza, emersa in fase di attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nell'ambito dell'applicazione pratica della disciplina di cui si tratta, la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri.

# SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

# 4.1 Impatti economici, sociali, ed ambientali per categoria di destinatari.

-Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti a tutte le qualifiche dei diversi ruoli e carriere dell'Arma dei carabinieri.

L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1, di valorizzazione della professionalità degli operatori e di semplificazione dell'azione amministrativa relativamente al nuovo assetto ordinamentale del citato personale, con ricadute positive sull'efficacia dei servizi svolti a favore della cittadinanza.

I suddetti benefici sono così sintetizzabili:

- 1) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di corrispondere efficacemente alle sempre maggiori richieste di intervento della cittadinanza e potenziare l'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- 2) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria da valorizzare nella direzione di uffici e reparti;
- 3) incremento delle opportunità di progressione in carriera del personale di alcuni ruoli mediante la contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche;
- 4) potenziamento dell'attività di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per effetto dell'incremento delle dotazioni delle piante organiche dei ruoli di base.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;

L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità dell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri, di valorizzazione della professionalità degli operatori e di semplificazione dell'azione amministrativa relativamente al nuovo assetto ordinamentale del personale dell'Arma dei carabinieri, con ricadute positive sull'efficacia dei servizi di polizia svolti a favore della cittadinanza.

- Distribuzione temporale degli effetti considerati.

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

# 4.2 Impatti specifici.

## A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale delle Forze armate e di polizia.

# B. Effetti sulla concorrenza.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

## C. Oneri informativi.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di polizia.

## D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

## 4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

# SEZIONE 5 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

#### 5.1 Attuazione.

Non si rinvengono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, analogamente all'intervento del decreto legislativo n. 126 del 2018, si tratta, in questo caso, di interventi volti a correggere limitati ambiti di natura ordinamentale delle Forze di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- b) il Ministro della difesa (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati), in relazione agli assetti organizzativi dell'Arma dei carabinieri, la cui regolazione è demandata ad appositi decreti ministeriali per quanto concerne i decreti attuativi.

## 5.2 Monitoraggio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dall'Arma dei Carabinieri, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia di Stato;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR.

Non sono previste procedure di consultazione.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto:

a) tra le amministrazioni interessate - comprese le altre Forze armate - nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro,

- ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle singole Forze di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) con gli organismi di rappresentanza militare, al fine di disporre di un quadro esaustivo delle criticità rilevate in fase di applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017 da sottoporre alle valutazioni del tavolo sub a).

#### PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le amministrazioni interessate (Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.

## CAPO III: Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza.

#### SEZIONE I - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, a tal fine potendo:

- a) procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, in relazione alle nuove esigenze di funzionalità di ciascuna Amministrazione, sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data;
- b) utilizzare le risorse stanziate per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era,

tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo l, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", atteso che il riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il citato decreto legislativo n. 126 del 2018 si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

## Il Capo III del provvedimento in esame è dedicato alla Guardia di Finanza.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, con specifico riferimento al personale della Guardia di Finanza, sono state apportate modifiche alle relative norme ordinamentali e ad altre fonti normative che recano disposizioni di settore, volte ad incrementare la funzionalità complessiva della citata amministrazione, ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, nonché ad incrementarne la dotazione organica.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive ulteriori rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie e incertezze e criticità emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino, per le quali sono necessarie le seguenti modifiche:

- a) correzione, sotto il profilo formale, di una serie di disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 95 del 2017, anche per esigenze di mero coordinamento con il vigente quadro normativo di settore;
- b) previsione di apposite disposizioni connesse alla necessità di disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria per assicurare un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di polizia economico-finanziaria;
- c) rimodulazione della progressione di carriera dei ruoli onde garantire uno sviluppo più armonico degli stessi e disporre per un tempo adeguato delle relative professionalità;
- d) puntualizzazione ovvero specificazione di taluni aspetti, connessi principalmente a requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione;
- e) semplificazione delle procedure di avanzamento onde ridurre adempimenti burocratici non più attuali e privi di una reale utilità;
- f) incremento dell'attuale dotazione organica del ruolo appuntati e finanzieri, al fine di potenziare l'attività istituzionale del Corpo della guardia di finanza.

Per il superamento delle criticità riscontrate, è stato necessario intervenire sui seguenti provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale della Guardia di finanza:

- legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";
- decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza";
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza";
- decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", con esclusivo riferimento alle disposizioni relative alla Guardia di finanza";
- decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di riordino dei ruoli e delle carriere, con riferimento alle disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza (Capo III).

### SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

## 2.1 Obiettivi generali e specifici.

- 1. <u>Il miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione della Guardia di finanza attraverso:</u>
  - a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, rispettivamente di 250, 350, 400 e 500 unità soprannumerarie, di cui si prevede il riassorbimento a decorrere dal 31 dicembre 2023;
  - b) la possibilità di assumere personale del ruolo iniziale attingendo alle vacanze organiche dei ruoli superiori dei sovrintendenti e degli ispettori;
  - c) l'estensione della possibilità di arruolamento diretto dai "civili" dei finanzieri da destinare, oltre che al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), anche alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.);
  - d) l'ampliamento dei posti messi a concorso del numero dei candidati che possono essere dichiarati vincitori al termine del concorso per allievi marescialli, entro la data di approvazione delle graduatorie finali;
  - e) rimodulazione, nel periodo transitorio, delle percentuali di ripartizione dei posti riservati al concorso pubblico a favore di quello interno ai fini dell'accesso al ruolo ispettori;
  - f) il potenziamento organico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- 2. <u>l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale</u>, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcuni gradi, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche

superiori, in un'ottica che coniughi il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

# 3. <u>la semplificazione del quadro normativo di settore e delle procedure</u> mediante:

- a) la possibilità per la Commissione permanente di avanzamento di sospendere la valutazione del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in casi eccezionali, quando si ritenga che non sia possibile addivenire a un giudizio sull'avanzamento.
- b) l'allineamento dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della Banda musicale del Corpo a quelli previsti per le corrispondenti figure dei ruoli ordinari;
- c) la riduzione del termine di validità delle graduatorie concorsuali;
- d) l'omogeneizzazione delle cause che determinano la "sospensione della valutazione" per gli ispettori e i sovrintendenti a quelle previste per gli appuntati e finanzieri;
- e) il rinvio a un decreto ministeriale, in luogo di un regolamento, per la disciplina di taluni aspetti di dettaglio concernenti i documenti caratteristici;
- f) l'abolizione, nell'ambito delle procedure di avanzamento, di adempimenti procedurali non più attuali e previsione di una decorrenza unica delle promozioni annuali a scelta, con conseguenti vantaggi in termini di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento alla:

- a) funzionalità dell'ordinamento del Corpo, che potrà essere valutata sulla base dell'incremento degli ufficiali di polizia giudiziaria, dei militari del contingente Anti terrorismo e pronto impiego e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- b) ampliamento dell'opportunità di progressione in carriera del personale, che potrà essere valutato sulla base dell'incremento del numero di militari che possono raggiungere posizioni di più elevata responsabilità;
- c) semplificazione del quadro normativo di settore e delle procedure, che potrà essere valutata sulla base dell'entità e delle tempistiche dei processi di lavoro esitati prima e dopo l'entrata in vigore del decreto in commento.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

### SEZIONE 3 - OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo. Tale opzione risulta:

- a) efficace, in quanto consente di risolvere le criticità riscontrate in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126;
- b) proporzionale, tenuto conto che gli interventi sono strettamente connessi alle esigenze e agli obiettivi perseguiti, entrambi coerenti con i principi di delega;

c) fattibile, tenuto conto che gli interventi proposti hanno un onere ridotto, agevolmente sostenibile in relazione alle risorse disponibili per tale finalità, e sono di immediata attuazione.

L'opzione di non intervento è stata esclusa attesa la richiamata esigenza, emersa in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

# SEZIONE 4 - COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

## 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1:

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti ai ruoli degli appuntati e finanzieri, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, nonché le figure corrispondenti delle altre Forze di polizia.

L'intervento consente di ottenere vantaggi in termini di maggiore professionalità, semplificazione delle procedure e salvaguardia della funzionalità delle Istituzioni, con positive ricadute sull'efficienza, l'economicità e l'efficacia delle Forze di polizia in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;

L'intervento, diretto esclusivamente al personale appartenente alle Forze di polizia, prevede un impatto per la collettività di carattere mediato connesso all'incremento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dell'azione istituzionale.

- Distribuzione temporale degli effetti considerati.

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

# 4.2 Impatti specifici.

### A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale delle Forze armate e di polizia.

### B. Effetti sulla concorrenza.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

## C. Oneri informativi.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento delle Forze di polizia.

# D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

# 4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che l'adeguamento dell'ordinamento Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia, nell'ambito dell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132.

## 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

#### 5.1 Attuazione

Non si rinvengono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, rispetto al più ampio intervento del decreto legislativo n. 95 del 2017, si tratta di interventi volti a integrare e correggere, in modo puntuale, disposizioni relative all'ordinamento delle Forze armate e di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 1 della citata legge n. 132 del 2018;
- b) per la Guardia di finanza, il Ministro dell'economia e delle finanze (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati) ovvero il Comandante Generale del Corpo della guardia di finanza, per la rivisitazione organizzativa e dell'ordinamento del personale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto correttivo.

# 5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Corpo della guardia di finanza, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia di Stato;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR.

Non sono previste procedure di consultazione, atteso che gli effetti del provvedimento si esplicano esclusivamente nei confronti del personale delle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza" a cui la Guardia di finanza appartiene.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'intervento normativo è stato preceduto:

- a) da un ampio confronto tra tutte le Amministrazioni interessate nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze di ciascuna Forza armata e di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) dall'interessamento delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza del personale, al fine di disporre di un quadro generale delle criticità rilevate in fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

#### PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le altre amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle Forze armate e dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.

## CAPO IV: Revisione dei ruoli del personale della Polizia penitenziaria.

## SEZIONE I - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, a tal fine potendo:

- a) procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, in relazione alle nuove esigenze di funzionalità di ciascuna Amministrazione, sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data;
- b) utilizzare le risorse stanziate per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era, tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo l, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", atteso che il riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il citato decreto legislativo n. 126 del 2018 si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

### Il Capo IV del provvedimento in esame è dedicato alla Polizia Penitenziaria.

Tenuto conto della limitata misura dell'intervento operato da ultimo con il correttivo di cui al decreto legislativo n. 126 del 2018 e con l'intento di valorizzare la prioritaria finalità dell'aggiornamento delle esigenze di funzionalità del Corpo di polizia penitenziaria, non soddisfatte dai precedenti interventi normativi, ma volute dalla norma di delega in attuazione, si provvede ad operare interventi per superare le seguenti criticità connesse:

a) alla mancata espressa previsione dei reparti di polizia penitenziaria, nell'ambito dell'organizzazione sul territorio, con la conseguente necessità di normare funzioni nei fatti svolte dalla polizia penitenziaria e di rimodulare il rapporto di subordinazione del personale di

- polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario;
- alla mancata previsione delle prove di efficienza fisica nelle procedure volte all'assunzione di agenti, ispettori e appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, e alla mancata rimodulazione delle commissioni di esame per adeguarle al nuovo contesto ordinamentale;
- c) alla necessità di coordinare, nell'ambito del procedimento disciplinare, le norme sulla composizione del Consiglio regionale e centrale di disciplina al vigente quadro normativo;
- d) all'esigenza di prevedere una rimodulazione dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli dirigenziali, con l'introduzione della qualifica del dirigente generale, per consentire il governo dei reparti e degli uffici del Corpo, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e di specificare le funzioni e delineare la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari;
- e) alla necessità di evitare possibili confusioni sullo status degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, determinata con l'introduzione nelle qualifiche apicali dei ruoli degli agenti assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, della denominazione di coordinatore;
- f) al mancato allineamento nella progressione in carriera dei ruoli tecnici degli informatici e dei biologi al personale che svolge funzioni di polizia penitenziaria;
- g) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato contingente di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto al potenziamento delle attività di ordine e sicurezza nell'ambito degli istituti penitenziari, di prevenzione e contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice confessionale in ambito penitenziario e di *probation*, nonché all'implementazione della partecipazione a distanza delle persone detenute alle udienze dibattimentali attraverso il sistema delle multi videoconferenze;

#### SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

### 2.1 Obiettivi generali e specifici.

- 1. Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto "correttivo" riguardano: il <u>miglioramento</u> della funzionalità complessiva dell'organizzazione della Polizia penitenziaria attraverso:
  - a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante:
    - la semplificazione delle procedure di selezione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso l'anticipazione della procedura di selezione prevista a regime dall'anno 2024 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2023) già a far data dagli avanzamenti con decorrenza 1 gennaio 2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018). Attualmente il passaggio dal ruolo di base degli agenti assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti è regolato in fase transitoria dal meccanismo del concorso interno per titoli. L'esperienza maturata con i primi concorsi previsti dal riordino ha fatto registrare un fisiologico allungamento dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, pertanto l'intervento garantisce il mantenimento della tempistica fissata dal riordino per tali procedure di avanzamento, intervenendo sulla relativa procedura -che

avverrebbe mediante scrutinio e non tramite concorso- al fine di neutralizzare gli aggravamenti temporali connessi alle procedure concorsuali già rilevati per i concorsi in atto;

- la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente di 500, 300, 250 e 250 unità soprannumerarie, di cui si prevede il riassorbimento a decorrere dal 31 dicembre 2023, in misura pari alla metà dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
- b) l'incremento di circa l'1,5% della dotazione organica complessiva nei ruoli di base, al fine di adeguare l'organico alle accresciute esigenze operative per gli effetti indotti dal mutare, negli ambiti detentivo e di esecuzione della pena, della realtà socioeconomiche del Paese;
- c) la rimodulazione dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli dirigenziali, con l'introduzione della qualifica del dirigente generale, per consentire il governo dei reparti e degli uffici del Corpo, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e di specificare le funzioni e delineare la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari;
- 2. <u>l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale</u>, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori, in un'ottica che coniuga il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità;
- 3. <u>la valorizzazione della professionalità del personale</u>, attraverso:
  - a) il completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nel Corpo di polizia penitenziaria, allineandola alle corrispondenti disposizioni delle altre forze di polizia;
  - b) la rivisitazione delle funzioni del ruolo dei sovrintendenti, degli ispettori e degli appartenenti alla carriera dei funzionari.

Per il raggiungimento degli obiettivi rappresentati è necessario intervenire sui seguenti provvedimenti normativi che delineano attualmente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- a) legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria", nella parte in cui si occupa:
  - dell'organizzazione del Corpo introducendo formalmente la struttura dei reparti presso gli istituti penitenziari;
  - dei compiti istituzionali, specificando che la garanzia dell'ordine e della sicurezza è assicurata anche all'interno delle strutture del Ministero della giustizia e prevedendo espressamente la funzione di collaborazione con la magistratura di sorveglianza presso i tribunali e gli uffici di sorveglianza, nonché l'assistenza dei magistrati del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione della procura; stabilendo che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati anche per lo svolgimento di attività amministrative direttamente connesse ai compiti istituzionali;

- dei doveri di subordinazione, introducendo (i) il rapporto di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo nei confronti dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, limitatamente al personale del contingente che è assegnato, per effetto della riorganizzazione, al predetto Dipartimento; (ii) il rapporto di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo nei confronti del comandante del reparto che riveste la qualifica di primo dirigente e, contestualmente e nello stesso caso, di dipendenza funzionale nei confronti del direttore dell'istituto (c.d. doppia dirigenza);
- della regolazione del diritto di sciopero, allineando le disposizioni vigenti a quelle delal Polizia di Stato (gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali);
- b) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" nella parte in cui si occupa:
  - della istituzione dei ruoli e dotazioni organiche per introdurre formalmente la carriera dei funzionari, di seguito ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori;
  - di obblighi di servizio, prevedendo un obbligo di permanenza in servizio per tutti gli appartenenti ai ruoli e alle carriere del Corpo di Polizia penitenziaria, variabile in ragione della preminenza gerarchica, fermo restando il diritto di partecipazione a qualsiasi concorso pubblico, con garanzia, opponibile a qualsiasi Amministrazione pubblica, di "congelamento" del posto eventualmente attribuito, con apertura per i dipendenti che medio tempore partecipano con successo a concorsi per progressione o ad una delle carriere dei funzionari e con previsione esplicita potere di esenzione;
  - di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, prevedendo una contenuta accelerazione della progressione in carriera per garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di acquisire la denominazione prevista per la qualifica apicale;
  - di dimissioni dal corso, introducendo un meccanismo volto ad evitare pregiudizi per la progressione in carriera in presenza di gravi problematiche di salute (corso ruolo sovrintendenti ed ispettori);
  - di funzioni del personale del ruolo degli ispettori, stabilendo, per esigenze di funzionalità dei reparti di Polizia penitenziaria all'interno degli istituti, che il personale del predetto ruolo eserciti le sue funzioni secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante di reparto dell'istituto o della scuola;
  - di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevedendo una contenuta accelerazione della progressione in carriera per garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari e in tempo per reagire all'imponente decremento numerico legato a fisiologiche ragioni "demografiche" previsto per il prossimo futuro, un più rapido avanzamento in un ruolo di rilevanza strategica nell'ambito del Corpo di Polizia penitenziaria;

- di organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sul personale, rimodulando la disciplina per esigenze di funzionalità connesse alla ridefinizione delle qualifiche dei funzionari della Polizia penitenziaria;
- di commissioni per il personale del Corpo (chiamate ad esprimere pareri sulle questioni concernenti lo stato giuridico e le progressioni in carriera del personale), prevedendo una diversa composizione che valorizza la presenza degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo in luogo dei dirigenti del dipartimento;
- di accertamenti medico-legali, prevedendo che il personale della polizia penitenziaria che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi;
- di accertamento delle qualità attitudinali del personale, prevedendo prove di efficienza fisica;
- di commissioni esaminatrici per il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori e degli agenti e assistenti, prevedendo la partecipazione degli appartenenti alle qualifiche dei funzionari della polizia penitenziaria;
- c) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 recante "Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395", nella parte in cui si occupa della composizione del Consiglio centrale e del consiglio regionale di disciplina, prevedendo la partecipazione di dirigenti della carriera dei funzionari del Corpo come ridefinita;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551 recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria", nella parte in cui è regolata l'assegnazione e la consegna delle armi al personale del reparto, nonché dell'armamento speciale (prevedendo specifiche competenze del comandante del reparto);
- e) decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266", nella parte in cui:
  - è ridefinita la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con la ridenominazione delle qualifiche e l'introduzione della figura del dirigente generale di polizia penitenziaria:
  - a) vice commissario di polizia penitenziaria;
  - b) commissario di polizia penitenziaria;
  - c) commissario capo di polizia penitenziaria;
  - d) intendente di polizia penitenziaria;
  - e) intendente aggiunto di polizia penitenziaria;
  - f) primo dirigente di polizia penitenziaria;
  - g) dirigente superiore di polizia penitenziaria;

- h) dirigente generale di polizia penitenziaria.
- sono sviluppate le funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari;
- è regolato l'accesso alla carriera dei funzionari, prevedendo le prove di efficienza fisica;
- sono disciplinate le promozioni alle nuove qualifiche di vice dirigente aggiunto, dirigente aggiunto, primo dirigente, dirigente superiore ed è definito il percorso di carriera;
- è disciplinata ex novo a dirigente generale di polizia penitenziaria;
- è regolata la valutazione annuale ed è prevista la predisposizione di rapporti informativi per la carriera dei funzionari;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante "Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria", in materia di progressione in carriera per anzianità del personale della banda musicale del Corpo.
- g) decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85", in materia di articolazione della carriera dei funzionari tecnici e di attribuzione dell'incarico di direttore del laboratorio DNA a funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico;
- h) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" in materia di disposizioni transitorie e finali.

# 2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento:

- a) all'effettivo incremento del numero degli appartenenti alla carriera dei funzionari nelle qualifiche come rimodulate e delle dotazioni organiche complessive;
- b) all'ulteriore elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale con conseguente maggiore efficacia dell'azione del Corpo di polizia penitenziaria;
- c) ad una riduzione del contenzioso in atto per effetto delle revisioni ordinamentali apportate.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

# SEZIONE 3 - OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo. Tale opzione risulta:

- a) efficace, in quanto consente di risolvere le criticità riscontrate in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126;
- b) proporzionale, tenuto conto che gli interventi sono strettamente connessi alle esigenze e agli obiettivi perseguiti, entrambi coerenti con i principi di delega;
- c) fattibile, tenuto conto che gli interventi proposti hanno un onere ridotto, agevolmente sostenibile in relazione alle risorse disponibili per tale finalità, e sono di immediata attuazione.

L'opzione di non intervento è stata esclusa attesa la richiamata esigenza, emersa in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

# SEZIONE 4 - COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

# 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti ai ruoli ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli altri ruoli della Polizia Penitenziaria.

L'intervento consente di ottenere vantaggi in termini di maggiore professionalità, semplificazione delle procedure e salvaguardia della funzionalità delle Istituzioni, con positive ricadute sull'efficienza, l'economicità e l'efficacia delle Forze di polizia in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;

L'intervento, diretto esclusivamente al personale appartenente alle Forze di polizia, prevede un impatto per la collettività di carattere mediato connesso all'incremento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dell'azione istituzionale.

- Distribuzione temporale degli effetti considerati.

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

# 4.2 Impatti specifici.

## A.Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale delle Forze armate e di polizia.

# B. Effetti sulla concorrenza.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

## C. Oneri informativi.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento delle Forze di polizia.

# D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

# 4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che l'adeguamento dell'ordinamento Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia, nell'ambito dell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132.

# 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

#### 5.1 Attuazione.

Non si rinvengono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, rispetto al più ampio intervento del decreto legislativo n. 95 del 2017, si tratta di interventi volti a integrare e correggere, in modo puntuale, disposizioni relative all'ordinamento delle Forze armate e di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- c) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 1 della citata legge n. 132 del 2018;
- d) per la Guardia di finanza, il Ministro dell'economia e delle finanze (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati) ovvero il Comandante Generale del Corpo della guardia di finanza, per la rivisitazione organizzativa e dell'ordinamento del personale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto correttivo.

## 5.2 Monitoraggio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Corpo della Polizia Penitenziaria, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia

penitenziaria;

- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR.

Non sono previste procedure di consultazione, atteso che gli effetti del provvedimento si esplicano esclusivamente nei confronti del personale delle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza" a cui la Guardia di finanza appartiene.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'intervento normativo è stato preceduto:

- a) da un ampio confronto tra tutte le Amministrazioni interessate nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze di ciascuna Forza armata e di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) dall'interessamento delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza del personale, al fine di disporre di un quadro generale delle criticità rilevate in fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

#### PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le altre amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle Forze armate e dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.